Carlo Biagioli

MODELLI FUNZIONALI DELLE LEGGI
Verso testi legislativi autoesplicativi

European Press Academic Publishing

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del libro può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il permesso scritto dell'editore.

All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher.

ISBN 978-88-8398-073-2

Copyright © 2011 by European Press Academic Publishing

Florence, Italy

http://www.e-p-a-p.com

http://www.europeanpress.eu

Modelli Funzionali delle Leggi

Verso testi legislativi autoesplicativi

Carlo Biagioli

Contributi di

Enrico Francesconi, Davide Grossi

Stefano Pietropaoli, Fabrizio Turchi

Indice

Autori

Premessa

Introduzione

I La legistica

1 Struttura dell’atto normativo

2 Tecniche testuali

3 Profilo funzionale e tipologia delle regole

II I modelli

4 Verso una tassonomia delle regole

5 Profilo tematico e struttura delle regole

6 Tecniche e strategie di annotazione dei testi

7 Relazioni tra regole e relazioni tra concetti

8 Formalizzazione del modello DAO

9 Conclusioni sul modellare

III Le applicazioni

10 Struttura tematico-funzionale e *searching* dei dati legislativi

11 LME: *tools* semantici

12 Organizzazione tematico-funzionale del testo

13 Supporto alla formulazione delle leggi: dall’Editore al meta-Editore

14 Conclusioni sull’applicare

Annotazione dei testi

Bibliografia

Autori

Carlo Biagioli si è laureato in Scienze Politiche al Cesare Alfieri di Firenze ed è ricercatore presso l'Istituto di teoria e tecnica dell'informazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1972. Negli anni settanta si è occupato di informatica giuridica documentaria come responsabile del Centro di calcolo (1973-78) ed ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Univ. di Firenze e la Facoltà di Scienze Politiche dell'Univ. di Pisa. Si occupa da tempo di architettura della conoscenza giuridica, studiando formalismi per la modellazione e rappresentazione delle norme giuridiche. Occupandosi di questi temi, ha soggiornato presso il Computer and Information Science Department dell'Univ. del Massachusetts (Amherst), presso l'Univ. di Stanford e presso la Meiji Gakuin Univ. (Tokyo). Ha contribuito all'avvio di un nuovo campo specialistico dell'informatica giuridica, l'informatica legislativa, che si occupa di redazione e razionalizzazione delle leggi e da tempo si interessa all'impiego di teorie normative e linguistiche nella modellazione delle disposizioni dei testi legislativi, per lo sviluppo di sistemi informatici model-driven di aiuto alla redazione, descrizione e gestione delle fonti legislative in rete. Dal 1999 ha collaborato come esperto consulente al progetto nazionale Normeinrete, promosso dal Ministero della giustizia e gestito dal CNIPA, nella definizione degli standards nazionali per la descrizione sintattica (DTD-NIR) e semantica (Metadati NIR) degli atti normativi in rete. Ha co-progettato e collaborato alla realizzazione di un sistema esperto ante litteram (Automa giuridico infortunistico, 1976); di un prototipo di sistema esperto basato su regole e concetti sulla legge italiana dei contratti agrari (Esplex, 1987) e di un sistema di revisione di testi legislativi (Lexedit, 1988). Ha progettato e collaborato alla realizzazione di un sistema di videoscrittura a supporto del drafting legislativo (NIREditor 2003), per il Ministero della Giustizia, ora risorsa open source (xmLegesEditor, 2006) e infine di un sistema integrato sperimentale di applicazioni per il sostegno alla produzione di leggi (Ambiente di normazione – Law Making Environment)).

Enrico Francesconi è laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Firenze e ha ricevuto il Ph.D. in Computer Science nel 1998 presso il Dipartimento di Sistemi e Informatica (DSI) dell'Università di Firenze. Presso il DSI ha condotto attività di ricerca in knowledge representation e machine learning per la classificazione automatica dei documenti. Dal 2002 svolge la propria attività presso ITTIG-CNR, dove

attualmente è ricercatore. Le sue attività di ricerca comprendono legal standards, legal drafting (progettazione e sviluppo di un ambiente di redazione XML per documenti giuridici), tecniche di intelligenza artificiale per la classificazione di documenti giuridici, knowledge extraction, ontology e thesaurus mapping. È membro dei gruppi di lavoro italiano ed europeo che hanno stabilito gli standard XML e URI per la legislazione. Ha condotto studi di fattibilità per il progetto di un sistema di accesso alla letteratura giuridica, comprendente protocolli per raccolta di metadati, tecniche di machine learning per Web focused crawling, accesso multilingue a documenti giuridici. Ha collaborato al progetto europeo Caselex per l'accesso multilingue alla giurisprudenza europea. È stato membro del project management board del progetto DALOS e project leader per ITTIG-CNR del progetto SEAL nell'ambito del framework eParticipation (DG Information Society & Media) della Commissione Europea. È stato project leader di "Eurovoc studies" (2007), studio di fattibilità sulla interoperabilità fra tesauri che ITTIG-CNR ha condotto nell'ambito di un tender dell'OPOCE.

Davide Grossi ha conseguito la laurea in filosofia presso l'Università di Pisa e il diploma in filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2003 discutendo, rispettivamente, una tesi sulla logica delle norme e una tesi sulla teoria dell'argomentazione. Nel 2007 ha conseguito il dottorato di ricerca in informatica presso l'Università di Utrecht, Olanda, con una tesi su applicazioni della logica nei sistemi multi-agente. Nel 2008 ha ottenuto una borsa di postdottorato del Ministere de la Culture, de L'Enseignement Superieur et de la Recherche, Grand-Duche' de Luxembourg, effettuando attivita' di ricerca in intelligenza artificiale presso l'Università del Lussemburgo. Dal 2009 e' impiegato presso l'Università di Amsterdam, Olanda, dove lavora ad un personale progetto di ricerca finanziato dal Neterlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Il progetto verte sull'applicazione di logica e teoria dei giochi al problema dell'implementazione delle norme. Per ulteriori informazioni: www.illc.uva.nl/~grossi

Stefano Pietropaoli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Giustizia costituzionale e diritti fondamentali" presso l'Università di Pisa. Ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR, il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze, il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Brescia, il Centro Studi per la Storia del Pensiero Giuridico

moderno e il Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell'Università di Camerino. Nel 2007 è stato tra i vincitori del Cortona Colloquium della Fondazione Feltrinelli. I suoi interessi teorici si concentrano sulla filosofia e la storia del diritto internazionale e sulla teoria generale del diritto applicata all'informatica giuridica. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del diritto internazionale, Polistampa, Firenze 2008; Mitologie del diritto internazionale moderno. Riflessioni sull'interpretazione schmittiana della genesi dello jus publicum europaeum, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 37 (2008).

Fabrizio Turchi ha ricevuto la laurea in Matematica presso l'Università di Firenze ed è attualmente primo tecnologo presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche (ITTIG-CNR) di Firenze, dove ricopre il ruolo di responsabile del Servizio informatico. Le sue attività di ricerca riguardano gli standard per la rappresentazione e la diffusione in internet di documenti giuridici, l'utilizzo delle tecnologie relative al linguaggio XML per la costruzione di modelli per documenti giuridici, lo sviluppo di parser sintattici per la rappresentazione formale di documenti testuali e lo sviluppo di applicazioni per il web. Da anni si occupa di sviluppo e progettazione di prototipi software per la produzione e la diffusione legislativa in rete (web). Ha personalmente curato la realizzazione di un insieme di applicazioni che costituiscono il sistema integrato Ambiente di normazione – Law Making Environment (LME), che in questo volume viene presentato. In particolare strumenti per la redazione di testi legislativi annotati con meta-dati che consentono, oltre alla ricerca diretta di norme nelle fonti, la deduzione di norme implicite o correlate, attivando modelli semantici relativi alla conoscenza normativa, praticamente un prototipo sperimentale di legal reasoning sulle fonti legislative. In campo didattico cura lo studio e l'utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento del diritto e la formazione del giurista, con riferimento ai Computer Based Training, ai Web Based Training e all'e-learning, Attualmente è inoltre responsabile, per la parte informatica, del progetto nazionale "Osservatorio sul diritto agro-alimentare", promosso dal comitato d'identità culturale del C.N.R.

Premessa

Il volume qui presentato prende le mosse da un lavoro uscito virtualmente nel 2000 come contributo allo Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto ‘Accesso alle norme in rete’, (Progetto SAC29 del Min. GG – URSIA), noto anche come Norme In Rete (NIR), pubblicato in forma di allegato elettronico nella rivista “Informatica e diritto” (31 gennaio 2000, vol. II, pp. 90). La scarsa efficienza del supporto ha reso di fatto inaccessibile il testo. Praticamente quindi si tratta di una prima pubblicazione, di certo la prima a stampa, anche per queste parti ‘originarie’.

Stando così le cose ho evitato di aggiornarle eccessivamente, salvo introdurre molte parti nuove sui temi di cui mi sono occupato negli anni seguenti, assieme ai colleghi che con me hanno lavorato al progetto Ambiente di normazione – *Law Making Environment (LME)* e che contribuiscono anche alla pubblicazione. In pratica il volume riporta una lunga esperienza individuale di studio e modellazione delle leggi ed una intensa esperienza collettiva, di trasformazione in applicazioni informatiche (LME) degli elaborati teorici.

Ho lasciato sostanzialmente inalterate le parti che costituivano il panorama tecnico-legislativo e le premesse del lavoro. Essenzialmente le analisi tecnico legislative restano le stesse. La tradizione tecnico legislativa ha così lunga storia, che pochi anni non ne mutano la fisionomia, e la validità dell’indagine, che ha come scopo l’individuazione di un modello semantico-pragmatico del testo, resta nell’insieme intatta. Inoltre osservo che il Manuale legistico di riferimento in questo lavoro (Regole e suggerimenti per la redazione dei testi legislativi, a cura dell’Osservatorio legislativo interregionale - OLI) è in generale, ed in particolare nelle parti che riguardano le presenti analisi, rimasto sostanzialmente immutato, nelle sue successive edizioni (2002 e 2007), salvo una evoluzione relativa agli stili, che sarà commentata.

Inoltre mi sembra necessario riportare la visione che delle cose avevo al tempo della prima stesura del testo, del resto tuttora valide per me, per meglio spiegare le proposte tecnico informatiche che su di esse appunto si basavano e che si sono successivamente trasformate in realizzazioni informatiche (LME). Ho sempre considerato la ideazione di strumenti IT per le leggi e la loro progettazione, la mia professione. Professione essenzialmente artigianale, in cui la materia prima sono le idee, la conoscenza, giuridica nel mio caso. Questo però non fa di me un teorico del diritto, in quanto le teorie sono

considerate in modo strumentale, come gli ingredienti delle architetture che con i colleghi ingegneri della conoscenza ho avuto l'opportunità di progettare e realizzare.

Proprio per agevolare la comprensione e l'uso delle applicazioni realizzate, è necessario disporre di adeguate descrizioni degli elaborati teorici che le hanno precedute e fondate. Nella pratica (per ora sperimentale) di annotazione dei testi di legge, basata sul modello delle regole normative qui descritto, capita spesso di avere necessità di verifiche sul testo stesso, ora, come detto, non accessibile. Questa è la ragione principale di questa pubblicazione: rendere disponibile un testo di riferimento sulla semantica e pragmatica peculiari dei testi legislativi, secondo l'ottica "funzionale" che ho sviluppato nel tempo, arricchito dai risultati delle realizzazioni informatiche avvenute negli ultimi anni nell'ambito del progetto LME. Risultati conseguiti insieme ai colleghi Fabrizio Turchi e Stefano Pietropaoli che, con Davide Grossi, hanno contribuito anche alla stesura di questo volume, con loro personali descrizioni di aspetti da loro curati, e ad Enrico Francesconi, con cui ho avviato la prima realizzazione del progetto LME, l'editore di testi di legge, commissionatomi dal Ministero della Giustizia e dall'AIPA (CNIPA) nel 2003. Quindi mentre la prima (poco felice) pubblicazione descriveva premesse, metodi e aspettative, qui tutto viene ripreso e illustrato alla luce dei risultati sperimentali e operativi acquisiti. Questo dovrebbe andare incontro alle necessità di chi volesse utilizzare metodi e strumenti informatici qui presentati, sia in sperimentazioni accademiche, che in applicazioni concrete, nei campi della produzione e della divulgazione legislativa via *semantic web*.

A dimostrazione della vocazione pratica del lavoro, sono stati inseriti numerosi esempi di elaborazioni delle leggi secondo i metodi e le tecniche qui presentati, sia automatici che manuali. In particolare abbondano le dimostrazioni sulla annotazione dei testi, che per essere praticata richiede non solo la conoscenza delle tecniche, ma anche e soprattutto una adeguata pratica, e a tale scopo i materiali dimostrativi sono preziosi e mai sufficienti a illustrare la infinita casistica a cui il documentalista o il redattore vanno incontro. A tali materiali soprattutto Stefano Pietropaoli ha dedicato competenza e pazienza, così come Giuseppina Sabato alla preparazione di questo volume e a loro va la mia gratitudine.

Esprimo infine la mia riconoscenza anche ad Antonio Anselmo Martino, cui devo il mio primo lontano contatto con le tematiche qui considerate e quindi la fortuna di essermi mosso in un terreno professionale così interessante, e a Friedrich Lachmayer, per la sensibilizzazione che ne ho ricavato su una questione centrale come l'autenticità dei *meta-data* e sulle

conseguenti strategie alternative *ex-ante/ex-post* delle annotazioni delle fonti, nonché per l'incoraggiamento al completamento di questo lavoro.

Nella premessa del 2000 venivano indicate due finalità del presente studio. Modellare le leggi per poter introdurre *meta-data* sistematici, in quanto appunto basati su modello formale, tali da rendere possibile la ricerca diretta di norme in archivi legislativi. Usare inoltre gli stessi modelli per guidare attivamente il legislatore-redattore nella pianificazione e stesura dei progetti di legge. Una terza finalità applicativa veniva adombrata: la realizzazione, sempre basata sul modello qui introdotto, di applicazioni diagnostiche, per la valutazione dell'impatto normativo.

Oggi, 2009, il primo obiettivo è stato realizzato e verrà qui descritto, mentre per il momento è visibile e sperimentabile nel sito LME.[1]. Il secondo obiettivo invece, ahimé, resta ancora da realizzare e forse non lo sarà mai.

Il terzo è embrionalmente compreso nel primo (ricerche di norme formulate con intenti e criteri appunto diagnostici), ma potrebbe e andrebbe meglio sviluppato in un *tool* predisposto secondo le necessità particolari dei revisori dell'ordinamento.

Footnotes

[1] http://nir.ittig.cnr.it/lme/it/ Il sito contiene materiale descrittivo del progetto Law Making Environment (LME) e consente inoltre la visione di dimostrazioni di ricerche concettuali di disposizioni in raccolte legislative.

Introduzione

Da tempo nel campo dell'intelligenza artificiale giuridica si studia la possibilità di perfezionare l'attività di ricerca documentaria, basandosi su strutture concettuali (usate per classificare oggetti e situazioni) e strutture linguistiche (usate per descriverle), includendo anche astrazioni quali ruoli ed eventi, che estendono la classificazione ad aspetti situazionali oltre che intrinseci. Questo allo scopo di ottenere sistemi di ricerca documentaria più analitici e precisi dei tradizionali, non concettuali, basati esclusivamente su conoscenze lessicali (parole chiave e testo).[1]

Oggi le tecnologie *Web* stanno rendendo disponibili a tutti strumenti di descrizione dei dati (*data*), o risorse *web*, attraverso dati su dati (*meta-data*) esprimenti caratteristiche di questi (proprietà e relativi valori).

Si comincia a disporre anche di ambienti e strumenti non solo di produzione di *meta-data*, ma anche per il loro scambio e multiuso nella comunità degli utenti della rete internazionale. Quindi il passaggio da una situazione di *machine-readable*, ad una di *machine-understandable*, cioè, come prima si usava dire, da un atteggiamento formale e superficiale del *computer*, ad uno 'concettuale', non sembra più un sogno né patrimonio esclusivo di ricerche specialistiche.

La ricognizione, il *searching* in archivi legislativi, ha come obiettivo l'individuazione di un dominio normativo di particolare interesse all'interno di un archivio normativo. Il dominio può essere caratterizzato ed individuato o sotto un profilo 'tematico' o sotto un profilo 'funzionale'. In altre parole la ricerca in certi casi mirerà all'individuazione della normativa riguardante un determinato tema; altre volte sarà interessata alla consultazione di domini riguardanti particolari modalità regolative; più spesso l'obiettivo sarà misto. Si può forse ipotizzare che il primo orientamento (e in misura minore il misto) sia tipico dell'utente 'privato', mentre il secondo e quello misto siano più consoni alle necessità della pubblica amministrazione e del legislatore in particolare.

L'efficacia di una ricerca documentaria dipende dalla capacità o meno di individuare gli elementi tematici e funzionali significativi e pertinenti rispetto ai singoli testi di legge che li contengono. Semplificando molto e trascurando i formidabili progressi dell'information retrieval, possiamo dire che gli strumenti attuali utilizzano per la ricerca o dati esterni alla legge o il lessico del testo, con correttivi. L'efficacia della ricerca sul testo è ridotta, in astratto, nella misura data dalla quantità percentuale di termini non pertinenti.

Come incrementare l'efficacia dei sistemi documentari, cioè come effettuare la ricerca utilizzando tendenzialmente i soli elementi significativi e pertinenti? La tesi qui sostenuta è che occorra comunque dotarsi di metodi di visione semantica e pragmatica dei testi legislativi e di programmi informatici che da una parte favoriscano tale operazione e dall'altra la sfruttino con applicazioni varie per la elaborazione di norme. Questo sia per progettare leggi più chiare (aiuto al *drafting*.[2]) sia per realizzare più efficaci programmi per l'elaborazione a fini vari delle leggi stesse, come appunto la ricerca documentaria concettuale.

Questo studio ha come obiettivo la determinazione di un modello semantico-pragmatico di descrizione dei testi di legge, con un duplice scopo: rendere possibile la ricerca concettuale di disposizioni normative nelle fonti legislative in rete ed inoltre svolgere un ruolo di guida concettuale in un sistema di aiuto alla redazione di testi auto-esplicativi. Cercherò in questo lavoro di ripercorrere la strada che porta dallo studio ed analisi dei testi legislativi, alla loro modellazione profonda o funzionale, come qui uso dire. Più che proporre un modello, intendo proporre un metodo. Mi avvicinerò con ingenuità ai testi, passando attraverso varie fasi descrittive, intravedendo aspetti ed entità rilevanti e via via caratterizzandoli.

Uno dei metodi possibili, qui seguito, è la valorizzazione e sistemazione (nel senso di rendere sistematico) di una nozione della dogmatica giuridica e della tecnica legislativa corrente, quella di disposizione o regola, nel senso ad esse dato tra gli altri da Giuseppe Ugo Rescigno (1996a). Essa, opportunamente elaborata, può costituire in una certa misura una guida alla buona organizzazione e annotazione dei testi legislativi e favorire la manifestazione dei loro contenuti rilevanti, sia sotto il profilo funzionale che tematico.

Più precisamente questi sono i passi inerenti o derivanti dall'applicazione del metodo:

- determinazione di una griglia di tipi di disposizioni aperta, cioè sempre modificabile da parte del legislatore, e sintonizzata con le tipologie previste dalle teorie generali sulle norme, per garantire un buon grado di validità generale e confrontabilità con altre iniziative analoghe;
- determinazione delle componenti logicamente necessarie dei vari tipi di disposizioni;
- determinazione delle relazioni logiche, di cui alcune desumibili dalle teorie normative, esistenti tra alcuni tipi di disposizioni, per inferire le norme implicite, da impiegare nella ricerca documentaria per associare,

in risposta, alle informazioni esplicite reperite, le informazioni (appunto implicite) da esse logicamente deducibili;

- predisposizione dei testi: automatica, se si dispone di un *software* specialistico di aiuto al *drafting* basato sul metodo della struttura tematico-funzionale (che qui sarà mostrato), che disponga di automatismi sia per il riconoscimento degli aspetti rilevanti dei testi esistenti, sia per la formulazione assistita dei nuovi; altrimenti manuale.

Il metodo dovrebbe far emergere in ogni testo il profilo pragmatico-funzionale (regolativo) e tematico specifico di esso. L'impiego di tali informazioni nella ricerca documentaria permetterebbe di operare su elementi significativi e pertinenti dei testi, non solo ma sia espliciti (espressi o richiamati), che impliciti (dedotti).

Per un più adeguato trattamento del profilo tematico, il metodo dovrà essere integrato con studi e realizzazioni relative al lessico delle leggi, quindi dizionari più o meno concettuali e formalizzati come *thesauri* e ontologie, ai quali si farà riferimento nel testo.

Parimenti per una completa realizzazione di quanto qui proposto, si dovranno in esso includere studi e realizzazioni relativi ai legami iper-testuali, per la gestione dei rapporti dinamici tra le componenti dei testi legislativi (rinvii). Anche a questo riguardo nel testo vi saranno richiami a lavori pertinenti.

Questo studio inizia esaminando il testo di legge da un punto di vista strutturale e impiega la nozione di 'disposizione' o 'regola'.[3] per individuare e analizzare le componenti pragmaticamente significative dei testi, sia dal punto di vista della prassi e tecnica legislativa che delle teorie generali sulle norme.

Successivamente si esaminano gli elementi che costituiscono le regole e si cerca di analizzare queste da un punto di vista semantico e pragmatico, per individuarne gli elementi necessari e per chiarirne funzioni e reciproche relazioni.

Nei capitoli 10 e 11 si cerca di prevedere e valutare il contributo che questo metodo può dare una volta tradotto in sistema informatico per l'accesso ai testi legislativi in rete, mentre il capitolo 12 contiene proposte sulla organizzazione e strutturazione dei testi di legge basate sul metodo qui illustrato della strutturazione tematico-funzionale, proposte che potrebbero adeguatamente operare all'interno di un programma di aiuto al *drafting* legislativo, argomento trattato nel capitolo successivo (13).

Lo studio qui esposto è per sua natura finalizzato a fondare applicazioni pratiche a sostegno di produzione e informazione legislativa. Alla sua prima stesura sono seguite via via realizzazioni sperimentali di strumenti informatici giuridici, *tools* facenti parte di un sistema denominato “Ambiente di normazione” (*Law Making Environment*). Alcune componenti del sistema hanno raggiunto la maturità tecnica divenendo sistemi efficienti, in uso presso la PA (Editore XML per la stesura di testi di legge[4]). Altre sono ancora in fase sperimentale (sistema di ricerca di disposizioni normative basato su concetti e funzioni), mentre l’ultima componente è rimasta nella fase progettuale (meta-Editore basato su concetti e funzioni). La presentazione dell’intero sistema LME richiederebbe un volume, che spero possa seguire presto. Qui se ne daranno sintetiche descrizioni nei capitoli 11 e 13, per meglio chiarire il ruolo delle elaborazioni delle teorie esposte in questo volume.

Footnotes

[1] Particolarmente significativo il lavoro di C.D. Hafner (1981), riguardo ad analisi e rappresentazioni di concetti giuridici nell’ambito del case law, in genere ricordato come uno dei primi esperimenti del settore.

[2] *Legislative drafting* è un’espressione anglo-americana per indicare l’attività di formulazione delle leggi.

[3] Pur condividendo essenzialmente l’equivalenza in questo contesto tra le nozioni di disposizione e regola, adottata da G.U. Rescigno, preferirò usare regola per esprimere la disposizione interpretata linguisticamente ed inquadrata in uno schema formale e coerente di tipi, lasciando a disposizione il significato più generale di unità espositiva, senso di una partizione elementare, corpo linguistico della regola. Norma infine denoterà il risultato della interpretazione giuridica di una o più regole connesse. Queste nozioni saranno ulteriormente discusse nel par. 6.2.6.5Risorsa open source resa disponibile per il download e l’installazione dal sito http://www.xmleges.org/

[4] Risorsa open source resa disponibile per il download e l’installazione dal sito http://www.xmleges.org/

Parte I

La Legistica

Capitolo 1

Struttura dell’atto normativo

1.1 Decisione e legge

È diffusa l’opinione che il cosiddetto *drafting* legislativo (formulazione e redazione del testo di legge) copra l’intero arco che va dalla decisione politica (scelta dei contenuti della legge), alla sua formulazione in testo legislativo. Si avverte comunque una diversità tra le due fasi: la prima, contenutistica, viene definita *drafting* ‘sostanziale’, mentre la seconda *drafting* ‘formale’ (Meoli 1995). Alla seconda si fa corrispondere la tecnica legislativa, mentre rispetto alla prima si parla di scienza legislativa. Altri, come (Rescigno 1995), ammettono, almeno sul piano concettuale, una distinzione netta tra (definizione di una) politica e tecnica legislativa.

Sarebbe vantaggioso, sia per la comprensione di processi e testi, che per applicazioni informatiche che li riguardano, poter distinguere all’interno del processo legislativo e dell’atto normativo due fasi e parti distinte: quella della decisione politica, degli organi di governo, e quella della formulazione della conseguente legge, anche se nella prassi corrente i ruoli degli attori coinvolti spesso, o forse sempre, si confondono, così come nell’atto normativo coesistono elementi della decisione politica e della legge vera e propria, se si intende per legge l’insieme delle regole di comportamento e di mutamento (dell’ordinamento).

La prima ragione è che la legge è un documento particolarmente complesso, da richiedere una sua tecnica speciale, quindi non riducibile ad un banale *output* degli organi di governo, pur essendolo nella sostanza. La formulazione della legge quindi merita di essere considerata anche solo per tale motivo una fase a sé stante.

La seconda ragione è che il processo non si esaurisce nella emanazione della legge; resta (o dovrebbe restare) il compito della cura del sistema normativo, ossia della valutazione della singola legge e dei suoi rapporti con il sistema normativo. La formulazione della legge e la cura del sistema normativo rappresentano quindi, a mio modo di vedere, una fase ampia e complessa e totalmente diversa da quella della decisione.

In una siffatta visione delle cose, mi sembrerebbe preferibile parlare di tecnica della politica, o del governo, o decisionale, piuttosto che di *drafting* sostanziale, e di tecnica della legislazione, riguardo al *drafting* formale. Gli

aspetti tecnici della decisione politica sembrerebbero, all'occhio profano di un informatico, altri rispetto a quelli della redazione della legge.

Semplificando enormemente, potremmo dire che questo complesso processo si apre con la fase in cui, in parole povere, vengono messi a fuoco i fini, individuati i mezzi ed effettuate le cosiddette analisi di fattibilità.

La cosiddetta fattibilità politica ha a che fare, suppongo, con l'esame delle opinioni rilevanti e la raccolta dei necessari consensi.

La fattibilità reale si riferisce, mi sembrerebbe, all'indagine secondo vari profili (economico, sociale, ecc.) delle realtà da regolare e la previsione degli effetti indotti dalle nuove decisioni. Si valuta qui il cosiddetto impatto reale, attraverso l'analisi dei dati della realtà regolata, dei meccanismi di mutamento noti e delle innovazioni introdotte, per la valutazione degli effetti (della cosiddetta efficacia della norma). È indubbiamente l'indagine più complessa, in quanto tratta dati e conoscenze della natura più varia ed 'esterni' alla pubblica amministrazione.

La fattibilità amministrativa riguarda l'analisi delle risorse amministrative e la valutazione della loro adeguatezza alla luce degli impegni previsti dalla nuova normativa. Si valuta quindi il cosiddetto impatto amministrativo, mediante una analisi di fattibilità amministrativa, intesa come analisi delle risorse (finanziarie, organizzative) disponibili e di quelle necessarie, per una valutazione di adeguatezza (fattibilità vera e propria). Verrebbe da pensare che una pubblica amministrazione bene organizzata ed informaquesto tipo.

La fattibilità giuridica consiste, a mio modo di vedere e semplificando molto, nella ricognizione della normativa esistente con la quale la nuova norma va ad interagire e nella diagnosi preventiva degli effetti della nuova legge sulle regole del dominio normativo individuato ed in generale sul sistema normativo. È una valutazione preventiva del cosiddetto impatto normativo. Gli archivi elettronici di leggi abbondano; quello che sembra mancare è la disponibilità di tecniche di searching veramente effcaci.

Dovrebbe poi seguire la fase della formulazione della decisione. L'*output* del processo prima accennato è appunto la decisione, che non è solo la legge (regole di comportamento e mutamento). Vi sono infatti nei testi legislativi elementi della decisione, come motivazioni e finalità e altri ancora, che non si traducono in regole di comportamento, né di mutamento. Sembrerebbe quindi necessario, anche per progettare strumenti informatici autonomi di supporto alla decisione, da una parte, e al *drafting* legislativo, dall'altra, una delimitazione chiara di 'decisione' e 'legge'.

Anche qui potremmo idealmente distinguere due fasi concettualmente distinte. La prima è la fase del cosiddetto *drafting*, o redazione del testo legislativo, cioè la trasformazione della decisione in legge, mediante l'applicazione delle regole di tecnica legislativa. Procedure e regole di formulazione del testo legislativo sono minuziosamente definite; qui si tratta, per procedere a realizzazioni informatiche di supporto, di trasformare la legistica di base (tecnica legislativa), in legimatica. [1] Molte operazioni previste dalla tecnica legislativa sono automatizzabili, mentre rispetto ad altre sono possibili strumenti informatici di supporto all'attività del *drafter*.

Dovrebbe poi seguire, almeno idealmente, la fase della cura del sistema normativo. È la fase in cui si riprende in considerazione il cosiddetto impatto normativo, di cui ci si è già preoccupati per altri versi nella fase decisionale-ricognitiva, e dovrebbe portare alla diagnosi delle eventuali patologie contenute nella nuova norma, mediante la valutazione dei rapporti più rilevanti (e rilevabili) tra essa e le norme circostanti del sistema normativo. Si tratta in parte di un riesame dell'impatto normativo, che questa volta però, a norma redatta, riguarda sia aspetti di contenuto, che, forse soprattutto, di forma. Valutazione quindi formale sia della correttezza (tecnico legislativa) della singola legge (coerenza interna), che della coerenza del rapporto tra nuova legge e sistema normativo (coerenza esterna).

Distinguendo nettamente tra decisione degli organi di governo e formulazione della legge, si possono pensare e progettare strumenti informatici a sostegno di ambedue i processi. La distinzione riguarda non tanto i processi di per sé, quanto le tecniche sottostanti.

La decisione politica si basa, o dovrebbe, su prassi e tecniche specifiche; qualora queste mancassero o non fossero chiaramente individuabili, occorrerebbe guardare la decisione politica sullo sfondo di altri processi decisionali. La progettazione di strumenti informatici decisionali dovrebbe a mio parere attingere a tali tecniche, specifiche o generali che siano.

Analogamente per il versante legislativo. Qui una solida tradizione di tecnica legislativa agevola lo sforzo di informatizzazione del processo di produzione normativa. Le tecniche legislative di base sono già in via di informatizzazione. Se possiamo assimilare alle tecniche legislative anche le elaborazioni della scienza giuridica, che hanno per oggetto la norma e con forte vocazione analitica e pragmatica, l'informatica legislativa può trovare molti spunti per la progettazione di strumenti particolarmente efficaci. Essenzialmente metodi che favoriscano la trasparenza strutturale e contenutistica delle leggi, fornendo in qualche misura spunti di modellazione

della legge stessa. Nella misura in cui potremo disporre di modelli, anche parziali ed elastici, della legge, riusciremo a progettare strumenti informatici efficaci in tutte le operazioni che si compiono sulle leggi.

Informatizzando la tecnica legislativa, intesa in senso più ampio (scienza e tecnica legislative), si potranno realizzare strumenti:

- per la redazione e organizzazione dei testi di legge;
- per la preparazione di documenti legislativi arricchiti di informazioni (meta-dati);
- per ricognizioni analitiche che, sfruttando gli strumenti precedenti, permetteranno di superare parte dei limiti noti degli attuali sistemi documentari legislativi. Tale mezzo informatico sarebbe di importanza notevole anche per il processo di decisione politica, nella fase di ricognizione dell'ambito normativo, su cui andrà ad influire la nuova normativa in elaborazione ('ricognizione normativa');
- per la gestione dei sistemi normativi, attraverso la possibilità di effettuare controlli e valutazioni sui rapporti tra normativa esistente e nuove leggi ('diagnosi normativa').

1.2 Strutturazione delle leggi secondo la tecnica legislativa corrente

La terza parte del cosiddetto 'Manuale', cioè Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, a cura dell'Osservatorio legislativo interregionale (OLI 2007), una delle prime autorevoli formulazioni delle pratiche tecnico-legislative italiane, individua gli elementi dell'atto normativo e ne disciplina l'organizzazione secondo tre profili.

1. *Strutturazione formale*, cioè la distinzione tra il 'corpo della legge' che contiene le disposizioni normative (le prescrizioni destinate ad innovare l'ordinamento giuridico, con i relativi allegati) e un insieme di 'informazioni sulla legge' (indicazioni che identificano l'atto normativo e lo collocano nell'ambito del sistema delle fonti: data di promulgazione dell'atto, fonte cui esso appartiene, ecc.).

2. *Strutturazione gerarchica* del corpo della legge, cioè la sua organizzazione nelle partizioni gerarchiche tradizionali, il cosiddetto articolato (parte, titolo, articolo, comma, ecc.).

3. *Strutturazione funzionale* [2] del corpo della legge, cioè la sua suddivisione in gruppi di disposizioni che svolgono funzioni distinte (finalità, definizioni, disposizioni sostanziali, disposizioni sanzionatorie, ecc.), il

cosiddetto disposto.

Come spiega appunto il ‘Manuale’ (art. 40), il testo ufficiale dell’atto legislativo, sotto il profilo formale, consta degli elementi riportati nella tabella 1.1.

elementi	contenuti
intestazione	denominazione
	data promulgazione
	numero d’ordine
	titolo
formula promulgazione	
preambolo o premessa (eventuali)	
articolato	
formule finali	
luogo data promulgazione	
allegati (eventuali)	

Tabella 1.1: Elementi del testo legislativo

Seguono poi le regole della struttura gerarchica o articolato, la frammentazione del testo in parti discrete (art. 46).

Riguardo a quella che qui chiamo struttura funzionale, il Manuale dice che qualora “il testo normativo costituisca una disciplina organica di una determinata materia, si raccomanda che l’ordine delle disposizioni nel corso dell’atto osservi la seguente sequenza” (tabella 1.2) (OLI 2007, art. 55):

parti	disposizioni
Parte introduttiva	finalità
	campo applicazione
	definizioni
Parte principale	sostanziali
	procedurali
	sanzioni
Parte finale	attuative
	di coordinamento
	transitorie
	abrogative
	finanziarie
	sul l’entrata in vigore

Tabella 1.2: Struttura funzionale dell’atto.

1.3 Considerazioni sulla struttura

Da quanto visto sembra che formale si riferisca soprattutto alla struttura del documento che contiene la legge, che potremmo chiamare ‘guscio’, mentre gerarchica e funzionale soltanto alla struttura della legge vera e propria, o se si preferisce del suo ‘corpo’. Mentre il profilo gerarchico del corpo si riferisce alla sua conformazione, il profilo funzionale si riferisce alle unità di senso (o aggregazioni significative) in esso contenute. Possiamo qui più estesamente intendere ‘funzionale’ come un punto di vista da cui ricavare un metodo di individuazione e classificazione delle componenti del testo legislativo basato sul loro ruolo o funzione.

Proviamo ad analizzare, ‘funzionalmente’ l’intero documento legislativo, quindi non solo il corpo. Possiamo distinguere parti diverse del testo di legge, considerando il ruolo che svolgono in generale le sue componenti elementari: gli elementi (in corsivo) che compongono il testo di legge, così come si presentano nella prassi e nelle considerazioni della tecnica legislativa, possono essere classificati secondo il loro obiettivo generale. Possiamo raccogliere le entità individuate in gruppi funzionalmente omogenei. Essi possono riguardare, operare su legge (Tab. 1.3), sistema normativo (Tab. 1.4), dominio regolato (Tab. 1.5):

legge	informazioni
Informazioni e decisioni relative alla Legge	nome fonte
	tipo fonte
	nome legge
	numero legge
	oggetto legge
	campo applicazione
	finalità
	finanziamento

Tabella 1.3: Informazioni e decisioni relative alla legge.

sistema normativo	disposizioni	
Gestione del sistema normativo	modifica	abrogazione
		sostituzione
		integrazione
	interpretazione	
	vigenza	
	sospensione	
	transitorietà	
	proroga	
	reviviscenza	

	retroattività
	ultrattività
	estensione
	deroga

Tabella 1.4: Gestione dei rapporti col sistema normativo.

realtà regolata	disposizioni
Regolazione del dominio	definizioni
	disposizioni sostanziali
	disposizioni procedurali
	sanzioni

Tabella 1.5: Regolazione del dominio.

Oppure possiamo individuare tecniche linguistiche di costruzione e controllo dei testi (Tab. 1.6):

testo	stile	strumento
Espressione e gestione delle regole del testo	inclusivo (positivo)	regola
	esclusivo (negativo)	deroga
	sostitutivo (neutro)	rinvio
	integrativo	titolo-rubrica

Tabella 1.6: Espressione delle regole.

Questa sommaria distinzione vuole mettere in risalto i diversi obiettivi dei gruppi di espressioni linguistiche dotate di senso compiuto e scopo evidente.

1. Il primo gruppo di espressioni (Tabella 1.3) accompagna e descrive il testo di legge stesso in vari modi. Più precisamente, le informazioni veicolate servono a identificare:

- l'autore o fonte, indicandone nome e rango;
- la legge stessa, attribuendole un nome e un numero progressivo che la colloca in una collezione;
- il contenuto o oggetto della legge, cioè il tema, l'aspetto di vita sociale di cui si occupa;
- la finalità della legge, quello che il legislatore si propone e presume di ottenere;
- la copertura finanziaria della realizzazione dei contenuti della legge.

2. Il secondo gruppo (Tabella 1.4) cura essenzialmente il sistema normativo nel suo complesso, gestendo le relazioni inevitabili tra la nuova

legge e le preesistenti; i rapporti da curare riguardano vari aspetti:

- testo: per armonizzare nuova legge e sistema normativo si possono rendere necessarie modifiche ai testi di altre leggi;
- senso: si possono mutare i significati contenuti in leggi, indicandone una interpretazione particolare (autentica);
- tempo (validità ed efficacia): possono essere regolati i tempi d'azione di leggi nuove o mutati quelli di altre preesistenti;
- spazio (campo d'azione): l'estensione della competenza delle leggi può essere regolata variamente.

3. Il terzo gruppo (Tabella 1.5) esprime la funzione centrale, più importante della legge, regolando una determinata realtà. Questo viene fatto impiegando regole con sub-finalità specifiche diverse tra loro: in altre parole impiegando una gamma contenuta e tradizionale di modalità regolative (cfr. cap. 3, Profilo funzionale e tipologia delle regole).

4. Il quarto gruppo (Tabella 1.6) contiene invece le forme espressive caratteristiche dei testi legislativi ed è funzionale alle formulazioni degli altri tre gruppi. Non si tratta tanto di contenuti, quanto di tecniche; questa individuazione si basa quindi su una prospettiva più strumentale che contenutistica. Si tratta di strumenti linguistici caratteristici (anche, ma soprattutto) del linguaggio legislativo.

In particolare il rinvio, che impiega la tecnica dei nessi, è caratteristico del gruppo 3 (Tabella 1.5), dove ha funzione integrativa, mentre tutte le regole su regole del gruppo 2 (Tabella 1.4) impiegano anch'esse la tecnica dei nessi, ma con funzione essenzialmente modificativa. [3] Il rinvio è alla base degli ordinamenti giuridici, in quanto permette di trasformare una serie di testi di legge intrinsecamente connessi tra loro, in un vero e proprio organismo o, si potrebbe dire oggi, 'ipertesto', correlando esplicitamente disposizioni diverse, eventualmente di leggi diverse, ed integrandone il senso e la portata normativa.

I titoli o rubriche, poi, che offrono un'informazione sintetica sulla legge e sulla organizzazione tematica del testo normativo, sono annotazioni tradizionali che si configurano come meta-data ante litteram.

I fenomeni di questo gruppo sono esaminati nel capitolo successivo.

1.4 Guscio e corpo

Gli elementi della Tabella 1.3 hanno una loro sede particolare, l'intestazione, secondo la struttura formale prevista dal Manuale, con

l’eccezione di finalità, campo di applicazione e disposizioni finanziarie, che trovano posto nella parte iniziale e finale dell’articolato.

Quindi il Manuale conferma solo parzialmente l’enucleazione funzionale della prima componente: fanno eccezione finalità, campo di applicazione e disposizioni finanziarie, che suggerisce di collocare ai margini dell’articolato, confermando così a mio modo di vedere (anche se solo parzialmente) la loro estraneità rispetto alle componenti 2 (Tabella 1.4) e 3 (Tabella 1.5) dello schema sopra (par. 1.3).

Questo nell’ordinamento italiano, mentre ad esempio nelle direttive della Comunità europea mi pare che la finalità sia scorporata dall’articolato e inserita nella zona iniziale, che appare molto sviluppata, una descrizione accurata della decisione politica da cui scaturisce il disposto e quindi con una netta, trasparente distinzione tra di loro. Questa abitudine rende la parte iniziale più informativa e chiara circa le intenzioni e motivazioni del legislatore, assumendo l’aspetto di una descrizione della decisione politica da cui è scaturita la legge (corpo).

Anche gli elementi della Tabella 1.4 e Tabella 1.5 sono nella prassi italiana raccolti nell’articolato, con l’accorgimento però di relegare i primi (modifiche) nella parte finale dell’articolato stesso (come raccomanda anche il Manuale), introducendo quindi una larvata distinzione funzionale a livello di organizzazione del testo. Come prima, anche qui io intendo tale raccomandazione come ammissione (implicita o inconscia) circa la loro diversità rispetto alle regole di condotta. Se così fosse, allora perché non trarne le conseguenze e collocarle altrove, ad esempio nella parte finale del guscio, ma comunque in zona apposita e ben distinta?

Una scelta decisa sarebbe appunto quella di espellere dall’articolato (corpo della legge) le disposizioni concernenti la legge e i rapporti con altre leggi (modifiche), sistemandole altrove in zone apposite. L’articolato verrebbe così a contenere le sole disposizioni concernenti la realtà regolata. Tale scorporo, oltre a dare un fondamento decisamente funzionale all’intera organizzazione del testo, avrebbe a mio modo di vedere il vantaggio di mettere in evidenza le regole di comportamento dedicando all’‘controllato’ ed al ‘controllore’ una zona precisa del testo, l’articolato appunto, sistemando altrove le disposizioni che il legislatore “riferisce a se stesso” (Rescigno 1996a), cioè a quanto già normato. Inoltre quelle leggi che talvolta contengono solo modifiche e interventi sul sistema normativo assumerebbero a mio parere un aspetto più consono senza l’articolato, senza ‘fingere’ di essere leggi a tutti gli effetti, cioè organiche.

Concludendo mi pare che la schematizzazione basata sulle funzioni sia solo parzialmente recepita dalla tecnica legislativa e dalla prassi e quindi poco sfruttata nell'organizzazione generale dei testi. Le fonti di confusione e complessità dei testi sono tante e anche più complesse di queste, ma perché non cominciare ad eliminarne alcune, rendendo più agevole, anche per il non iniziato, la lettura delle leggi? Non mi pare inoltre una proposta rivoluzionaria: in parte recepisce un uso europeo, in parte approfondisce distinzioni già note, prendendone atto in fase di organizzazione dei testi, rendendoli a mio parere più intuitivi e naturali.

L'intento di tali proposte è in definitiva quello di distinguere all'interno dell'atto normativo quantomeno tre componenti autonome: la decisione politica, le conseguenti regole sostanziali (in senso lato) e di mutamento (dell'ordinamento). Che tutte e tre queste componenti siano rilevanti in vario modo rispetto alle decisioni penso sia indubitabile, ma non mi sembra una ragione sufficiente per presentarle nei testi in modo indifferenziato. Queste considerazioni saranno riprese propositivamente nel capitolo 12.

1.5 Articolato e disposto

Ad una prima occhiata, un testo di legge sembrerebbe divisibile in:

1. Testa e piede: nome della legge, data di promulgazione, preambolo, formula finale, ecc.: mi sembrerebbero identificazioni dell'atto normativo e informazioni su esso, oppure formule rituali.
2. Corpo o articolato: Tutto il corpo normativo, l'articolato, può essere visto come un insieme di disposizioni. Per disposizioni intendo gli atti linguistici, quindi le proposizioni, semplici o complesse, dotate di senso compiuto e funzione evidente.[4] Trattandosi di atti linguistici che si svolgono all'interno di una istituzione (il sistema normativo), il ruolo dei vari tipi di disposizioni deve (o dovrebbe), essere chiarito con i mezzi di comprensione caratteristici del dominio generale, il linguaggio naturale, e del dominio specifico, teoria giuridica e tecnica legislativa.

Le componenti a) non sembrano presentare problemi di comprensione. Sembrerebbero ingredienti formali privi di funzioni regolative, ma piuttosto informativi sulla fonte e sulla procedura di formazione della singola legge e identificativi di questa. Quindi il loro ruolo (di natura organizzativa e documentaria) sembrerebbe circoscritto all'evento legge.

Circa le b) seguo Rescigno, che intende come regole (o disposizioni) le proposizioni prescrittive e le proposizioni ad esse serventi, cioè necessarie alla loro comprensione.

Solo mi chiedo se tutti gli atti linguistici (quindi disposizioni) che è dato incontrare nei corpi legislativi rispondano a quella definizione e siano quindi da intendere anche come regole. In questo senso, autorevoli studiosi negano a certe componenti della legge, come quelle esprimenti le finalità, il campo di applicazione e simili, la natura logica di regola. Ad esempio, Dworkin (1977) ritiene che esse esprimano piuttosto le politiche da cui scaturisce la legge e che si pongano esternamente all'ordinamento, pur facendone parte formalmente.

Nei testi legislativi comunitari (direttive, decisioni) che ho esaminato, la parte che illustra la decisione politica, da cui scaturisce la legge, è ampia ed accurata, indicando le fonti di legittimazione politica e giuridica, il contesto, le ragioni di opportunità e altro ancora, mentre nelle leggi italiane si accenna succintamente e non sempre, alle finalità generali, al campo di applicazione, alle norme circostanti.

Inoltre tale parte è esterna al corpo della legge (articolato), essendovi due documenti distinti. Il primo mi pare contenga tutte le considerazioni preliminari, le ragioni politiche (finalità, ecc.) e giuridiche (delibere precedenti e circostanti) della nuova normativa; sembrerebbe la formulazione ordinata e concisa della 'decisione politica'. Ad essa segue poi il testo della direttiva vera e propria, l'articolato, in cui, mi pare, non compaiono disposizioni contenenti ad esempio la finalità.[5] Personalmente trovo più chiara la legge in cui compaiono, ma separatamente, sia la decisione politica che la decisione normativa vera e propria. [6]

Ma questa è solo la mia opinione. Qual è la ragione concreta di queste osservazioni? Oltre ad essere il primo necessario passo di un'analisi, [7] se ne possono già ricavare delle conseguenze pratiche, a livello tecnico legislativo e informatico. Mi pare intanto che ne possano derivare orientamenti diversi in fatto di *drafting* e quindi anche di progettazione di sistemi di supporto ad esso. Se si condivide il punto di vista prima illustrato, ne può derivare che è buona tecnica quella di separare gli elementi regolativi da quelli che non lo sono.

Si potrebbe privilegiare la soluzione del documento duplice: da una parte il documento politico (in linguaggio comune o poco tecnico), dove troverebbero spazio quelle disposizioni, in tale ipotesi ritenute non regolative, come la finalità; dall'altra l'articolato (in linguaggio tecnico) con le relative regole.

Se oltre che del *drafting* ci si preoccupa della valutazione logico-giuridica delle regole e delle loro relazioni, avendo in mente i problemi dell'impatto

normativo e la cura del sistema normativo, questi chiarimenti servono anche a decidere se escludere o meno da tali controlli elementi che sembrerebbero non avere i requisiti per essere sottoposti ad essi. In altre parole tali supposte disposizioni non normative, se non saranno intese come regole del sistema normativo, non potranno essere considerate nelle indagini diagnostiche sulla coerenza del sistema normativo. Potrebbero diventare oggetto di studio nell'ambito della progettazione di sistemi di aiuto alla formulazione della decisione politica; ma questa è altra cosa.

Footnotes

[1] Termine coniato da Pietro Mercatali per indicare l'informatica legislativa (Biagioli, Mercatali, Sartor 1993).

[2] Espressione da me introdotta per indicare quella che il Manuale chiama 'sequenza delle disposizioni" e che consiste nell'ordinare le disposizioni nei testi secondo certi criteri, a seconda della loro natura o funzione regolativa.

[3] Le modifiche contribuiscono a determinare la portata delle disposizioni passive (richiamate), mentre i rinvii contribuiscono a determinare la portata delle disposizioni attive (richiamanti)" (G. Sartor, 1996).

[4] Joseph Raz, che partendo da Kelsene Hart offre una visione organica, complessa ed estremamente articolata, particolarmente ricca di caratterizzazioni, del sistema normativo, suggerisce tra l'altro che un buon criterio di individuazione delle disposizioni non "dovrebbe discostarsi, troppo o senza fondate ragioni, dall'ordinario concetto di disposizioni di legge". (Raz 1977).

[5] Si trovano però disposizioni indicanti il campo di applicazione, dove questo viene ridefinito in modo più rigoroso e tecnico, rispetto alla sua formulazione contenuta nella parte 'politica'.

[6] Bisogna riconoscere che questo orientamento è in parte recepito dalla tecnica legislativa italiana, che raccomanda di collocare questi tipi di disposizioni in apertura del testo di legge, indicando forse in tal modo una qualche diversità di tali disposizioni, rispetto alle regole vere e proprie dell'articolato.

[7] Mi riferisco alla distinzione tra regole e elementi diversi dalla regola, che potrebbe riguardare anche altri ingredienti delle leggi, oltre a quelli qui presi in considerazione.

Capitolo 2

Tecniche testuali

2.1 Regola

Il dettato normativo, come qualunque altro messaggio veicolato dal linguaggio naturale, viene espresso utilizzando quantomeno tre diverse tecniche di costruzione del discorso:

- inclusivo (positivo): *regole* ;
- esclusivo (negativo): *deroghe* ;
- sostitutivo (neutro): *rinvii*.

Normalmente vengono formulati in positivo gli adempimenti che ad esempio gravano su determinati soggetti, associando classi di soggetti ad azioni con una particolare relazione, ad esempio di obbligo. Oppure definendo una certa nozione, si includono nel suo ambito di appartenenza determinate entità concrete. E così via. Quindi si esprimono in positivo, o inclusivamente, appartenenze e relazioni: questo è lo stile espressivo normale con cui vengono formulate tutte le disposizioni, direttive e non.

In definitiva le regole possono essere espresse in uno dei tre modi detti: come regole positive, come regole eccezionali e come regole richiamate. Il costrutto tipico della legge, sia esso inclusivo o esclusivo o sostitutivo, consiste di un micro-atto legislativo, cioè una espressione dotata di senso compiuto, correntemente detta ‘disposizione normativa’ o ‘regola’, i cui tipi sono compresi in una gamma che poi esploreremo e le cui strutture logiche saranno di seguito analizzate. La regola costituisce l’obiettivo centrale di questa indagine.

2.2 Deroga

Per la delimitazione degli insiemi dei soggetti, azioni, oggetti, ecc., che via via si delineano, può essere pratico talvolta formulare eccezioni, cioè determinare sottoinsiemi esclusi dalla copertura delle regole. Così, ad esempio, l’insieme dei destinatari di una disposizione si ottiene combinando inclusioni ed esclusioni, che (anche) nel linguaggio giuridico sono dette *deroghe* o *eccezioni*. Non si tratta di una modalità direttiva, quindi di un tipo di regola, bensì di una modalità espressiva di ogni tipo di regola.

Una disposizione contenente una eccezione segue una disposizione che

riproduce, ma sottraendo uno o più elementi ad uno degli argomenti. Se una regola riguarda una certa classe di soggetti, ad esempio, una eccezione connessa può sot- trarre a tale classe alcuni soggetti, esonerandoli in pratica dal rispetto della regola stessa.

In definitiva la deroga ha una duplice natura: di regola (dello stesso tipo della regola derogata) e di regola su regola, quindi di disposizione che modifica il senso di un'altra disposizione.

2.2.1 Deroga ad atto o a disposizione

Una deroga può riferirsi sia ad un atto legislativo che ad una sua disposizione.

Un esempio di eccezione a legge:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio del lo Stato.

Art. 3 (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusiva- mente personali non è soggetto al l'applicazione del la presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o al la diffusione.

Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico)

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: a) dal Centro elaborazione dati di cui al l'articolo 8 del la legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dal l'articolo 43, comma 1, del la presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base al la legge, nonché in virtù del l'accordo di ade- sione al la Convenzione di applicazione del l'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;.

In questo articolo 4 della legge 675, ad esempio, viene escluso dall'ambito della legge un particolare soggetto ("Centro elaborazione dati") descritto altrove (rinvio). Così può riguardare classi di oggetti, di azioni, ecc… In una regola di condotta l'eccezione assume il senso di permesso (Ross 1978).

Nell'esempio che segue, l'obbligo di raccogliere dati previa notificazione, o, se si preferisce, il divieto di raccogliere i dati senza notificazione, stabilito

dal com- ma 1, è sospeso nelle circostanze descritte dal comma 5-ter, che così configura in pratica dei permessi a raccogliere dati senza notificazione.

Un esempio di eccezione a disposizione:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

Obblighi per il titolare del trattamento Art. 7 (Notificazione)

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione del la presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

…

5-ter. Fuori dei casi di cui al l'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dal la legge, da un regolamento o dal la normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quel li indicati negli articoli 22 e 24;

La disposizione che contiene eccezione non riguarda questa volta l'intera legge, ma è connessa ad una disposizione che la precede e alla quale si riferisce; di essa rovescia il senso direttivo, subordinando ciò a condizioni che essa esprime e che possono essere *fattuali* (circostanze) o *caratteristiche* particolari degli *elementi tematici* (soggetti, oggetti, azioni, ecc.) coinvolti.

2.2.2 Forme sottrattiva, aggiuntiva e neutra delle deroghe

Se la disposizione connessa è espressa in positivo, l'eccezione sarà in negativo e viceversa. Quindi il senso ultimo dell'eccezione sembra essere quello di correggere il dettato di disposizioni più generali, con rettifiche espresse con intenzione direttiva inversa, regolando diversamente dalla regola connessa casi particolari.

La deroga modifica l'estensione o copertura di una norma, riducendola (*eccezione*) o ampliandola (*estensione*) o confermandola (*conferma*). Nel primo caso vengono usate espressioni del tipo "non si applica la regola 1 a …"; nel secondo del tipo "la regola 1 si applica anche a …"; nel terzo caso, assai raro, una regola viene richiamata semplicemente per essere confermata, per qualche ragione che il legislatore ha considerato valida.

Esempio di eccezione:

Legge 25 novembre 2003, n. 339. "Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato" Art. 1. Le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

La disposizione derogante limita gli effetti giuridici della disposizione derogata. L'applicazione della norma derogata è sospesa quindi nel caso in cui si realizzi la fattispecie sottesa alla disposizione derogante.

Esempio di estensione:

Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/1970, n. 1077 Articolo 138 - Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento […]

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

L'estensione estende la portata della norma generale a fattispecie non originariamente incluse. La disposizione estensione richiama l'effetto giuridico della disposizione estesa per collegarlo ad una nuova fattispecie.

Esempio di conferma:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

Doppia disposizione contenuta nello stesso comma: *eccezione* la prima, seguita dalla seconda, che si rivela essere una *conferma*. La prima si riferisce all'intero atto ed è doppiamente condizionata:

condizione1: trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali;

condizione2: i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

La seconda si riferisce agli artt. 15 e 31, che si limita a confermare, e non è soggetta ad alcuna condizione limitante ("in ogni caso"). La conferma

sembra essere una modifica che non modifica.

Quindi, riassumendo, gli elementi aggiuntivi alla disposizione cui si fa eccezione sono il rovesciamento della modalità direttiva e l'indicazione delle condizioni, limitatamente alle quali la nuova normativa opera.

Gli attributi o argomenti dell'eccezione sono quelli della disposizione a cui si applica. O meglio, trattandosi in pratica di una regola su regola (interna), il suo obiettivo è la regola su cui agisce, rovesciandone l'azione e modificandone l'argomento su cui grava l'*eccezione*.

L'*eccezione* disattiva parzialmente la regola che richiama e parzialmente riproduce; inoltre specifica la condizione eccezionale, individuando un sottoinsieme particolare, cioè ri-modellando un particolare elemento tematico o argomento della disposizione originaria.

In definitiva l'*eccezione*, o meglio la disposizione che la contiene, considerato il rilievo che la tecnica legislativa le dà, può essere caratterizzata come un tipo particolare di regola che, a fronte di un particolare argomento che essa stessa descrive, disattiva parzialmente un'altra regola che essa parzialmente riproduce o a cui si riferisce esplicitamente. I suoi componenti essenziali, che in generale sono qui detti *argomenti*, saranno quindi la regola su cui la singola eccezione agisce e l'elemento tematico che essa ri-descrive ed il suo intento direttivo è la parziale disattivazione della regola richiamata. Quindi una doppia natura, di regola su regola e di regola (parziale).

In realtà la *deroga* non sarebbe un tipo di disposizione, ma un tipo particolare di espressione testuale di una disposizione, che riprende e riformula parzialmente un'altra disposizione. Nei testi però le viene attribuito un rilievo particolare, facendola in generale corrispondere nell'articolato ad una partizione autonoma. Per tale ragione e per la popolarità di cui sembrano godere nell'ordinamento legislativo italiano, le *deroghe* saranno qui trattate come un tipo di disposizione a sé stante, enfatizzando il suo parziale aspetto di regola su regola, e facendola quindi afferire a quella famiglia. [1]

2.3 Rinvio

Analogamente il rinvio è un'altra forma espressiva caratteristica del linguaggio naturale, anch'essa alternativa a quella normale positiva-inclusiva: si tratta di una forma che possiamo chiamare sostitutiva.

In pratica gli argomenti delle disposizioni vengono espressi inclusivamente (o in positivo), oppure esclusivamente (o in negativo) ed è il caso appunto delle *eccezioni*; oppure sostitutivamente, attraverso il *rinvio*

(normativo) ad altra disposizione, dove sarà specificato in positivo il dettato riguardante quell'argomento. La decodificazione del *rinvio* permette la ricostruzione della regola che lo contiene, parte dei cui argomenti si ritroveranno nella regola richiamata.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta) 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:*

…

e) i diritti di cui all'articolo 13;

Viene qui espresso in sostanza un obbligo gravante su chi raccoglie i dati, a favore dell'interessato, il cui oggetto non è specificato direttamente, ma indicato sostitutivamente mediante rimando ad altra disposizione dove esso è specificato. Qui esso costituisce l'oggetto di diritti di altro soggetto (l'interessato) e, attraverso il meccanismo del rinvio, diventa anche l'oggetto degli obblighi dell'art. 10. Vediamo come:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 13 (*Diritti dell'interessato*)

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, …

A differenza dell'eccezione, il rinvio non altera la natura regolativa della disposizione cui si riferisce, ma si limita ad appropriarsi dei contenuti di un suo argomento con fini integrativi, inserendoli virtualmente nel corrispondente argomento della disposizione chiamante:

- per economia espositiva: una sola formulazione serve a direttive molteplici;
- per efficacia espositiva: un argomento comune a due disposizioni è formulato una sola volta, evitando il rischio di ambiguità derivanti da formulazioni leggermente difformi ed evitando interpretazioni multiple;
- per collegare sistematicamente insiemi di regole in un unico organismo, il sistema normativo, visto che le regole nel loro insieme si occupano di una unica realtà la società, le cui attività intendono disciplinare.

Innumerevoli sono gli studi di tecnica legislativa su tipi e funzioni dei rinvii e ad essi rimando, limitandomi a qualche cenno orientativo. Il rinvio sarà interno o esterno, a seconda che la componente richiamata risieda nello stesso atto, oppure in atto preesistente. Si prescinde qui dal caso di rinvio a norma futura. Normalmente un rinvio - certamente quello esterno - serve a integrare nella norma chiamante, una ulteriore norma preesistente e residente altrove.

Come indica il Manuale:

"È riferimento esterno la proposizione che si riferisce a disposizioni di un altro atto. Si distingue tra riferimento con funzione normativa (più comunemente chiamato rinvio) e riferimento senza funzione normativa. Il riferimento con funzione normativa si divide in rinvio formale (o mobile o non recettizio) e rinvio materiale (o recettizio). Nel primo caso l'atto rinvia a un altro atto con l'intesa che tale rinvio viene fatto alla fonte prima ancora che alla disposizione, e dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato. Nel secondo caso l'atto rinvia proprio e solo alle disposizioni richiamate, che diventano idealmente parte dell'atto rinviante così come si trovano scritte nel momento in cui avviene il rinvio, cosicché tutte le successive modificazioni dell'atto richiamato non toccano l'atto rinviante"[2].

Schematizzando:

"*Il rinvio in senso proprio*: crea un legame tra la norma di rinvio e l'oggetto del rinvio

Il rinvio in senso improprio : serve solo a futura memoria e rinvia a disposizioni che si applicano in generale alla materia in questione nel rinvio. Spesso il rinvio di questo tipo è superfluo.

Il rinvio interno : si tratta di un rinvio a norme all'interno di uno stesso atto legislativo. Molto spesso è conseguenza di una cattiva strutturazione dell'atto normativo.

Il rinvio esterno: rinvio ad altre norme. I rinvii esterni si dividono in:

- *Rinvii indiretti* (mediati): non rinviano ad una determinata norma, ma a uno standard.
- *Rinvii diretti* (immediati): rinviano esplicitamente ad una norma de- terminata. Si distinguono in:
- *Rinvii statici* : riguardano una versione determinata dell'oggetto del rinvio (ad es: art. 8 della vL sui campeggi: "Sono 'roulottes' e 'moto- rhomes' i rimorchi e gli autoveicoli abitabili che ossequiano i disposti dell'Ordinanza concernente la costruzione e l' equipaggiamento dei vei- coli stradali del 27 agosto 1969 (OCE) e che non necessitano di un permesso speciale per poter circolare".
- *Rinvii dinamici* : rinviano ad una norma quale che siano le sue modifi- che successive. Questo tipo di rinvio andrebbe utilizzato maggiormente, soprattutto negli atti normativi emanati dal Parlamento. Il fatto che la legislazione moderna sia sottoposta a modifiche molto spesso, rende i rinvii statici desueti molto in fretta. Es. di rinvio

dinamico: “Sono ‘roulottes’ e ‘motorhomes’ i rimorchi e gli autoveicolo abitabili che ossequiano i disposti federali in materia e che non necessitano di un permesso speciale per poter circolare”.[3]

Interessante l’osservazione critica del legislatore svizzero sul rinvio interno, ritenuto generalmente indice di cattiva strutturazione dell’atto. Su tale aspetto Stefano Pietropaoli ed io abbiamo fatto una indagine ed analisi, a cui rimando il lettore interessato (Biagioli, Pietropaoli 2004), sulla duplice tecnica di formulazione delle coppie di regole obblighi-sanzioni. In genere infatti esse vengono formulate separatamente e collocate in zone diverse del testo, connesse da rinvii interni. Altre volte invece il legislatore formula congiuntamente obbligo e relativa sanzione, esposte quindi assieme nella stessa parte di testo. Sono due soluzioni che hanno ambedue vantaggi e svantaggi, rispetto alla organizzazione dei testi.

Così si esprime in merito il Manuale dell’Osservatorio: “Qualora il testo normativo costituisca una discliplina organica di una determinata materia, si raccomanda di collocare le sanzioni immediatamente di seguito alle disposizioni sostanziali e procedurali. Nel caso in cui le sanzioni siano numerose, se ne consiglia l’accorpamento in un unico articolo”. (OLI 2002)[4]

Esaminando nel nostro lavoro prima citato l’uso del rinvio interno nel collegamento di obblighi e sanzioni formulati separatamente nello stesso atto normativo, per chiarire quello che sembra appunto un uso particolare che sembrerebbe avere la funzione di permettere una determinata organizzazione nei testi di quei tipi di disposizioni che ne fanno uso sistematico, come è il caso appunto di obblighi e sanzioni, emerge che effettivamente il rinvio interno ha anche altre motivazioni e funzioni, che sembrerebbero riguardare più l’organizzazione dei testi che l’integrazione normativa. Prassi che ha comunque le sue eccezioni, come mostrato in quel lavoro.

Il metodo inclusivo permette di esporre in modo concentrato e simultaneo le parti di un discorso. Ciò rende il messaggio di facile e immediata comprensione. Viceversa il metodo sostitutivo fraziona l’esposizione in componenti dotate di una relativa autonomia, collocando le due parti in zone diverse del testo e collegandole con la tecnica del rinvio interno. Ne deriva una lettura più complessa, che però ha una sua *ratio*. Infatti favorisce una organizzazione `funzionale’ del testo, basata sul raggruppamento delle disposizioni per tipi funzionali, quindi secondo il tipico ruolo che le caratterizza e distingue. Nel nostro caso il raggruppamento consueto delle disposizioni di tipo sanzionatorio in partizioni dedicate e in zona del testo apposita.

Quindi lo svantaggio di una formulazione frazionata della norma viene compensato dal vantaggio della concentrazione nella stessa parte del testo quantomeno dei frammenti contenenti le sanzioni. Insomma: o si privilegia la comprensibilità della disposizione o quella del testo. Questi temi saranno approfonditi nel cap. 12, dedicato alla strutturazione dei testi legislativi.

Forse una seconda ragione di questa formulazione duplice sta nel poter così far emergere le classi diverse di destinatari cui il messaggio normativo si rivolge. Da una parte il cittadino (obbligo), dall'altra il giudice (sanzione), anche se ovviamente ambedue sono in qualche misura destinatari, interessati ad entrambi i frammenti della norma.

Per gli enunciati di rinvio sembra possibile l'individuazione di standard rigorosi, come già indicavano i lavori del progetto polacco *Anaphora* (Studnicki 1982). Venivano qui individuati quattro tipi di rinvii, per i quali era definito un modello di rappresentazione formalizzata e quindi computabile:

clausola anaforica numerica;

clausola anaforica deittica;

clausola anaforica esprimente eccezione;

clausola anaforica semantica.

Il progetto intendeva appunto sviluppare un metodo automatico per la risoluzione di clausole anaforiche nei riferimenti incrociati interdocumentali. Questo attraverso l'individuazione delle proprietà semantiche e il loro riscontro nel testo. La struttura semantica profonda, o modello, consisteva di un funtore anaforico e di un suo argomento, che identificava il referente.

Anche in ambito giuridico, con intenti di razionalizzazione ma non di formalizzazione, troviamo studi e relativi suggerimenti riguardo agli enunciati di rinvio e anche ad altri tipi di enunciati, con particolare attenzione a quelli aventi funzioni testuali.

Eccezione e *rinvio* sono quindi comuni tecniche linguistiche, che però nel linguaggio normativo raggiungono la loro massima sistematicità ed efficacia, costituendo una tecnica espressiva che spesso urta il profano, ma che a mio parere è particolarmente efficace.

Il *computer* e le sue reti possono costituire uno strumento di riscatto e riabilitazione di tali tecniche, trasformandole da complicazioni a semplificazioni (quali esse sono in realtà) nella consultazione delle raccolte legislative. È la scommessa dell'informatica legislativa e quindi anche di questo modesto lavoro.

2.4 Rubrica

Dei titoli degli atti e delle rubriche delle partizioni che li compongono, si è detto che offrono un'informazione sintetica sulla legge e sulla organizzazione tematico-funzionale del testo normativo (argomento anche questo trattato nel cap. 12). Con essi il legislatore intende agevolare la lettura del testo e dare a questo coesione, indicando gli argomenti trattati nelle singole parti.

Sembrerebbero svolgere una funzione interna al testo stesso, così come i rinvii interni. Quindi tra gli elementi rilevabili nel testo normativo e non etichettabili come regole sostanziali, troviamo quantomeno elementi che svolgono funzioni a favore del sistema normativo e funzioni a favore del testo normativo.

Studnicki (1986) osservava che ve ne sono di obbligatori, con forma standardizzata, e opzionali, con forma libera e individuava tre loro funzioni:

designativa: indicano una parte;

descrittiva: descrivono il contenuto di una parte;

delimitativa: delimitano una parte dalle altre.

Per potenziare il ruolo informativo delle rubriche, la tecnica legislativa suggerisce l'adozione del sommario delle rubriche. Si tratta indubbiamente di un efficace panorama sul profilo funzionale dell'atto e ben posto in apertura del testo:

"37. Sommario delle rubriche

1. Quando un atto contiene partizioni superiori all'articolo o numerosi articoli forniti di rubrica (cioè di un titoletto) è bene premettere al testo dell'atto un sommario delle rubriche." (OLI 2002).[5]

Tradizionalmente il profilo funzionale viene sommariamente descritto nei testi dal legislatore stesso, mediante appunto le rubriche degli articoli, che si configurano come elementi meta-testuali, anche se assimilati ormai ai testi stessi. Tali messaggi meta-testuali costituiscono una sorta di indicizzazione del testo e si presentano quindi come dei *meta-data ante litteram*.

La tecnologia XML permette di rivisitare la tecnica della rubricazione con nuovi metodi e strumenti. I *meta-data* analitici derivanti dalle modellazioni qui introdotte, costituiscono di fatto una forma diversa della rubricazione, un nuovo modo di annotare i frammenti compiuti dei testi di legge. Mentre inevitabilmente le rubriche usando il linguaggio naturale in spazio ristretto

informano parzialmente sui contenuti delle partizioni dei testi, coi *meta-data* è possibile organizzare e comprimere le informazioni, appoggiandosi a schemi predefiniti, i modelli di cui qui parlerò, dando descrizioni complete in modo semplice ed efficiente, addirittura, in qualche misura, automaticamente (*ex post*).

I modelli qui presentati sono nati dall'analisi del linguaggio delle rubriche e delle leggi in generale nella prassi legislativa italiana ed insieme ad essa dovranno evolvere. Questo garantisce continuità e configura oggettivamente tali strumenti descrittivi come caratteristici, in quanto basati sul linguaggio con cui usualmente il legislatore italiano esprime e commenta le proprie decisioni. Sarà autentica la loro effettiva manifestazione nei concreti commenti ai singoli testi, se a selezionare i *meta-data* da applicare ad essi sarà lo stesso legislatore, come già avviene per le rubriche (*ex ante*).

Footnotes

[1] Questo è un esempio dell'orientamento isomorfo e se necessario anche compromissorio, della strategia di modellazione delle leggi qui presentata.

[2] Manuale di tecnica legislativa a cura dell'Osservatorio interregionale, 2007, Parte IV, Art. 60.

[3] Dipartimento delle istituzioni, Direttive per la preparazione di un atto normativo, Divisione della giustizia, Catherine Hutter, Bellinzona, 8 ottobre 2007.

[4] Anche l'ultima versione del Manuale (2007) riporta le stesse indicazioni, anche se con parole diverse (Art. 55).

[5] Anche questo confermato dall'art. 41 della versione del 2007. Essendo questo capitolo antecedente, preferisco non alterarlo con aggiornamenti superflui,essendole regole di tecnica legislativa rimaste immutate.

Capitolo 3

Profilo funzionale e tipologia delle regole

In questo capitolo viene presentata una rassegna delle entità, qui chiamate disposizioni o regole, rinvenibili nella legislazione italiana. Il primo passo di una modellazione consiste nell'individuare ed esaminare i dati su cui si intende intervenire, inquadrandoli con approcci e nozioni generali disponibili, prima di sviluppare una visione sempre più su misura, fino alla definizione di veri e propri modelli.

3.1 Regole su regole o di mutamento

3.1.1 Classificazione corrente

Proporrei di applicare più integralmente le distinzioni precedenti (cfr. cap. 1.2) e considerare in questa analisi come in qualche modo a sé stanti le disposizioni votate alla disciplina della realtà considerata (Tabella 1.5), trattandole quindi separatamente non solo dalle espressioni che si occupano della descrizione della legge, ma anche dalle disposizioni che trattano le relazioni con altre leggi.

Anche perché a mio parere le disposizioni che si occupano della dinamica del sistema normativo (Tabella 1.4), risultano ben definite e caratterizzate e ben collocate in uno schema complessivo coerente e completo. Una loro descrizione rigorosa, come pure una vera e propria logicizzazione (formalizzazione), per attivarle in programmi informatici, è senz'altro fattibile ed è oggetto di varie iniziative. Mi pare quindi che non presentino problemi, se non quello logistico qui sollevato di una eventuale zona del testo loro dedicata.

Le informazioni contenute nel primo gruppo (schema cap. 1.3, tab. 1.3) sono funzionalmente esterne al corpo della legge e costituiscono il documento che veicola la legge (guscio), mentre quelle del quarto appena viste (punto 4 dello schema del cap. 1.3, tab. 1.6) sono particolari tecniche testuali al servizio dei gruppi 2 e 3 dello stesso schema. Le regole vere e proprie sono essenzialmente quelle del secondo gruppo (gestionali, tab. 1.4) e terzo gruppo (comportamentali, tab. 1.5) e di esse si dovrà dare una caratterizzazione e descrizione adeguata per l'inserimento in rete delle leggi, avendo in mente un sistema di ricerca documentaria o di supporto attivo al *drafting* sufficientemente analitici.

Vediamo qui, molto superficialmente, il secondo gruppo di disposizioni, che Rescigno (1996a) chiama `regole su regole', nel senso che con esse "il legislatore si riferisce a se stesso, o meglio a quanto egli (inteso in senso impersonale) ha già prescritto: il nuovo legislatore si preoccupa di cucire il nuovo con il vecchio". Regole su regole da distinguere dalla nozione di meta-regole, che pure si trovano nei testi di legge: come spiega ancora Rescigno "ad es. la singola norma abrogatrice è regola che ha per oggetto la regola abrogata; la regola sull'istituto della abrogazione è regola sulle regole che abrogano in concreto". L'autore parla di tre livelli: regola che si occupa del mondo, regola su regola che si occupa di essa e infine regola che riguarda quest'ultima.

Comunque penso si possa dire in generale che il gruppo 2 (Tabella 1.4) contiene le regole di mutamento del sistema normativo e che il loro destinatario non può che essere il legislatore stesso, visto anche un po' ingenuamente come curatore dell'ordinamento, mentre gli interessati sono tutti coloro per qualunque ragione interessati a conoscere la normativa effettivamente vigente. Il mutamento viene ottenuto per vie diverse, che vanno caratterizzate per dare una adeguata descrizione della gamma di regole impiegate e questo è lo scopo di questa parte dello studio.

Le modifiche quindi sono le regole per la cura dell'ordinamento. Si tratta prevalentemente di regole su regole, ma anche di regole su atti.

Modifiche disposizioni: interessano particolarmente l'amministrazione pubblica (monitoraggi per il controllo della fattibilità amministrativa). La rilevazione di questi tipi agevolerà operazioni importanti per la gestione dell'ordinamento (es. testi vigenti).

Modifiche atti: mentre il primo gruppo di disposizioni di modifica sono "regole su regole", troviamo anche disposizioni che agiscono non su altre disposizioni (micro-atti), ma su interi atti legislativi (macro-atti). Sono quindi tipi di disposizioni con atti normativi complessi come oggetti (leggi piuttosto che disposizioni). Si riscontrano anche e soprattutto fuori dell'articolato. Dovrebbero costituire una famiglia autonoma delle disposizioni che regolano i rapporti tra leggi, piuttosto che tra frammenti (disposizioni). È il caso, ad esempio, della disposizione di *recepimento*.

La prima distinzione introdotta attraverso lo schema che segue (Tabella 3.1), ripreso liberamente da studi vari di tecnica legislativa, riguarda le regole su regole. Considera le vie che i vari tipi di regole usano per attuare un mutamento nell'ordinamento: il testo, il senso, il tempo di validità o efficacia, l'estensione del campo d'azione. Sono questi tutti argomenti o aspetti delle

regole in generale e dei loro aggregati, quali appunto le leggi.

sistema informativo	dimensioni	modi	*disposizioni*		oggetti
gestione delle regole del sistema normativo	senso	scritto	*modifica*	*abrogazione*	significato espresso
				sostituzione	significato espresso
				integrazione	significato espresso
		interpretato	*interpretazione*		significato adottato
	tempo	validità	*vigenza*		tempo inizio
			transitorietà		tempo inizio-fine
			proroga		tempo fine posticipata
			reviviscenza		tempo ri-inizio
		efficacia	*sospensione*		tempo fine momentanea
			retroattività		estensione tempo ante
			ultrattività		estensione tempo ante
	spazio	campo d'azione	*estensione*		estensione spazio
			deroga		restrizione spazio

Tabella 3.1: Regole su regole

Anticipando l'analisi del profilo tematico e della struttura delle regole, che saranno trattati nel capitolo 5, si può già brevemente osservare che gli ingredienti essenziali delle regole su regole dirette sembrerebbero essere:

- la funzione modificativa (tipo di regola);
- la modalità modificativa o aspetto su cui agire;
- l'indicazione della regola agita, tramite sua citazione o richiamo esplicito.

Il metodo che qui si propone di descrizione dei contenuti delle leggi, per la loro efficace interrogazione in rete, può essere realizzato in varie forme, in modo più o meno completo. Per una realizzazione compiuta di un sistema sufficientemente informativo circa i contenuti delle leggi, occorre disporre della caratterizzazione e descrizione delle regole del terzo gruppo (sostanziali, oggetto centrale di questo lavoro, Tab. 1.5) e delle tecniche del quarto (in particolare deroghe e rinvii, Tab. 1.6), per attivarle nella ricostruzione delle risposte del sistema (cfr. cap. 10). Quelle del secondo gruppo (Tab. 1.4 e Tab. 3.1), di gestione del sistema normativo (regole su regole), sono interessanti

per informazioni non tanto sui contenuti delle leggi, quanto sullo stato dell'ordinamento (diagnosi) nonché per interventi su di esso (ricostruzione dei testi vigenti, ecc.). Immagino che la loro attivazione sia di particolare interesse per il legislatore (o chi per lui), visto come curatore dell'ordinamento. Per tali ragioni quindi anche queste regole andranno descritte rigorosamente ed attivate. A questo scopo questo lavoro andrà integrato con altri relativi appunto alle regole su regole: tra questi segnalo un approfondito studio di G. Sartor (1996), nonché realizzazioni sperimentali che ad esso si ispirano (Maioli 1993), anche presso il nostro istituto (Spinosa 2009).

3.1.2 Ricognizione sulle manifestazioni delle regole su regole

Scorrendo i testi di legge possiamo cercare i tipi di disposizioni ipotizzate e forse anche altri tipi imprevisti. È il secondo passo, quello ricognitivo, verso la caratterizzazione degli stili espressivi del legislatore, che si concluderà poi nella fase della modellazione.

L'elenco degli esempi tratti dai testi, si articola secondo lo schema precedente (Tab. 3.1). Prima però vediamo un elenco di esempi di disposizioni non previste nello schema stesso. Si tratta di disposizioni che riguardano comunque la dinamica dell'ordinamento, ma che non modificano altre disposizioni, bensì riguardano i rapporti della legge portante con altri atti legislativi, quindi di un rango superiore, per così dire, rispetto agli altri gruppi. Potremmo intenderli come regole su macro-regole. I contenuti di tali disposizioni afferiscono quindi formalmente al gruppo due (Tab. 1.4 e Tab. 3.1), in quanto veicolati da disposizioni modificative e contenuti nell'articolato, ma funzionalmente al gruppo 1 dello schema (cap. 1.3, Tabella 1.3), e dovranno essere pertanto descritti con strumenti dedicati al gruppo 1. Così è avvenuto per gli standards elaborati nell'ambito del progetto nazionale NormeInRete (NIR), dove tali informazioni, dopo un improprio breve soggiorno tra i *meta-data* delle disposizioni, sono correttamente confluite nel cosiddetto `ciclo di vita' dell'atto legislativo, dove si parla dell'atto in sé e dei suoi rapporti con altri atti e dove quindi si raccolgono tutte le informazioni, i *meta-data*, che l'atto riguardano.

Regole su atti

Ratifica

La disposizione che ratifica (o che autorizza formalmente la ratifica da parte dell'organo competente), ossia immette nell'ordinamento trattati internazionali, accordi, convenzioni, protocolli, etc..

Esempio:

Legge 10 gennaio 2004, n. 25

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

Recepimento

La disposizione con la quale una norma recepisce norme di rango superiore. Il caso più frequente è il recepimento della direttive europee.

Esempio:

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, art. 1

Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Attuazione

La disposizione che attua i principi contenuti in altri atti normativi più generali o di rango giuridico superiore, frequente in atti come i decreti legislativi di attuazione degli statuti regionali; i DPR regolamentari attuativi delle leggi quadro; il regolamento regionale attuativo di una legge statale.

Esempio:

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 1, comma 1

Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.

Conversione

La disposizione con cui un decreto legge viene convertito. I decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Altrimenti vengono convertiti in legge da una legge di conversione. La disposizione di conversione è riportata nella legge di conversione e rileva il collegamento fra il decreto-legge convertito e la legge

di conversione.

Esempio:

Legge 8 luglio 2003, n. 174, articolo 1

È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.

Regole su regole

Seguono esempi di disposizioni di modifica di altre disposizioni, esposti secondo l'ordine proposto nello schema precedente (Tab. 3.1), quindi relative a testo, senso, tempo e spazio.

Testo

Abrogazione

L'abrogazione elimina un atto o sue parti o frammenti.

Esempio:

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 183 Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Sostituzione

La sostituzione è la disposizione di modifica testuale che abroga un atto sostituendolo con altro.

Esempio:

Decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, articolo 176, comma 6

La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione", contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente, "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Integrazione

L'integrazione è la disposizione di modifica che interviene su un testo normativo vigente aggiungendo nuove partizioni o anche solo frammenti di esse.

Esempio:

Legge 5 giugno 2000, n. 144, articolo 3, comma 1

Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".

Ricollocazione

La ricollocazione comporta lo spostamento di una sequenza testuale in una parte della struttura del documento diversa dalla sua collocazione originaria e non assegnata ad altre partizioni. La ricollocazione riguarda una partizione di struttura ben definita.

Esempio:

Decreto legislativo n. 80 del 31/03/1998

La lettera c) dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo art. 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera i)".

Senso

Interpretazione

La disposizione che indica l'interpretazione di altra disposizione.

Esempio:

Decreto legge n. 387 del 21/09/1987, articolo 5, comma 2.

2. L'art. 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.

Tempo

Vigenza

La disposizione di vigenza definisce o la data di entrata in vigore della norma o la data in cui la norma deve, per volere del legislatore, cessare di esistere (norme a termine).

Esempio:

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 136.

Il presente testo unico entra in vigore il 18#8 gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.

Proroga

La disposizione che prolunga un'altra disposizione o un atto.

Esempio:

Decreto Ministeriale 22 dicembre 1993, Articolo unico

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Annullamento

La disposizione che espunge dall'ordinamento giuridico una norma dalla sua origine, come se non fosse mai entrata a farvi parte travolgendo tutti gli effetti da essa prodotta nel tempo. L'annullamento solitamente ha origine da un atto giurisdizionale. Con il termine annullamento includiamo tutte le forme di nullità (ordinanze e sentenze del tribunale), illegittimità (Corte Costituzionale o norma), annullamento (solitamente amministrativo a cura del TAR o del Consiglio di Stato).

Esempio:

Sentenza n. 2 Corte Costituzionale, anno 2004

[…] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003.

Sospensione (Efficacia)

La disposizione che sospende l'efficacia di altra disposizione.

Esempio:

D.M. 8-2-2002 Sospensione del D.M. 3 dicembre 2001, recante «Commercializzazione delle acque minerali negli esercizi pubblici». n. 39. Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, è sospesa l'efficacia del D.M. 3 dicembre 2001, recante "Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici".

Ultrattività

La disposizione speculare alla retroattività.

Esempio:

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2003, n. 252, articolo 20

A decorrere dal 18#8 gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

L.R. n. 1 del 10-01-2000, articolo 37, comma 6

Articolo 37 - Norme transitorie e finali

6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.

Posticipo

La disposizione che sposta nel tempo l'efficacia di altra disposizione.

Esempio:

Decreto legge 17 gennaio 2006, n. 6, art. 1

Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Retroattività

La disposizione che stabilisce che determinate disposizioni siano efficaci

in un momento anteriore alla loro entrata in vigore.

Esempio:

Legge dello Stato Italiano n. 50 del 08/03/1999 - Legge di semplificazione 1998, articolo 11, comma 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Reviviscenza

La disposizione che reintegra disposizioni prima abrogate.

Esempio:

Legge regionale Friuli Venezia Giulia, n. 13 del 15/05/2002

Rivive il comma 12 ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

Spazio

La Deroga, come spiegato in 2.2.2, si articola in tre forme possibili: sottrattiva, aggiuntiva e neutra. L'effetto sulla copertura della norma derogata consisterà rispettivamente nella sua riduzione, ampliamento, o rimarrà invariato anche a seguito delle precisazioni aggiunte. Anche per gli aspetti funzionali di questi tipi di disposizioni, si rimanda a quanto già detto. Seguono degli esempi.

Eccezione

La disposizione che sottrae elementi alla copertura di altra disposizione.

Esempio:

Legge regione Piemonte 18 novembre 1997, n. 57

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte interviene mediante le seguenti iniziative: [omissis] c) concessione di contributi a favore di enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuare indagini sulla distribuzione e sugli effetti del DDT, da svolgersi nel territorio piemontese del bacino del Lago Maggiore, anche in deroga alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale).

Estensione

La disposizione che aggiunge elementi alla copertura di altra disposizione.

Esempio:

Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/1970, art. 138

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

3.2 Regole

Per le ragioni prima dette trovo necessario concentrare ora l'attenzione esclusi- vamente sulle 'regole', le più sfuggenti e semanticamente rilevanti, sempre avendo in mente leggi generali ed astratte che costituiscano "una disciplina organica di una determinata materia" (OLI 2002). La ragione di questa delimitazione data dal Manuale immagino stia nella presupposizione che le leggi non organiche siano strutturalmente un po' diverse e non richiedano una grande varietà di modalità regolative e quindi di tipi di disposizioni.

3.2.1 Classificazione corrente

Da questa operazione di sottrazione (rispetto alle Tabelle 1.2 e seguenti) risulterebbe una struttura funzionale delle regole così composta (Tab. 3.2):

Parti	***Funzioni***
Parte introduttiva	*campo applicazione*
	definizioni
Parte principale	*disposizioni sostanziali*
	disposizioni procedurali
	sanzioni

Tabella 3.2: Struttura funzionale embrionale

Rispetto a questo quadro offerto dal Manuale, che del resto ha solo una fun- zione indicativa, la prassi sembra più complessa. Vengono infatti impiegati, come vedremo, anche altri tipi di disposizioni non previsti nel quadro precedente. An- che esaminando le teorie sulle norme sviluppate dai filosofi del diritto riscontriamo una maggiore articolazione delle modalità direttive. In particolare sembra troppo generica la modalità delle disposizioni sostanziali, che sembra quindi richiedere ulteriori precisazioni e suddivisioni.

Una ricca gamma di modalità è senz'altro più espressiva di una ridotta. Qui ciononostante si cercherà di contenere al massimo le modalità, anzi proverò ad impiegare le sole modalità incontrate nella prassi, nella speranza che si rivelino passabilmente coerenti ed espressive, anche se già in partenza si sa che una esau- riente rappresentazione delle posizioni giuridiche richiede l'impiego di una gamma più ampia di forme.

Si procederà qui come detto per due ragioni. La prima è che avendo in mente un sistema informativo sulle leggi italiane, mi pare doveroso evitare nei limiti del possibile l'introduzione di modalità direttive estranee appunto alla prassi, anche se le modalità serviranno alla descrizione delle leggi nel sistema informativo, senza ovviamente mettere in discussione i testi stessi.

Inoltre e più in generale una caratterizzazione molto analitica e rigorosa delle regole, se estesa alla formulazione vera e propria dei testi, restringerebbe il ruolo della interpretazione e questa rigidità crescente può essere auspicabile fino ad un certo punto. Infine costringerebbe il normatore a riflessioni più approfondite sul portato e sugli effetti delle regole introdotte ed anche questo può essere apprezza- bile entro certi limiti, essendoci il rischio di sconfinamento tra lo spazio legislativo e quello giurisprudenziale.

Comunque questi sono aspetti della complessità del diritto che non dovrebbero riguardare direttamente il problema della descrizione della struttura dei testi di legge e della indicizzazione dei relativi documenti elettronici. Se però abbiamo in mente sistemi informativi che siano in grado di gestire non solo i contenuti espliciti delle leggi, ma anche quelli implicitamente presenti in esse, allora si de- ve necessariamente affrontare il problema di una definizione abbastanza rigorosa delle modalità regolative (anche se assunte come qui in accezioni molto generali) e della loro modellazione. Questo infatti ci permetterà di definire anche certe rela- zioni logiche tra le regole e da tali relazioni appunto potremo inferire informazioni aggiuntive, come normalmente fa il giurista, ma anche l'interessato esperto.

Ritengo che una buona strada sia quella di arricchire lo schema iniziale del Manuale osservando ricettivamente e 'ingenuamente' le modalità usate dal legi- slatore e valutandone capacità espressiva e coerenza logica con l'insieme dei tipi, alla luce anche delle teorie giuridiche. Si tratta di una modellazione per deduzione dalla prassi e necessariamente di un'opera aperta. Attraverso successive specifi- cazioni lo schema di partenza proposto dal Manuale potrà essere arricchito e reso quindi più espressivo. Da un'analisi anche superficiale è facile riscontrare altri tipi di indicatori di disposizioni che potrebbero arricchire il vocabolario funzionale. L'esame può riguardare soprattutto le

rubriche degli articoli, in quanto elementi meta-testuali dove il legislatore usa descrivere le proprie intenzioni regolative.

Ad esempio:

- *istitutive*: istituzione da parte di una legge di nuovi organi amministrativi;
- *competenze*: di organi amministrativi;
- *diritti*: di soggetti privati;
- *compiti*: di autorità pubbliche;
- *doveri*: di soggetti privati;
- *obblighi*: regole di condotta di soggetti privati.

Altre modalità possono ricavarsi dagli studi dei giuristi sulle norme (in particolare Rescigno, 1996a) [1] Laddove si riferiscono a tipi di disposizioni praticate dal legislatore, senza però che questi le caratterizzi esplicitandone natura e funzione nelle sue annotazioni in titoli e rubriche, tornerebbe molto utile introdurle nel vocabolario funzionale come caratterizzazioni esterne, dottrinarie, della prassi.

Alcuni esempi:

- *riparazioni*: è un tipo di disposizione che esiste, ma a cui non viene data evidenza nominandola; quindi occorre caratterizzarla ricorrendo alle teorie normative (Raz 1977);
- *poteri*: espressione comunemente sostituita da perifrasi meno esplicite, come ad esempio “legittimazione ad agire””;[2] invece è basilare negli studi filosofico- giuridici.[3]

Partizioni	Classi	Disposizioni
Parte introduttiva	introduttive	*oggetto*[1bis]
		campo applicazione
		istitutive
		definitorie
	sostanziali indirette	*poteri*
		competenze
		deleghe
Parte principale	sostanziali dirette	*condotte (obblighi, divieti, permessi)*
		procedure
	rimedi	*sanzioni*
		riparazioni

Tabella 3.3: Struttura funzionale ampliata

Inserendo questi tipi di disposizioni assai diffuse si otterrebbe un quadro già un po' più articolato ed espressivo (Tab. 3.3).

Nella prima colonna riporto la tripartizione dello schema funzionale del Manuale, escludendo però la "Parte finale" sia perché, contenendo essenzialmente regole su regole, dovrebbe secondo quanto qui prospettato trovar posto fuori dell'articolato, in una zona apposita, sia perché questo studio non si occupa approfonditamente delle regole su regole.

Nella seconda colonna ripropongo lo schema precedente delle famiglie di tipi di regole, con l'aggiunta della coppia indirette/dirette su cui tornerò poi (cfr. 4.1.3), e con la semplificazione data dalla fusione dei primi due elementi abbastanza affini. Questa pretenderebbe di essere una base iniziale accettabile della voce 3 dello schema 1.3 (Tabella 1.5).

Nella terza colonna le corrispondenti forme espressive ricavate dalla prassi, che potremmo intendere come vocabolario funzionale corrente.

Naturalmente l'incremento del vocabolario funzionale non deve trascurare la necessaria coerenza tra i vari tipi di disposizioni introdotte. Tra alcuni di essi esistono particolari relazioni, che nel cap. 7 cercherò di analizzare, fondamentali per la comprensione dell'insieme. Un esempio per chiarire il problema. Esiste un particolare rapporto tra un diritto (pretesa) ed un obbligo connessi da contenuti comuni (soggetti e oggetti): come Ross (1978) ed i logici deontici hanno mostrato, l'uno può essere convertito nell'altro e questo va tenuto ben presente per un loro uso corretto.

Quindi a mio modo di vedere la determinazione del vocabolario funzionale dovrebbe avvenire attraverso un assorbimento della prassi graduale e selettivo, mediante una continua valutazione della coerenza logica dei rapporti impliciti nei vari tipi e questo con l'aiuto delle teorie normative e della logica deontica in par- ticolare, da una parte, ma anche osservando i testi con ottica cognitiva. Questa operazione può essere vista come la determinazione di una ontologia funzionale dell'attività regolativa e del relativo vocabolario, da una parte, e come metodo dinamico per dotarsi di schemi di disposizioni, dall'altra. In effetti ambizione di questo lavoro non è tanto quella di determinare uno schema funzionale descrittivo degli atti legislativi, quanto quello di introdurre un metodo di analisi appunto funzionale dei testi, che possa portare ad una descrizione accettabile, senza di- menticare che molteplici possono essere esiti e modelli e tutti più o meno dotati di senso e validità. Questi gli argomenti dei capitoli seguenti, in particolare i capp. 4 e 7.

3.2.2 Ricognizione sulle manifestazioni delle regole

Riepilogando potremmo così suddividere, descrivere ed esemplificare quell'in- sieme delle regole volte alla disciplina dei comportamenti, qui sommariamente dette anche sostanziali:

Finalità

Tale disposizione dovrebbe a mio parere essere estromessa dall'articolato co- me già suggerito ed inserita in una esauriente descrizione della decisione politica, come nelle direttive comunitarie (motivazioni). Se la si vuole mantenere nell'articolato, occorrerà qualificarla come finalità, senza argomenti che vedo di difficile individuazione e di scarsa utilità.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo I Principi generali, Art. 1 (Finalità e definizioni)

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, del le libertà fondamentali, nonché del la dignità del le persone fisiche, con particolare riferimento al la riservatezza e al l'identità personale; garantisce altresì i diritti del le persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Oggetto / Ambito / Campo di applicazione

Questa disposizione (con nomi vari e varie sfumature) indica essenzialmente la natura del 'gioco', di quale fenomeno si occupa la legge, delimitando il settore di vita sociale sul quale intende intervenire. Questo avviene individuando classi di destinatari e di ambiti; si potrebbero assumere questi due profili come argomenti necessari (elementi tematici) della disposizione, salvo verifiche.

La specificazione dell'oggetto è spesso contenuta nel titolo dell'atto, piuttosto che in una sua disposizione. Quindi la sua collocazione nello schema delle direttive è sostanzialmente corretta, ma non logisticamente. Tale informazione è riassunta nel titolo dell'atto e/o specificata in apposita disposizione, questa appunto.

Penso che gioverebbe alla chiarezza una descrizione breve e chiara dell'oggetto, escludendo ogni considerazione di opportunità politica, che dovrebbe risiedere nella descrizione della decisione, se si decidesse di adottarla, o in subordine nella finalità. Immagino sia possibile ricorrere vantaggiosamente a schemi di classificazione delle materie; anzi penso si possano collocare proprio qui le consuete pratiche classificatorie delle leggi in

archivi elettronici e infatti va in questo senso la descrizione del c.d. ‘ciclo di vita’ della legge, previsto dagli standards NIR come set dei meta-data descrittivi degli atti legislativi.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 2 (Ambito di applicazione) La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio del lo Stato.

Finanziaria

Questa disposizione individua e mobilita le risorse necessarie alle misure pre- viste dall”atto. Non dovrebbe essere difficile modellarla, evidenziando gli elementi necessari ed utili, soprattutto alla PA in senso lato.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo X Copertura finanziaria ed entrata in vigore, Art. 44 (Copertura finanziaria)

1. Al l’onere derivante dal l’attuazione del la presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione del lo stanziamento iscritto, ai fini del bilan- cio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 del lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, al l’uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni del l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni del l’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Definizione

Si tratta di un tipo di disposizione sempre presente in apertura dei testi delle direttive europee[4] e sempre più diffuso anche nelle leggi italiane, e mi sembra svolgere il ruolo di introduzione di quelli che qui chiamo ‘elementi tematici’, vale a dire dei protagonisti, animati e inanimati, delle vicende trattate. Ogni entità viene descritta mediante i suoi aspetti giuridicamente rilevanti; praticamente degli ontological commitments.[5] Mi sembra importante sia per la comprensione del testo, sia per sistemi informativi sulle leggi, evidenziare tutti i definienda espressi nelle definizioni, ma sarà possibile annotare anche elementi del definiens. A tali elementi potrebbero

rimandare gli argomenti enucleati nelle altre regole, in particolare i destinatari, a fini esplicativi e sempre da tali elementi potrebbero partire i links a siti con conoscenze terminologico-giuridiche e normative in generale.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo I Principi generali, Art. 1 (Finalità e definizioni)

2. Ai fini del la presente legge si intende:

b) per "trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

Ma è definizione, o meglio eccezione a definizione, anche la seguente, collocata nel testo senza indicazioni funzionali:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 19 (Incaricati del trattamento)

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte del le persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal tito- lare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

Istitutiva

Anche qui si tratta di disposizioni introduttive, sia in riferimento allo schema della struttura funzionale, sia nel senso che proprio introducono entità, non limitandosi a descriverle come le definizioni. Quindi questo tipo di disposizione crea le entità che introduce, prima inesistenti.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo VII Garante per la protezione dei dati personali, Art. 30 (Istituzione del Garante)

1. È istituito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Status

Nei testi esaminati non ho incontrato esempi di status. Un caso potrebbe

essere la posizione di ‘maggiore di età’ prevista dal Codice Civile. Mi sembrerebbe una posizione giuridica (parziale) conferita ad una certa classe di soggetti (destinatari), dalla quale potrebbero derivare effetti giuridici. Mi parrebbe una disposizione attributiva che non crea un nuovo soggetto giuridico, ma ne determina una caratteristica significativa.

Esempio:

Codice Civile, TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE, Art. 2 Maggiore età.

Capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore abilitato al l’esercizio dei diritti e del le azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Potere / Competenza

I due termini servono ad esprimere posizioni giuridiche, nozioni centrali negli studi di filosofia del diritto ad orientamento analitico. Il termine potere è parti- colarmente ambiguo, potendo denotare sia modalità deontiche connesse a regole di condotta, sia disposizioni attributive appunto di poteri. [6]

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 31 (Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sul la base del le notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto del le norme di legge e di regolamento e in conformità al la notificazione;”. Esempio di regola di Competenza, che riunisce una serie di Poteri dovuti. (L. 675).

Dovere

Si riferisce a posizione giuridica passiva. Concetto controverso che, insieme a Diritto, sarà oggetto di indagine nel par. 7.4.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 8 (Responsabile)

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi al le istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sul la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e del le proprie istruzioni.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali han- no accesso attenendosi al le istruzioni del titolare o del responsabile.

Diritto

Si riferisce a posizione giuridica attiva rispetto ad altro soggetto. Dovere è soli- tamente contrapposto a diritto, quantomeno nel linguaggio comune. Più avanti proporrò una caratterizzazione di diritto e dovere ispirata alla prassi, difforme, ma in qualche modo connessa allo schema tradizionale degli obblighi (concetti deontici).

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Sezione II Diritti del l'interessato nel trattamento dei dati, Art. 13 (Diritti del l'interessato)

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui al l'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato al l'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); …

Condotta

Regola di comportamento riferita ad un preciso soggetto, che si manifesta di norma con atti linguistici direttivi e con i termini di obbligo, divieto e permesso (o equivalenti) e la cui modalità logicamente fondamentale è quella di obbligo (obbligo di X), che comprende anche quella di divieto (obbligo di non X) e di permesso (eccezione all'obbligo/divieto). I termini modali delle regole di condotta sono da sempre i più studiati, al centro di discipline specialistiche come la logica deontica, e su di essi giustamente anche la tecnica legislativa richiama l'attenzione del redattore di testi legislativi. Credo che molti (ma non tutti, come vedremo nel cap. 7) concordino inoltre sul fatto che, in qualche modo, tutte le disposizioni siano alla fine traducibili in termini di regole di condotta, o addirittura di obbligo, che così assumerebbe il rango di unico operatore direttivo (Ross, 1978[7]).

Seguono tre esempi di **Obbligo**, **Divieto** e **Permesso**:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo II Obblighi per il titolare del trattamento, Art. 7 (Notificazione)

Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione del la presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 21 (Divieto di comunicazione e diffusione)

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quel le indicate nel la notificazione di cui al l'articolo 7.

Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancel lazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nel l'articolo 9, comma 1, lettera e).

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 21 (Divieto di comunicazione e diffusione)

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui al l'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza del lo Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza del le norme che regolano la materia.

Procedura

Le disposizioni procedurali seguono disposizioni di condotta, specificandone le modalità di adempimento. L'analisi dettagliata delle procedure è molto utile e praticata, anche in campo giuridico, per la loro gestione o monitoraggio, mentre non si rende a mio parere necessaria in uno studio come questo, che ha come scopo la trasparenza degli aspetti strutturali (tematico-funzionali) rilevanti dei testi di legge.[8]

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo II Obblighi per il titolare del trattamento, Art. 7 (Notificazione)

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la

ricezione, a prescindere dal numero del le operazioni da svolgere, nonché dal la durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione del la variazione.

La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

Sanzione

È connessa alle regole di condotta, le cui inadempienze disciplina. Dirò poi della particolare relazione che lega tale disposizione alla regola di condotta.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo VIII Sanzioni, Art. 34 (Omessa o infedele notificazione)

Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dal l'articolo 16, comma 1, la pena è del la reclusione sino ad un anno.

Riparazione

Si riferisce a violazione di forme e procedure. Queste disposizioni, a differenza delle sanzioni, non hanno una sede specifica nei testi, mi parrebbe: credo che gio- verebbe all'esposizione raccoglierle e soprattutto qualificarle, magari articolando meglio lo schema, in modo da evidenziare tutti i tipi di riparazioni.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 18 (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi del l'articolo 2050 del codice civile.

3.2.3 Conclusioni sulla legistica

Si conclude qui la prima parte del lavoro. Ho assunto la legistica come punto di partenza dell'indagine sulle leggi, da cui ricavare la prospettiva di

osservazione del fenomeno legislativo e le sue nozioni basilari. Questo studio infatti intende muoversi all'interno della tecnica legislativa e dell'atto legislativo, la sua ambizione essendo quella di passare da una prospettiva sintattica ad una semantica, o profonda, nell"osservazione e descrizione delle leggi. Lo scopo è quello di individuare strumenti teorici validi, sui quali fondare la progettazione di strumenti efficaci a sostegno delle attività di cui la legistica stessa si occupa, essenzialmente la produzione delle leggi e la loro diffusione.

Nel terzo paragrafo si è data un'occhiata alle leggi per vedere come si presentano, utilizzando le nozioni legistiche, ma già anticipando qualche loro reinterpretazione per aumentarne l'efficacia. Mi riferisco in particolare alle nozioni di disposizione-regola e a quella connessa di disposto, inteso come insieme delle disposizioni di un atto.

Questo lavoro trova nella nozione di disposizione, opportunamente approfondita e resa sistematica, la chiave per una visione sostanziale e profonda delle leggi. La sistematizzazione e modellazione delle disposizioni, partendo dal loro manifestarsi a-sistematico nei testi, sarà la via maestra qui seguita, e il tema della parte seconda che segue.

Footnotes

[1] Un esame completo della tipologia delle regole, presupporrebbe una distinzione anche fra i vari tipi di leggi o atti normativi (Rescigno 1996b), che probabilmente evidenzierebbe differenti famiglie di leggi con caratteristiche proprie a livello di struttura funzionale e tipi di disposizioni. È mia impressione che le leggi amministrative abbiano una natura prevalentemente organizzativa, che forse richiederebbe una gamma di tipi di regole particolare. Probabilmente i tipi che di seguito saranno introdotti e commentati (cfr. cap. 3) risulteranno in parte inadeguati ad esprimere intenti organizzativi. Rescigno (1996a) descrive alcuni tipi di regole, come le organizzatorie, le conformative di cose e le classificatorie, che sembrerebbero caratteristiche di leggi amministrative.

[2] Legge 30 luglio 1998, n. 281, "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti".

[3] Rescigno parla di "pudore del legislatore" ad esprimere modalità direttive troppo forti ed esplicite: mi sembra particolarmente vero per obblighi, specie se vanno a gravare su soggetti pubblici, o poteri, modalità parafrasata in competenze per le pubbliche autoriespressioni più tenui per soggetti privati ("legittimazione ad agire"), se non omessa.

[1bis] La specificazione dell’oggetto è spesso contenuta nel titolo dell’atto, piuttosto che in una sua disposizione. Quindi la sua collocazione nello schema delle direttive è corretta sostanzialmente, ma non logisticamente.

[4] La normativa comunitaria fa uso sistematico di definizioni stipulative per tutte le entità che entrano in gioco nella legge che le contiene. Tale usanza si rivela preziosa per l’identificazione degli argomenti delle regole, di cui parlerò nel capitolo seguente.

[5] Per questi interventi di modellazione degli aspetti tematici in tempi di internet occorrerà sempre più fare riferimento alle iniziative ovunque condotte, volte alla realizzazione di ontologie delle varie branche del diritto, per rendere possibile lo scambio di informazioni tra sistemi di dati giuridici di paesi diversi.

[6] L’espressione ricorrente nei testi è spesso competenza. Competenza mi pare dagli esempi osservati che esprima un significato analogo a quello di Potere riferito però solitamente ad organi della pubblica amministrazione.

[7] “… possiamo assumere che ‘obbligo’ sia la categoria direttiva fondamentale in cui è possibile esprimere qualunque norma” (Ross, 1978). Quando talvolta in questo lavoro userò l’espressione ‘direttive’, sarà in questa accezione obbligo-centrica.

[8] È da tempo disponibile software per la rappresentazione di procedure, senz’altro adatta- bile a quelle giuridiche. Sarebbe auspicabile un suo impiego come aiuto alla formulazione e verifica logica delle procedure, quindi in ambienti informatici di sostegno al drafting. La sche- matizzazione delle procedure costituirebbe inoltre un prezioso allegato al testo di legge, uti- lizzabile da parte di utenti e amministrazioni per il controllo nell’attuazione delle procedure stesse, come ci ha insegnato Losano (1984).

Parte II

I Modelli

Capitolo 4

Verso una tassonomia delle regole

4.1 Ricognizione sulle teorie linguistiche e giuridiche

Volendosi qui occupare della legge e dei problemi di definizione e trasmissione del significato ad essa inerenti, con una indagine volta a fondare un linguaggio formale per la sua descrizione, mi sembra utile distinguere (partendo dalla legge e guardandomi intorno) tra ambito extra-testuale (l'intero sistema normativo), ambito testuale (la legge), ambito frasale e ambito lessicale. In altre parole il messaggio normativo a mio modo di vedere si organizza in primo luogo a livello di oggetti elementari del discorso (quindi di termini), poi a livello di frase o equivalente unità discreta di senso, poi a livello di testo di legge e infine a livello di sistema normativo. Di conseguenza vi sono problemi di ambiguità inerenti al sistema normativo, ai rapporti tra le leggi che lo compongono (con i relativi strumenti giuridici per la loro soluzione: principi generali, ecc.), altri inerenti al testo, alla sua struttura, alle non chiare funzioni delle parti che lo compongono, mentre ve ne sono altri inerenti alla struttura della singola proposizione e altri ancora che si riferiscono poi alla definizione dei termini e concetti che ricorrono nel discorso legislativo e che sorgono quindi a livello lessicale. Per quanto riguarda il primo ed i due ultimi aspetti non mancano studi, proposte e strumenti. [1] Cercherò invece di sviluppare qui alcune proposte di analisi testuale della legge, alla ricerca di strumenti aggiuntivi rispetto ai precedenti, sui quali basare descrizioni formali che, oltre a mantenere una certa affinità, se non isomorfismo, con le forme espressive originarie del legislatore, trattengano quegli elementi di significato espressi appunto dalla organizzazione e struttura del testo.

> "Un testo consiste di frasi proprio come una frase di parole" (G. Tonfoni 1983)

Quindi la prima analisi da compiere riguarda il testo e consiste nella individuazione al suo interno di parti distinguibili per una loro differente funzione giuridica, comunicativa e linguistica. Dei sistemi normativi si occupano ovviamente gli studiosi di diritto, quindi filosofia e scienza giuridiche; negli studi giuridici si possono trovare tanti strumenti utili per individuare tipi e modelli espressivi della conoscenza normativa. Forse però non sono sufficienti. Da qui la necessità, a mia opinione, di individuarne altri, cercandoli non solo in campo giuridico, ma anche altrove, come nelle teorie del linguaggio e della comunicazione. Tale approccio è più adeguato allo

scopo, che è quello di definire linguaggi di descrizione per sistemi informativi e/o redazionali. Cos'è una legge? Semplificando molto possiamo vederla come un insieme di regole di comportamento prodotte dal legislatore, per disciplinare una certa attività sociale, cui si aggiungono regole per la gestione della legge stessa e del sistema normativo in generale (regole su regole). Questa è la sola distinzione fin qui introdotta, avendola ricavata dalla tecnica legislativa che ho assunto come terreno di partenza di questa analisi. Data la complessità della materia trattata, anche la legge è inevitabilmente un oggetto fortemente strutturato e complesso e più ancora lo è ovviamente l'intero sistema normativo. La legge, nella sua manifestazione linguistica, assume la forma di un testo scritto e di proposizioni dotate di senso compiuto; così dicendo la si osserva come fenomeno linguistico-testuale. La legge è poi anche un insieme di messaggi che il legislatore rivolge a una serie di riceventi: il cittadino (in tutti i suoi ruoli e aggregazioni), gli organi dell'amministrazione della giustizia, gli organi della Pubblica amministrazione, ecc. Sembrerebbe legittimo osservare la legge da questi tre punti di vista: come fenomeno giuridico, come fenomeno linguistico-testuale, come fenomeno comunicativo. Esamineremo quindi alcune significative dicotomie:

Punto di vista linguistico

distinzione tra tipi di atti linguistici in base alla loro natura illocutiva:

dichiarativi

direttivi

Punto di vista naïve cittadino-utente

distinzione tra disposizioni che rispondono alla domanda:

"cosa è?"

"cosa fare?"

"come fare?"

Punto di vista comunicativo

distinzione tra tipi di sub-ordinamenti per classi di destinatari:

regole primarie

regole secondarie

Punto di vista giuridico

distinzione tra tipi di norme:

costitutive

regolative

4.1.1 Atti linguistici

L'atto legislativo è un macro atto linguistico, mentre ogni singola disposizione che lo compone è un micro atto linguistico (Zuanelli 1997).

Come sostiene Austin (1962) ogni atto linguistico ha "condizioni di felicità" sotto le quali risulta appropriato, e "condizioni di soddisfacimento", sotto le quali è completato. Quindi una efficace e ricca classificazione degli atti linguistici normativi è utile, perché gli atti delle varie categorie non si svolgono a caso, o non dovrebbero. Questo dovrebbe essere di aiuto quindi nell'analisi, modellazione e formalizzazione dei vari tipi di atti linguistici normativi, nel senso che è pensabile che ad ognuno possa corrispondere, oltre ad un modello espressivo adeguato e a proprie regole d'uso, anche un linguaggio di formalizzazione particolarmente appropriato.

Si usa comunque distinguere tra i cosiddetti enunciati prescrittivi e quelli di tipo descrittivo, osservandone il profilo illocutivo. Mentre nei primi il legislatore impone modalità di comportamento, negli altri egli definisce gli oggetti del suo discorso. Questo almeno apparentemente. Si tratta comunque sempre, dal punto di vista giuridico, di norme. Da un vecchio studio (Biagioli e Sartor, 1993) emergeva in effetti un significativo nesso tra la coppia atti direttivi, volti a far sì che il destinatario tenga un certo comportamento, e atti dichiarativi, che realizzano direttamente il proprio contenuto proposizionale, da una parte, e, dall'altra, la coppia regole regolative, che disciplinano azioni, e regole costitutive, che definiscono 'entità' giuridicamente rilevanti.

Risulta evidente una stretta connessione tra la dicotomia norme regolative – norme costitutive e il binomio atti direttivi – atti dichiarativi:
1. Le norme costitutive sono il risultato (il significato) degli atti dichiarativi;
2. Le norme regolative sono il risultato (il significato) degli atti direttivi.

La distinzione risiede sia nella forma linguistica che nella natura prevalente dell'oggetto del discorso: da una parte in genere si descrivono oggetti (ad esempio la composizione di una commissione); dall'altra in genere si prescrivono comportamenti. Ma non è sempre vero nella pratica legislativa: talvolta infatti un enunciato con funzione prescrittiva (di comportamento) è veicolato da un atto con forma descrittiva.

È quindi una distinzione inaffidabile quella tra enunciati prescrittivi ed enunciati descrittivi, che non ha molto fondamento né riflesso giuridico certo, dato che nella prassi espressiva del legislatore non vi è un ruolo chiaro e

univoco della forma linguistica degli enunciati stessi. Come osservava con condivisibile disappunto Rescigno (1996a), il legislatore “non ama rivelare che sta prescrivendo” ed usa espressioni neutre, descrittive, volte proprio ad occultare la natura della disposizione e questo, osserva ancora l’autore, viene addirittura raccomandato da alcuni manuali di tecnica legislativa, probabilmente ispirati anche da correnti di pensiero come il movimento del cosiddetto plain language (Mercatali, 1988), che, nell’intento lodevole di semplificare il linguaggio legislativo, mi pare finiscano per complicarlo, o meglio depotenziarlo, scoraggiando ogni forma di tecnicismo, anche quelle valide ed utili.

Si veda a proposito nel Manuale interregionale (OLI 2007) l’allegato Esempi e spiegazioni per l’applicazione delle regole, par. 4 (Tempi e modi dei verbi) e 5 (Verbi modali), dove si dice:

> Ad esempio non si scrive “gli enti sono tenuti a fornire informazioni”, ma “gli enti forniscono le informazioni”. Ovviamente la regola non vale solo per il verbo dovere, ma anche per i suoi sinonimi come “avere l’obbligo”, “essere tenuti”, ecc.

E se non le forniscono? Così formulato non sembra al profano un obbligo. Che sia questa la ragione di tali scelte? Non voglio neanche pensarlo, anche se la natura del suggerimento ed il ricorrere negli esempi di soli destinatari pubblici induce al sospetto. Voglio pensare invece che esprimere obblighi con tempi indicativi, anziché imperativi, in pratica senza alzare la voce, sia indubbiamente più educato ed elegante. Evoca società quiete e coese, dove il rispetto delle regole è ovvio (anche da parte dei soggetti pubblici) e quindi si tratta solo di farle conoscere. Così con lo stile dichiarativo il legislatore descrive soavemente il mondo così come deve essere e tutti vogliamo che sia. Da un punto di vista estetico, preferisco di gran lunga anch’io questo stile dichiarativo suggerito dal Manuale, solo mi chiedo se sia linguisticamente corretto e quanto poi sia appropriato alla società italiana.

La distinzione tra competenze e responsabilità si connette a particolari usi linguistici, sui quali il Manuale dice cose precise, ma diverse nelle varie edizioni. Nell’ultima edizione (2007) si opta per l’indicativo come forma verbale delle regole di condotta:

> in considerazione del valore imperativo dell’indicativo presente [sic] non usare il verbo dovere per esplicitare l’obbligatorietà di una norma.

Quindi i verbi servili, le forme imperative, cadono definitivamente in disgrazia e se ne limita ulteriormente l’uso al solo verbo ‘potere’ per esprimere dei permessi, escludendo invece ora totalmente il verbo ‘dovere’ come espressione di obblighi.

A sostegno della tesi si richiama talvolta la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2007, dove si afferma che “ … il precetto contenuto nel comma 214 è formulato all’indicativo presente, cioè nel modo e nel tempo verbale idonei ad esprimere il comando secondo il consueto uso linguistico del legislatore”, in pratica rievocando a fini interpretativi tale usanza stilistica del legislatore e prendendone atto. Dello stesso avviso circa lo stile degli ordini è la Guida alla redazione dei testi normativi (PRES. CONS. MIN. CIRCOLARE 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92): “Il modo verbale proprio della norma giuridica è l’indicativo presente, modo idoneo ad esprimere il comando.” Inoltre: “L’imperatività si trae dalle conseguenze che l’atto o il sistema ricollegano all’inottemperanza, non dall’uso del verbo “dovere” o simili espressioni.” In tal senso anche J. Searle (1967), che sostiene e dimostra che si può dedurre un’espressione prescrittiva da una descrittiva, semplicemente (si fa per dire!) assumendo l’esistenza di una istituzione composta di regole costitutive e il relativo obbligo di osservanza.

Bisogna riconoscere che è questione tremendamente complessa la individuazione dello stile più appropriato alla espressione degli obblighi e delle regole in generale ed ogni stile, ogni scelta si presta ad apprezzamenti e critiche.

Che effetto potrebbe avere la disponibilità di un modello delle regole come quello qui presentato, in questioni di tale tipo? Se come legislatore non voglio caricare un organo di obblighi diretti ed espliciti, ma limitarmi ad attribuirgli una funzione, lo potrò fare senza stravaganze linguistiche, usando una regola di tipo competenza, con relativa espressione dichiarativa, simile all’esempio sopra (“gli enti forniscono le informazioni”). Saranno poi i decisori ad interpretare tale competenza via via come potere *tout court*, che non implica altro, o invece come potere dovuto, data la natura pubblica del destinatario, a seconda delle loro vedute e sensibilità. Potrei anche spavaldamente aggiungere nello stesso testo di legge che non si tratta di potere dovuto, mediante disposizione interpretativa, accettando i rischi conseguenti ad una presa di posizione del genere. Certo che se invece si vuole optare per un obbligo, facendo in modo però che nessuno se ne accorga, cioè se si fa una scelta, ma allo stesso tempo si vuole occultarla, allora si entra, anche a mio parere, in una dimensione patologica della tecnica legislativa.

4.1.2 Atti comunicativi

Sembra opportuno anche vedere un enunciato normativo nella sua funzione di atto comunicativo: permette di dare enfasi a quegli aspetti essenziali degli atti comunicativi come l’intenzione, l’emittente e il ricevente.

I destinatari, o meglio le classi di destinatari, sono numerose anche in uno stesso testo normativo, dove quindi si intrecciano messaggi con diversa destinazione.

Uno strumento pragmatico di analisi del testo normativo lo si può ricavare osservando questo come strumento comunicativo e assumendo l'ottica un po' naïve del cittadino-utente ed operando ingenuamente distinzioni tra sue componenti frequenti e significative, che sembrano rispondere a tre diverse domande: "cosa è?", "cosa fare?", "come fare?". [2]

Sembrerebbe una distinzione conciliabile con la precedente, almeno parzialmente: "cosa fare?" distinguerebbe gli atti direttivi (e le regole regolative, che vedremo dopo) mentre "cosa è?" gli atti dichiarativi (e le regole costitutive, descritte dopo). L'espressione "come fare?" invece richiamerebbe le disposizioni procedurali che, come accennato e come vedremo, per certi aspetti sembrano rientrare nelle regolative (obblighi procedurali), per altri nelle costitutive, se si considerano i loro effetti giuridici ed i tipi di rimedi ad essi connessi. Ma tornerò su questo aspetto nel prossimo paragrafo.

Un ulteriore strumento pragmatico di analisi del testo normativo lo si può trovare osservando il testo come fenomeno comunicativo e operando distinzioni tra sue componenti, questa volta a seconda dei tipi di destinatari che vi appaiono. È possibile infatti individuare nei singoli atti del testo classi di destinatari diverse. Normalmente il legislatore si rivolge in primo luogo al cittadino, alla società in tutte le sue articolazioni, dettando delle regole di comportamento, ma anche all'amministrazione della giustizia, che ha il compito di valutare tale comportamento alla luce della legge stessa.

Mi limito ad osservare l'esistenza di due tipi affatto differenti di destinatari: colui che deve rispettare il dettato normativo e colui che deve agevolare e controllare che ciò si verifichi. Ne deriva la possibile distinzione dei destinatari e delle regole che li riguardano in due classi distinte.

Sembrerebbe lecita una distinzione tra 'regole di condotta' e 'regole di controllo della condotta'. I due discorsi sono costantemente intrecciati, legati attorno all'unico dominio regolato. Sembrerebbe trattarsi però di due messaggi completamente diversi per destinatario. Tenuta presente questa distinzione, diagonale rispetto a qualunque schema che si possa fare basandosi su funzioni e contenuti, si potrebbe essere portati, forse un po' drasticamente, a pensare a due sistemi di regole autonomi, seppur intrecciati e interagenti. Un sistema di regole di condotta del cittadino ed un sistema di regole di condotta degli organi legislativi e giudiziari (per non appesantire

l’esposizione evitiamo una ulteriore possibile distinzione tra i due organi, o meglio tra le due funzioni del legiferare e del giudicare).

La chiara individuazione del tipo di ricevente del messaggio, dovrebbe servire a ridurre quelle ambiguità che derivano dall’intrecciarsi di quanto meno tre sotto-testi normativi: l’uno rivolto al cittadino, in senso lato, contenente norme di condotta; l’altro all’amministrazione della giustizia, in senso lato, contenente norme di controllo della condotta; il terzo rivolto genericamente a tutti, contenente informazioni sul testo stesso, nonché sul sistema normativo. Testi funzionalmente differenti, ma fusi in un unico testo. L’ipotesi da verificare è se non sia possibile e opportuno vedere *ex post* i testi in tale ottica, per individuarne i contenuti rilevanti, ed *ex ante* per favorirne una organizzazione che faciliti l’individuazione di queste parti con differenti funzioni comunicative che li costituiscono. Forse una delle tante ragioni che producono la complessità dei testi normativi, visti dal cittadino, consiste appunto in questo mescolarsi di discorsi diversi, nel senso che sono rivolti a classi di destinatari differenti; discorsi legati tra di loro dall’unicità della materia trattata. A maggior ragione in un sistema che elabora la norma con intenti informativi, il tipo di destinatario è un elemento da individuare con chiarezza.

Possiamo approfondire questa prospettiva appoggiandoci alle analisi di Herbert L.A. Hart. Innanzitutto è opportuno parlare indifferenziatamente di regole, come elementi costituenti un sistema normativo, intendendo inoltre la regola genericamente come ordine? Hart (1961) sostiene che un sistema normativo non è composto soltanto di ordini. Questo può essere vero soltanto di sistemi normativi primitivi (ma non è il caso di parlare di sistemi normativi in questa situazione), o di insiemi normativi elementari, relativi a situazioni semplici da regolare. Normalmente però, e certamente per quanto riguarda i sistemi normativi che devono organizzare l’attività di una società moderna, le regole che li compongono sono di varia natura. È pur vero che lo scopo di un sistema normativo è quello di determinare la condotta e quindi l’elemento costituente principale è appunto costituito da regole di comportamento. Quando però l’attività, il comportamento che si intende regolamentare, è complesso, e questo è il caso delle società moderne, è indispensabile un processo di astrazione. Il mondo complesso che si intende regolare deve essere, prima che organizzato, costruito (ove necessario) e descritto; quindi prima di potersi esprimere in termini prescrittivi occorre esprimersi in altre forme, con altri intenti.

Questo è quanto spiega appunto Hart, il quale propone una distinzione sommaria tra norme primarie e norme secondarie, dove norme primarie sono

appunto quelle che costituiscono la finalità di un sistema normativo e cioè le regole di comportamento vere e proprie, mentre le norme secondarie hanno come scopo quello di creare, curare e amministrare l'applicazione del sistema normativo stesso. [3] Nella definizione di norme secondarie (Hart 1961) include una varietà di norme suscettibili di ulteriori distinzioni ed auspica che qualcuno prosegua questo studio analitico relativo alle norme giuridiche. [4] Ritengo pressoché impossibile arrivare a uno schema perfetto e nemmeno a uno schema unico. Intendo dire che si possono pensare vari tipi di schemi tutti più o meno soddisfacenti o con qualche inconveniente.

4.1.3 Atti normativi costitutivi e regolativi

Interessante confrontare la visione di Hart, qui accennata, con quanto dice Searle (1969) a proposito dei sistemi normativi, là dove distingue tra regole regolative e regole costitutive. [5] Si tratta della nota distinzione che si fa generalmente risalire a John Rawls (1955), che così si esprimeva:

> justifying a practice and justifying a particular action falling under it… [intendendo per] practice any form of activity specified by a system of rules which defines offices, roles, moves, penalties, defenses, and so on, and which gives the activity its structure.

Mentre le norme costitutive istituiscono, descrivono e regolano realtà, le norme regolative si limitano a regolarle imperativamente. In altra occasione ho usato queste due nozioni, 'regolative' e 'costitutive', nel senso di 'dirette' e 'indirette', considerandole appunto come regole che regolano direttamente e regole che regolano indirettamente, fornendo cioè indicazioni e ruoli per regolare, cioè per determinare potenziali regole regolative o comunque i presupposti di comportamenti sostanzialmente appropriati. [6]

Cercherò qui di riassumere e schematizzare quanto prima esposto, enucleandone le basi di uno schema, per arrivare all'ultimo passo della modellazione nell'ultimo paragrafo, dove si cercherà di dare al tutto un senso globale minimale. Sono costitutive le regole che introducono, descrivono, predispongono tutte le entità necessarie. [7] Sono costitutive anche le regole che disciplinano ruoli ed attività dei soggetti. [8] Mentre quelle del gruppo precedente sono "*constitutive of the game*", queste ultime sarebbero "*constitutive in the game*", secondo (M. Ricciardi 1997). Sono regolative le regole direttamente, imperativamente regolative, [9] descritte dai concetti deontici. [10] Gli obblighi veri e propri (cosa fare?), espliciti e ben individuati, sono normalmente connessi ad apposite sanzioni che li richiamano, nonché a regole procedurali (come fare?).

Sanzioni e riparazioni interagiscono rispettivamente con le regole regolative e con le regole costitutive, alle quali in definitiva appartengono.

Sono disposizioni complementari alle regole regolative, le une, e costitutive, le altre. Infatti:

> una regola regolativa importa illiceità dell'azione (o dell'omissione), la difformità da una regola anankastico-costitutiva importa invalidità dell'atto (Azzoni 1988).

4.1.4 Riepilogo

La dicotomia costitutive-regolative, introdotta sopra citando Searle (1969), affiancanta a quella di Hart (1961) con la quale stretti sono i rapporti, può essere variamente articolata, per accentuarne la capacità descrittiva e sempre confrontandosi con le considerazioni dei teorici, per non compromettere la coerenza finale dello schema o modello cui stiamo lavorando. Espressività e coerenza sono infatti i due pilastri del buon modello.

Confrontando tali schemi con le distinzioni operate da (Hart 1961) all'interno delle norme secondarie, potremmo lasciarci tentare (per più integrare le due visioni) da vere o apparenti affinità, individuando eventuali connessioni. Si può continuare all'infinito in questa attività classificatoria, forse con poco vantaggio. Ad esempio si possono suddividere gli ordini: si tratta di diversificarli non nella loro natura, ma in qualche loro aspetto. Ad esempio certi ordini riguardano i modi di una condotta, altri riguardano solo i fini e non i modi e viceversa. Altri ordini si possono incasellare in una scala in cui essi si diversificano in base all'intensità prescrittiva: uno schema di questo tipo lo si può trovare in Bobbio (1958).

Infine si possono trovare utili paralleli tra le distinzioni dei diversi generi proposti. Ad esempio tra prospettiva linguistica e giuridica si nota una corrispondenza, come già ricordato, tra la coppia atti linguistici dichiarativi e atti linguistici direttivi e la coppia regole costitutive e regole regolative (Biagioli, Sartor 1993).

Questo magmatico panorama vuole essere una testimonianza del difficile cammino di chi vuole arrivare ad uno schema soddisfacente di descrizione della legge. Quello che mi preme sottolineare è la necessità di osservare la legge in modo analitico, evitando la scorciatoia che consiste nel trattare tutti gli elementi del sistema normativo alla stessa stregua, come regole indistinte, soprattutto se si hanno intenzioni applicative. Ciò, oltre ad essere non isomorfo rispetto alla realtà normativa, finisce spesso per trasformarsi in un pericoloso incoraggiamento a comportarsi nei modi più arbitrari, introducendo in campo legislativo prospettive magari efficaci, per particolari applicazioni, ma sostanzialmente aliene. Chi scrive ha appunto intenti applicativi, ma interni al processo legislativo, ed è questo a spingermi, pur in condizione di grande disagio, in indagini complesse perfino per gli specialisti

della materia.

4.2 Verso un modello base del regolare

Per razionalizzare una realtà multiforme occorre individuarne un modello ed è quello che sto cercando di fare qui, per successive approssimazioni. Si tratta di scoprire, al di là delle caratteristiche di superficie, una struttura profonda del testo, inteso come enunciato complesso, dove si articolano e combinano enunciati, anziché parole. Vedendo il testo come macro-enunciato, occorre definirne per così dire il 'lessico', individuando e caratterizzando i micro-enunciati tipici che ricorrono nel testo. Analogamente occorrerà individuare la struttura profonda dei tipi di micro-enunciati e ugualmente occorrerà un intervento standardizzatore sul lessico che li alimenta.

L'intento è quello di sviluppare un formalismo non troppo lontano dalle modalità espressive del legislatore. Mentre per certi tipi funzionali è forse individuabile un modello rigorosamente definito, se non proprio una formula linguistica standardizzata, [11] per altri sarà possibile in prima battuta solo una definizione di modelli più vaghi, di transizione rispetto a modelli formali veri e propri, sotto forma di schemi espressivi.

> Modelli concettuali che, in forma semplificata e quindi comprensibile, cerchino di rappresentare certi aspetti della realtà, sono fondamentali in ogni tentativo di giungere a una teoria; e questo vale sia che applichiamo il modello newtoniano alla meccanica, il modello corpuscolare o quello ondulatorio in fisica atomica, modelli semplificati per descrivere l'accrescimento di una popolazione, oppure un modello di gioco per descrivere delle decisioni a livello politico. Sono i ben noti vantaggi e i pericoli insiti nei modelli. Il vantaggio consiste nel fatto che questa è la via per giungere alla creazione di una teoria. (…) Il pericolo è quello della ipersemplificazione, (…) tanto maggiore quanto più è complesso e multiforme il fenomeno studiato. (von Bartalanffy 2004)

Il terzo passo che ci aspetta, dopo la consultazione del sapere tecnico-legislativo, la ricognizione nei testi legislativi ed il breve confronto con alcune teorie sulle norme, è quello di astrazione verso un modello funzionale essenziale e sensato, compatibile con le considerazioni teoriche esaminate e dotato di espressività e coerenza, sempre tenendo presente che lo scopo è qui quello di descrivere in profondità le leggi per la loro gestione automatica (redazione e consultazione).

> Gli ordinamenti sono spesso percepiti come insiemi di leggi che in essi si accumulano, in un processo dinamico che esprime il divenire dell'ordinamento stesso. Gli archivi legislativi riflettono questo tipo di organizzazione storica dell'ordinamento, in cui quindi l'unità documentaria è la legge. La mancanza di una visione analitico–sistematica impedisce informazione e controllo efficaci dei contenuti e questo sembra essere il problema cruciale del legislatore, cui di fatto è impossibile la conoscenza e la cura dell'ordinamento. Il testo legislativo può essere invece visto, penso, come un veicolo che contiene e trasporta regole e l'ordinamento come insieme di regole piuttosto che di leggi, potendo così osservare al suo

interno i suoi contenuti in misura maggiore. In tale ottica ispirata agli studi di filosofia giuridica analitica, le regole sarebbero viste come i veri mattoni del sistema normativo, mentre le leggi sarebbero solo degli eventi (Biagioli 1997).

Il metodo che sto da tempo proponendo e che qui presento è ovviamente uno dei tanti possibili e mira a rendere fattibili strumenti informatici, soprattutto a favore del legislatore (*ex ante*). Consiste essenzialmente in uno sforzo analitico teso ad operare tutte le distinzioni possibili tra gli elementi, intesi come regole, che costituiscono i testi legislativi, individuando fin dove possibile natura e funzioni di ciascuno. Si tratta di rilevare i tipi di regole in uso (senza preclusione rispetto all'introduzione di nuove) e di definire i loro ruoli in una coerente visione funzionale del sistema normativo. Più precisamente:

- Adozione di una entità di riferimento più analitica della legge: la regola risponde perfettamente a questa esigenza.
- Visione del testo come insieme di regole e dell'ordinamento come sistema di regole.
- Determinazione di un metodo di individuazione delle regole.
- Chiarimento delle funzioni dei vari tipi di regole.
- Individuazione della struttura interna dei vari tipi di regole e degli elementi logicamente necessari di ogni tipo (argomenti).
- Analisi delle relazioni fra tipi di regole, nonché fra classi e sottoclassi.

Innumerevoli le caratterizzazioni ed i suggerimenti contenuti nelle teorie sulle norme, sopra appena accennati, allo stesso tempo illuminanti e paralizzanti per la varietà di osservazioni sugli infiniti aspetti delle leggi. Ne ho ricavato l'impressione che generalizzando molto e soprattutto semplificando si possa tentare (spinti dalla disperata necessità di fare qualcosa di pratico) di individuare una gamma di regole basata su cinque famiglie di tipi, valida un po' per tutte le leggi organiche ed anche, si può supporre, per altri sistemi di regole come ad esempio le istruzioni dei giochi:

- presentazione sintetica del 'gioco', cioè di oggetto, natura e scopo della legge;
- introduzione delle entità significative mediante quelli che qui chiamerò elementi tematici: descrizione dei giocatori o soggetti, degli oggetti, delle azioni e situazioni caratteristiche e rilevanti;
- attribuzioni ai soggetti di ruoli e requisiti giuridici;
- regolazione analitica di azioni significative, mediante atti linguistici direttivi; [12]
- riparazioni a situazioni in qualche modo irregolari, mediante soluzioni giuridiche di vario tipo.

I primi tre livelli comprendono in primo luogo regole che creano, introducono e descrivono le entità delle quali la legge si occupa, compresa l'entità più generale, cioè l'oggetto stesso della legge. Ma anche regole che chiariscono le posizioni o profili giuridici delle entità introdotte, attraverso le classiche nozioni del diritto: poteri, competenze, ecc.. Si tratta di regole generiche e statiche, espresse con atti linguistici dichiarativi, fonti indirette di regole di comportamento. Mentre i primi tre raggruppamenti rievocano le regole costitutive, il quarto richiama le regole *regolative*, mentre all'ultimo gradino avremmo i cosiddetti rimedi giuridici che ad ambedue le grandi classi precedenti fanno capo.

Tenendo nella dovuta considerazione le teorie sulle norme, ritengo che convenga assumere una prospettiva aderente al testo e pragmatica. Inizialmente si erano accantonati i dati sulla legge, compresi quelli che vengono collocati, forse impropriamente, nell'articolato anziché nel preambolo come in altri ordinamenti (ad esempio la *finalità*).

Si era poi già stabilito, basandoci sul sapere tecnico legislativo, di considerare classe di regole dotata di sufficiente autonomia quella delle disposizioni che gestiscono la dinamica degli ordinamenti (regole su regole, modifiche). Restavano i due grandi gruppi delle regole sostanziali, oggetto di studio centrale delle teorie delle norme, spesso dette regole costitutive e regole regolative. È soprattutto su questa dicotomia che si basa l'essenziale schema conclusivo sopra prospettato, pur leggermente articolato.

Vediamo se è possibile arrivare ad una caratterizzazione sufficientemente chiara dei tipi di regole rilevati nei testi esaminati e adottati in questo studio e delle relative relazioni. Certamente lo schema che ne deriverà sarà comunque inadeguato ad esprimere tutte le sfumature giuridiche esistenti implicitamente nei testi e ricavabili via processo interpretativo.

D'altra parte qui non si vuole effettuare una formalizzazione esauriente per il cosiddetto calcolo delle norme (processo decisionale), ma solo stabilire delle etichette e connessioni semantiche superficiali, ma abbastanza significative, da impiegare come teoria formale su cui basare annotazioni sistematiche dei testi (meta-data) e quindi indirettamente come strumento di ricerca delle regole esplicite e implicite in archivi legislativi o di guida alla stesura di testi legislativi tendenzialmente auto-esplicativi in applicazioni per il (meta)drafting.

È evidente che i modelli per il cosiddetto legal reasoning (riferito al processo decisionale di applicazione delle normative ai casi concreti) dovranno descrivere aspetti delle norme che questo modello ignora e che lo

stesso legislatore non usa esprimere direttamente, lasciandoli alla interpretazione del decisore e di tutti i coinvolti nel processo decisionale. D'altra parte un sistema di aiuto alla decisione dovrà pur sempre rifarsi alle fonti, ancorando ad esse i suoi elaborati. Quindi si dovrà in prospettiva arrivare a disporre di buoni e isomorfi modelli semantico-pragmatici dei testi e di buoni modelli intrepretativi delle norme e tali famiglie di modelli dovranno essere compatibili e capaci di intendersi tra loro (condivisione di primitive). Solo così si disporrà di strumenti in grado di capire sia i testi che le norme da essi ricavabili e si potranno collegare e integrare applicazioni diverse ma convergenti.

Footnotes

[1] Sono noti i lavori di L.E. Allen (1979) sull'analisi 'logica' delle proposizioni normative; egli si configura come pioniere rispetto a tutti i successivi lavori di formalizzazione logica delle norme; si veda anche: L.E. Allen e C. S. Saxon (1984).

[2] A completamento delle domande che sorgono spontanee di fronte a qualsiasi evento informativo (e la legge è anche questo), dovrei aggiungere "quando?", "dove?" e "perché?". In effetti dell'ultimo interrogativo si è parlato prima, a proposito delle disposizioni di finalità e ambito (o oggetto) (oppure componenti del preambolo, in certe legislaziotempo e luogo si è tratterà poi, considerando i cosiddetti operatori.

[3] Secondo Ross (1965) esiste invece un solo sistema normativo che regola l'attività del giudice: "L'effettivo contenuto di una norma di condotta consiste in una direttiva per il giudice, mentre l'istruzione impartita al singolo individuo è una norma giuridica ricavata dall'altra in maniera derivata o per metafora".

[4] Egli (Hart 1961) indica e descrive quelle che ritiene le componenti più importanti delle norme secondarie:
a) Le norme di riconoscimento, che stabiliscono le caratteristiche che devono avere le norme primarie (emanate da organo specifico, o pratiche consuetudinarie, o connesse a decisioni di giudici).
b) Parla poi di norme di mutamento, che attribuiscono a qualcuno il potere di introdurre norme primarie e di abrogarne, definendo anche i procedimenti da seguire.
c) Di norme attributive di poteri privati, che sono alla base ad esempio di testamenti, contratti, proprietà; quindi molto forti nel diritto civile. Sono l'esercizio, dice Hart, di limitati poteri legislativi da parte degli individui.

d) Menziona poi le norme di giudizio, che legittimano individui a risolvere d'autorità violazioni di norme primarie; quindi individuano persone e definiscono procedure, cioè attribuiscono a persone poteri giudiziari e uno status speciale alle dichiarazioni giudiziali.
e) Cita infine le norme che stabiliscono le sanzioni, nel senso che definiscono i limiti delle sanzioni stesse.

[5] "I want to clarify a distinction between two different sorts of rules, which I shall call regulative and constitutive rules. I am fairly confident about the distinction, but do not find it easy to clarify. As a start, we might say that regulative rules regulate antecedently or indipendently existings forms of behavior; for example, many rules of etiquette regulate inter-personal relationships which exist independently of the rules. But constitutive rules do not merely regulate, they create or define new forms of behavior. The rules of fooball or chess, for example, do not merely regulate playing football or chess, but as it were they create the very possibility of playing such games. The activities of playing football or chess are constitued by acting in accordance with (at least a large subset of) the appropriate rules. Regulative rules regulate a pre-existing activity, an activity whose existence is logically independent of the rules. Constititives rules constitute (and also regulate) an activity the existence of which is logically dependent on the rules."

[6] "Quando un'attività è facilmente determinabile e delimitabile, probabilmente può essere efficacemente regolata in positivo, descrittivamente, in tutta la sua estensione. Quando viceversa si tratta di un'attività troppo ampia ed eterogenea, oppure manca l'interesse ad una sua minuziosa e completa descrizione-regolazione, sarà più opportuno ed economico intervenire con prescrizioni che regolano le sole azioni di rilievo". (C. Biagioli 1993)

[7] Essenzialmente quelle che (Honoré 1977) chiama "existence laws".

[8] Le "positions-specifying" di Honoré (1977). Le posizioni giuridiche sono chiamate anche enpowering norms: archetipica la caratterizzazione che ne ha dato (Hohfeld 1969), individuando potere, soggezione, immunità e incapacità.

[9] Corrisponderebbero alle "directly normative rules" ancora da Honoré (1977).

[10] Per (Hohfeld 1969) i concetti deontici sono: diritto, dovere, permesso e non-diritto; i quattro concetti anankastici costitutivi sono: potere, soggezione, immunità e incapacità. Ne derivano quattro relazioni diadiche

fondamentali: diritto/dovere, permesso/non-diritto, potere/soggezione e immunità/incapacità. Su questo tornerò nel capitolo 7 sulle relazioni tra regole.

[11] A questo fortunato estremo si può arrivare nel caso di disposizioni tecniche molto semplici come le modifiche testuali, dove sono individuabili formulazioni fisse o ricorrenti.

[12] L'atto linguistico direttivo sarebbe il più appropriato, ma circa l'ambigua prassi in merito si è già detto.

Capitolo 5

Profilo tematico e struttura delle regole

Abbiamo detto che una efficace modellazione deve necessariamente distinguere tra livelli diversi del fenomeno legislativo: ordinamento, legge, regola e parola (in senso di complessità decrescente). Non si indaga qui sul primo e sull'ultimo dei quattro livelli. L'analisi del testo legislativo ci ha portato gradualmente all'individuazione di uno schema base delle entità-disposizioni, che abbiamo scelto come rappresentanti significative appunto del contenuto del testo legislativo (terzo livello, a scendere).

Dalla analisi e classificazione delle regole passeremo all'analisi interna di esse, della loro struttura logica: considerandole come dei *frames*, cercheremo di individuarne gli *slots*, le componenti non solo più significative, ma anche logicamente necessarie.

Seguirà un cenno al livello lessicale, per chiarire come le modellazioni qui proposte si raccordino funzionalmente (e quindi praticamente nelle applicazioni che da questi studi derivano) con modellazioni degli altri livelli, in particolare con quello dei dizionari, sia tradizionali che formali (ontologie). È ovvio infatti che tutti e quattro i livelli detti debbano essere in qualche modo, da parte di qualcuno, modellati. I diversi modelli dovrebbero poi essere in grado di comunicare ed interagire. Questo sarebbe l'itinerario ottimale per raggiungere il controllo profondo del fenomeno legge in tutte le sue manifestazioni.

5.1 Struttura delle disposizioni

Per tutte le regole è possibile, anche se difficile, una indagine volta a metterne in rilievo tutte le proprietà, cioè le componenti necessarie, le funzioni e le relazioni logiche particolari che intrattengono con altri determinati tipi di regole. Questa è una strada per disporre di analitici e sistematici strumenti per i testi di legge, da impiegare nei sistemi informatici di gestione degli archivi legislativi o per applicazioni di sostegno attivo al *meta-drafting*, come qui ci si propone.

Circa le funzioni, abbiamo visto nel cap. 4 una possibile schematizzazione degli interventi regolativi del legislatore. Tratterò il profilo logico delle disposizioni e le relazioni tra esse nel cap. 7. Si esaminerà invece qui il profilo tematico delle regole e quindi la loro struttura interna, individuandone le componenti essenziali, anzi necessarie, affinché ogni tipo di regola sia se

stesso.

Ogni tipo di disposizione ha una sua struttura e suoi argomenti caratteristici. Vediamo ad esempio come Rescigno (1996a) descrive lo schema base delle regole di comportamento, analizzandone la struttura logica e rilevandovi tre componenti necessarie e tre eventuali.

Le necessarie, senza le quali la regola non è, sono:

- destinatario;
- modalità deontica;
- comportamento.

Le componenti eventuali sono:

- soggetto terzo (controparte) avvantaggiato/svantaggiato (altrimenti tutti);
- periodo (altrimenti sempre);
- territorio (altrimenti ovunque).[1]

La legge disciplina una determinata realtà e per far questo deve anche descriverne quantomeno gli aspetti giuridicamente rilevanti, quelli cioè sui quali intende intervenire. Qualunque realtà può essere in qualche modo descritta e schematizzata, utilizzando le categorie della conoscenza o forme dell'intuizione, insomma concetti generali comuni a tutti gli scenari. Anche nelle leggi si descrivono le realtà trattate, aspetti della vita sociale, mediante loro elementi astratti essenziali ed invarianti, impiegando categorie di uso generale.

Realtà: tipi di elementi tematici
soggetti
oggetti
azioni
eventi
processi
stati
relazioni
ecc.

Tabella 5.1: Profilo tematico

Una legge parla di processi in cui soggetti compiono azioni su oggetti, hanno relazioni con altri soggetti, accadono eventi ed esistono o si producono stati: li descrive e li regola simultaneamente.

I temi o processi considerati dalle leggi non sono mai gli stessi nei vari

domini. Inoltre gli elementi tematici assumono contenuti e valori diversi nei vari casi (fattispecie) che si manifestano nell'ambito dello stesso dominio.

È senz'altro possibile e anzi da sempre praticato un intervento di riordino e razionalizzazione dei lessici settoriali sottostanti ai vari profili tematici, mediante strumenti tradizionali come dizionari, thesauri, o più moderni, sofisticati e rigorosi come le ontologie di dominio (*applied ontologies*) delle più importanti materie di cui tradizionalmente si occupa il diritto. Si veda in proposito Bench Capon (1998), Guarino (1998), Hare (1998), Tiscornia (2008).

Osservando lo schema tematico precedente della regola di condotta, vediamo che il contenuto del primo elemento corrisponde (Tab. 5.1) alla classe ontologica soggetto, il terzo ad azione, mentre il secondo trova invece spiegazione a livello funzionale, nello schema dei tipi di regole (o disposizioni). Quindi la schematizzazione (l'essenza) della regola di condotta, secondo la visione suddetta, consiste di tre elementi strutturali, di cui due di natura tematica ed uno funzionale. In altre parole il profilo tematico è espresso dai due ingredienti detti, mentre quello regolativo è concentrato nella componente intermedia, che esprime, attraverso l'atto linguistico soggiacente, la funzione regolativa o tipo della disposizione.

Le necessarie, senza le quali la regola non è, sono quindi:

- destinatario (persona fisica o giuridica);
- modalità deontica (obbligo/divieto/permesso);
- comportamento (azione).

Le componenti eventuali sono:

- soggetto terzo (controparte) (altrimenti tutti) (persona fisica o giuridica);
- periodo (altrimenti sempre) (tempo);
- territorio (altrimenti ovunque) (spazio).

Riassumendo abbiamo:

Tipi di *regole*: elementi invarianti rilevanti del regolare: istituzioni, poteri, doveri, diritti, condotte, procedure, sanzioni, riparazioni, ecc. (Profilo epistemologico).

Tipi di elementi tematici o *argomenti*: elementi invarianti, strutturali e rilevanti della realtà considerata: soggetti, oggetti, azioni, relazioni, processi, eventi, stati, ecc. (Profilo ontologico).

Chiamerò tematico (o esistenziale o ontologico) l'aspetto descrittivo delle realtà da regolare e funzionale (o istituzionale o epistemologico) l'aspetto

descrittivo dell'intervento regolativo del legislatore.[2] I profili tematico e funzionale riguardano sia le singole disposizioni, che la struttura dell'intero testo di legge (come si vedrà nel cap. 12), confermando la sensatezza della metafora che ci fa vedere nell'atto una macro disposizione.

5.2 Argomenti delle disposizioni

Gli argomenti sono le principali entità contenute e trattate dalle singole disposizioni, quelle in esse sempre ricorrenti e senza le quali una disposizione non è se stessa (ad es. il *definiendum* di una definizione, il soggetto destinatario di una regola di condotta, ecc.). Insieme al tipo di disposizione, sono contenuto caratteristico delle rubriche delle partizioni: il legislatore evidenzia la funzione regolativa o alcuni dei suoi argomenti, o ambedue, per informare sulla *ratio* della disposizione che segue.

Gli argomenti possono essere singoli o multipli, cioè avere una o più istanze. Tale visione è isomorfa in quanto riproduce lo stile espressivo delle disposizioni e facilita la loro conversione nelle formule descrittive dello schema di annotazione (*meta-data*) che da tale visione è ricavato.

Gli argomenti possono essere semplici o complessi: l'argomento azione/attività è inevitabilmente complesso, a differenza di soggetto-destinatario che è tendenzialmente atomico.

I vari argomenti possono essere presenti nei testi in diverse forme:

- esplicita diretta;
- esplicita indiretta;
- esplicita variabile (incognita);
- implicita.

Gli argomenti (ad es. il soggetto-destinatario) possono essere presenti nel testo esplicitamente e direttamente (es. "imprenditore agrituristico); oppure esplicitamente e indirettamente (es. "il suddetto). Oppure ancora possono essere espliciti ma incogniti e individuabili previa interpretazione (es. "chiunque sia tenuto); oppure infine impliciti (omessi nel testo) e anche qui individuabili previa interpretazione.

È preferibile, in una strategia *ex post* prudente di annotazione dei testi, l'individuazione in essi delle sole espressioni esplicite dirette e indirette degli argomenti, che può portare alla loro "marcatura, in quanto costituisce (o quantomeno così appare) l'intervento meno interpretativo e inoltre delinea un criterio documentale abbastanza chiaro e, soprattutto, è alla portata di agenti automatici (*software-tools* per il riconoscimento automatico del linguaggio

naturale). Questo sarà argomento del capitolo seguente.

Alcuni argomenti incogniti ma impliciti (presenti o assenti) potranno essere rintracciati o dedotti attivando altri strumenti come rinvii e regole interpretative. Infatti talvolta un destinatario è il destinatario di altra regola cui la regola esaminata fa riferimento esplicito (l'esempio sopra del "suddetto") e quindi rintracciabile attivandone il rinvio interno, così come una disposizione assente nel testo ma implicita è deducibile da una disposizione presente ad essa logicamente correlata, grazie alla descrizione formale delle relazioni stesse (cfr. cap. 8).

Gli argomenti, per una loro efficace descrizione, dovranno essere sintetizzati in descrizioni superiori più ampie e astratte, come avviene nelle cosiddette ontologie, di dominio o generali, giuridiche o generiche che siano, o in qualche misura in qualunque altro genere di dizionario del dominio regolato. In tal modo la conoscenza sulle entità che incarnano gli argomenti si amplia oltre l'orizzonte angusto della disposizione che li contiene. Più ricco sarà il dizionario, maggiori saranno le espansioni di senso producibili a livello tematico nelle applicazioni di ricerca delle informazioni.

In pratica il modello delle regole qui delineato permette di evidenziare i termini delle disposizioni che svolgono un ruolo particolare, quello degli argomenti che incarnano, esplicitando così il loro significato contingente (ruolo) in quel contesto (disposizione); l'informazione sul significato generale del termine sarà invece ricavabile dai dizionari che collegheranno i termini ai concetti cui afferiscono. Quindi il modello ci dirà che 'agricoltore' è il soggetto destinatario di una certa norma, mentre il dizionario (di dominio) ci informerà sul significato generale del termine 'agricoltore' inquadrandolo nel suo contesto semantico.[3]

In definitiva penso che una marcatura completa dei contenuti delle regole sostanziali dovrebbe considerare in primo luogo i destinatari (o soggetti);[4] questo aspetto, unito a quello insito nella specificazione del tipo di regola, darebbe un quadro certo non sufficiente come consulenza giuridica, ma utile per la ricerca concettuale delle disposizioni pertinenti.

Vediamo ad esempio nella tabella 5.2 che segue un elenco degli argomenti individuati nell'ambito del progetto Norme-In-Rete, dal Gruppo di lavoro sui *meta-data*, ad una certa fase dei suoi lavori.

Argomenti delle disposizioni		
nomi	significati	specifiche[*]
	attività generica regolata dalla	

attività	disposizione	D, R
atto	provvedimento generale (legge, decreto, ecc.)	
azione	azione specifica regolata dalla disposizione	R
condizione	di una norma condizionata	R, M
controparte	controparte o soggetto terzo	R
decorrenza	termine temporale	M, C
definiendum	termine definito dalla disposizione definitoria	R
definiens	definizione (intensionale o estensionale) di termine	R
delegante	soggetto delegante	R, M
delegato	soggetto delegato	M
destinatario	soggetto destinatario della disposizione	D, R
effetto	della norma o atto (nullità, ecc.)	D, R
efficacia	della norma o atto	R, M
fatto	un fatto considerato nelle motivazioni	Z
finalità	scopo generale di un atto	D
inizio	inizio di intervallo di tempo	R, M, C
fine	fine di intervallo di tempo	R, M, C
norma	rinvio a norma (disp. o atto) (gli corrisponde un ID)	D, Z, R, M, C
normativo	effetto normativo	
novella	frammento nuovo aggiunto al testo da una modifica	M, C
novellando	frammento vecchio tolto dal testo da una modifica	M, C
oggetto	oggetto generico	D
organo	PA, soggetto istituzionale	
partizione	elemento dell'articolato	M, C
pena	qualità e quantità della pena prevista da sanzione	R
posizione	posizione nella partizione di novella e novellando	M, C
provvedimento	atto giurisprudenziale	D
qualifica	posizione giuridica	R
soggetto	soggetto generico	Z
termine	nome di concetto giuridico introdotto e/o descritto	
valore	contenitore di opzioni alternative	D
vigenza	presenza di una norma nell'ordinamento	R, M
vigore	tempo di presenza di una norma nell'ordinamento	R, M

Tabella 5.2: Argomenti

Come si nota, si tratta essenzialmente di termini tecnici giuridici o talvolta

generici. Invece non compaiono termini di alcun dominio regolato. Come detto infatti, questi dovranno essere ricavati dai dizionari dei vari domini trattati. Alla fine le applicazioni dovranno disporre sia di un dizionario tecnico-giuridico, che di tanti dizionari di dominio, quanti saranno i domini presi in considerazione. In realtà anche i dizionari di dominio conterranno voci comuni con altri; ma questo non è argomento del presente studio.

5.3 Doppia modellazione: regole e concetti

5.3.1 Ancoraggio degli argomenti a dizionari

La strategia qui proposta per l'annotazione dei testi consiste nella doppia modellazione: delle disposizioni normative, da una parte, e dei loro contenuti, dall'altra. Le disposizioni sono state studiate e modellate, inquadrandole in uno schema di regole che cerca di esprimere i moventi ed il senso del legiferare. I loro contenuti sono rappresentati attraverso la modellazione del lessico rilevante (secondo il modello delle regole!) del dominio regolato, modellazione che consiste nel raccogliere i termini rilevanti (secondo il legislatore – *ex ante* – o il documentalista – *ex post* –) attorno a concetti via via più ampi e raccolti in classi correlate, secondo la tecnica di costruzione delle cosiddette ontologie. Mentre il modello delle regole è universale, almeno all'interno di un ordinamento, quello dei concetti è relativo, almeno in parte, al dominio regolato.

Modellazione della semantica rilevante dei testi legislativi italiani, da usare come teoria dei *meta-data*, da usare, questi, per l'esplicitazioone dei significati rilevanti nella legislazione italiana. Dall'approccio iniziale dato al progetto negli anni '80, i cui risvolti teorici sto qui esponendo, deriva la strategia di una doppia modellazione, basata sulla distinzione tra regole e loro contenuti.

> Quando si parla di trattamento informatico del linguaggio naturale si usa suddividere il processo di comprensione ed interpretazione nei moduli morfologico-lessicale, sintattico, semantico e pragmatico. Questi gli anelli della catena che dovrebbe condurre dal linguaggio naturale, alla sua comprensione da parte del calcolatore. Analisi semantica e analisi pragmatica sono i due aspetti presi in considerazione nel presente lavoro sul trattamento del linguaggio legislativo. Sul piano semantico si ritiene in generale che i termini, ove possibile, vadano ricondotti, dalla loro iniziale varietà, verso concetti ben definiti, avvalendosi (oltreché di strumenti linguistico-informatici) delle elaborazioni della dottrina giuridica. Definizione chiara dei concetti e loro organizzazione in strutture concettuali più ampie, ove possibile e necessario. Riteniamo, sul piano pragmatico, una utile modalità di analisi del linguaggio la classificazione degli atti linguistici in esso contenuti. Come ricorda Winograd (1984), "ogni atto linguistico ha 'condizioni di felicità' sotto le quali risulta appropriato, e 'condizioni di soddisfacimento', sotto le quali è completato". Basti pensare alle modalità (vietato, obbligatorio, ecc.) che la logica deontica associa agli atti linguistici (normativi) di tipo prescrittivo. Una efficace e ricca

classificazione degli atti linguistici è utile perché gli atti delle varie categorie non si svolgono a caso. Pur riuscendo infatti a dare una semantica ad ogni enunciato normativo, il contesto comunicativo e la mo- dalità comunicativa hanno la loro influenza. Ad esempio la logica deontica è una semantica valida solo per gli enunciati prescrittivi (regolativi). Quin- di si rende necessaria l'analisi in termini di atti illocutivi, per determinare la semantica più opportuna, impiegando la teoria di Searle come uno degli strumenti possibili per studiare la pragmatica. (G. Ferrari, C. Biagioli, 1985)

Le ontologie servono a descrivere i contenuti delle disposizioni normative e poi a ragionare su di essi. Tale descrizione interagisce con quella della tipologia delle disposizioni, della loro struttura logica e delle loro relazioni, in un meccanismo dinamico che vede intrecciarsi due piani di ragionamento, relativi alle norme e relativi ai loro contenuti. Due ragionamenti autonomi, ma con stessa finalità e che confluiscono in una unica conclusione: determinazione e reperimento delle norme pertinenti, se tali modellazioni sono usate in applicazioni informativo-documentarie (*ex post*), oppure determinazione delle espressioni appropriate nella costruzione di nuove disposizioni in progetti di legge, se l'impiego riguarda il *meta-drafting* (*ex ante*).

La ragione della duplice modellazione sta nella diversa natura dei tipi di significati in gioco: regole e cose regolate. Mentre le regole hanno natura e struttura tendenzialmente universali, a prescindere dai domini regolati, i loro contenuti rispecchiano i diversi domini di cui la legge si occupa. Quindi per le regole basta una sola descrizione attraverso il modello, mentre ogni dominio regolato richiede una sua apposita descrizione delle relative entità rilevanti, anche se il modello generale (classi ontologiche) di descrizione di termini e concetti può essere sempre ovviamente lo stesso per qualunque dominio regolato, facendo comunque capo al dominio generale delle categorie della conoscenza.

In altre parole passando da un dominio all'altro, il dizionario delle entità regolate di cui disponiamo diventa in parte inutilizzabile. La parte più stabile sarà naturalmente quella relativa alle entità del dominio regolante (giuridico), nonché ovviamente la descrizione delle regole che però dei dizionari non fa parte. In realtà però ci si può aspettare che certi ambiti richiedano una qualche revisione anche del modello delle regole: penso al diritto amministrativo, dove ricorrono spesso modalità regolative peculiari, come disposizioni organizzative e simili, meno necessarie in altri ambiti.

A double modelling approach has been in fact chosen. A disposition model expresses the pragmatic side, i.e., how legislators organise and express rules about domain entities, while domain entities are classified and described ontologically. The double modelling of the pragmatic and semantic profiles of text meanings is in tune with the (Breuker and Hoekstra, 2004) statement "an ontology is in the first place a set of terminological definitions built around a taxonomic backbone, while a framework is a complex of concepts or types of

knowledge that reflect recurrent patterns of use". (Bartalesi, 2008)

Il significato associato ai termini nelle disposizioni è contingente, diverso quindi da quello dei dizionari. Anche complementare: la combinazione dei due tipi di significati ci dice tutto su un termine, cosa è e quale ruolo svolge nella legge. Per questo è previsto il completamento della descrizione degli argomenti con la loro connessione a raccolte lessicali; sia per disambiguarne il senso, distinguendolo da quello di termini affini, sia per rendere disponibile il senso generale (necessario) dei termini nei sistemi informativi che useranno le leggi annotate.

Detto con altre parole, un adeguato modello disposizioni-argomenti-operatori (DAO), che qui si sta lentamente delineando, permetterà anche il collegamento degli argomenti delle disposizioni a dizionari e ontologie, per aggiungere alla conoscenza dinamica-normativa derivante dal modello delle regole, quella statica-linguistica derivante dai dizionari. DAO permette di evidenziare termini o sintagmi che svolgono un ruolo significativo nelle disposizioni (es. destinatario). Tali termini sono spesso definiti dallo stesso legislatore nelle apposite disposizioni definitorie; oppure sono ricavabili da altri atti affini per materia. Il significato (oltretutto vincolante) dei termini chiave sarà cercato innanzitutto in tali luoghi predisposti dal normatore (definizionari).[5]

Ove questa esplicitazione di significati non sia stata prevista, sarà possibile collegare i termini a descrizioni esterne autorevoli, dizionari ed ontologie di dominio che si spera divengano sempre più reperibili nel *web*. Il legame con termini di riferimento e con concetti centrali cui questi afferiscono, aggiungeranno alla conoscenza contingente, relativa al ruolo del termine-argomento nella disposizione che lo contiene, quella permanente ricavata appunto dalle raccolte terminologiche. Si verrà così a disporre di un testo legislativo tendenzialmente auto-esplicativo, in grado di informare l'utente sul contenuto essenziale di ciascuna disposizione, sia nel suo profilo normativo che linguistico.

Mentre la funzione di guida di senso data dal modello delle regole ha comunque un suo effetto anche in normative contenute, questo ampliamento di senso, quando attivato da dizionari di dominio, svolgerà a mio parere un ruolo importante nei sistemi di ricerca di regole solo per normative particolarmente ampie. Ogni dominio regolato infatti ha generalmente un proprio linguaggio settoriale che lo caratterizza, ma su un esteso numero di atti il lessico tenderà a diversificarsi. Pertanto la funzione di guida alla precisazione dei significati si farà sentire di più nelle normative estese che nei

domini contenuti, dove al contrario strumenti più semplici come glossari o *thesauri* si rivelano tutto sommato più agili e funzionali.

La conoscenza resa disponibile dai meta-dati basati su modello delle regole e dizionari, oltre a facilitare la ricerca delle norme (oltre che degli atti) e la consultazione e comprensione dei testi, anche da parte dei profani, li predisporrà al loro uso in specialistici *software* orientati al *legal reasoning*. Modelli sofisticati di rappresentazione delle norme e dei ragionamenti su di esse troveranno così un *input* semilavorato più agevolmente adattabile ai loro modelli. Il testo marcato e descritto con DAO dovrebbe quindi costituire anche un ponte verso applicazioni consulenti, didattiche e in generale di divulgazione del diritto.

5.3.2 Dizionario di dominio

> Laws contain dispositions, which deal with domain common sense entities (argument contents), but they do not provide any general information on them, except in the case of definitional provisions. The use of ontology allows the possibility to acquire such additional general information. Moreover ontology consents the user to obtain a normalised form of the terms by which entities are expressed, so that they can be indexed and used in the analytical meta-data querying process of law document search and retrieval. (Bartalesi, 2008)

Nel progetto LME connesso a questo studio, è stata sviluppata una ontologia sperimentale dei concetti rilevanti del codice italiano per la protezione dei dati personali. La *ontoPrivacy* è un esperimento di creazione di una ontologia specializzata per il dominio della cosiddetta *privacy* nell'ordinamento italiano, derivata dalla modellazione di un glossario di termini rilevanti estratti manualmente dal Codice italiano. La realizzazione aveva lo scopo di testare il funzionamento della applicazione *metaSearch* (*tool* del sistema LME), ed in generale del metodo e della architettura che qui sto esponendo.

I termini estratti derivano appunto da una selezione basata sulle indicazioni del modello delle regole. In altre parole, i termini scelti sono stati quelli che nei testi delle disposizioni svolgono un ruolo pragmatico particolare: sono i contenuti degli argomenti delle disposizioni. Ad es. in una disposizione definitoria il termine rilevante secondo il modello delle regole è essenzialmente il *definiendum*: sarà quindi questo il termine preso in considerazione nel processo di annotazione.

La modellazione dei concetti del dominio regolato riguarda parzialmente anche concetti del dominio regolante (concetti tecnici giuridici). Il sottostante glossario è costituito infatti prevalentemente da termini specifici del dominio regolato, ma anche del dominio regolante e da termini generici.

I termini erano inizialmente raccolti in un glossario e legati da relazioni di sinonimia, iperonimia e iponimia. L'ontologia è stata poi costruita con un metodo *bottom up*, partendo appunto dal glossario dei termini rilevanti. La conoscenza modellata è gestita/usata dai sistemi IT *metaEdit* (in fase di annotazione) e *metaSearch* (per la ricerca delle regole via *meta-data*), ma può essere usata da qualunque strumento informatico equivalente. Notizie su tali esperimenti e strumenti sono reperibili nel sito del progetto LME, ma anche negli ultimi capitoli di questo volume, in particolare 10 e 11.

5.4 Operatori

5.4.1 Operatori temporali

Per esprimere adeguatamente certi dettagli, come ad esempio i tempi contenuti nelle disposizioni, come anche le condizioni, occorre dotarci di una ulteriore nozione, quella di 'operatore' (temporale, spaziale, logico, ecc.). Infatti questo tipo di informazioni non sono argomenti, né parti di argomenti, non sono nozioni assimilabili ai sub-argomenti, bensì nozioni che si riferiscono a, operano su, sub-argomenti, argomenti, disposizioni, norme, atti, precisandone il senso.

Tali operatori predicano anche sulle disposizioni stesse: le disposizioni in altre parole possono essere tempificate (vigenza), ma anche condizionate, delimitate spazialmente (efficacia). I tempi sulle disposizioni sono diversi dai tempi sugli argomenti e così pure sulle condizioni.[6]

Si profila così una nuova classe di elementi, che agiscono sulla semantica soprattutto di disposizioni ed argomenti. Una classe di operatori deve necessariamente essere adottata per esprimere la dimensione temporale e, in generale, se vogliamo raffinare gli strumenti di formulazione ed annotazione dei testi di legge e gli strumenti di estrazione delle informazioni dagli archivi.

Proviamo qui ad individuare ed abbozzare le nuove componenti rimandando ad un momento successivo la loro descrizione formale. Pertanto nel cap. 8 si spiegherà il processo di formalizzazione del modello DAO, con l'esclusione però degli 'operatori'. I primi operatori da considerare sono i tempi, le condizioni e le negazioni; tutti in qualche modo, molto larvale, già considerati nel metodo di annotazione qui presentato.

Tempi delle/nelle disposizioni Se si ritiene necessario 'catturare' tutti i tempi contenuti nei testi legislativi, si rende indispensabile estendere il modello funzionale del testo, ora basato sulle nozioni disposizione e argomento. Innanzitutto occorre distinguere tra tempi che agiscono

esclusivamente all'interno della disposizione e tempi che agiscono esternamente, sulla disposizione stessa.

Per stabilire quanti sono i tempi della disposizione-norma, occorre chiedersi quante situazioni o modi di vivere essa ha, quanti tipi di esistenza. Possiamo distinguere una vita passiva, di presenza nell'ordinamento e modificabiltà, ed una attiva di presenza, modificabilità e applicabilità. Se è così, occorrono due tempi, usualmente denominati vigenza ed efficacia, per poter monitorare la norma in ambedue i profili della sua esistenza. Il tempo vigenza si riferirà alla disposizione e a tutte le sue vicende (abrogazione, reviviscenza, ecc.), mentre il tempo efficacia alla norma che se ne può ricavare (interpretazione, retroattività, proroga, ecc.). Quindi la distinzione tra i due tempi si baserà su una chiara definizione e delimitazione dei due concetti di disposizione (entità testuale) e norma (entità astratta derivata dalla prima con processo linguistico e giuridico).

Le disposizioni e le relative norme ereditano i loro due tempi (vigenza ed efficacia) dagli atti che le creano e veicolano, salvo eccezioni. Le eccezioni (tempi propri diversi da quelli dell'atto) sono formulate attraverso disposizioni-modifiche apposite: quelle che intervengono appunto sui due tempi, vigenza delle disposizioni ed efficacia delle norme. Quindi disposizioni di modifica del tempo di vigenza di un'altra disposizione o di efficacia di una norma.

Se da un'analisi più accurata degli scopi applicativi emergesse la necessità di impiegare un numero superiore di tempi delle disposizioni, occorrerebbe prima chiarirne la natura e le reciproche relazioni.

È pensabile anche l'ipotesi di soluzioni parallele, basate su un numero diverso di tempi delle disposizioni: le une più semplici, le altre più sofisticate nel monitoraggio della dinamica delle norme. Sarebbe una soluzione affine a quella adottata con le tre descrizioni alternative (più o meno analitiche) della struttura degli atti (*Document Type Definition*) nel progetto Norme-In-Rete (NIR). Naturalmente tale ipotesi ha senso solo se i tempi aggiunti nella descrizione sofisticata si collocano al loro interno, come loro specificazioni ulteriori e comunque compatibili con gli altri. Altrimenti ci troveremmo di fronte a soluzioni in conflitto.

Tempi delle norme. Esempio:

Legge dello Stato Italiano n. 50 del 08/03/1999 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 in data: 09/03/1999. Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di

semplificazione 1998, articolo 11, comma 1.

ART. 11 - Applicazione di disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

1.<retroattività>Le disposizioni di cui <norma> all'articolo 9, commi 4 e 5, </norma> si applicano a decorrere dal <efficacia> 1 gennaio 1999 </efficacia>.</retroattività>

Disposizione: L. n. 50, 08/03/1999, articolo 11, comma 1

tipo: *retroattività*

vigenza : 08/03/1999

Argomenti-Operatori: *partizione*: L. n. 50, 08/03/1999, articolo 9, commi 4 e 5 *vigenza*: 08/03/1999 *efficacia*: 1∘gennaio 1999

Il tempo 1 gennaio 1999 non riguarda una disposizione, ma la norma ricavabile dalla disposizione L. n. 50, 08/03/1999, articolo 9, commi 4 e 5; quindi è un tempo di tipo *efficacia*.

Il tempo <1 gennaio 1999> rappresenta la nuova efficacia della norma <L. n. 50, 08/03/1999, articolo 9, commi 4 e 5>, stabilita dalla disposizione di retroattività <L. n. 50, 08/03/1999, articolo 11, comma 1>.

In pratica nella soluzione qui prospettata si stabilisce che le disposizioni abbiano un solo tempo (*vigenza*), mentre efficacia è il tempo delle norme e solo di esse. Nelle disposizioni (nei testi) c'è in genere un tipo di tempo (*vigenza*), ma talvolta viene regolato il tempo delle norme (*efficacia*). È il caso della *retroattività*, dove la disposizione non cambia la vigenza di un'altra disposizione, ma l'*efficacia* di una norma connessa.

Tempi degli argomenti Anche gli argomenti possono essere in qualche modo tempificati, ma non necessariamente come le disposizioni. Un argomento azione di una disposizione *obbligo* può talvolta essere precisato mediante attributi temporali. Ma anche un soggetto *destinatario*: ad esempio coloro che in un determinato periodo hanno avuto un particolare ruolo; la classe di tali soggetti è individuabile anche grazie all'elemento tempo. Quindi una disposizione-norma di tale natura avrà i suoi due tempi di *vigenza* ed *efficacia* (ereditati dall'atto che l'ha generata o derivati da disposizioni-modifica che hanno agito su di essa successivamente) ed il suo argomento *destinatario* avrà il suo tempo interno, necessario all'individuazione della classe di soggetti effettivamente coinvolti.

Come in una formula di logica dei predicati, un operatore (tempo, negazione, ecc.) può riferirsi ed agire o sulla intera formula o invece su un suo argomento o componente. Il senso è totalmente diverso nei due casi, che

quindi vanno saputi distinguere, cosa non sempre facile, nel caso di espressioni normative giuridiche formulate in linguaggio naturale. Mentre la semantica dei tempi delle disposizioni è abbastanza chiara, quella degli argomenti è più varia e di difficile inquadramento. Qui ci si accontenterà di usare gli operatori di tempo come etichette del tipo di senso, senza pretendere di esplicitare quale senso esatto sia via via attribuito da essi. È da vedere se ciò è sufficiente a farne degli strumenti utili per la ricerca di regole negli archivi legislativi annotati. Il tempo quindi non è assimilabile agli argomenti delle disposizioni: va invece inteso come un operatore applicabile ad essi, come anche alle disposizioni.

Esempio:

Legge 675/96, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Art. 34 Omessa o infedele notificazione1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

1. <sanzione> <destinatario>Chiunque, essendovi tenuto<destinatario>, non provvede alle <azione> notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 <azione>, ovvero <azione> indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero <azione>, è punito con la <pena> reclusione <tempo> da tre mesi a due anni <tempo> <pena>. <sanzione>

È evidente che qui il tempo non si riferisce alla disposizione, ma all'argomento 'pena', di cui precisa il senso.

Altro esempio:

Art. 29 (Tutela)

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

6. <permesso> Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il <destinatario> titolare </destinatario> o <destinatario> l'interessato </destinatario> possono <azione> proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, <tempo> entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito </tempo> </azione>. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. </permesso>

Anche qui il *tempo* opera sull'argomento *azione*, non sull'intera disposizione o su altra norma richiamata.

5.4.2 Operatori spaziali

Procediamo in questa investigazione sul processo di modellazione delle disposizioni, per metterne in luce strategie e problematicità. Forse si riterrà utile prevedere anche un operatore ‘spazio’, che agisca sia sulle disposizioni che sugli argomenti. Tempo e spazio operano come condizioni; sono due tipi particolari di condizioni. Vediamo come tale operatore si applica ad una disposizione che esprime l’ambito di un atto; si noterà quanto si guadagna in precisione dell’annotazione.

Esempio:

Legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

> 1. <ambito> <norma>La presente legge</norma> si applica al <attività> trattamento di dati personali <destinatario> da chiunque</destinatario> effettuato nel <luogo>territorio dello Stato</luogo> </attività>.</ambito>

L’operatore *luogo* si riferisce qui all’argomento *attività*, di cui precisa il senso ed al quale va in qualche modo collegato. Alla fine i *meta-data* del comma 1 riportano che:

- si delinea l’ambito normativo della legge 675;
- che riguarda il trattamento di dati personali;
- effettuati da chiunque;
- nel territorio nazionale.

Altro esempio:

Art. 6 (Trattamento di dati detenuti all’estero)

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28.

> 2. <ambito>Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un <attività> trasferimento di dati personali <luogo>fuori dal territorio nazionale </luogo> </attività> si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28. </ambito>

> 2. <estensione>Se il trattamento di cui al <norma>comma 1 </norma> consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28. </estensione>

Dalla doppia marcatura[7] del comma 2 sappiamo che:

- si fa eccezione rispetto al dettato del comma 1;
- si precisa il concetto di ambito normativo della legge 675;
- si parla di trattamento di dati personali, effettuati fuori del territorio

nazionale.

5.4.3 Operatori logico-sintattici

Condizioni delle/nelle disposizioni Nello schema precedente, alle disposizioni sono affiancate le condizioni (se … allora). Nelle norme condizionate, o meglio nei frammenti di disposizioni contenenti condizioni, si potrebbero evidenziare gli elementi più rilevanti in modo da catturare qualche aspetto del senso generale del condizionamento.

La nozione di norma condizionata è familiare alla teoria del diritto. La forma tradizionale che la condizione assume nelle proposizioni normative è quella del "se x, allora y". Ma svolgono lo stesso ruolo anche espressioni di diverso stile, che sostanzialmente agiscono su una disposizione o su un suo argomento in modo da precisarne il senso. Per tale ragione la componente condizione (come anche quella tempo e spazio) è stata prevista nel modello delle disposizioni NIR, anche se in modo embrionale.

La tecnica più semplice per evidenziare le condizioni consiste nel "marcare" il brano di testo che le contiene, delimitando così una zona significativa su cui effettuare ricerche per termini. Potrà comunque essere sviluppata una tecnica di sintesi e rappresentazione, mediante l'evidenziazione di sub-argomenti interni ai brani portanti le condizioni. Vediamo un esempio di operatore condizione sulla disposizione e uno sull'argomento.

Legge 675/96, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Art. 28 (Trasferimento di dati personali all'estero)

2. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.

Si tratta di un divieto condizionato relativo al trasferimento di dati personali. La condizione è duplice.

2. <divieto> Il <azione> trasferimento </azione> <divieto>è vietato</divieto> <condizione> qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato</condizione> <or> ovvero </or>, <condizione> se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. </condizione> </divieto>

Esempio di condizione su argomento:

Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.

Si tratta di una disposizione sanzionatoria, a mio parere poco felicemente articolata in due commi. Prevede infatti tre tipi di pena, di cui due condizionate: due sono espresse nel primo comma, la terza nel secondo. Come vediamo la condizione si riferisce all'argomento 'pena', non alla sanzione nella sua interezza.

Marcatura:

1. <sanzione> <destinatario>Chiunque, essendovi tenuto, </destinatario> <azione> omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 <azione>, <dsp> è punito con</dsp> <pena> la reclusione sino ad un anno. </pena> <condizione> Se dal fatto deriva nocumento</condizione>, la pena è della <pena> reclusione da due mesi a due anni. </pena>

2. <condizione> Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa</condizione> si applica <pena> la reclusione fino ad un anno.</pena>. </sanzione>

Meta-data:

disposizione: *sanzione*: è punito con

argomenti- operatori:

destinatario: Chiunque, essendovi tenuto

azione: omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15

pena: la reclusione sino ad un anno.

pena: la pena è della reclusione da due mesi a due anni. *condizione*: Se dal fatto deriva nocumento

pena: si applica la reclusione fino ad un anno. *condizione*: Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa

Negazione La negazione è già stata considerata nel modello ‘disposizioni analitiche’. Alcune disposizioni, relative agli adempimenti in generale, sono state introdotte nello stile a loro dato dalla prassi e formalizzato dalle teorie sulle norme. L’obbligo è affiancato dal divieto e dal permesso, che altro non sono che le forme (descritte dalla logica deontica) che l’adempimento può assumere. Il permesso è un obbligo/divieto negato; il divieto è un obbligo con argomento (‘azione’) negato, secondo le regole deontiche.

Quindi la negazione, limitatamente alle disposizioni obbligo, divieto e permesso, è già sostanzialmente presente attraverso la triplice denominazione del generico ‘adempimento’. O meglio un operatore di negazione è assente proprio grazie ai tre nomi dati all’adempimento; l’alternativa sarebbe usare un solo nome (adempimento o altro) unitamente alla funzione di negazione, sia sulla disposizione (per ottenere obbligo/permesso) che sull’argomento-azione (per ottenere obbligo/divieto).

Occorre approfondire l’uso della negazione in questo contesto, sia relativamente alla disposizione che agli argomenti, per valutarne l’apporto e intravederne i modi di espressione possibili. Ritengo che si possa per ora rinunciare all’uso dell’operatore negazione, ovviando appunto con nominazioni multiple, come fatto per gli adempimenti e per le deroghe. Il linguaggio di annotazione DAO è comunque ricettivo rispetto a tali evoluzioni, qualora fossero ritenute necessarie.

Operatori proposizionali È pensabile anche l’uso degli operatori proposizionali, per descrivere in modo non ambiguo il profilo sintattico delle disposizioni, riprendendo così esperienze storiche come quella del Normalizer di Layman Allen (1979) per la disambiguazione degli operatori logici proposizionali.

Esempio con operatori proposizionali:

Legge 20 luglio 2004, n. 189

Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del

materiale di cui al comma 1

Marcatura:

2. <sanzione> <azione> La violazione delle disposizioni di cui al comma 1</azione> <dsp>è punita </dsp> con <pena> l'arresto <tempo> da tre mesi ad un anno </tempo> </pena> o con <pena> l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro</pena>.3. Alla condanna consegue in ogni caso <pena> la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1</pena>. </sanzione>

Meta-data:

sanzione

azione: La violazione delle disposizioni di cui al comma 1

pena: l'arresto *tempo*: da tre mesi ad un anno

pena: l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro)

pena: la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

Dice che è una disposizione di tipo sanzione, con 3 argomenti di tipo pena, di cui il primo tempificato.

Marcatura con operatori proposizionali-booleani:

2.+3. <sanzione> <azione> La violazione delle disposizioni di cui al comma 1</azione> <dsp>è punita </dsp> (<pena> l'arresto <tempo> da tre mesi ad un anno </tempo> </pena> OR <pena> l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro</pena>) AND <pena> la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1</pena>. </sanzione>

Meta-data con operatori:

sanzioneazione La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 ((*pena* l'arresto,*tempo* da tre mesi ad un anno) *OR pena* l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro) *AND pena* la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

Dice che è una disposizione sanzione, con 3 argomenti di tipo pena, di cui il primo tempificato, e con i primi due in alternativa.

Osservazioni:

A favore dell'adozione degli operatori booleani c'è il prestigioso precedente della tecnica di descrizione formalizzata delle norme introdotta da Layman Allen già negli anni ottanta, col nome di 'normalizzazione'. Ritengo

che tale tecnica darebbe il meglio di sé, se impiegata in applicazioni di sostegno alla formulazione e stesura dei nuovi testi, contribuendo alla razionalizzazione delle relazioni proposizionali. Nel progetto LME è prevista una applicazione (*metaPlan*) di guida sostanziale al *drafting* e lì tale strumento non dovrebbe mancare (cfr. cap. 13.3). Gli operatori booleani sarebbero comunque necessari se ci si orientasse verso annotazioni sofisticate in grado di descrivere tutte le componenti interne degli argomenti, avendo in mente applicazioni diverse da quelle qui previste. Tali operatori permetterebbero di connettere formalmente tali componenti.

Come vedremo gli operatori sono già previsti in fase di ricerca delle regole e sarà mostrato come vengono usati nel cap. 10 e nella presentazione della applicazione informativa sperimentale metaSearch (tool del sistema LME), nel cap.11. Si tratta di due questioni diverse e connesse (ma non necessariamente): uso degli operatori booleani in fase di marcatura dei testi ed uso di essi in fase di ricerca via *meta-data* delle regole.

Se si usano solo in ricerca, come per ora avviene in LME, il senso è che cerchiamo regole che abbiano i contenuti (meta-dati) A OR B, oppure A AND C, e così via. Il sistema verificherà se nelle annotazioni quei contenuti sono stati introdotti e verificherà che la loro compresenza corrisponda alle relazioni logiche espresse dall'utente nella *query*. Insomma un uso tradizionale nei sistemi informativi.

Se invece si usano tali operatori in fase di marcatura, il loro senso sarà che i *meta-data* che stiamo preparando contengano determinati descrittori (*keywords*) e inoltre che essi si trovino in determinati rapporti, che posso appunto specificare con gli operatori.

Trattandosi di due informazioni totalmente diverse (una esistenziale, una giuridica) e per di più in due contesti diversi (*query*, documento), se si useranno nel processo di *mark up* il loro impiego successivo in fase di ricerca delle regole dovrà essere rivisto, per evitare conflitti di senso. In altre parole si dovrà configurare questa funzione dell'applicazione *metaSearch*, in modo da renderla compatibile con l'uso (giuridico) parallelo degli operatori all'interno delle annotazioni.

Questo amplificherebbe le possibilità di modulare le richieste, ma non è facile prevederne il possibile profitto. Non si deve dimenticare che i modelli qui proposti hanno scopi informativi, non di elaborazione e calcolo delle informazioni.

5.4.4 Riepilogo

Questi gli sviluppi possibili del modello qui prospettati:

- Integrazione della semantica degli argomenti da definizionari ed ontologie.
- Introduzione dei ‘subargomenti’ per descrizioni più fini.
- Introduzione degli ‘operatori’ per la marcatura di tempi, luoghi e condizioni.
- Distinzione tra operatori delle disposizioni e operatori degli argomenti.
- Introduzione di operatori proposizionali per connettere in modo formale i sub-argomenti.

Gli operatori sono indicazioni logico-spazio-temporali e si possono riferire ed applicare ad atti, disposizioni, norme ed argomenti. Si differenziano quindi dagli argomenti, che sono componenti delle disposizioni. Sono stati qui introdotti e discussi per mostrare le varie opzioni che si presentano nel processo di modellazione dei dati. Nelle sperimentazioni che hanno seguito questi studi, tali elementi non sono stati al momento utilizzati. Vengono quindi qui presentati, per indicare possibili linee di sviluppo e come tema di approfondimento del processo di modellazione semantica. Anche i modi di modellare gli operatori vengono qui prospettati senza particolari approfondimenti e verifiche, al solo scopo di esercitarsi insieme in questa attività artigianale che è il modellare le idee. Vediamo in forma schematica uno dei tanti modi di descrivere le nozioni ora viste degli operatori (Tab. 5.3).

Operatori				
tipo[a]	*oggetto*[b]	*nome*[c]		
temporali	atti	vigenza	inizio	
	disposizioni		fine	
	norme	efficacia	inizio	
			fine	
	argomenti	tempo	data (il)	
			intervallo	inizio (da)
				fine (a)
			periodo (per)	
			ciclo (ogni)	
spaziali	disposizioni, argomenti		luogo	
logici	disposizioni, argomenti		condizione	

Tabella 5.3: Operatori

5.5 Alcune considerazioni sulla definizione degli aspetti temporali nella normativa italiana. (Stefano

Pietropaoli)

Per designare il rapporto di un atto normativo con il tempo, il legislatore adopera prevalentemente tre concetti:

concetto	testo d'esempio
vigenza	Costituzione, art. 73
	Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
efficacia	Costituzione, art. 77
	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
applicazione	Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30
	Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Tabella 5.4: Tempi

Solo i primi due – vigenza ed efficacia – sono concetti impiegabili nel quadro del *drafting* o della manutenzione del libro delle leggi. Il concetto di applicazione si riferisce infatti all'attività degli operatori giuridici ed in particolare dei giudici. Peraltro, il concetto di applicazione risulta utile per introdurre una distinzione fondamentale: quella tra disposizione e norma. Il giudice, infatti, ricava da un testo normativo – che chiameremo 'disposizione' – una regola giuridica – che chiameremo 'norma'. Svolta questa operazione, applica la norma ad una fattispecie concreta. Questa 'applicazione concreta' è ovviamente al di fuori dell'ambito suddetto. Rimangono dunque due concetti 'utili' ai nostri fini:

VIGENZA

Il concetto di vigenza esprime la mera 'esistenza' di una disposizione (si badi: non di una norma) in un ordinamento giuridico. La disposizione vigente è una disposizione 'vivente': nasce in un momento preciso, ben determinabile (l'entrata in vigore), e muore in un momento che il legislatore individua a volte con precisione (abrogazione espressa e sostituzione) e altre no

(abrogazione implicita).

EFFICACIA

Se, come abbiano detto, l'applicazione è l'applicazione concreta, l'efficacia può essere definita come l'applicabilità astratta. Efficace è cioè la norma (e non la disposizione) che teoricamente un operatore giuridico può applicare.

In una situazione 'normale', ad una disposizione vigente corrisponderà una norma (o più norme) efficace. Altrettanto normale è che ad una disposizione non vigente corrisponda una norma (o più norme) inefficace. Si danno però anche casi intermedi. Schematizzando:

ipotesi	VIGENZA	EFFICACIA
A	SI	SI
B	SI	NO
C	NO	SI
D	NO	NO

Tabella 5.5: Vigenza ed efficacia

Le ipotesi A e D sono, come abbiamo detto, normali.

Nell'ipotesi B abbiamo invece una disposizione vigente cui corrisponde una norma non efficace. Abbiamo cioè un testo normativo esistente nell'ordinamento ma non astrattamente applicabile. È il caso, per fare degli esempi, delle disposizioni del Codice penale militare di guerra in tempo di pace;[8] delle leggi che condizionano la propria operatività (ovvero l'efficacia delle norme che contengono) all'emanazione di un regolamento; delle leggi che differiscono la propria operatività ad una data o ad un termine futuro (efficacia differita).

È possibile anche il caso inverso (ipotesi C): una disposizione non vigente e tuttavia efficace. Occorre però fare attenzione a tenere ben distinte le seguenti ipotesi:

- norma applicabile contenuta in una disposizione non più vigente al momento dell'applicazione da parte del giudice;
- norma efficace contenuta in una disposizione non ancora vigente al momento della realizzazione del fatto concreto cui verrà applicata (efficacia retroattiva);
- norma efficace contenuta in una disposizione non più vigente (efficacia ultrattiva).

Esempio del primo caso è quello di una ‘norma penale di favore’ (che prevede cioè un trattamento più favorevole) rispetto ad una norma precedente: anche se contenuta in un decreto legge non convertito, o in un decreto legge convertito con emendamenti, o ancora in una legge dichiarata incostituzionale (contenuta dunque in un atto che viene rimosso retroattivamente dall’ordinamento), essa è infatti comunque applicabile ai fatti commessi durante la (momentanea) vigenza della disposizione che la contiene. In questo caso, la dovuta rimozione della disposizione dell’ordinamento *ex tunc* non impedisce dunque che la norma da essa ricavabile sia comunque applicabile ai reati commessi durante l’effimera esistenza della disposizione. Sta di fatto però che si deve parlare in questo caso appunto di ‘applicazione’ in senso proprio, ovvero applicazione concreta: l’efficacia, la ‘applicabilità astratta’ di cui parliamo, coincide infatti anche in questo caso con la vigenza della disposizione.

All’ipotesi C appartengono invece gli altri due casi sopra elencati. Esempio del secondo caso, adoperando il medesimo concetto penalistico, è quello della norma di favore successiva (cioè contenuta in una disposizione non ancora vigente al momento del fatto), che è efficace se più favorevole al reo rispetto alla precedente (e salvo che contro di questi non sia già stata pronunciata sentenza irrevocabile). La nuova disposizione, non ancora vigente al momento della commissione del reato, contiene dunque una norma con efficacia retroattiva (cosa peraltro eccezionale, data la materia penale). Egualmente, all’ipotesi C appartengono i rari casi di ultrattività (le norme contenute in una disposizione non più vigente rimangono applicabili), che non vanno però confusi con quelli di reviviscenza, che riguardano non l’efficacia ma la vigenza (una disposizione abrogata ‘resuscita’, e con questa l’efficacia delle norme che contiene).

Cercheremo adesso di chiarire meglio quanto appena detto avvalendoci di alcune esemplificazioni grafiche.

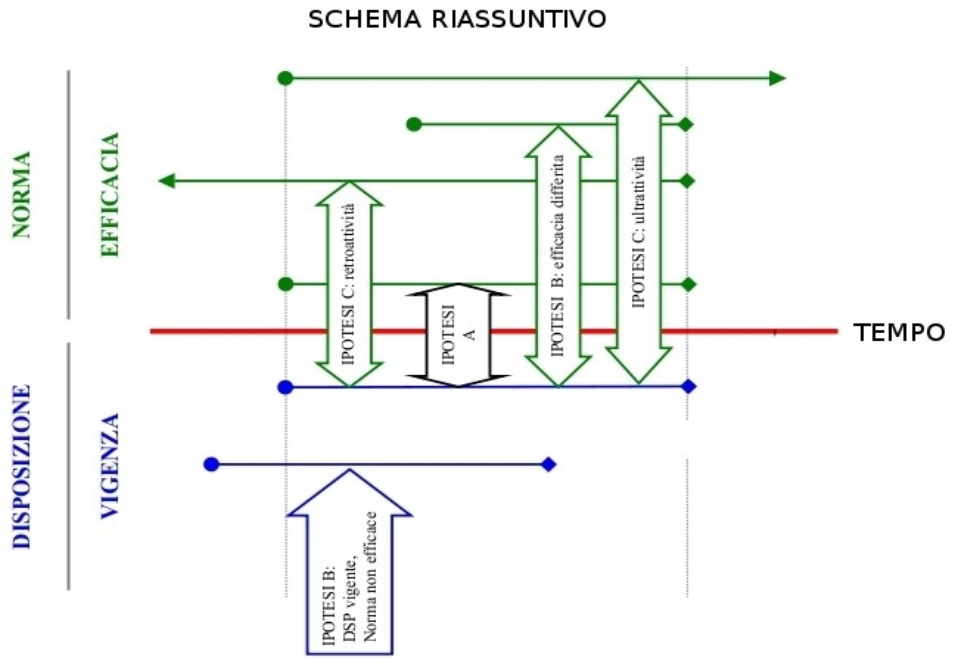

Ipotesi A: VIGENZA ed EFFICACIA coincidenti

Esempio: DLgs n. 213 del 24/06/1998, articolo 4, comma 4 (in vigore dal: 09/07/1998).

A decorrere dal 1gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione".

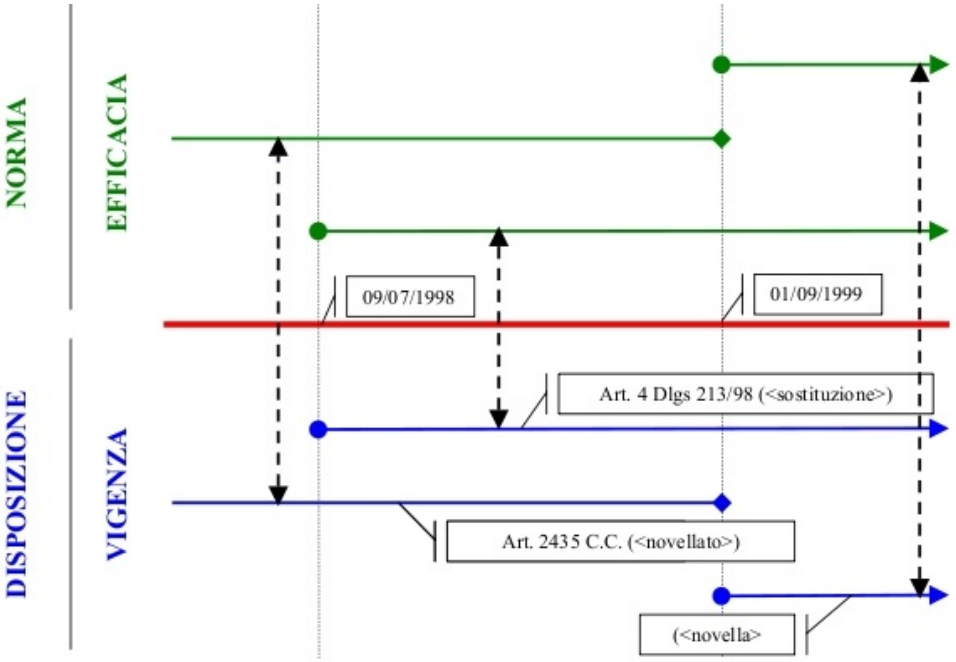

In questo esempio non entra in gioco il concetto di efficacia (e quindi di norma). Alle linee (sotto) che indicano la vigenza delle disposizioni, corrispondono infatti specularmente le linee (sopra) che indicano l'efficacia

delle norme in esse contenute.

Si ha un semplice ‘incrocio’ tra tre vigenze: la disposizione <sostituzione> non produce immediatamente la rimozione dall’ordinamento della disposizione da sostituire, ma la rinvia ad un momento successivo alla propria entrata in vigore. La disposizione <novella> ‘esiste’ (è vigente) dunque solo dal 01/09/1999, e le norme che essa contiene solo da tale data sono efficaci.

Ipotesi B: DSP VIGENTE e NORMA NON EFFICACE

Esempio: Legge 675 del 31/12/1996, art. 45, primo comma (in vigore dal 07/05/1997)

Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

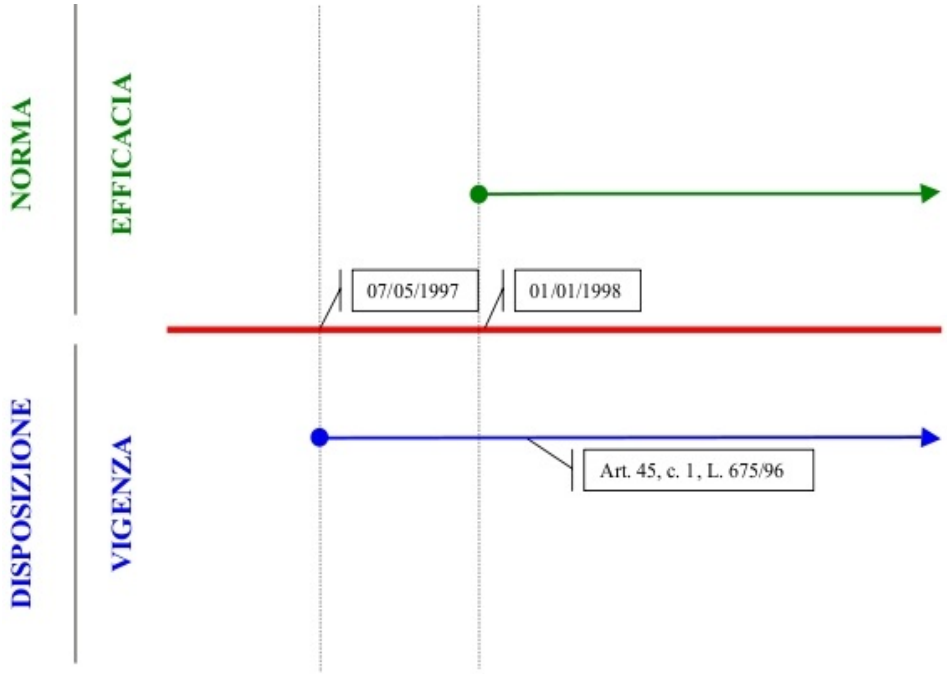

In questo caso, la disposizione entra in vigore ma le norme che contiene diventano efficaci solo in un momento successivo. Nell’area compresa tra le due linee verticali tratteggiate la disposizione è vigente, ma la norma in essa contenuta non è efficace.

Esempio: Art. 85 Codice penale militare di guerra

Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in città o altri luoghi, ancorché presi di assalto, è punito con la morte con degradazione.

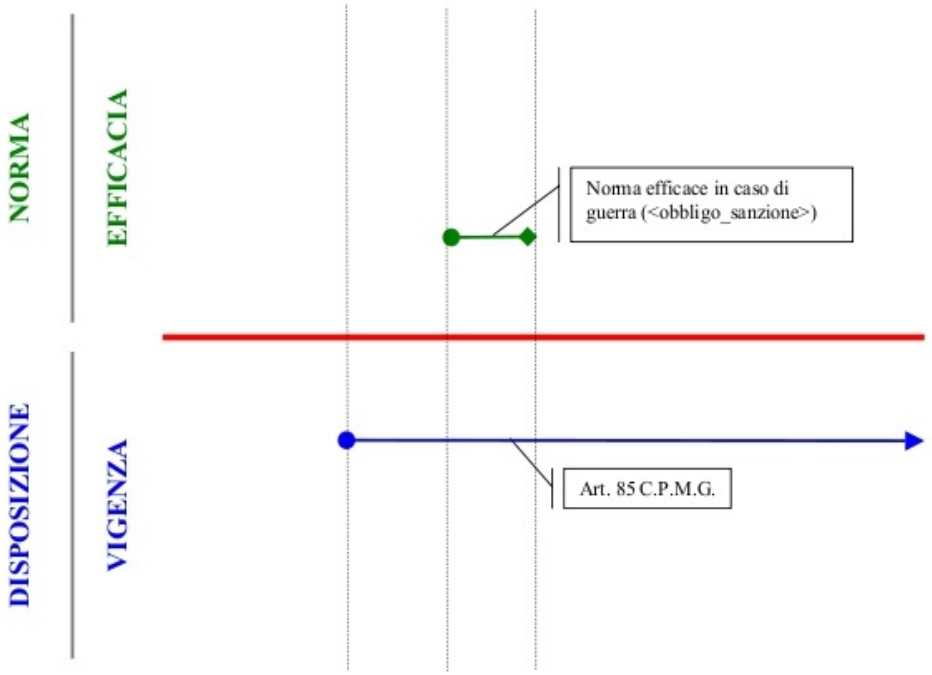

Ipotesi C: DSP NON VIGENTE e NORMA EFFICACE

Esempio: L. 50 del 08/03/1999, art. 9, comma 4 e art. 11 comma 1 (in vigore dal 10/03/1999).

9.4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".

11.1 Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

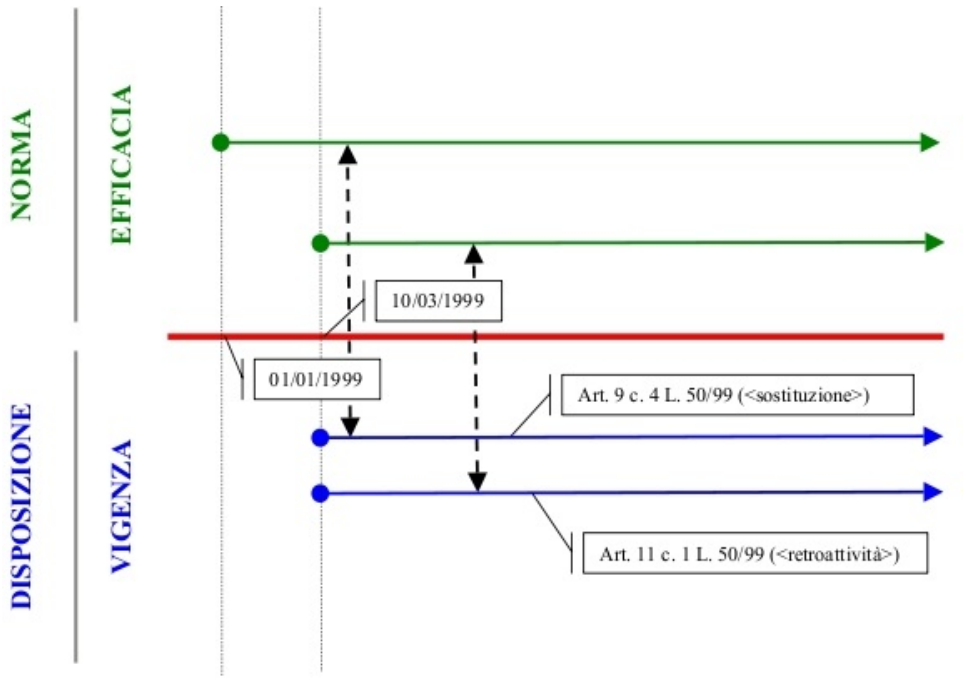

Nell'area compresa tra le due linee verticali tratteggiate la disposizione non è (ancora) vigente, ma la norma in essa contenuta è efficace. La <sostituzione> è infatti retroattiva.

Esempio: L.R. Emilia-Romagna n. 1 del 10-01-2000, art. 37, comma 6 (in vigore dal 15 gennaio 2000).

In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.

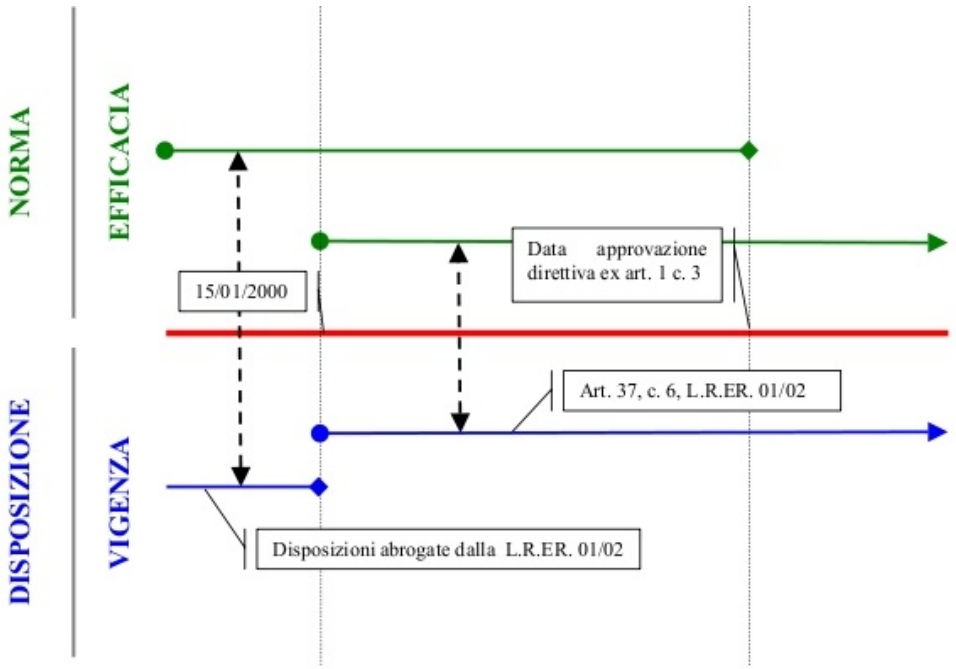

Nell'area compresa tra le due linee verticali tratteggiate la disposizione non è (più) vigente, ma la norma in essa contenuta è ancora efficace. Si tratta di un caso di ultrattività.

Footnotes

[1] Ovviamente nell'ambito di competenza dell'ordinamento giuridico.

[2] "…le modalità non sono in realtà niente altro che gli strumenti linguistici del diritto" (Ross, 1978).

[3] Un esempio da Wikipedia (9/8/9): "L'agricoltore (chiamato anche contadino, soprattutto in passato) è una persona impiegata nel settore agricolo come coltivatore della terra, specializzato nella coltivazione di frutta, verdura e cereali in base alle caratteristiche climatiche e del terreno. Può affiancare alla sua attività anche l'allevamento di animali da cortile o di bestiame. L'agricoltore può svolgere la propria attività come proprietario, affittuario o dipendente di una impresa agricola."

[4] Naturalmente questo limitatamente a quelle disposizioni che prevedono soggetti destinatari. Nelle schematizzazioni di analisi di normative che è dato incontrare in studi dottrinari riguardanti particolari leggi, viene in genere privilegiato il punto di vista del destinatario, che è quindi considerato mi pare il profilo pragmatico più significativo nell'analisi dei contenuti delle leggi. Le griglie associano i vari destinatari ai contenuti delle disposizioni, a volte limitandosi, per la descrizione appunto dei contenuti, alle indicazioni in proposito contenute nei titoli o rubriche, altre volte ritagliando dal testo delle

disposizioni l'espressione integrale delle condotte, competenze, ecc., oltre naturalmente all'indirizzo delle fonti (numero articolo, comma, ecc.).

[*] Tab. 5.2: D=descrittori, Z=motivazioni, R=regole, M=modifiche, C=comunicazioni, S=speciali.

[5] Un termine ha un proprio significato, descritto nei dizionari sia con esempi che collegandolo a quello di concetti più generali. Questo è il significato necessario, stabile del termine. Con i termini il legislatore usa fare due cose:

- ne precisa talvolta il senso nelle definizioni;
- li include in disposizioni:
  - come elementi portanti della disposizione (argomenti),
  - come elementi di ulteriore precisazione (subargomenti, operatori);

Esempio di definizione di un possibile destinatario: DL 196, 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", art. 4, comma 1. Ai fini del presente codice si intende per: (…) lettera f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

[6] Negli esempi che seguono, di marcatura (*mark up*) degli operatori, ho adottato un formalismo tutto personale, che rievoca i linguaggi di gestione dei documenti sul web, come HTML o XML (i c.d. tag). Riguardo agli operatori che agiscono su disposizioni ed argomenti, dovrebbe bastare la collocazione della marcatura di un operatore all'interno della marcatura di un certo argomento, per significare che l'operatore si riferisce appunto ad esso, in qualche modo. La posizione di un operatore esterna rispetto agli argomenti, ma interna alla disposizione, significherebbe invece che esso si riferisce appunto ad essa. Quando però questo non è possibile senza alterare la partizione, i commenti aiuteranno a distinguere le due situazioni. Questo metodo di annotazione serve soltanto alla formulazione di esempi di marcatura in questa pubblicazione. Nella realtà della marcatura di documenti, esistono altri meccanismi per affermare la connessione tra operatore ed argomento o disposizione.

[7] La tecnica della doppia marcatura di certe disposizioni, sarà introdotta nel capitolo successivo.

[a] Vengono qui indicate le nature degli argomenti a cui i corrispondenti operatori sono applicabili.

[b] Elemento testuale considerato.

[c] In grassetto i nomi degli operatori utilizzabili nella marcatura; in corsivo i commenti.

[8] In realtà, almeno un articolo di questo deve essere riconosciuto efficace anche in tempo di pace: quello che dispone che le norme del codice sono applicabili solo in tempo di guerra (Art. 3. La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione).

Capitolo 6

Tecniche e strategie di annotazione dei testi

6.1 Verso una Glossa elettronica. Il ruolo dei meta-dati nella annotazione di testi normativi (Stefano Pietropaoli)

6.1.1 Che cosa sono i meta-dati?

Per usare una fortunata espressione diffusa oltreoceano, i metadati non sono altro che *data about data*, ovvero 'dati sui dati'. A dispetto dell'etimologia classicheggiante il termine *meta-data*è di recente invenzione, essendo stato coniato nel 1969 da Jack Myers, un programmatore statunitense che fu tra i primi ad avvertire le potenzialità che certe 'informazioni aggiuntive' potevano avere nella gestione di database. Ma è solo negli ultimi anni, con l'avvento del *world wide web*, che la possibilità di inserire meta-dati è diventata una vera e propria esigenza. Basti pensare alla indispensabile funzione che svolgono i meta-dati contenuti nel codice HTML delle pagine pubblicate sul *web*, senza i quali non sarebbe possibile indicizzare e quindi rendere effettivamente reperibili i materiali *on line*.

Per meglio capire in che cosa consistano questi meta-dati si può fare il seguente esempio. Immaginiamo di essere in una grande biblioteca, e di aver bisogno di consultare un determinato libro. A meno di non voler vagare a casaccio tra gli scaffali per molto tempo e con scarse probabilità di riuscita, avremo bisogno di consultare un catalogo in cui siano raccolti e organizzati alcuni dati essenziali per trovare il libro, come ad esempio il titolo, l'autore e la collocazione del volume. Ebbene, i dati riportati nel catalogo sono proprio 'dati su altri dati', ovvero meta-dati.

6.1.2 I meta-dati e gli atti normativi

Ben prima che Jack Myers cominciasse a pensare ai meta-dati per organizzare *database*, i giuristi che nel mondo tardo antico si trovavano di fronte all'immenso *Corpus juris civilis* di Giustiniano avevano capito che il metodo più semplice e sicuro per gestirne il contenuto era inserirvi delle 'note a margine'. Tali annotazioni vennero comunemente denominate 'glosse', e 'glossatori' furono quindi chiamati i giuristi che attesero alla produzione sistematica di questi veri e propri apparati di commento di testi giuridici,

raggiungendo – basti pensare alla *Glossa Magna* di Accursio – un elevato livello scientifico.

I testi normativi per loro natura ben si prestano ad essere annotati. Certo, fin quando gli ordinamenti giuridici sono stati relativamente elementari, le leggi erano poche e chiare, e i giuristi potevano concentrarsi sul momento produttivo delle norme piuttosto che su quello interpretativo. Poi però il diritto è diventato sempre più complesso, lo Stato ha dato vita ad una tendenza inflativa inarrestabile ed oggi non vi è studente di giurisprudenza o legale di professione che possa fare a meno di codici commentati e supporti informatici contenenti testi normativi e sentenze.

Con l'avvento delle nuove tecnologie informatiche, esiste ormai la possibilità di creare delle 'glosse elettroniche' estremamente precise ed affidabili. I testi giuridici possono essere 'trattati' a livello informatico in maniera tale da consentire una rappresentazione formale (che non usa cioè il linguaggio naturale, ma un altro linguaggio meglio trattabile dai sistemi informatici) del loro contenuto. Il procedimento di annotazione che permette tale risultato è comunemente chiamato 'marcatura'. Il linguaggio di marcatura più noto è HTML, ma per la descrizione di testi normativi il linguaggio che più si è affermato negli ultimi anni è XML.

6.1.3 I vantaggi dell'XML

L'acronimo XML sta per "*eXtensible Markup Language*", ovvero "linguaggio estensibile per la creazione di marcature", ed è standard W3C [1] dal 1997. XML è un 'meta-linguaggio', che offre il notevole vantaggio di poter strutturare il contenuto di un documento utilizzando *mark-up* personalizzati.

I vantaggi offerti da XML per i documenti legislativi sono brevemente riassumibili nei seguenti punti: definizione standardizzata della struttura del documento; separazione netta tra struttura e contenuto di un testo; assistenza automatica per la creazione dei testi di legge (aiuto nell'organizzazione del testo secondo le regole di *drafting* previste; valutazione dell'impatto normativo sull'ordinamento); navigazione perfezionata all'interno dei testi di legge; ricerche approfondite nelle banche dati legislative. Tutto ciò è reso possibile grazie alla capacità di XML di strutturare e formalizzare le informazioni, in modo tale da rimuovere il maggiore ostacolo della ricerca e gestione dei testi, ovvero la mancanza di uniformità.

Ogni *mark-up language* definisce la forma dei marcatori, ovvero dei simboli che vengono usati nell'operazione di marcatura, e ne determina le

modalità di impiego. Il programma che analizza il testo adeguatamente marcato, interpreta i *mark-up* estraendo dati per l'elaborazione del contenuto del file. Il linguaggio di marcatura di gran lunga più famoso ed adoperato nel *web* – come già ricordato – è HTML (*HyperText Markup Language*), con cui sono costruite la maggior parte delle pagine consultabili on line. HTML è stato ideato con l'obiettivo principale di creare uno strumento di visualizzazione dei testi. Di qui, le difficoltà che HTML ha dimostrato nella gestione di dati sempre più complessi.

Proprio per risolvere tali problemi, è stato sviluppato XML. XML è stato infatti pensato non per visualizzare un testo, bensì per estrarne il contenuto. XML può descrivere, strutturare, organizzare gerarchicamente e 'validare' dati, in maniera molto più precisa ed efficace di quanto possa fare HTML.[2]

Diversamente da HTML, XML è 'estensibile'. L'utente può definire nuovi elementi e attributi in funzione dell'uso che deve fare del testo. XML è infatti più propriamente un linguaggio di *meta-mark-up*, ovvero non ha un insieme prefissato di elementi utilizzati allo stesso modo da tutte le applicazioni. Sono i singoli sviluppatori a definire gli elementi (i cosiddetti *tag*, racchiusi dai segni < e >), in modo tale che siano funzionali al dominio di applicazione.[3]

Inoltre, XML offre il notevole vantaggio di tenere ben distinto il piano della presentazione da quello dei dati. Il programma che analizza (*parser*) il documento XML può certo ricostruire i dati al fine della visualizzazione, anche via *web*, ma può anche utilizzarli per operazioni assai diverse, come per esempio la creazione di *data-base*.

6.1.4 Perché i meta-dati? Vantaggi e profili problematici

I testi normativi si prestano particolarmente bene ad essere rappresentati in XML in quanto vengono (o comunque dovrebbero essere) redatti secondo un certo codice di stile, ma soprattutto perché nascono già organizzati in partizioni formali (capo, articolo, comma etc.) e – anche se non sempre – sostanziali (definizioni raccolte in un unico articolo, così come le sanzioni; la legge si apre con la delimitazione dell'ambito di applicazione e si chiude con la definizione dell'entrata in vigore, etc.). Una marcatura delle varie disposizioni contenute nei testi di legge consente di navigare in una rete iper-testuale che potenzialmente potrebbe abbracciare l'intero ordinamento giuridico, garantendo la possibilità di effettuare ricerche particolarmente complesse.

L’aspetto che qui sembra più rilevare, è che oltre a marcare i dati (almeno apparentemente) più ‘oggettivi’ dell’atto normativo (la data di approvazione, l’autore, il numero, il titolo etc.), si potrebbe arrivare ad arricchire il testo con tutta una serie di informazioni che – rimanendo distinte dal testo originale – ne consentirebbero una migliore intelligibilità.

Quanto al rapporto tra testo e meta-dati, è bene sottolineare che il primo rimane indipendente rispetto ai secondi. Sia che rimanga sprovvisto di marcature, sia che venga invece annotato, il testo originale rimane dunque in ogni caso perfettamente autonomo.

Occorre inoltre precisare che i meta-dati hanno carattere meramente opzionale: chi effettua la marcatura può scegliere quanto e come marcare l’atto (anche se, naturalmente, un sistema di marcatura dovrà rispettare precisi *standard* per risultare efficace).

Potenzialmente, tutti possono annotare un atto (normativo e non). È ovvio però che una annotazione effettuata da un ente istituzionale, come ad esempio la Corte di Cassazione, avrà tutt’altro peso rispetto a quella di uno studente del primo anno di Giurisprudenza. È inoltre da considerare l’ipotesi che sia lo stesso ‘normatore’ (ossia l’ente che produce una norma di qualunque rango, sia esso il Parlamento o il Rettore dell’Università di Firenze) a marcare il proprio atto. In tale caso si avrà una sorta di ‘marcatura autentica’ particolarmente attendibile, anche se sul valore ad essa attribuibile e sulle procedure di approvazione dei meta-dati vi sarà non poco lavoro tanto per la dottrina quanto per la giurisprudenza.[4]

Quanto al possibile problema della verifica dell’autenticità delle marcature, le moderne tecnologie informatiche permettono ormai di considerare la questione sostanzialmente superata. La firma elettronica offre infatti ormai ampie garanzie sia riguardo alla autenticità dei dati, sia riguardo all’identificazione degli autori degli stessi.

6.1.5 L’esperienza del Progetto NIR

Negli ultimi anni sono stati sempre più i Paesi che hanno avviato una massiccia opera di standardizzazione in XML del proprio corpus normativo. Anche l’Italia in questo settore può essere considerata all’avanguardia. Istituzioni di ogni livello hanno intrapreso la via della pubblicazione telematica degli atti normativi emanati. A questo fenomeno, che ha indubbiamente realizzato per il cittadino una migliore accessibilità al materiale normativo, non ha corrisposto però anche un’adeguata implementazione delle capacità di ricerca, tanto che si è determinata una

sostanziale incapacità dell'utente di gestire efficientemente le risorse cui ha accesso. Riprendendo l'esempio cui abbiamo fatto ricorso in precedenza, è come se la biblioteca fosse dotata di tutti i volumi che il lettore sta cercando, ma lo schedario – che pure esiste – non ne riportasse i dati necessari per identificarli e trovarli.

Per colmare questa lacuna sono stati varati alcuni progetti, tra i quali Normeinrete è stato sicuramente l'iniziativa di maggiore importanza. Promosso dal CNIPA su proposta del Ministero della Giustizia, il progetto NIR ha avuto come obiettivo principale il miglioramento dell'efficacia dei servizi di informazione normativa per i cittadini, cui si è proposto di offrire un punto di accesso unitario alla documentazione legislativa e giuridica pubblicata sul web dalle istituzioni pubbliche. Alla creazione di un portale che consentiva l'accesso ai documenti resi disponibili dagli enti partecipanti, è seguita un'intensa attività di definizione degli standard per la rappresentazione di testi in normativi in XML, il cui risultato principale è stata la realizzazione di alcuni DTD (*Document Type Definition*, la 'grammatica' di ogni linguaggio di marcatura).

Un DTD è quella parte di documento che contiene i dati necessari per effettuare un controllo della correttezza formale di una classe di documenti redatti in XML. Il DTD consente dunque quell'operazione – comunemente indicata come 'validazione' – con cui si confronta un documento XML con le sue regole, al fine di identificare e correggere eventuali difformità. I DTD sono cioè strumenti di 'omogeneizzazione' strutturale di documenti dello stesso tipo, attraverso cui si garantisce che documenti valicati con il medesimo DTD siano effettivamente strutturato in modo analogo.

All'interno del progetto Normeinrete sono stati realizzati più DTD. Al fine di garantire sia un'adesione alle richieste più puntuali delle istituzioni, sia la possibilità di lasciare spazio ad eventuali modifiche, il gruppo di lavoro preposto allo sviluppo di DTD ha realizzato tre diverse versioni, denominate "DTD completo" (o *strict*), "DTD flessibile" (o *loose*), e "DTD base" (o *light*), a seconda che rispettino o meno certe caratteristiche. È importante sottolineare che i DTD sono tra loro compatibili, e quindi – solo per fare un esempio – tutti i documenti validati secondo il DTD completo sono corretti anche secondo il DTD flessibile (ma non viceversa, in quanto le regole del primo sono più restrittive di quelle del secondo). Il DTD del progetto Normeinrete risultava organizzato in diversi documenti principali, tra i quali il più importante era meta.dtd, che descriveva gli elementi utilizzati per arricchire i documenti con le meta-informazioni previste dallo standard del progetto Normeinrete.

6.2 Annotazione con DAO

6.2.1 DAO: linguaggio di descrizione del testo legislativo

I testi legislativi hanno un profilo formale (sintattico) ed uno funzionale (semantico), come ripetutamente osservato.[5] Il corpo di un atto normativo ha uno scheletro, la struttura formale, composto di partizioni: è l'articolato. Lo stesso corpo visto contenutisticamente ha una struttura funzionale (funzioni regolative), composta di disposizioni: è il disposto. Il rapporto tra le due strutture è complesso e problematico, anche se sbrigativamente possiamo dire che la struttura formale non ha scopo proprio, ma ha, dovrebbe, non può non avere, solo uno scopo servente, quello di dare forma adeguata ed evidenza alla struttura funzionale (o profonda) del testo.

Le nozioni basilari del linguaggio qui proposto sono Disposizione, Argomento e Operatore (DAO). Le unità che compongono il disposto sono dette appunto disposizioni, mentre le unità che compongono la singola disposizione sono dette argomenti ed operatori. Vi è quindi una tipologia delle disposizioni, che prevede due famiglie, le modifiche (regole su regole) e le regole (sostanziali), ed inoltre classi intermedie. Un esempio del primo gruppo è l'abrogazione, mentre del secondo la definizione, oppure la sanzione. Ogni tipo di disposizione ha la propria struttura logica e quindi i suoi tipici componenti. Ad esempio una disposizione definitoria contiene necessariamente un argomento definiendum, cioè il termine oggetto della definizione, mentre una disposizione di obbligo ha necessariamente un soggetto destinatario, una azione oggetto dell'obbligo ed un soggetto terzo controparte.[6]

Altre componenti sono dette operatori e sono espressioni con ruolo condizionale, contenenti prevalentemente elementi temporali e spaziali. Essi operano, cioè si riferiscono, ad argomenti, oppure alla disposizione stessa. Ad esempio un operatore tempo può riferirsi ad una disposizione (es. efficacia), oppure ad un argomento (es. tempi di esecuzione di un'azione prescritta). Questo è il modello per la descrizione del disposto, proposto al (e sostanzialmente adottato dal) progetto NIR.

Mi sembra che con questi ampliamenti il modello basato su disposizioni, argomenti/subargomenti ed operatori si configuri come un vero e proprio linguaggio per l'annotazione integrale dei testi normativi. La sua capacità di copertura è sufficiente a non lasciare frammenti significativi dei testi non descritti, pur non raggiungendo il livello della cosiddetta 'rappresentazione della conoscenza' e quindi la computabilità integrale delle regole.

Su questo linguaggio di descrizione dei testi si potranno agevolmente innestare altri strumenti descrittivi più analitici e sofisticati. Un esempio è l'aggancio qui adottato dei contenuti degli argomenti ad ontologie, o se si preferisce l'applicazione delle descrizioni di ontologie a particolari termini dei testi, selezionati per significatività grazie al modello DAO, che ne indica il senso contingente, il ruolo (es. "imprenditore turistico" = destinatario di norma).

La strada maestra è infatti quella di integrare modellazioni diverse (per scopi e tecniche), purché fondate su visioni condivise. In tal modo si potranno progettare descrizioni approfondite di processi particolari, senza preoccuparsi di ciò che resta fuori, perché altri lo copriranno. Immagino il *semantic web* come un immenso *meta-data-base*, dove si potrà saltare da un modello all'altro, per cogliere vari aspetti e praticare vari usi dei dati.

La vocazione di questo strumento di descrizione delle disposizioni non è quello di aggiungere informazioni al testo, ma quello di evidenziarne le componenti rilevanti, esplicitandone ruolo e senso. Nessuna trasformazione, modesta interpretazione linguistica consistente in una semplice annotazione del testo stesso di ogni comma, evidenziandone il senso insito con l'aiuto del modello, senza integrazioni né deformazioni. In definitiva ritengo che l'uso migliore che si possa fare del modello funzionale sia quello di qualificare le partizioni ed evidenziarne e marcarne gli argomenti e gli operatori effettivamente presenti, senza integrazioni di significati ulteriori, anche se chiaramente deducibili dal testo.

Così il metodo, evitando una vera e propria interpretazione giuridica e quindi non uscendo dall'ambito della tecnica legislativa, può svolgere il ruolo neutro di *standard* di descrizione della semantica dei testi e costituire un aiuto alla loro consultazione ed un ponte verso annotazioni più profonde per applicazioni più impegnative (redazione automatica dei testi, calcolo delle norme, consulenze specialistiche, ecc.). Questo processo sarà facilitato dai *meta-data* analitici, proprio perché si limitano ad evidenziare i significati basilari marcandoli nei testi, come guida alla loro fruizione. Insomma non si esce dall'ambito della tecnica legislativa (sostanziale).

6.2.2 Esempi di annotazioni col modello DAO

Il linguaggio di descrizione/marcatura DAO serve a delimitare-marcare partizioni (commi, lettere), qualificandole come disposizioni di un certo tipo, e loro frammenti, come argomenti o operatori. Il linguaggio DAO deve permettere l'annotazione-marcatura di ogni partizione, eventualmente usando anche classi di disposizioni, da intendere come disposizioni più ampie, quindi

utili per annotazioni più generiche, ove ritenuto opportuno. Il linguaggio DAO deve permettere l'annotazione-marcatura di ogni frammento essenziale (secondo il modello stesso) della partizione, senza lasciare frammenti significativi non qualificati. I sub-frammenti di approfondimento dei significati rilevanti non saranno descrivibili con DAO, nella sua attuale configurazione.

Esempio di regola su regola:

Dlgs n. 213 del 24/06/1998 (vigore/efficacia: 09/07/1998), articolo 4, Comma 4.

4. A decorrere dal 1gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione".

Marcatura:[7]

Dlgs n. 213, 24/06/1998, articolo 4, comma 4.

4. <*sostituzione*> A decorrere dal <*efficacia*> 1 gennaio 1999</*efficacia*> il <*novellando*>secondo comma dell'<*norma*> articolo 2435 del codice civile</*norma*> </*novellando*> è sostituito dal seguente: <*novella*>Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione </*novella*></*sostituzione*>.

Meta-data:

Partizione: Dlgs n. 213, 24/06/1998, articolo 4, comma 4.

Disposizione: *sostituzione*: "è sostituito"

vigenza: 9 luglio 1998

Argomenti-Operatori:

efficacia: "1 gennaio 1999"

novellando: "secondo comma"

norma: "articolo 2435 del codice civile"

novella: "«Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione»"

Esempio di regola:

Legge 675/96, articolo 36, comma 1.

Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.

Marcatura:

1. <*sanzione*> <*destinatario*>Chiunque, essendovi tenuto, </*destinatario*> <*azione*> omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai <*rif* >commi 2 e 3 dell'articolo 15</*rif* >, </*azione*> è punito con <*pena*> la reclusione sino ad un anno. </*pena*> <*pena*> <*condizione*> Se dal fatto deriva nocumento</*condizione*>, la pena è della reclusione da due mesi a due anni. </*pena*>

2. <*pena*> <*condizione*> Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa</*condizione*> si applica la reclusione fino ad un anno</*pena*>. </*sanzione*>

Meta-data:

Partizione: *Legge 675/96, articolo 36, comma 1*.

Disposizione: *sanzione*: "è punito"

Argomenti-Operatori:

destinatario: "Chiunque, essendovi tenuto"

azione: "omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15"

pena: "la reclusione sino ad un anno".

pena: "la pena è della reclusione da due mesi a due anni".

condizione: "Se dal fatto deriva nocumento"

pena: "si applica la reclusione fino ad un anno"

condizione: "Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa"

6.2.3 Regole multiple

Tutte le regole, a mio parere, sono in qualche modo multiple per definizione. L'apparente destinatario è tra gli effettivi destinatari quello più diretto e importante, oppure quello che risulta più comodo o più opportuno al legislatore indicare, per qualche ragione. La regola di condotta è tale sia per il soggetto coinvolto, che per il giudice, che per l'amministratore eventualmente tenuto ad esercitare controlli, ecc., anche se ovviamente ognuno di questi farà una propria particolare lettura o interpretazione conforme al proprio ruolo. Forse sarebbe più corretto parlare di destinatari diretti e indiretti. Altri, come Kelsen e Ross, ritengono invece che tutte le regole abbiano come unico destinatario il giudice.

Una disposizione regola il comportamento di un destinatario e contemporaneamente orienta il comportamento di altri soggetti, che non ne sono però i diretti destinatari. Diverso il caso invece di disposizioni realmente multiple, in cui si annidano due regole, relative ai rispettivi (contrapposti) destinatari, come nel già visto art. 10 della legge 675 (diritto di A ad essere informato da B circa X; obbligo di B di informare A su X). Si tratta di quelle disposizioni speculari che regolano rapporti tra due soggetti (destinatario e controparte).

Si potrebbe in astratto pensare alla formulazione di regole separate per ogni destinatario: questo approccio, si sa, oltre a non rispecchiare la prassi corrente, porterebbe nella pratica ad una complicazione delle tecniche legislative. La rinuncia ai messaggi plurimi, dove il normatore parla spesso, con la stessa disposizione, sia al destinatario che (quantomeno) all'autorità preposta al controllo, comporterebbe l'esplosione quantitativa delle regole.

Ma ai tempi del *computer*, con la costruzione assistita dei testi e degli archivi legislativi, la cosa può essere ripensata. Niente di più facile che inserire in un sistema di video-scrittura di testi normativi basato sul metodo funzionale, la possibilità per il redattore di attribuire qualifiche multiple alla stessa regola. Non si tratta di incertezza sulla natura di essa, ma di sistematizzazione e informatizzazione della prassi di comunicare più regole con un unico atto linguistico. Qualifiche multiple, ma non formulazioni multiple delle regole, sia chiaro.

Meglio ancora è approfondire l'analisi dei tipi di disposizioni, come qui sto proponendo, individuando anche i soggetti indiretti astrattamente prevedibili nei vari tipi. In altre parole si tratta di stabilire quali sono le relazioni logiche tra i tipi di regole e quindi quante e quali regole si annidino in una disposizione e di conseguenza quali siano i soggetti globalmente interessati. L'associazione di più soggetti è così implicita nelle relazioni tra i

vari tipi di regole, quindi automatica, senza necessità di informazioni aggiuntive. In altre parole si tratta di chiarire le relazioni logiche esistenti tra i tipi di direttive e quindi anche tra i relativi soggetti. Sarà il tema del prossimo capitolo.

Spostandoci sul terreno della divulgazione delle leggi, questa divagazione potrebbe risultare utile. L'esplicitazione dei destinatari e delle regole impliciti, potrebbe aver luogo e senso in pubblicazioni con scopo divulgativo, pensate per classi di destinatari particolari, bisognosi di aiuto alla consultazione e comprensione dei testi. A tali soggetti potrebbero essere evidenziate le regole particolari che li riguardano, esplicite ma anche implicite. Vedrei bene un sistema informativo consulente di questo tipo, come motore di ricerca di regole pertinenti, nel sito <www.italia.gov.it>[8] organizzato per situazioni di vita e ruoli, quindi pragmaticamente e funzionalmente, come gli strumenti qui studiati.

Ne deriverebbe la possibilità di stesura automatica di vari sub-testi legislativi virtuali, orientati a particolari classi di destinatari. La versione per il cittadino conterrebbe tutte le regole che lo riguardano, espresse con lui come destinatario, sia diretto che indiretto, quindi anche ove nel testo originale il destinatario scelto dal legislatore fosse invece altro.

Un altro caso di regola multipla è quello in cui il normatore specifica le condizioni per acquisire diritti, indicando così allo stesso tempo all'amministrazione competente i relativi accertamenti. I singoli punti elencati rappresentano allo stesso tempo gli adempimenti che gravano sulla persona interessata all'acquisizione dei diritti e i relativi controlli affidati all'organo amministrativo. Mi sembra un caso esemplare di espressione multipla di più disposizioni, per economia espositiva, ma valido anche dal punto di vista della chiarezza, in quanto i compiti delle due parti sono espressi simultaneamente, eliminando così la possibilità di formulazioni difformi, che si potrebbe avere se le due disposizioni venissero espresse separatamente.

Ai nostri fini si pone il problema di scegliere se ignorare la molteplicità dei destinatari, evidenziando solo quello indicato dal legislatore, o invece sciogliere il nodo facendoli apparire tutti. Poiché predisporre un sistema informatico di gestione delle leggi non deve comportare alcuna loro interpretazione, la risposta sembrerebbe ovvia. Il sistema deve esibire, nel far trasparire gli aspetti strutturali, solo quelli espressi esplicitamente dal normatore, lasciando che gli impliciti siano chiariti dai processi interpretativi di chi di dovere, ma anche dedotti automaticamente dalle relazioni logiche tra direttive, cioè dalle caratteristiche dei tipi di disposizioni, relativamente ai

possibili soggetti ad esse connessi.

Questo sarà il ‘valore aggiunto’ dei sistemi informativi legislativi basati su modelli tematico-funzionali formalizzati. Vi sono però dei casi problematici, come le forme passive in cui il soggetto grammaticale non ha niente a che fare con il soggetto logico, che manca nel testo e deve essere quindi necessariamente individuato e in qualche modo integrato. Quindi quantomeno una interpretazione grammaticale si può rendere a volte necessaria nella pratica della annotazione *ex post* delle fonti. Invece nella situazione *ex ante* il problema è di più semplice ed immediata soluzione, da parte del redattore del nuovo testo di legge.

6.2.4 Annotazione duplice

Le disposizioni appartenenti alla classe di primo livello delle Regole su regole (Deroghe e Modifiche), sono disposizioni che agiscono su altre disposizioni appartenenti alla classe di primo livello delle Regole. In qualche modo esse, in particolare la deroga, partecipano anche alla natura (al tipo) delle disposizioni agite. Una deroga ad una disposizione di permesso è parte dell’intero permesso, inteso come norma, che alla fine deriva dalla congiunzione di disposizione derogante e disposizione derogata. Allora la disposizione che deroga ha anche necessariamente i/alcuni contenuti tipici (argomenti) della disposizione derogata.

Pertanto le deroghe possono essere doppiamente marcate, come deroghe (regole su regole) e come disposizioni (regole) dello stesso tipo della disposizione derogata. In effetti le eccezioni, come anche le estensioni, sono qui intese impropriamente come disposizioni a sé stanti, per il solo fatto di essere solitamente formulate in partizioni autonome nella prassi, quindi per rispettare uno *status* di autonomia loro assegnato dalla tecnica legislativa corrente.[9]

Esempio:

Dlgs. n. 196, 30 Giugno 2003.

Art. 50 Notizie o immagini relative a minori.

1. Il divieto di cui all’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Meta-data:

I meta-dati associati al comma 1 dell'art. 50 della Dlgs. 196 saranno:

1 - dsp *deroga (estensione)*:

partizione: "art. 13 del Dpr. 22 Sett. 1988, n. 448"

2 - dsp *divieto*:

attività: *"pubblicazione"*

oggetto: *"dati identificativi"*

controparte: *"minore"*

Qui l'annotazione è duplice, in quanto si tratta, secondo lo schema delle regole, di disposizione di *divieto*, ma è anche, alla luce dello schema delle modifiche, una deroga rispetto a disposizione (di *divieto*, appunto).

La marcatura qui è stata fatta separatamente, per facilitarne la lettura. Sommando le due marcature-annotazioni, vediamo che buona parte del significato contenuto nei due commi viene evidenziato e inquadrato nello schema DAO. Dobbiamo inoltre tenere presente che dopo tale fase di annotazione, gli argomenti saranno ricondotti a liste predefinite o predefinibili, che collegano tra loro i termini-argomenti con relazioni (thesauri) o li ancorano a concetti chiave lì presenti, organizzati in classi variamente correlate (ontologie), in particolar modo in riferimento ai termini definiti dallo stesso legislatore. Così saranno catturati (in varia misura) il significato contingente che l'argomento ha nella disposizione e quello generale descritto nei dizionari.

6.2.5 Argomenti semplici e complessi

Una ulteriore proposta riguarda l'uso concreto delle classi delle disposizioni, finora utilizzate solo a fini esplicativi, ma che è possibile usare anche come voci per le annotazioni, per dare al redattore maggiore libertà grazie ad uno schema più ricco ed articolato.

Viceversa potrebbe essere sentita l'esigenza di scendere ancora più in dettaglio, anche rispetto al livello argomento. Se vogliamo ad esempio descrivere i tempi degli argomenti, ci renderemo presto conto che talvolta essi (gli argomenti) sono complessi, hanno più componenti e una loro struttura; in certi casi infatti un eventuale operatore tempo si riferirà non all'argomento nel suo complesso, ma a qualche sua componente.

Il singolo argomento quindi può avere uno o più componenti. Gli

argomenti semplici (o atomici) hanno un solo componente: ad esempio ‘agricoltore’ può essere il solo componente di un argomento soggetto-destinatario. I complessi sono costituiti da più componenti: ad esempio “coloro che hanno svolto attività di imprenditori agrituristici”, può essere scomposto in più componenti. In altre parole il significato complessivo dell’argomento è dato dalla combinazione del significato di varie componenti elementari.

Se davvero vogliamo descrivere analiticamente queste componenti interne, occorre dotarci di una nozione ulteriore, per indicare ciascuna componente interna: potremmo chiamarla ‘componente’ o ‘sub-argomento’. Su tali componenti si potrebbe agire con precisazioni di natura temporale, logica, spaziale, ecc.. Ad esempio “coloro che hanno svolto attività di imprenditori agrituristici tra il 1990 e il 1995”; oppure “coloro che hanno svolto attività di imprenditori agrituristici nel Lazio”; oppure “coloro che hanno svolto attività di imprenditori agrituristici e sono incorsi in fallimento”.

Personalmente non sento l’esigenza di scendere così in dettaglio, a meno che non cambi lo scopo dell’annotazione tematico-funzionale; ma se sarà ritenuto necessario, il linguaggio del modello funzionale sarà espandibile.

6.2.6 Livelli di interpretazione nell’annotazione delle fonti

Difficile stabilire in anticipo, senza adeguata pratica, quali siano le migliori strategie da adottare nella annotazione delle fonti. Innanzitutto occorre distinguere tra le due situazioni generali possibili, *ex ante* ed *ex post*. Ho già ripetutamente espresso la mia preferenza per la soluzione *ex ante*, cioè per l’evidenziazione della semantica in fase di formulazione della nuova legge, da parte del legislatore o chi per lui (uffici legislativi). Oltre alla maggiore convenienza ed efficacia di tale tecnica, si ottiene così l’enorme vantaggio della autenticità delle annotazioni. Su questo tornerò dopo nelle conclusioni.

Da un punto di vista tecnico la trasparenza semantica dei testi potrà essere ottenuta, in situazione *ex ante*, o impiegando meta-dati (autentici appunto) o invece agendo sui testi, verso un linguaggio più chiaro e rubriche più esplicative. Oppure ambedue le soluzioni potranno essere praticate congiuntamente: quindi linguaggio più chiaro dei testi, resi così più auto-esplicativi, e annotazioni autentiche come ulteriore contributo alla comprensibilità delle fonti.

Per quanto riguarda invece la situazione *ex post*, si potrà ovviamente intervenire solo a livello di annotazioni (meta-dati), non potendo mutare i testi. Qui si aprono varie possibilità per il documentalista, consistenti in diversi gradi di esplicitazione dei contenuti e quindi di interpretazione delle disposizioni. Questo vale anche nella annotazione *ex ante*, naturalmente. Cambiano solo i soggetti: da una parte il legislatore, dall'altra il documentalista, dovranno decidere a che livello di esplicitazione della semantica delle disposizioni arrivare e quindi che tipo di interpretazione praticare per ricavarne meta-dati. Un terzo soggetto però si affaccia nella situazione *ex post*: il riconoscitore automatico di disposizioni normative, un esempio del quale è in (Francesconi 2006).

Non intendo entrare troppo nei particolari, sia perché questo studio è orientato *ex ante* e quindi sono poco interessato alle problematiche *ex post*, sia perché risposte fondate richiederebbero sperimentazioni prolungate superiori a quelle praticate finora nell'ambito del progetto LME. Mi limito ad individuare tre livelli interpretativi, che si differenziano nettamente.

Interpretazione linguistica: disposizione.

Livello superficiale di comprensione linguistica della disposizione: richiede la conoscenza del linguaggio naturale usato (es. italiano) e consiste nella esplicitazione della semantica evidente, con interpretazione linguistica, quella necessaria alla comprensione di qualunque scritto.

Interpretazione dogmatica: regola.

Livello più sistematico di comprensione della regola veicolata dalla disposizione (o regole se più d'una): richiede la disponibilità e la conoscenza di un modello delle regole per applicarlo ai testi. Consiste nella esplicitazione e sistematizzazione della semantica evidente, con interpretazione linguistica e giuridico-dogmatica, a livello delle regole.

Interpretazione giuridica: norma.

Livello linguistico e giuridico profondo, dove opera il giurista, appunto, per ricavare le norme da applicare ai casi: richiede una interpretazione assai complessa, sia linguistica, che dogmatica, che giuridica in senso più ampio. Comprensione del senso sistematico delle disposizioni (livello delle regole) e visione extra-testuale dell'intero ordinamento e dei principi interpretativi che lo governano, per il completamento del significato complessivo della norma che dalla disposizione si può *in toto* o in parte desumere, quindi attingendo anche da fonti esterne integrative, se necessario e in accordo coi principi interpretativi. Qui si va oltre il livello linguistico della disposizione e oltre il

livello sistematico e testuale della regola: è appunto il livello della norma, quello che riguarda sia le applicazioni tradizionali delle leggi, sia le applicazioni automatiche ai casi (quindi il c.d. *legal reasoning*).

Le applicazioni del sistema LME qui presentato, si basano sul secondo livello interpretativo, nel senso che comportano e richiedono meta-dati che da quel genere di interpretazione discendono, mentre applicazioni decisionali presuppongono una interpretazione più intensa, come detto, quindi di livello tre. Mi sembra una regola d'uso, quella del meta-dato basato sul modello delle regole, chiara e diversa dall'uso di altri tipi di *meta-data*: individuazione sistematica dei significati espliciti e degli impliciti da essi logicamente deducibili, ma non integrazione di significati esterni alla fonte, né ricavabili da principi interpretativi, né meno che mai aggiunta di significati estranei alle fonti.

Per concludere accenno soltanto alla questione della ambiguità delle regole, che sarà affrontata nel cap. 7, per ricordare che dalla soluzione che ad essa si vorrà dare, dipenderà un ulteriore piccolo ma delicato aspetto dell'annotazione. Se si apprezzerà la possibilità di annotazioni ambigue, ciò si tradurrà in un ulteriore caso di annotazione duplice, questa volta però nel senso di alternativa, da disambiguare in un secondo momento (cfr. par 7.4.5).

Footnotes

[1] World Wide Web Consortium, organizzazione preposta alla standardizzazione e all'evoluzione tecnologica del web.

[2] Per "validazione" si intende il processo di verifica che la struttura del modello XML sia stata rispettata. Solo i documenti che rispettano la (semplice) sintassi di XML sono well-formed.

[3] Gli 'elementi' sono unità costitutive del documento dotate di senso proprio. Sono formati da tag di apertura, dato fisico e tag di chiusura. Agli elementi possono essere associati 'attributi', ovvero coppie nome-valore (separata dal simbolo =) inserite nel tag iniziale.

[4] Ad esempio, si tratta di capire con quale procedura il Parlamento potrebbe approvare la marcatura di una legge, e di discutere il valore di un simile atto sul piano delle fonti.

[5] Il primo ha dato luogo alla DTD NIR, il secondo ai meta-data analitici NIR.

[6] Al limite sarà un erga omnes.

[7] Come già osservato questa visualizzazione della marcatura non corrisponde alla realtà, ma ha solo funzione esplicativa. L'annotazione viene effettuata mediante tools che offrono interfacce agili, come si vedrà nel capitolo finale sulle applicazioni sviluppate in LME, in attuazione del modello DAO.

[8] http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?channel=httppagename=e-Italia/HomeHttp il portale nazionale del cittadino, intuitivamente organizzato per profili ed eventi della vita, per aree tematiche e che inoltre da accesso a moduli e servizi.

[9] Uno dei più solidi principi ispiratori del presente studio, è di mantenersi nell'orbita della tecnica legislativa, nei limiti del possibile, adottando a volte anche soluzioni compromissorie, ma senza risparmiare critiche, nella speranza di contribuire in qualche misura alla sua evoluzione.

Capitolo 7

Relazioni tra regole

7.1 Relazioni tra regole e relazioni tra concetti

Nel sistema LME, che fa da sfondo e finalizza questo studio, le ontologie servono a descrivere i contenuti degli argomenti delle disposizioni normative e poi a ragionare su di essi, attivando le relazioni tra le entità e le classi. Tale descrizione interagisce con quella della classificazione delle disposizioni e delle loro relazioni, in un meccanismo dinamico che vede intrecciarsi due piani di ragionamento, relativi alle regole e relativi ai loro contenuti.

Due ragionamenti autonomi, ma con stessa finalità e che confluiscono in una unica conclusione: determinazione e reperimento delle disposizioni pertinenti, sia reperibili che inferibili, se si ha in mente un'applicazione informativa (e di questo si vedranno esempi), oppure esplicitazione ottimale di natura e contenuti di una disposizione in fase di redazione in un ambiente (*meta-editor*) di guida sostanziale al *drafting* (di questo si esamineranno le prospettive nel penultimo capitolo).

Repetita iuvant.

Le relazioni tra le *keywords* di un *thesaurus* sono essenzialmente quelle di sinonimia, iponimia e iperonimia, mentre le relazioni tra i concetti di una ontologia sono date dall'appartenenza a determinate classi e dalle relazioni individuate tra queste. Questo studio non si occupa delle tecniche di costruzione dei dizionari, neanche di dizionari formali strutturati. Mi limiterò a cenni quando necessario; basti avere sempre in mente la sottintesa presenza di questa componente di concettualizzazione del linguaggio rilevante, per la comprensione globale delle tecniche qui delineate e delle applicazioni da esse derivabili e in parte derivate.

Vedremo qui invece le relazioni più significative che sorgono tra i vari tipi di disposizioni e cercheremo di capirne il senso ed i possibili impieghi in sistemi IT per il legislatore. Immaginando la legge come un sistema formale, le disposizioni che essa contiene ne sarebbero gli assiomi, mentre le disposizioni che non contiene, ma che siano deducibili dagli assiomi in base a regole generali poste, sarebbero i teoremi del sistema formale-legge. Queste regole si chiamano produzioni, o regole di inferenza.

La derivazione di un teorema è una descrizione esplicita di come quel teorema si possa produrre in virtù delle regole del sistema formale. Il concetto di derivazione si modella su

quello di dimostrazione, ma la derivazione è una versione frugale della dimostrazione (Hofstadter 1984).

In una certa misura questo avviene anche con l'interpretazione del giurista, che dai testi ricava sia le norme esplicite, che quelle implicite da esse inferibili secondo vari criteri e metodi caratteristici del diritto. Entro certi limiti qualcosa del genere sarà come vedremo fattibile automaticamente in LME, grazie alla annotazione funzionale delle fonti qui presentata.

7.2 Relazioni esplicite ed implicite tra regole

Due sono i modi usati dal legislatore per richiamare contenuti esterni alla fonte: richiami diretti (espliciti) ed indiretti (impliciti). Sono tecniche testuali universali, praticate non solo dal legislatore.

Le relazioni esplicite tra regole sono fissate direttamente dal legislatore attraverso i rinvii, sia interni che esterni al testo portante. Di essi si è parlato nel cap. 2.3 e ad esso si rinvia. Svolgeranno un ruolo importante negli automatismi che su di essi si basano, come i sistemi per la gestione delle modifiche e l'aggiornamento automatico dei testi (vigenti).

Anche in sistemi di guida alla consultazione delle fonti, come vedremo, l'individuazione delle regole pertinenti avverrà attivando tutti i nessi tra esse, sia espliciti, materiali, come i rinvii, sia impliciti, di senso, come quelli determinabili mediante l'analisi delle caratteristiche delle regole ed espressi attraverso i *meta-data* funzionali.

7.3 Relazioni implicite tra regole

Le relazioni possono intercorrere tra tipi di regole o anche tra tipi di classi. Le relazioni implicite tra regole si potrebbero dividere in logiche e tecniche, a seconda che si basino su, o quantomeno siano confermate da, teorie formali che le riguardano, oppure che si basino su asserzioni o pratiche della tecnica legislativa, oppure ancora che si fondino sul c.d. buon senso.

Il primo gruppo di natura logica è descritto dalle teorie delle norme, in particolare la logica deontica e con esse mi sono confrontato nella modellazione delle disposizioni isomorfe rispetto ai concetti giuridici stessi. Altrettanto sarà fatto ora riguardo alle loro relazioni.

Circa il secondo gruppo mi limito a rilevare che tali relazioni sono di buon senso e previste nei trattati di tecnica legislativa. I rinvii in modifiche e deroghe alle disposizioni richiamate, oltreché ovvii, sono fortemente richiesti dalla legistica e le tecniche dei riferimenti in generale sono particolarmente

approfondite nei manuali per il *drafting* legislativo.

Il fatto che talora tali nessi espliciti siano assenti nei testi di legge, fonte di tanti problemi, ci mette di fronte al potere del legislatore di disattendere le proprie regole di tecnica legislativa, talvolta per necessità maggiori, talaltra per negligenza. L'uso *ex ante* di strumenti di supporto al *drafting* fortemente propositivi, basati su modelli standardizzati sia formali (sintattici) che sostanziali (semantici e pragmatici), rappresenta l'unica strada per superare tali problemi.

Mentre le deduzioni riguardanti il primo gruppo di relazioni sono logicamente certe, in quanto le relazioni tra concetti come ad esempio *obbligo*, *divieto* e *pretesa* sono evidenti e chiarite dalle teorie logiche delle norme, le disposizioni individuate secondo le altre relazioni (es. *derogante-derogata*), mediante i *meta-data* usati come nessi di senso in sostituzione dei rinvii assenti nei testi, sono pertinenti in modo verosimile ma non certo. Ma lo sono anche per il giurista interprete! Inoltre la pertinenza, come vedremo nelle applicazioni, sarà accuratamente pesata e valutata.

7.4 Relazioni logiche

7.4.1 Lo schema hohfeldiano dei concetti giuridici

Oltre al profilo *tematico* ed a quello *funzionale* delle regole, possiamo quindi pensare anche ad uno *logico*. Mentre i primi due profili servono a far emergere e qualificare aspetti contenuti nei testi delle leggi, il terzo serve a far emergere anche aspetti assenti ma impliciti, che in applicazioni informative dovrebbero costituire un notevole 'valore aggiunto'.

Vediamo cosa dice la dottrina giuridica in proposito. Azzoni (1999) propone una risposta alla seguente domanda: "Quanti e quali sono i tipi di relazioni giuridiche?". Punto di partenza è l'opera archetipica del giurista americano Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918). Secondo Hohfeld, vi sono quattro tipi di relazioni giuridiche fondamentali. Due relazioni giuridiche sono deontiche: *pretesa/dovere* e *permesso/non-diritto*; e due relazioni giuridiche sono anankastiche: *potere/soggezione* e *immunità/incapacità*. La tesi del saggio è che solo le relazioni anankastiche sono le relazioni fondamentali di un ordinamento istituzionale quale il diritto è.

Quindi questi sono i due schemi delle relazioni classiche, nella formulazione originale del loro autore:

RIGHT	LIBERTY	POWER	IMMUNITY
DUTY	NO-RIGHT	LIABILITY	DISABILITY

Primo ordine di relazioni:

a. *Right -Duty* (*Diritto <—>Dovere*).

Il titolare di un diritto è protetto (con il sostegno dello Stato, se necessario) contro l'interferenza o non cooperazione di una o più persone. Coloro contro i quali il *diritto* opera si trovano nel dovere di rispettare i suoi termini, sia che questi richiedano non interferenza o assistenza.

b. *Liberty <—>No-Right* (*Libertà<—>non-Diritto*).

Il titolare di una libertà è privo di qualsiasi dovere verso una o più determinate persone, per quanto riguarda l'atto o l'omissione o lo stato di cose coperti dal permesso. Tutti coloro contro i quali il *permesso* è stabilito, non hanno *diritti* che limitino la *libertà* del titolare del permesso nel suo campo di applicazione.

Secondo ordine di relazioni:

a. *Power <—>Liability* (*Potere <—>Responsabilità*).

Il titolare di un *potere* può modificare o cancellare i *diritti* di altre persone nonché i propri. Il portatore di una *soggezione* è esposto ad ampliamenti o riduzioni dei suoi *diritti*.

b. *Immunity <—>Disability* (*Immunità<—>Disabilità*).

Il titolare di una *immunità* non è esposto all'esercizio di un *potere* all'interno del campo di applicazione dell'*immunità*. In tale ambito, chiunque è disabilitato dalla capacità di modificare i *diritti* del titolare dell'*immunità*.

Il rapporto tra l'asse *potere/responsabilità* e l'asse *immunità/disabilità* è proprio simile al rapporto tra l'asse *libertà/non-diritto* e l'asse *diritto/dovere*. Proprio come una passività è l'assenza di una *immunità*, e una *disabilità* è la mancanza di un potere, così un *non-diritto* è la mancanza di un *diritto*, e un *dovere* è la mancanza di una *libertà*.

Da notare che i *diritti* sono logicamente paralleli alle *immunità* e che le *libertà* sono logicamente parallele ai *poteri*, mentre i diritti sono geneticamente paralleli ai *poteri*, e le *libertà* sono geneticamente parallele alle *immunità*.

Questo il limpido schema hohfeldiano, ricavato dalla sterminata letteratura esistente.[1]

7.4.2 Le ambiguità nei testi legislativi

La realtà delle fonti del diritto e del loro linguaggio è purtroppo molto più contorta e molto meno elegante, come si può capire, oltre che dall'osservazione diretta, tra l'altro da alcune considerazioni di Alf Ross (1959).

Il *potere* o *competenza* (potere pubblico) è la capacità giuridicamente stabilita di creare norme o effetti giuridici. Si ha potere quando qualcuno è in grado con i suoi atti di far sì che si abbiano gli effetti giuridici desiderati. Una norma che stabilisca questa capacità si chiama norma di competenza ed è, come le regole dei giochi, *costitutiva*. Stabilisce le condizioni per l'esercizio di tale capacità. L'atto giuridico che va al di là della *competenza*, è invalido, mentre invece l'*obbligo* (*dovere*) porta alla *responsabilità* (*sanzione*). Nella prassi delle fonti però, osserva l'autore, spesso non è chiaro se una norma è di *competenza* (> *invalidità*) o di *condotta* (> *responsabilità*).

Quale soluzione ci conviene adottare, tenendo presente che non stiamo modellando i concetti giuridici per effettuare ragionamenti necessari al calcolo delle norme a fini decisionali? Quello che qui sto facendo, lo ripeto, è individuare delle efficaci descrizioni dei profili semantici e pragmatici dei testi legislativi per una loro facile individuazione e per captare i loro rapporti, al fine di raggiungere la capacità di riconoscere e gestire insiemi di regole variamente connesse, a seconda delle necessità informative (o redazionali) che via via abbiamo.

Nel prossimo paragrafo cercherò di riflettere sulla suddetta ambiguità, certamente la più significativa tra quelle riscontrate nelle fonti italiane, durante la loro annotazione. L'intento è di modellare in qualche modo tali ambiguità, in modo da renderle per così dire più chiare all'annotatore, facilitandogli il compito di convertirle in scelte adeguate dei *meta-data* ispirati alla dottrina, magari anche consentendogli di usare tali espressioni per annotazioni vaghe, ma comunque caratterizzate e inquadrate entro certi limiti nello schema delle disposizioni, in modo che successivamente utenti e/o applicazioni trovino il modo di risolverle in qualche misura.

7.4.3 Due linee di ambiguità: funzionale e tematica

Nelle campagne toscane capita spesso di sentire, tra uno sparo e l'altro, la forma primordiale con cui si usano rendere le modalità deontiche, la dimensione direttiva, attraverso la dicotomia: "*si pole*"/"*'un si pole*".

Osservando testi legislativi del nostro ordinamento, ho riportato

l’impressione di ritrovare tale profilo direttivo, ma non così rozzamente formulato, preferendosi espressioni più sfumate e inevitabilmente ambigue. Ricordo ancora la divertente osservazione di Rescigno sul “pudore del legislatore”. Tutto questo non è evidentemente di aiuto al modellatore.

Come si è visto all’inizio le espressioni *regolative* incontrate sono soprattutto i classici *diritto* e *dovere*, ma anche *obbligo* ed altre espressioni, come i già citati *compiti* e *adempimenti*. Non ho riscontrato nelle disposizioni espressioni *costitutive* ricorrenti, mentre ad esempio nelle rubriche è più facile incontrare *competenza* che *potere* (anche questo, immagino, un effetto del rescignano pudore).

La prima reazione di chi intenda modellare sarebbe di osservare come indistinte direttive l’insieme delle varie forme che prendono nei testi le indicazioni sulle condotte, ma anche sulle posizioni, e intendere tale insieme magmatico come un apparente *continuum* ambiguo di indicazioni che si differenziano per gradi di determinatezza ed effettività.

Aguzzando lo sguardo, mi pare che si possa distinguere nella prassi dei testi due profili di non chiarezza delle regole. Un asse di ambiguità *funzionale* emerge dalla sopra citata difficoltà di comprendere l’intenzione del legislatore, distinguendo adeguatamente tra norme di competenza e di condotta. Intravedo un secondo asse di ambiguità tematica nella difficile messa a fuoco dell’oggetto di quelle stesse regole. Difficoltà di comprenderne natura e grado di generalità <> specificità.

Un elemento di distinzione tra regole di competenza (costitutive) e responsabilità (regolative) è infatti anche il tipo di oggetto, che oscilla tra i due poli attività-azione, nel modello quì presentato. Una regola che comporta responsabilità dovrebbe essere puntuale e riguardare una o più azioni, ben identificabili e sanzionabili. Una regola che tratta di competenza normalmente ha un oggetto più ampio di una azione singola.

Quindi ambiguità *potenzialità* <> *effettività* in un apparente *continuum* che unisce le regole *Potere*<>*Diritto* e che unisce tra loro anche *Soggezione* <> *Dovere* (serie speculare rispetto alla precedente). Seconda ambiguità *genericità* <> *specificità* in un apparente *continuum* tematico *attività* <> *azione* relativo all’oggetto delle regole sia di tipo competenza che responsabilità.

Anche sul piano teorico questi tipi di norme presentano profili più sfuggenti, oltre a quelli più evidenti: mi riferisco all’espressione nel paragrafo precedente, secondo cui “i diritti sono geneticamente paralleli ai poteri, e le

libertà sono geneticamente parallele alle immunità". Per come intendo io la relazione genetica, *diritto* può essere visto come una manifestazione di *potere* (che lo genera) e quindi, specularmente, anche il *dovere* dovrebbe essere una manifestazione di *soggezione* (che lo determina).

Tutto ciò potrebbe giustificare l'inserimento di modalità più differenziate mediante un continuum *soggezione* <> *dovere* <> *obbligo* (più uno speculare *potere* <> *diritto* <> *pretesa*), in fase di annotazione, solo parzialmente inquadrabili negli schemi hohfeldiani. I due estremi *soggezione* <> *dovere* si allargano in un continuum che comprende una terza posizione intermedia e vaga. È mia impressione che soprattutto l'espressione *dovere* sia spesso usata in senso vago: pertanto sarà collocata tra i due poli relativi a competenza e responsabilità. Si avrà quindi *soggezione* <> *dovere* <> *obbligo*. Specularmente i poli *potere* <> *diritto* si trasformeranno nel continuum *potere* <> *diritto* <> *pretesa*. La coppia di modalità vaghe sarà pertanto *dovere* / *diritto*.

Questo potrebbe tradursi in indicazioni circa la pratica dell'annotazione, per guidare il redattore/documentalista nella scelta del meta-dato appropriato. Oppure anche le modalità aggiunte potrebbero essere usate nella marcatura, e le applicazioni poi saprebbero come gestire certe annotazioni vaghe, grazie alla caratterizzazione a loro data in qualche misura in fase di modellazione, inquadrandole anche se vagamente nello schema hohfeldiano.

Oppure ancora più semplicemente si potrà consentire, come anticipato nel par. 6.2.6, una doppia marcatura di disposizioni ritenute ambigue, come regole sia di competenza che di responsabilità, da disambiguare poi.

La soluzione precedente, introduzione della coppia vaga *dovere* / *diritto*, presenta a mio parere lo svantaggio di essere una complicazione ed il vantaggio di un maggiore isomorfismo rispetto alle fonti.

7.4.4 Schematizzazione ed esempi di espressioni testuali vaghe

Per meglio catturare i contenuti delle fonti, proviamo schematicamente ad individuare i due profili di ambiguità tra regole, per porci in grado di meglio mappare i testi, al fine di ricondurli in qualche misura verso la dottrina degli schemi hohfeldiani.

I - Continuum *generiche* <> *specifiche*:

Nell'insieme le direttive fanno parte di un *continuum generiche* <> *specifiche*, a seconda del grado di specificazione e di specificità

dell’argomento oggetto, oscillante tra i poli *attività* <> *azione*.

II - Continuum *potenziali* <> *effettive*:

Le direttive sono divise in potenziali (*potere / soggezione*), effettive (*pretesa / obbligo*) e intermedie, o vaghe, (*diritto / dovere*) . Tutte le direttive, in tale ottica, sono regole di condotta, effettive o potenziali.[2] Le posizioni giuridiche *potere / soggezione* sono qui viste come regole di condotta potenziali, nel senso (forse un po’ forzato) che possono generarne. Nell’insieme le posizioni fanno parte di un *continuum potenziali* <>*effettive* (relazione genetica).[3]

In altre parole si intende la modalità potere, anche qui qualora concerna due soggetti connessi, come contenente obblighi potenziali della controparte, data la capacità giuridica (del destinatario) implicita in tale modalità di creare norme o effetti giuridici riguardanti la controparte.

Esempi:

potere-competenza

Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427 Art. 6. (Vigilanza)

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57. del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

soggezione

Legge 675/96, Art. 8. Responsabile.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

pretesa

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

obbligo

Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427, Art. 3. Requisiti del contratto

3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea[4]

diritto

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, Art. 23 Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

dovere

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Art. 10.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

Disambiguazione contestuale autentica

Prendiamo uno degli esempi sopra e vediamo di approfondirne l'analisi, per meglio cogliere quello che qui si intende per vaghezza di una disposizione.

L'esempio di diritto sopra consiste appunto di una disposizione che a mio modo di vedere esprime una regola che definirei una pretesa vaga.[5] Lo stesso legislatore ci aiuta a capire la questione: vediamo infatti come successivamente intervenga sull'articolo con l'aggiunta di due ulteriori commi, che ne completano il senso generale, eliminando appunto la vaghezza iniziale e così trasformando un diritto (diritto), inteso come generica pretesa, in specifica pretesa (pretesa).

Art. 23 Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

Il legislatore si rende forse conto che il solo comma 1 concerne qualcosa di ampio, come appunto il trattamento in generale (attività), e sente l'esigenza di precisare, con l'aggiunta del comma 2, trasformando un diritto generico in pretesa, o meglio in una serie di possibili pretese, tante quante sono le azioni possibili. Sostanzialmente si tratta di una disposizione unica, formulata un po' affannosamente in due fasi e partizioni. Una prima formulazione come generico diritto; una seconda correttiva che unitamente alla prima costituisce una precisa pretesa. Il terzo comma poi ribadisce il primo+secondo ed aggiunge delle modalità procedurali (quindi il comma 3 è principalmente una procedura relativa alla disposizione 1+2).

I frammenti 1 e 1+2 costituiscono un esempio di formulazione vaga e formulazione puntuale dell'oggetto di un adempimento, quindi spero chiariscano cosa ho inteso qui dire con *continuum generico<>specifico*.

7.4.5 Modellazione della relazione genetica

In questa ipotesi di modellazione di un aspetto ricorrente di ambiguità delle fonti, la coppia speculare *diritto*/*dovere* ha natura incerta, oscillante tra le sfere della competenza e della responsabilità, quindi tra classi *costitutive* e *regolative*.

diritto = continuum ambiguo *potere <> diritto <> pretesa*

dovere = continuum ambiguo *soggezione <> dovere <> obbligo*

Anche in sede teorica, sono, *diritto*/*dovere*, due tipi di disposizioni molto usate esplicitamente, ma le più difficili da rappresentare. Per Ross (1978) la divisione diritti-doveri è troppo superficiale e causa prima della confusione nel linguaggio giuridico. Come ci ricorda, i termini modali nella prassi sono inevitabilmente ambigui e quindi, nel caso dei *Diritti*, si può intendere tale nozione sia come *pretesa*, che *permesso*, che *competenza*. In altre parole *diritto* non esprime una modalità, ma piuttosto un concetto usato per descrivere una situazione giuridica complessa. Avere il diritto può designare, nell'uso concreto, tanto una *pretesa* (*diritto*) quanto un *permesso* (*libertà*) o una *competenza* (*potere*).

Quindi nelle fonti normative ci possiamo trovare di fronte a tre tipi di fonti di ambiguità: ad ambiguità (in realtà complessità) insita nell'uso di certi concetti giuridici, ad ambiguità necessaria in qualche misura alla pratica del legiferare e ad ambiguità derivante da infelici formulazioni.

Se si userà l'annotazione qui suggerita, la disambiguazione avverrà in sede decisionale (anche automatica) mediante interpretazione (anche automatica) e consisterà nella scelta se ricondurre *diritto*/*dovere* alla classe costitutiva delle competenze o alla classe regolativa delle *responsabilità*.

L'ambiguità può riguardare l'intenzione regolativa (continuum *potenziale* <> *effettivo*), oppure il contenuto (continuum *generico* <> *specifico*). Nel secondo caso, se l'oggetto è da intendersi come generica *attività*, la destinazione sono le *costitutive* (compatibilmente con l'altro profilo). Altrimenti se l'oggetto è da intendersi come *azione* specifica, la destinazione sono le *regolative*. Inoltre se in tal caso la controparte è generica, verosimilmente non vi sarà una disposizione sanzionatoria (*violazione*) connessa. Altrimenti sì e in caso di assenza si potrà legittimamente sospettare una lacuna normativa nel testo. Questo sarebbe un esempio di intervento diagnostico sulle fonti.

Tale soluzione basata sull'idea di *continuum* regolativo, non corrisponde alle teorie deontiche e non sarà ovviamente trasferita alla fase della formalizzazione del modello funzionale di riferimento, nel prossimo capitolo, dove si adotterà la forma classica hohfeldiana, senza introdurre le forme ambigue, che, qualora impiegate, dovrebbero essere gestite esternamente. Praticamente annotare usando un tipo disposizione ambiguo, come *diritto*/*dovere* nella accezione detta, equivale ad una annotazione doppia della stessa disposizione, una come regola costitutiva (*potere*/*soggezione*) ed una come regolativa (*pretesa*/*obbligo*). In questo caso l'annotazione doppia è da intendersi proprio come manifestazione di incertezza nella annotazione (ma volendo anche nella formulazione stessa della disposizione).

Quanto detto è da intendersi come contributo alla modellazione dei descrittori dei testi, ma non certo dei concetti giuridici di riferimento. La soluzione indicata avrebbe il vantaggio di catturare più modi espressivi, di essere più isomorfa rispetto ai testi legislativi (quantomeno italiani), più dei modelli deontici puri che notoriamente hanno difficoltà a scendere in campo per descrivere le fonti. Avrebbe il difetto di fornire in certi casi informazioni vaghe, ma comunque di gran lunga preferibili ad annotazioni basate su forzature gravemente fuorvianti rispetto alle intenzioni del legislatore, rischio implicito nella pratica della annotazione con *meta-data* che non consentono

vie di fuga per gestire le vaghezze delle fonti.

In concreto le ulteriori distinzioni esaminate potrebbero operare come guida all'annotazione dei testi, per aiutare il documentalista (*ex post*) o il redattore (*ex ante*) ad individuare il senso (*meta-data*) o la forma (*regola*) appropriati. Oppure costituirebbero modalità aggiuntive (rispetto al modello delle regole), da usare nelle annotazioni, lasciando poi alle applicazioni il compito di valutare e gestire le regole vaghe, conoscendone collocazione parziale negli schemi teorici e ragioni di vaghezza.

In tal modo si lascerebbe al legislatore la libertà di esprimersi con un certo tasso di ambiguità, nella speranza che tale soluzione non lo disinteressi nei confronti della auspicabile evoluzione del linguaggio legislativo verso il rigore, quando e fin dove possibile.

In astratto ritengo accettabile che si usino modelli divergenti (purché non in conflitto), entro certi limiti, dato che le situazioni e le applicazioni divergono circa le conoscenze necessarie: da una parte modellazione delle disposizioni testuali a fini informativi e gestionali, dall'altra modellazione dei concetti giuridici per usarli nel calcolo delle norme, applicandole ai fatti modellati (fattispecie). La divaricazione però non deve superare una certa soglia, per non perdere il vantaggio della interazione tra modelli e applicazioni diverse, come già detto.

Mi rendo conto che l'operazione che sto prospettando sembra semplicemente diluire e confondere il limpido schema dei concetti giuridici hohfeldiani. Non è così: lo schema resta al suo posto centrale e ad esso si cerca di ricondurre in qualche misura le forme vaghe che, almeno in parte, sembra siano necessarie nelle fonti. Come già osservato, i modelli normativi sono astrazioni, le cui forme non sempre è dato ritrovare esattamente nei testi. Mi sembra che il legislatore si esprima volutamente in modo vago, lasciando evidentemente al decisore il compito di rintracciare le necessarie posizioni giuridiche nei ventagli di posizioni e direttive talvolta indifferenziate espressi nei testi.

Ne concludo l'impossibilità di elaborare modelli che siano validi sia per la descrizione delle fonti legislative, sia per la loro applicazione ai casi concreti. Pertanto si dovrà necessariamente procedere parallelamente alla modellazione delle regole contenute nelle fonti, da una parte, e alla modellazione delle *norme* derivabili dalle *regole* e idonee ad essere calate nelle fattispecie, dall'altra.

Tale processo avrà senso e utilità se avverrà mantenendo attiva una

ulteriore dimensione di meta-modellazione, per così dire, in cui dovrà vigilare la consapevolezza della necessità che i due livelli del modellare, quello delle *regole* e quello delle *norme*, siano coerenti e mutuamente traducibili appunto in un meta-modello virtuale di congiunzione, che consentirà il transito degli automatismi (che da tali modellazioni deriveranno) dalle fonti ai casi.

7.4.6 Riepilogo delle relazioni logiche

Da un punto di vista informativo le relazioni logiche sono dei moltiplicatori dell'informazione. Espresse attraverso i *meta-data* ed attivate in sistemi di ricerca di norme, consentono di trovare, oltre alle regole esplicite, anche quelle implicite, non formulate dal legislatore per economia espositiva.

Inoltre indicano associazioni varie fra regole di tipi diversi, a seconda delle relazioni stesse e delle necessità informative. Ad esempio volendo determinare l'insieme degli impegni di un soggetto mediante la localizzazione delle relative disposizioni, potrebbe essere utile aggiungere agli *obblighi* espliciti, anche gli impliciti dedotti da posizioni passive in disposizioni con destinatari correlati (concetti deontici), e inoltre le *soggezioni* (intese come *obblighi* potenziali), per dare un panorama completo della posizione giuridica passiva del soggetto e quindi degli adempimenti, espliciti o impliciti, presenti o incombenti, cui in vario modo è o potrà essere tenuto.

7.5 Relazioni tecniche

Dalle analisi precedenti emergono particolari relazioni, forti in quanto logicamente necessarie, tra alcuni tipi di disposizioni; da altre considerazioni di natura tecnico-legislativa derivano altre relazioni, deboli in quanto possibili, ma non necessarie. Le une e le altre si rivelano preziose, una volta chiarite, se attivate in fase di *searching*, arricchendo la capacità di ricerca del sistema con conoscenze associative logicamente dedotte da principi teorico-normativi o da strategie tecnico-legislative. Oppure possono essere inserite come base di *conoscenza* di un sistema redazionale per la scelta più felice dei tipi di disposizioni durante il *drafting* dei testi nuovi.

7.5.1 Definizioni

Un esempio di rapporto debole ma importante è quello che lega le disposizioni definitorie a tutte le altre. Nella normativa comunitaria ad esempio tutte le entità rilevanti trattate dalla direttiva, animate ed inanimate, vengono spesso introdotte da relative disposizioni definitorie. Oppure, se si tratta di concetti già definiti altrove, non dovrebbe mancare un rinvio a

definizioni di altre leggi.

L'oggetto di esse (*definiendum*) si ritrova nelle varie disposizioni, come argomento. La relazione consiste quindi nell'esplicitare (stipulare) il significato di (potenzialmente) tutti gli argomenti (interni) di (potenzialmente) tutte le regole del testo.

Quella che lega le disposizioni definitorie agli argomenti di tutte le altre disposizioni è una relazione debole, nel senso che non è logicamente necessaria, derivando solo dal rispetto di raccomandazioni tecnico-legislative (oltretutto purtroppo non sempre in tal senso orientate), ma estremamente utile. Quello che qui è stato chiamato profilo tematico o ontologico del testo di legge, cioè l'introduzione e descrizione delle entità rilevanti considerate, è affidato alle disposizioni definitorie. La maggiore o minore accuratezza di esse determinerà la maggiore o minore chiarezza e trasparenza appunto del profilo tematico della legge.

Pertanto il metodo qui proposto fa molto affidamento sul rispetto nella prassi legislativa di un uso esauriente delle disposizioni definitorie, affidando ad esse un ruolo centrale nel sistema informativo progettabile sulla base delle considerazioni qui svolte. Infatti in assenza di descrizioni rigorose delle entità tematiche delle leggi, esterne ai testi, come sarebbero le ontologie applicate ai vari settori del dominio giuridico, le definizioni restano le uniche manifestazioni (e soprattutto le uniche autentiche!) dei significati delle entità stesse a cui fare riferimento.

7.5.2 Condotte e violazioni

La sanzione è regola condizionata: si attiva quando una corrispondente regola di condotta è disattesa. Per una piena comprensione del tutto è quindi necessario rievocare una particolare regola di condotta ad essa esplicitamente connessa. La connessione in genere non avviene con la ripetizione del contenuto della condotta, bensì con il metodo sostitutivo, cioè con rinvio ad essa. Quindi altri elementi tematici entrano in gioco, quelli appunto della condotta connessa: soggetto destinatario e azione prescritta. La connessione tra una particolare regola di condotta ed una particolare regola sanzionatoria, determina precise connessioni anche tra gli elementi tematici (argomenti) delle due regole.

Speciali sono i legami tra regola di condotta e sanzione. Normalmente la prima presuppone una regola del secondo tipo e viceversa ed inoltre il soggetto destinatario e l'azione della sanzione sono gli stessi della regola di condotta connessa. La sanzione interviene qualora la regola di condotta sia fallita, cioè non rispettata. Si possono vedere questi due tipi di regole come due parti di una regola più complessa, anche se talora la seconda componente può non essere espressa, ma semplicemente richiamata da altra fonte normativa, o semplicemente taciuta, affidando all'interpretazione il compito di integrarla, desumendola da più generali disposizioni del sistema normativo.

Analizzando comparativamente gli argomenti delle disposizioni <sanzione> e <obbligo>, risulta evidente la sussistenza di un rapporto tra gli argomenti con medesimo nomen che le due disposizioni condividono, ovvero tra <azione> e <soggetto>. La prima conclusione cui si

giunge è la ‘normale’ coincidenza tra il <soggetto> dell’<obbligo> e quello della <sanzione>. Infatti, avendo definito il <soggetto> dell’<obbligo> come il titolare della posizione giuridica passiva, ovvero colui che è tenuto a fare o non fare un quid, ed avendo altresì definito come <soggetto> della sanzione colui che la norma punisce per non aver fatto o per aver fatto il quid in questione, l’identità tra i due soggetti pare scontata. In realtà tale identità, pur essendo ‘normale’, subisce eccezioni. Si tratta dei casi, rilevanti, in cui del comportamento attivo od omissivo di un soggetto A, risponde un soggetto B.
L’identità dell’argomento comune alle disposizioni di <obbligo> e <sanzione> è invece indubbia per quanto riguarda l’<azione>. Nonostante l’evidente diversità formale, l’<azione> indicata nella <sanzione> con la tecnica legislativa che stiamo analizzando, altro non è se non l’<azione> della disposizione di <obbligo> correlata. Il ‘rinvio’ operato dalla <sanzione> non è generico: esso ‘punta il dito’ non su una disposizione <obbligo> nel suo complesso, bensì sul particolare frammento di questa che davvero interessa, ovvero l’<azione>. Ciò a dire il vero non è esplicitato dal rinvio di per sé, ma è ricavabile dalla conoscenza della struttura logica delle due disposizioni e dalla conoscenza delle loro relazioni ed è rievocato dallo stesso nome “azione” degli argomenti corrispondenti. (Biagioli e Pietropaoli, 2004)

La disposizione <sanzione> e quella di <obbligo> sono quindi logicamente connesse. Nello studio citato si analizzano le forme adottate dal legislatore per esprimere questi due frammenti di norma.

Sono emerse nell’analisi due diverse modalità adottate dal legislatore per esprimere la <sanzione>. Le due figure di <sanzione> così individuate possono essere definite “sanzione con rinvio” e “obbligo-sanzione”. Nella prima, la sanzione ‘si appoggia ad una disposizione di obbligo’: l’argomento <azione> delle due disposizioni coincide. Nella seconda, la sanzione non si riferisce ad un obbligo, in quanto essa stessa detta il comportamento sanzionato.

Le due tecniche sono comuni. L’obbligo-sanzione costituisce la quasi totalità delle norme del codice penale. Le sanzioni con rinvio sono adottate frequentemente dal legislatore statale, e sono consigliate dall’OLI (2007) al legislatore regionale, quando numerose. Non mancano però casi di ‘sanzioni miste’, in cui il legislatore produce una commistione fra le due forme.

Fortunatamente sembra sufficiente un unico modello di sanzione per annotare le disposizioni sanzionatorie formulate in ambedue gli stili. Gli argomenti saranno il soggetto destinatario nonché la controparte, l’azione regolata con il suo oggetto e la determinazione della pena. Nel sub-tipo “obbligo-sanzione” l’azione sarà formulata esplicitamente, mentre nel sub-tipo “sanzione con rinvio” sarà richiamata con rinvio interno da altra disposizione (di obbligo). Nella disposizione richiamata (obbligo) l’argomento comune ha significativamente lo stesso nome (azione).

Queste considerazioni sulle relazioni affermano l’intimo legame tra i due tipi di regole, o se si preferisce il loro essere due parti autonome di una regola unica. Sarà pertanto possibile agire su di esse come su un tutto unico, per

fornire informazioni integrate (come vedremo poi), o per guidarne le formulazioni congiuntamente (con quali vantaggi nella forma e coordinamento tra le regole è facile immaginare).

7.5.3 Obblighi sostanziali e procedurali

Obblighi sostanziali ed obblighi procedurali, aventi soggetti (*destinatario* e *controparte*) ed oggetti (*oggetto*) comuni, sono strettamente legati, rispondendo rispettivamente al quesito “cosa fare?” e “come fare?”, circa una comune questione. Pertanto sia nel processo di ricerca delle regole, che in quello delle loro formulazioni, i due tipi tendono ad essere gestiti unitamente.

Nei testi le procedure seguono immancabilmente i loro obblighi sostanziali, all’interno di una partizione (generalmente un articolo) che li raccoglie insieme. Così è pensabile che in molte ricerche di disposizioni nelle fonti normative, sia interessante conoscere contestualmente obblighi sostanziali e procedurali, ovviamente relativi alle stesse questioni.

I *meta-data* basati sul modello funzionale permettono, in quanto nessi di senso, di identificare con alta precisione obblighi sostanziali e obblighi procedurali connessi, anche in assenza di legami espliciti come i rinvii, che in tale caso effettivamente sono generalmente assenti.

7.5.4 Procedure e loro inottemperanze

Come per gli obblighi sostanziali risulta interessante attivare il nesso che lega la coppia obbligo-sanzione, anche per gli obblighi procedurali si potrà attivare il nesso tra certe disposizioni procedurali e disposizioni riparatorie contenenti effetti (come ad esempio la nullità/riparazione) di inadempienze relative appunto agli obblighi procedurali stessi. Il nesso potrà essere esplicito, sotto forma di rinvio inserito dal normatore, oppure virtuale, basato sulle affinità che il modello delle regole riesce a cogliere ed espresse dai relativi *meta-data*.

7.5.5 Regole deroganti e derogate

Un cenno qui alla relazione di deroga, che unisce le disposizioni di deroga a tutte le altre. Si è già detto della tecnica qui adottata della doppia marcatura delle disposizioni recanti eccezioni o estensioni. Per quanto riguarda la natura della relazione tra le disposizioni di deroga e le altre, rimando dunque al par. 2.2 (Deroga) e par. 6.2.4 (Annotazione duplice).

Come vedremo, la conoscenza di tale relazione, unitamente

all'evidenziazione dei contenuti comuni negli argomenti comuni, tra disposizione derogante e derogata, attraverso i *meta-data*, consente entro certi limiti il ritrovamento di deroghe anche non esplicite, cioè prive di rinvio alla regola derogata. Mi sembra un grande contributo alla cura dell'ordinamento, il poter individuare regole connesse attraverso loro affinità, che così opererebbero come nessi impliciti e immateriali di senso, andando così in parte a colmare la grande lacuna dei nessi non esplicitati, prima causa dello scarso controllo sull'ordinamento da parte del legislatore.

In tal modo si attivano *links* concettuali utili dove mancano i *links* espliciti (rinvii), o del tutto o sostituiti da parole (quindi poco gestibili automaticamente). Vedremo alla fine che ad esempio in caso di obbligo connesso a violazione da un riferimento, il tool (del sistema LME) *metaSearch* è in grado di trovare la *violazione* (partendo dall'*obbligo*), sia col rinvio (ovviamente), sia col *link* semantico (talvolta con pari efficacia).

I riferimenti impliciti sono l'incubo del giurista, quindi anche un piccolo progresso in questa direzione è strategico. Per risolvere tali problemi attualmente in Italia lavorano vari esperti, rivedendo manualmente tutta la legislazione esistente, aggiungendo come note i riferimenti impliciti, ovviamente secondo l'interpretazione dei giovani documentalisti all'opera. E che opera!

7.6 Riepilogo delle relazioni tra i tipi di regole

Relazioni tra i tipi di regole		
	Condotta	*Definizione*
Campo applicazione		Contiene i soggetti definiti
Istitutiva		Descrizione argomenti
Definitoria	Descrizione argomenti	
Potere	Condotte potenziali di altro soggetto	Descrizione argomenti
Dovere	Condotte potenziali di altro soggetto	Descrizione argomenti
Diritto	Condotte potenziali di altro soggetto	Descrizione argomenti
Status	Condizione	Descrizione argomenti
Condotta (obbligo, divieto)		Descrizione argomenti
Violazione (sanzione)	Conpresenza	
	Soggetto destinatario comune	
	Azione comune	Descrizione argomenti
Procedura	Soggetto destinatario comune	
	Oggetto (di azione) corrispondente	Descrizione argomenti

Tabella 7.1: Relazioni tra regole

Queste sono solo alcune delle relazioni rilevabili tra i tipi di regole; altre ve ne saranno da scoprire. Già nella tabella altre connessioni di minore rilievo sono state aggiunte. Tutti i più autorevoli teorici del diritto hanno formulato schemi relativi alle relazioni logiche tra norme e questi quindi sono stati le fonti principali di ispirazione. Fonte altrettanto importante è la tecnica legislativa, là dove si preoccupa del disposto, quindi delle disposizioni e delle loro relazioni da considerare in fase di formulazione delle leggi, anche se a mio modesto parere il disposto meriterebbe un'attenzione ben maggiore in sede legistica.

Altre relazioni interessanti potranno essere individuate ed attivate dall'utente di applicazioni basate sui metodi qui descritti. Le relazioni infatti non necessitano di essere predeterminate per essere attivate.[6] In una applicazione informativa, una *query* può attivare qualunque relazione si ritenga sensata ed utile. Qui sono state descritte quelle che ritengo più significative, tanto per dare un'idea delle potenzialità delle tecniche basate su queste premesse.

Tali relazioni andranno a costituire il motore deduttivo del sistema informativo, generando links virtuali che sommati ai riferimenti espliciti inseriti dal legislatore, permetteranno di amplificare la capacità di risposta del sistema. Oppure tali relazioni andranno a costituire il motore guida del sistema generatore dei progetti di legge, orientando il drafter nella scelta tra tipi equivalenti di disposizioni, e soprattutto suggerendo ai moduli di guida alla formulazione delle regole le componenti da considerare.

Footnotes

[1] La descrizione riportata è stata ricavata e tradotta dal sito www.law.cam.ac.uk/faculty-resources/, Official Faculty Documents, THEORIES OF RIGHTS: HOHFELD AND THE INTEREST/WILL DEBAT.

[2] cfr. nota 6 par. 3.2.2

[3] Nel caso di regole tipo Dovere, sempre concernente due soggetti contrapposti (requisito di tutte le regole dello schema hofeldiano), dall'esame di alcune leggi ho tratto l'impressione che tale termine sia impiegato spesso per esprimere un complesso imprecisato di potenziali Obblighi; una volta specificati tutti i suoi argomenti, si trasformerebbe in regola di Condotta (Obbligo) a carico del destinatario stesso. Altrimenti, se fosse ragionevole anche in senso funzionale, potrebbe confluire sul tipo padre Soggezione. Insomma dal punto di vista teorico non esiste tale concetto intermedio: si

tratta di disposizioni da cui dovranno, in qualche modo, da parte di qualcuno, essere ricavate norme che andranno a collocarsi correttamente ad uno dei due poli. Finché la disposizione resta tale, sarà compresa e gestita in questa sua veste di regola vaga da chiarire poi. Vaga, ma non ignota. La distinzione fra le varie forme avverrebbe mediante la diversificazione dei contenuti dei relativi argomenti. Ricordo ancora che nel modello sviluppato fino ad ora, la struttura logica delle regole che riguardano le relazioni tra coppie di soggetti, sia costitutive sia regolative, presenta una certa affinità. Ad esempio sia una regola di potere, che una di obbligo, sono costituite da un soggetto destinatario (della regole stessa), un soggetto terzo (controparte) ed un oggetto che si diversifica per il diverso tasso di generalità (attività/azione). Quindi le direttive generiche sono tali nel senso che non è specificata in esse un'azione pre- cisa corrispondente all'oggetto. In altre parole diritto/dovere mi sembrano nella prassi presen- tarsi come regole di responsabilità, ma allo stesso tempo riferirsi ad attività, piuttosto che ad azioni, comunque a qualcosa di più ampio e indistinto di un'azione. Nell'ottica della teoria degli insiemi, attività sarebbe una classe ampia che ne contiene una meno estesa, azione appunto. O meglio, una concreta azione sarà descrivibile ontologicamente come una possibile istanza della corrispondente entità attività. Queste regole, che nell'uso appaiono funzionalmente uguali (regole di responsabilità), si distinguono tematicamente con la diversa collocazione dei contenuti dei loro argomenti in classi ontologiche diverse nei dizionari di dominio. Qualora gli argomenti, da una attenta verifica, risultino sufficientemente specificati e specifici, tali regole cessano di essere generiche diventando specifiche e trasformandosi così, a mio modo di vedere, da regole vaghe in regole regolative (Pretesa/Obbligo). Altrimenti si dovrà valutare meglio il profilo funzionale (genetico, in pratica l'intenzione del legislatore) della disposizione esame, per vedere se sia possibile il suo inquadramento fra le regole di competenza.

[4] Ecco un ulteriore esempio di annotazione (marcatura) con la nostra tecnica: 3. < obbligo > < destinatario > Il venditore </ destinatario >deve < azione > fornire all'< controparte > acquirente </ controparte >< oggetto > la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile </ oggetto >,</ azione >< condizione > purch é si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea </ condizione >.</ obbligo >

[5] In realtà sarebbe legittimo e più fedele al testo annotare tale regola come permesso (con destinatario rintracciabile tra i soggetti attori della raccolta di dati personali, privati o enti pubblici economici). E' però ugualmente legittimo leggere la disposizione come diritto, ovviamente del

soggetto contrapposto, anch’esso esplicitato nel testo (interessato). Si intenda questa innocente forzatura come ‘licenza’ che mi prendo, per necessità espositiva. Per mia comodità qui preferisco annotare la disposizione come portatrice di una regola-diritto: in realtà ambedue le letture sono giuste e non alternative, bensì speculari. In altre parole questa disposizione a mio modo di vedere contiene due regole speculari, permesso e diritto, di soggetti contrapposti.

[6] Certo che le relazioni non analizzate ed annotate con appropriati meta-dati, non sono intercettabili

Capitolo 8

Formalizzazione del modello DAO (C. Biagioli, D. Grossi)

8.1 Introduzione

La conclusione dello studio e della modellazione delle disposizioni normative in un sistema coerente di descrizione del profilo normativo dei testi legislativi, si manifesta in una proposta di teoria formale delle disposizioni normative, da usare come base per le annotazioni semantiche delle fonti (meta-dati). Formalizzazione del modello delle disposizioni normative (DAO), utilizzando la cosiddetta *Description Logic* (Logica Descrittiva), per la computabilità delle annotazioni semantiche.

> The semantic mark-up of legal texts calls, first of all, for the development of suitable sets of meta-data, supposed to capture the formal structure of the legal text, as opposed to its content. Such meta-data need then to be systematically interconnected, to reveal the semantic structure underlying the mark-up. (Biagioli, Grossi, 2008)

Il modello formalizzato, usato in una applicazione informativa, consente, come vedremo, la ricerca concettuale delle disposizioni normative nei testi di legge ed inoltre consente di integrare il reperimento di esse, con la deduzione o/e il reperimento di altre disposizioni ad esse variamente correlate.

Due tipi di relazioni sono trattate, come abbiamo visto nel capitolo precedente: relazioni logiche (deontiche) e relazioni tecnico-legislative. Si tratta quindi di un esempio di *legal reasoning* riguardante non l'applicazione delle norme, ma piuttosto la loro individuazione, attraverso le caratteristiche e le analogie tra di esse.

Nel progetto LME è stata realizzata l'applicazione associata, che permette l'utilizzazione effettiva a fini informativi delle elaborazioni teoriche di questo studio. Oltre alla ricerca concettuale dei frammenti normativi dei testi, sono consentite, come accennato, inferenze di norme implicite ulteriori, presenti nei testi in varie forme, grazie alla computabilità delle loro relazioni logiche e tecnico-legislative.

La fomalizzazione e logicizzazione del modello delle regole è stata presentata alla conferenza internazionale *Jurix 2008* (C. Biagioli, D. Grossi, Formal Aspects of Legislative Meta-Drafting) e ad essa si farà costantemente riferimento in questa breve esposizione. Lo schema ivi considerato costituisce la più sobria ed essenziale delle versioni del modello via via formulate e la

più coerente, anche rispetto alle teorie sulle norme. Consiste in pratica nella formalizzazione dello schema conclusivo del cap. 4, i cui cinque livelli assumono qui la veste di classi, nelle due famiglie, *costitutive* e *regolative*. Le regole, in senso lato, sono raccolte in tre famiglie: regole *costitutive*, regole *regolative* e *meta-regole*, intendendo con questa ultima espressione tutte le regole che a vario titolo si occupano di altre regole (regole su regole).

8.1.1 Regole costitutive

Come già si è visto, le disposizioni costitutive introducono negli atti legislativi nuove entità, definiscono nuove nozioni o procedure, creano nuovi organismi istituzionali e attribuiscono ruoli e poteri. Sono usate sistematicamente dalla comunità legislativa e sono state spesso riconosciute come le principali caratteristiche specifiche delle realtà istituzionali (Searle, 1995). Una approfondita analisi è stata svolta da Grossi (2007).

Classi	Regole	Argomenti			
definizione	*termine*	definiendum	definiens		
	procedura	destinatario	controparte	azione	oggetto
creazione	*istituzione*	destinatario			
	organizzazione	destinatario			
attribuzione	*potere*	destinatario	controparte	attività	oggetto
	soggezione	destinatario	controparte	attività	oggetto
	status	destinatario			oggetto

Tabella 8.1: Regole costitutive e loro argomenti

8.1.2 Regole regolative

Le disposizioni regolative concernono i concetti deontici. Degna di nota è la classe dei rimedi: vi si distinguono le diverse conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole costitutive e, rispettivamente, delle regole regolative.

Classi	Regole	Argomenti			
azione	*diritto*	destinatario	controparte	azione	oggetto
	dovere	destinatario	controparte	azione	oggetto
	divieto	destinatario	controparte	azione	oggetto
	permesso	destinatario	controparte	azione	oggetto
rimedio	*riparazione*	destinatario	controparte	effetto	oggetto
	violazione	destinatario	controparte	pena	oggetto

Tabella 8.2: Regole regolative e loro argomenti

8.1.3 Meta-regole

Sono regole che gestiscono la dinamica degli ordinamenti e sono divise in modifiche e applicazioni (deroghe). Per una analisi dettagliata di questo tipo di regole, rimandiamo al saggio di Governatori e Rotolo (2008). Le regole di modifica interessano particolarmente la Pubblica Amministrazione, riguardando la cura dell'ordinamento.

Classi	Regole	Argomenti			
applicazione	*inclusione*	partizione			
	esclusione	partizione			
modificazione	*abrogazione*	partizione	posizione	fuori	dentro
	inserzione	partizione	posizione	fuori	dentro
	sostituzione	partizione	posizione	fuori	dentro

Tabella 8.3: Meta-regole e loro argomenti

8.2 Una logica descrittiva per meta-dati

In questa sezione viene presentata una specifica logica descrittiva, , che verrà utilizzata per ottenere una formalizzazione delle tabelle presentate nelle precedenti sezioni. Prima di introdurre , verrà fornita una breve introduzione alle Logiche Descrittive.

8.2.1 Le Logiche Descrittive

Le Logiche Descrittive (DL) sono una vasta famiglia di formalismi per la rappresentazione della conoscenza (*knowledge representation*) dotati di semantica e con buone proprietà computazionali.[1]

Le DL utilizzano come descrittori elementari concetti (cioè predicati monadici) e ruoli (cioè predicati binari), in base a cui possono essere composte descrizioni complesse attraverso i tipici connettivi Booleani, ad esempio: ¬uomo⊔mortale e ∃ha.madre. Esponiamo qui di seguito a fini illustrativi quella che è forse la più nota tra le DL, il sistema $\mathcal{ALC}$, dove $\mathcal{AL}$ sta per *Attributive Language* (linguaggio attributivo) e $\mathcal{C}$sta per *Complement* (complemento), ossia l'operazione denotata dal connettivo di negazione ¬.

Dato un insieme A di concetti atomici A e un insieme R di ruoli atomici R, l'insieme Γ dei concetti di $\mathcal{ALC}$ è definito nel seguente modo:

$$\gamma ::= A \mid \bot \mid \top \mid \neg\gamma \mid \gamma_1 \sqcap \gamma_2 \mid \forall R.\gamma.$$

L'operatore ∀ è il duale dell'operatore ∃. In DL sono chiamati

rispettivamente operatori di restrizione universale ed esistenziale. Espressioni del tipo ∀R.γ denotano l'insieme di elementi d tali che tutti gli elementi d ′ che stanno in una relazione R con d instanziano γ.

Come abbiamo detto sopra, le DL sono dotate di semantica, cioè sono interpretabili su particolari strutture matematiche dette modelli. Qui sotto esponiamo i modelli di $\mathcal{ALC}$. Tali modelli sono strutture $m = \langle \Delta_m, \mathcal{I}_m \rangle$ tali che:

- Δ_m è un insieme non vuoto, detto il dominio del modello;
- $\mathcal{I}_m$ è una funzione $\mathcal{I}_m$: A ∪ R → $\mathcal{P}$ (Δ_m) ∪$\mathcal{P}$ ($\Delta_m \times \Delta_m$), tale che ad ogni concetto atomico in A e ruolo in R viene associato un elemento di $\mathcal{P}$ (Δ_m) e, rispettivamente, di $\mathcal{P}$ ($\Delta_m \times \Delta_m$), dove $\mathcal{P}$ denota l'operazione di estrazione della potenza di un insieme. Tale funzione di interpretazione dei concetti e dei ruoli viene poi induttivamente estesa come segue:

$$
\begin{aligned}
\mathcal{I}_m(\top) &= \Delta_m \\
\mathcal{I}_m(\bot) &= \emptyset \\
\mathcal{I}_m(\neg\gamma) &= \Delta_m \setminus \mathcal{I}_m(\gamma) \\
\mathcal{I}_m(\gamma_1 \sqcap \gamma_2) &= \mathcal{I}_m(\gamma_1) \cap \mathcal{I}_m(\gamma_2) \\
\mathcal{I}_m(\exists R.\gamma) &= \{d \in \Delta_m \mid \exists d', (d, d') \in I_m(R) \Rightarrow d' \in I_m(\gamma)\} \\
\mathcal{I}_m(\forall R.\gamma) &= \{d \in \Delta_m \mid \forall d', (d, d') \in I_m(R) \Rightarrow d' \in I_m(\gamma)\}
\end{aligned}
$$

Si noti che sia l'interpretazione che la sua estensione induttiva vengono qui denotati con $\mathcal{I}_m$. Intuitivamente un modello di $\mathcal{ALC}$ assegna una denotazione ad ogni concetto atomico (per esempio l'insieme di elementi di Δ_m che istanziano il concetto di `man`) e ad ogni ruolo atomico (ad esempio l'insieme di coppie ordinate di stanti in una relazione tale che il primo elemento della coppia è detto "avere" il secondo elemento della coppia). Le descrizioni complesse (come e) acquisiscono poi denotazione attraverso semplici operazioni insiemistiche.

Un modello *m* è detto essere il modello di una inclusione tra concetti $\gamma_1 \sqsubseteq \gamma_2$ se e soltanto se $\mathcal{I}_m(\gamma_1) \subseteq \mathcal{I}_m(\gamma_2)$. Una definizione di concetti $\gamma_1 \equiv \gamma_2$ è corrisponde,ovviamente, alle due asserzioni $\gamma_1 \sqsubseteq \gamma_2$ e $\gamma_2 \sqsubseteq \gamma_1$.

Inclusioni e definizioni costituiscono gli enunciati base di DL ed esprimono relazioni logiche tra concetti. Un insieme di enunciati di inclusione è detto *taxonomical box* (TBox) o anche, semplicemente, *terminologia*. La formalizzazione presentata in questo capitolo consisterà precisamente di TBoxes rappresentanti le tabelle dei meta-dati.

8.2.2 La logica $\mathcal{EL}^{\bot}$

La logica $\mathcal{ALC}$ presentata nella precedente sezione è una logica espressivamente molto ricca. Per la formalizzazione dei meta-dati, è sufficiente uno dei suoi frammenti, la logica $\mathcal{EL}^{\bot}$, le cui sintassi e semantica sono esposte in Tabella 8.4. Si osservi che, rispetto ad $\mathcal{ALC}$, la disgiunzione e negazione di concetti, come la restrizione universale, non sono più ammesse nella sintassi.

Nome	Sintassi	Semantica
Top	$\top$	Δ_m
Bottom	$\bot$	$\emptyset$
Congiunzione	$\gamma_1 \sqcap \gamma_2$	$\mathcal{I}_m(\gamma_1) \cap \mathcal{I}_m(\gamma_2)$
Restrizione esistenziale	$\exists R.\gamma$	$\{d \in \Delta_m \mid \exists d', (d,d') \in I_m(R) \& d' \in I_m(\gamma)\}$
Inclusione di concetti	$\gamma_1 \sqsubseteq \gamma_2$	$\mathcal{I}_m(\gamma_1) \subseteq \mathcal{I}_m(\gamma_2)$

Tabella 8.4: Sintassi e semantica $\mathcal{EL}^{\bot}$

$$
\begin{aligned}
action &\sqsubseteq regulative \\
remedy &\sqsubseteq regulative \\
action \sqcap remedy &\sqsubseteq \bot \\
action &\sqsubseteq \exists bearer.\top \sqcap \exists counterpart.\top \sqcap \exists action.\top \sqcap \exists object.\top
\end{aligned}
$$

Tabella 8.5: Frammento di TBox delle regole regolative

La scelta di DL come formalismo garantisce un alto grado di modularità alla formalizzazione della teoria dei meta-dati. Infatti, una TBox può essere facilmente rafforzata o indebolita, in senso logico, attraverso l'aggiunta o la rimozione di enunciati di inclusione. Nella prossima sezione viene mostrato come $\mathcal{EL}^{\bot}$ può essere facilmente usata per la formalizzazione della teoria dei meta-dati esposta in precedenza.

8.2.3 Esempi

Si consideri Tabella 8.5. Viene espresso che **azione** e **rimedio** sono due tipi disgiunti di regole entrambe le quali sono sottotipi del tipo **regolativa** delle regole regolative (primi tre enunciati inclusivi). Inoltre, viene espresso che le regole del tipo **rimedio** hanno sempre quattro argomenti: un destinatario (cioè colui al quale la regola viene indirizzata), una controparte (cioè il beneficiario della regola), un contenuto (cioè l'azione concernente la regola), e un oggetto (cioè l'oggetto implicato nell'azione). Un altro esempio dello stesso tipo, riguardante invece le regole costitutive, è rappresentato in

Tabella 8.6.

Non è difficile notare che Tabella 8.5 e Tabella 8.6 sono formalizzazioni (sebbene parziali) del contenuto di Tabella 8.2 e, rispettivamente, di Tabella 8.1. Formalizzazioni di questo tipo, basate su $\mathcal{EL}^{\bot}$, offrono una rappresentazione sistematica, in forma di TBoxes, delle tabelle dei meta-dati dotandole di una semantica che può essere consistentemente utilizzata per l'esecuzione di ragionamenti automatici.

$definizione$	$\sqsubseteq$	$costitutiva$
$creazione$	$\sqsubseteq$	$costitutiva$
$attribuzione$	$\sqsubseteq$	$costitutiva$
$termine$	$\sqsubseteq$	$definizione$
$procedura$	$\sqsubseteq$	$definizione$
$definizione \sqcap creazione \sqcap attribuzione$	$\sqsubseteq$	$\bot$
$termine \sqcap procedura$	$\sqsubseteq$	$\bot$
$termine$	$\sqsubseteq$	$\exists \mathrm{definiendum}.\top \sqcap \exists \mathrm{definiens}.\top$
$procedura$	$\sqsubseteq$	$\exists \mathrm{destinatario}.\top \sqcap \exists \mathrm{controparte}.\top$
		$\sqcap \exists \mathrm{azione}.\top \sqcap \exists \mathrm{oggetto}.\top$

Tabella 8.6: Frammento di TBox delle regole costitutive

8.2.4 Relazioni tra classi di regole

Dopo aver formalizzato la teoria dei meta-dati, diviene possibile operarvi dei ragionamenti. Questi attiveranno le relazioni che abbiamo appena visto nel capitolo precedente. Quando questo "motore logico" viene incluso in una applicazione, ad esempio di ricerca di disposizioni in archivi legislativi, il sistema IT (come vedremo nel capitolo 11) sarà in grado non solo di trovare disposizioni di un certo tipo e con certi contenuti, ma anche quelle che con il primo *set* hanno relazioni particolari, descritte appunto attraverso la logica formale, con formule del tipo che segue.

$dovere \equiv diritto$

Mentre qui si fissa una equivalenza, nella seguente si afferma che se un frammento di testo legislativo è marcato (annotato) come regola *regolativa* di tipo *azione*, non potrà essere marcato come regola *regolativa* di tipo *riparazione*, per coerenza:

$azione \sqcap rimedio \sqsubseteq \bot$

Ora, data una TBox di tali assiomi che formalizzano una teoria di meta-dati (come in Tabella 8.5 e Tabella 8.6) diviene possibile effettuare semplici

ragionamenti automatici. Ciò è consentito dal fatto che il problema della sussunzione è trattabile in $\mathcal{EL}^{\bot}$.

In DL i processi standard di ragionamento su TBox sono essenzialmente due: soddisfacibilità e sussunzione. Il problema della soddisfacibilità consiste nel verificare se un concetto γ è soddisfacibile in una data TBox, cioè se esiste un modello *m* tale che $\mathcal{I}_m(\gamma) \neq \emptyset$. Il problema della sussunzione consiste invece nel verificare se un dato enunciato di inclusione $\gamma_1 \sqsubseteq \gamma_2$ è soddisfatto da tutti i modelli di una data TBox *T*, ovverosia, se tale enunciato segue logicamente da *T*.

Nel nostro caso, la forma di ragionamento più ricorrente è quella della sussunzione. Ad esempio, data una TBox quale quella in Tabella 8.5, ci si può chiedere se dovere ⊑ rimedio, il che risulta falso qualora si assuma, come suggerito da Tabella 8.2 che dovere ⊑ azione.

Gli assiomi di equivalenza e disgiunzione dei meta-dati stabiliscono le forme delle relazioni logiche tra le disposizioni, cioè relazioni tra disposizioni che derivano dalla semantica comune di questi termini. In pratica tali assiomi fissano essenzialmente un *set* di relazioni teoriche tra meta-dati.

Tuttavia i meta-dati possono essere collegati in una maniera più sottile, ugualmente formalizzabile in DL. Esempio tipico è il nesso tra disposizioni di tipo *azione* e *rimedio*, che, come si è visto, sono logicamente disgiunte. Questo legame esiste per esempio tra disposizioni sanzionatorie (meta-data *violazione*) e obligatorie (meta-dato *dovere*), alle quali, quando la fattispecie considerata è la stessa, le sanzioni sono usualmente collegate dal legislatore (rinvio interno). In questo caso diciamo che le disposizioni di tipo *violazione* sono complementari rispetto a quelle di tipo *dovere*.

Tali disposizioni complementari possono ottenere una formalizzazione all'interno di attraverso assiomi della seguente forma:

$$violazione \sqsubseteq \exists complemento.azione$$

dove è un ruolo atomico. Questo enunciato di inclusione esprime che tutte le disposizioni di tipo sono collegate da una relazione di tipo a disposizioni di tipo . Cio è a dire che tuttle le regole regolative di tipo violazione sono tutte disposizioni complementari delle disposizioni regolative di tipo azione. Dal suddetto assioma e Tabella 8.5, si può inferire che violazione ⊑∃ complemento.regolativa.

8.3 Modelli di meta-data vs modelli formali di concetti normativi

La teoria formale qui presentata è una terminologia (nel senso tecnico della logica descrittiva) per classificare frammenti di testi legislativi. Il dominio del discorso è il *set* di frammenti testuali; cioè la formalizzazione parla di frammenti testuali e li considera come istanze dei meta-dati (vale a dire le disposizioni strutturate nella terminologia). La terminologia delle disposizioni presentata può quindi essere vista come una teoria di un possibile *set* di meta-dati, che può essere usato per l'annotazione delle fonti legislative. I meta-dati sono isolati a priori e le relazioni logiche tra essi sono imposte assiomaticamente. Pertanto tale terminologia delle disposizioni non può essere considerata una teoria dei concetti normativi.

Una teoria dei concetti giuridici si dovrebbe basare su una analisi formale dei significati (semantica formale) dei frammenti testuali: che cosa significa avere un diritto? che cosa significa istituire una entità o attribuire un potere? Il dominio del discorso di una teoria formale dei concetti normativi non sta nei frammenti testuali, ma nell'insieme delle entità di cui i testi legislativi parlano: azioni, situazioni, ecc.. Attraverso tale tipo di analisi le relazioni logiche tra i vari concetti normativi emergerebbero dalla semantica formale, senza la necessità di imporli assiomaticamente. Questo sarebbe un passo più lungo e costituirebbe realmente una fondazione formale del *meta-drafting*. Tuttavia una teoria simile non è stata fino ad ora proposta, a parte i frammenti reperibili nella letteratura sulla logica deontica, dei quali qualche cenno è stato prima dato e che sono stati tenuti presenti nella modellazione dei meta-dati.

Le due prospettive (terminologia delle disposizioni e teoria dei concetti normativi) potrebbero comunque incontrarsi a un certo punto. Una futura approfondita e completa teoria formale dei concetti giuridici, sarebbe autorevole fonte diretta di meta-dati per l'annotazione semantica dei testi, basata sulla analisi formale dei significati stessi dei frammenti testuali: un certo frammento sarebbe individuato come portatore di un significato specifico corrispondente ad uno specifico concetto normativo. Come già osservato, una terminologia dei meta-data salta la fase della analisi semantica del frammento, marcandolo direttamente attraverso uno schema di etichette (meta-data), ovviamente basandosi sugli aspetti di significato intercettabili. Tuttavia i meta-dati scelti e le loro relazioni logiche potrebbero eventualmente rivelarsi corrispondenti ai significati formali (e alle loro relazioni logiche) che emergessero da una teoria dei concetti normativi. D'altro canto parti più o meno sviluppate di una teoria formale di concetti normativi potrebbero guidare la scelta di meta-dati appropriati e chiarire le loro dipendenze logiche, come qui si è cercato di fare.

Footnotes

[1] Rimandiamo il lettore interessato a The Description Logic Handbook, F. Baader and D. Calvanese and D.L. McGuinness and D. Nardi and P.F. Patel-Schneider, Cambridge 2002.

Capitolo 9

Conclusioni sul modellare

Il modello delle disposizioni, già da diverso tempo assunto tra gli *standards* NIR, è stato messo alla prova per anni con varie marcature, anche se solo a livello sperimentale. A forza di riscontri e limature ha raggiunto una soddisfacente capacità descrittiva e stabilità, specie con atti legislativi moderni, in particolare quelli nati da attuazione di normative comunitarie. In concreto permette l'annotazione semantica integrale dei testi, senza parti residue non etichettate, anche senza ricorrere alla elasticità derivante dall'uso di classi oltre che di tipi.

Naturalmente non ha la completezza espressiva di tutte le posizioni previste e descritte da un buon modello delle norme (questo è vero in particolare per le disposizioni relative alle competenze). Ritengo dipenda anche dal modo con cui sono formulati i testi legislativi stessi, dove certi profili non vengono espressi nettamente e la cui individuazione quindi non è immediata e richiede una interpretazione giuridica profonda e dove per contro risaltano invece evidenti altri aspetti, come ad esempio la dinamica delle disposizioni veicolanti modifiche nell'ordinamento, regole magari trascurate dai modelli delle norme, principalmente votati ad applicazioni decisionali, piuttosto che gestionali.

Questa limitazione del modello delle disposizioni è necessaria, anche per non creare divergenze fra marcature manuali ed automatiche (riconoscitori di disposizioni *model driven*). Inoltre costituisce una regola d'uso del modello chiara e diversa dall'uso di altri tipi di *meta-data*: evidenziazione di significati espliciti, ma non degli impliciti e meno che mai aggiunta di significati estranei ai testi. Certi significati impliciti potranno successivamente, in fase di *searching*, essere dedotti mediante le regole logiche e legistiche contenute nel modello stesso.

Mi sono convinto col tempo che sia conveniente sviluppare descrizioni separate delle disposizioni testuali e delle norme derivabili da esse. Due livelli di modellazione: uno isomorfo rispetto ai testi, a fini documentali-informativi e di aiuto sostanziale al *drafting*, ed uno isomorfo rispetto alle situazioni d'uso delle norme per il *legal reasoning* decisionale, avendo cura di trovare un raccordo sinergico tra i due. Così un'applicazione di *legal reasoning* potrebbe avvantaggiarsi, usando i meta-dati delle disposizioni, nella ricerca dei necessari riscontri nei testi.

9.1 Come collegare modelli esterni, o interpretazioni dei significati delle fonti legislative, alle fonti originali?

Modelli interni e modelli esterni

Si ritiene qui che siano necessari modelli interni, di raccordo tra le fonti legislative ed i modelli esterni (o interpretativi).[1]

I modelli interni sono, devono essere, capaci di catturare contenuti significativi delle leggi. I meta-dati possono essere basati su di essi, per informare sul significato dei frammenti dei testi legislativi, come correntemente fanno i titoli delle partizioni (rubriche), ma in modo più ampio e preciso. Questi modelli possono produrre sintesi formalizzate delle partizioni e possono essere considerati come una sistematizzazione e formalizzazione della pratica della rubricazione, basata su meta-dati autentici.

I modelli interni sono più ampi dei modelli esterni

I modelli esterni devono descrivere solo le regole rilevanti per il processo decisionale.

I modelli interni devono prendere in considerazione ogni tipo di regola delle fonti legislative.

I modelli esterni sono più profondi dei modelli interni

Mentre i modelli esterni rappresentano, formalizzano e riproducono la conoscenza delle fonti, i modelli interni localizzano, descrivono e indicizzano la conoscenza delle fonti.

I modelli esterni devono catturare l'intero significato delle regole rilevanti e rappresentare questa conoscenza in forma computabile, per permettere di ragionare su di essa nel processo decisionale (automatico/assistito).

I modelli interni considerano soltanto i contenuti significativi per i processi legislativi, come la formulazione di nuove leggi guidata dai meta-dati e l'annotazione semantica dei testi e la loro diffusione (ricerca concettuale delle informazioni). Essi sintetizzano e indicizzano parte della conoscenza, senza rappresentarla integralmente.

Conoscenza legistica e di dominio

Nel costruire modelli interni formali, è conveniente distinguere la conoscenza del dominio (regolato), dalla conoscenza tecnico-legislativa (che appartiene al dominio regolante).

Intendo come conoscenza di dominio i concetti espressivi della materia di cui la legge si occupa. Intendo come conoscenza legistica quella relativa alla tecnica tradizionale usata dal legislatore per costruire e formulare regole; cioè come metodicamente la legge parla dei suoi oggetti.

I modelli legistici sono modelli formali della struttura e organizzazione profonda delle fonti legislative.

Essenzialmente consistono di descrizioni formali di classificazioni di regole, dei loro elementi e delle loro relazioni.

I modelli di dominio sono essenzialmente ontologie di dominio.

I concetti rilevanti secondo i modelli formali delle regole, sono o devono essere descritti in ontologie di dominio. Ogni tipo di dizionario di dominio può comunque in qualche modo essere utilizzabile nel contesto operativo qui sottinteso.

La doppia modellazione qui suggerita è in sintonia con le affermazioni di Breuker-Hoekstra (2004):

> "An ontology is in the first place a set of terminological definitions built around a taxonomic back-bone, while a framework is a an assembly of concepts or types of knowledge that reflect recurrent patterns of use". "Legal Knowledge Engineering suffers from epistemological promiscuity, or indiscriminately mixing epistemological knowledge and domain knowledge in ontologies".

Applicazioni basate sui modelli

Gli strumenti informatici che operano sulla semantica dei contenuti, hanno bisogno di appropriati modelli profondi.

Le applicazioni *ex ante*, a supporto del processo legislativo (cioè redazione dei testi guidata da modello e annotazione semantica autentica per la ricerca concettuale delle informazioni), richiedono adeguati modelli interni.

Questi modelli sono centrati sulle nozioni di disposizione e regola (disposizione interpretata secondo uno schema classificatorio).

Le applicazioni *ex post*, a supporto del ragionamento decisionale, richiedono modelli esterni appropriati.

Questi modelli sono centrati sulla nozione di norma (regola/e interpretata/e secondo criteri giuridici).

Prospettive ex ante ed ex post

I modelli interni sono riconducibili ad una prospettiva *ex ante*, mentre i modelli esterni ad una prospettiva *ex post*.

La prospettiva *ex ante* riguarda la creazione delle regole.

Prospettiva *ex ante* vuol dire essere interessati al, e preoccuparsi del, processo legislativo. Le attività rilevanti di tale processo sono la redazione di nuove leggi e la loro annotazione semantica autentica. Il loro scopo è quello di produrre e spiegare esse e di supportare la loro diffusione. I modelli interni sono modelli legistici *ex ante*, per applicare *meta-data* autentici alle fonti legislative.

La prospettiva *ex post* riguarda gli usi delle regole.

Prospettiva *ex post* significa essere interessati alla e preoccuparsi della applicazione delle leggi ai casi concreti (processo decisionale). Prospettiva *ex post*significa essere interessati all'annotazione delle leggi in un momento successivo e lontano dal tempo della loro creazione e lontano anche dal legislatore. Annotazione semantica per aggiungere nuove informazioni alle fonti, da utilizzare nelle applicazioni decisionali.

La Legislative XML Community

Mentre un grosso sforzo è stato fatto per la standardizzazione degli aspetti di superficie (sintattici) delle fonti legislative, mi sembra che per quanto riguarda la conoscenza contenuta nelle fonti (semantica), l'unico orientamento esistente nella Legislative XML Community sia quello *ex post*.

C'è una scarsa preoccupazione per la qualità delle leggi e per la loro comprensibilità. L'interesse principale sembra essere l'estrazione di conoscenza dalle fonti, considerate come 'scatole nere', ed avendo in mente l'uso delle regole, in particolare la soluzione dei casi. C'è un pessimismo eccessivo verso la disponibilità e apertura del legislatore.

Invece penso che il legislatore possa essere convinto ad adottare tecniche di razionalizzazione del processo redazionale, per arrivare gradualmente a fonti legislative auto-esplicative.

L'evoluzione dei sistemi legislativi dovrà arrivare ai testi ufficiali in linea, seguiti dalla disponibilità dei testi vigenti, mentre il terzo traguardo dovrebbe essere quello dei testi legislativi auto-esplicativi (attraverso un valido linguaggio tecnico e *meta-data* esplicativi, sistematici ed autentici). Così la conoscenza contenuta nelle fonti e tradotta in *meta-data* autentici, potrebbe essere usata come àncora che connette i modelli esterni alle fonti.

I *meta-data*, autentici o no, devono essere basati su modelli formali, per evitare informazioni confuse e incoerenti.

I modelli esterni non sono adatti a spiegare i contenuti delle fonti

legislative, come ripetutamente ammesso dagli addetti ai lavori. Un modello legistico formale, più o meno profondo ed esplicativo, è quindi necessario.

Proposta

Prendiamo in adeguata considerazione sia le posizioni *ex ante* che *ex post*.

Prendiamo in adeguata considerazione sia i modelli interni che esterni.

Facciamo questo congiuntamente, in una prospettiva di standardizzazione, sostenendo soluzioni convergenti.

Identifichiamo elementi e caratteristiche comuni e basilari, che i modelli interni ed esterni dovrebbero avere.

In questa prospettiva i modelli interni svolgerebbero un ruolo di ponte tra le fonti legislative ed i modelli esterni, come da tutti ritenuto necessario.

9.2 Ex ante versus ex post

Si preferisce, da parte degli esperti della *Legal Information Technology*, specialmente italiani, intervenire, con la progettazione delle applicazioni informatiche, a valle del processo di produzione delle leggi, per varie ragioni. Tradizione della linguistica computazionale italiana orientata all'elaborazione dei testi, piuttosto che alla loro generazione. Evitare di mettere in discussione la tecnica legislativa corrente, anche dove manifestamente inadeguata, piuttosto che promuovere e collaborare ad una sua evoluzione. Condizionamento professionale: l'essersi occupati per tanto tempo di banche dati, ha determinato l'abitudine di vedere le leggi come dati naturali, sulla cui origine e formazione non viene in mente di interrogarsi e men che meno di occuparsi.

Ne deriva un generale orientamento *ex post* difficile da contrastare ed esiziale per la legislazione. Infatti trascurando il momento della produzione legislativa, per intervenire a valle sui testi legislativi visti come 'scatole nere', si esclude il legislatore e la sua funzione dalla fruizione delle nuove tecnologie *semantic web* e si abbandona la legge al suo destino.

Anche in ambito istituzionale solo alcuni ordinamenti, direi minoritari, privilegiano gli interventi sulla legislazione nascente, come ad esempio il RIS austriaco [2], mentre altri trascurano la problematica del fare leggi, continuando a cercare a valle le soluzioni ai problemi posti dalla cura delle leggi e dal fare informazione legislativa.

Ancora oggi si nota il persistere contrapposto del duplice atteggiamento *ex ante* / *ex post*, nonostante autorevoli contributi alla sensibilizzazione su un

tema così importante ed alla ricerca di soluzioni intelligenti e non ideologiche (Lachmayer, Hoffmann 2005). Evidentemente il duplice orientamento ha radici culturali profonde e trova spiegazione nei valori diversi su cui si fondano ordinamenti e società in generale.

Di certo si fa sentire anche il fattore *business*, come ho avuto modo di riscontrare presso colleghi della LIT,[3] specie di paesi anglosassoni e soprattutto americani, dove la progettazione di *software* operante a valle della produzione legislativa è una grossa opportunità, mentre meno interessanti e praticate sono le collaborazioni con la pubblica amministrazione, a cui invece noi ricorriamo in modo quasi esclusivo, sia in Europa che soprattutto in Italia. Inoltre l'atteggiamento *ex ante* presuppone a mio parere poco diffuse società e amministrazioni ben organizzate.

Il fatto che talora i rinvii espliciti siano assenti nei testi di legge, là dove ci si aspetterebbero, è fonte di tanti problemi e ci mette di fronte al potere del legislatore di disattendere le proprie regole di tecnica legislativa, talvolta per necessità maggiori, talaltra per negligenza. L'uso *ex ante* di strumenti di supporto al *drafting* fortemente propositivi, basati su modelli standardizzati sia formali (sintattici) che sostanziali (semantici e pragmatici), rappresenta l'unica strada per superare tali problemi. Purtroppo tale attitudine preventiva viene poco considerata, oscurata da pratiche *ex post* che producono l'effetto perverso di non sollecitare e favorire l'evoluzione delle tecniche e pratiche legislative. E questa è una grave responsabilità del mondo informatico ed in particolare della ricerca tecnologica giuridica, che, semplicemente per ristrettezza di vedute, dovuta a familiarità esclusivamente con tecniche *ex post*, derivante dalla lunga (ma ormai al tramonto) tradizione delle banche dati, ignora tali problematiche del far leggi e contribuisce fortemente al loro dannoso consolidamento.

Il trattamento della semantica nel *web* è questione gigantesca, di cui si occupano titani. Difficile quindi sperare di influenzare processi come questo. Si possono comunque esprimere opinioni e previsioni.

Ritengo che vi sia una differenza notevole tra i dati che sgorgano dal basso, per così dire, cioè dagli innumerevoli utenti della rete, e dati istituzionali, prodotti appunto da istituzioni, pubbliche e private. Sono diversi i tipi di dati e soprattutto i tipi di produttori. Da una parte dati spontanei, effimeri, privi di continuità; dall'altra dati che sono parte di sequenze ad alta continuità e complessità. Da una parte attori privati non istituzionali e saltuari, dall'altra attori invece istituzionali e continuativi, a cominciare dalle amministrazioni pubbliche.

È ragionevole pensare che gli attori istituzionali siano dotati di maggiori risorse finanziarie, rispetto ai singoli utenti del web. Un esempio di produttore istituzionale di dati continuativi e complessi è il legislatore. La legge inoltre è un dato particolare anche per la sua delicatezza ed importanza.

L'annotazione dei dati è operazione complessa e costosa, che solo attori istituzionali specie pubblici possono permettersi.

L'annotazione, da un punto di vista tecnico, può essere automatica, oppure con interventi di documentalisti. La prima tecnica ha costi minori rispetto alla seconda, mentre è ragionevole attendersi una maggiore qualità dalla seconda.

Dalle due riflessioni precedenti combinate, ricavo la previsione che ambedue i sistemi saranno praticati. Tendenzialmente mi aspetterei che i dati istituzionali, specie se pubblici e strategici, vengano trattati con cura e dispendio di risorse, utilizzando modelli e dizionari complessi, affidabili e condivisi.

Viceversa immagino che i dati effimeri, meno sostenuti da risorse e meno strategici, saranno resi semanticamente fruibili prevalentemente con tecniche automatiche.

9.3 Tecnicismo nelle leggi

Le considerazioni qui svolte hanno riguardato la determinazione e articolazione della struttura profonda del testo e quindi dovrebbero risultare utili nella organizzazione delle fonti di legge. Scopo di questo studio è soprattutto la descrizione dei documenti legislativi per una loro gestione in rete, anche se sarebbe senz'altro conveniente affrontare simultaneamente la preparazione dei testi e quella dei relativi documenti elettronici (strategia *ex ante*).

Sono inoltre convinto che archivi di leggi predisposte come qui suggerito, o con criteri analoghi, costituiscano un grande vantaggio per la progettazione di "*sistemi esperti*", come si diceva tempo fa, o comunque applicazioni di calcolo di particolari normative a fini di controllo e consulenza. Una parte dell'analisi che comporta la progettazione di tali applicazioni risulterebbe già disponibile e infinitamente più autorevole, in quanto predisposta dallo stesso legislatore, rispondendo così alla più pesante critica ai sistemi esperti, quella della interpretazione surrettizia.

Le direttive da assiomatizzare sarebbero già individuate e circoscritte e risulterebbe quindi più agevole la loro logicizzazione, mentre il riferimento qui proposto ad ontologie giuridiche e di dominio per il significato dei

concetti permetterebbe di superare l'altro dei lati deboli dei sistemi esperti, accennati all'inizio, quello della arbitrarietà dei significati adottati.

L'idea portante qui sostenuta è la distinzione, all'interno del testo normativo, dei tipi di atti linguistici in base alla natura giuridica, alla finalità comunicativa del legislatore o alla funzione testuale, ispirandosi quindi sia alla scienza giuridica, sia alla teoria della comunicazione, sia alla linguistica testuale.

La pluralità, ma allo stesso tempo la contenutezza, dei tipi di atti linguistici è una realtà del discorso normativo e costituisce un patrimonio tecnico di cui il normatore dovrebbe essere fiero e a cui non dovrebbe rinunciare neanche l'architetto della conoscenza che intenda realizzare sistemi esperti basati sulla conoscenza normativa formalizzata. Un sistema esperto ad esempio nell'aiuto alla redazione di testi normativi dovrebbe sapersi adattare a questa complessità espressiva, senza ridurla, ma semmai contribuendo alla sua standardizzazione e razionalizzazione. In tal modo si potrebbe arrivare alla definizione di una grammatica del testo normativo formalizzato, fortemente ispirata al linguaggio normativo tradizionale.

D'altra parte vediamo che chi (come il già citato progetto NIR) opera intorno alla produzione di testi normativi si sforza di introdurre elementi di standardizzazione e razionalizzazione. Inoltre già in partenza le legge rivela una propria natura abbastanza tecnica e una discreta caratterizzazione del proprio linguaggio, soprattutto a livello di enunciati, ma anche di termini. Magari si tratta di specializzazioni non sempre rispettate. L'idea qui sostenuta è quella di perfezionare la caratterizzazione e specializzazione del linguaggio delle norme, puntando alla definizione di una grammatica del testo normativo formalizzato. Modelli, quindi, determinati all'interno del mondo giuridico, non imposti dall'esterno.

Mi chiedo se un tale orientamento, ispirato alla ricerca di rigore, abbia senso giuridicamente e socialmente. Prescindendo dalla ovvia esigenza di disporre di efficaci sistemi informativi legislativi, è comunque inevitabile chiedersi se tendere ed adoperarsi per una versione rigorosa del linguaggio normativo sia solo un'operazione tecnica o qualcosa di più? La visione logica del diritto, la necessità di coerenza e completezza, sono solo dogmi, che presuppongono una dottrina liberale del diritto, ci dice R. Guastini (1980)).

Si scivola così sul terreno ideologico e politico. La questione si sposta infatti sulla figura e le funzioni del giudice, nell'ipotesi di sistemi normativi resi più rigorosi o addirittura formalizzati. Se egli deve essere un semplice esecutore meccanico del diritto, allora la legge deve essere resa rigorosa. Così

l’interpretazione (della legge, ma non del fatto ovviamente) è una funzione che si riduce o che in parte si sposta dal giudice all’architetto della conoscenza giuridica.

L’interpretazione è un’attività necessaria in parte perché la legge è ambigua e in parte perché la legge è vaga, non potendo prevedere tutte le situazioni prodotte dal mondo reale. L’interpretazione che ha come motivazione la seconda ragione presuppone una ragionevole elasticità della norma, ma non necessariamente una sua ambiguità. Viene da chiedersi se nella realtà la discrezionalità del giudice sia attivata più dall’ambiguità della norma o dalla vaghezza delle regole rispetto alla complessità delle situazioni valutate, o da altro ancora. Al profano sembrerebbe auspicabile una norma rigorosa e allo stesso tempo elastica, ampia nelle sue possibili applicazioni.

Sappiamo tra l’altro che la vaghezza normativa è anche una questione di semantica dei termini, oltreché che degli enunciati. Così dicendo penso ai cosiddetti concetti aperti. Termini come ‘equo’, ‘ragionevole’ sono volutamente e necessariamente vaghi, né ha senso, credo, porsi la questione di una loro definizione rigorosa. La determinazione del loro significato scaturisce infatti dall’incontro della conoscenza della realtà cui essi vengono applicati e un grosso e assai mutevole complesso di conoscenze e sensibilità di chi effettua tali analisi e valutazioni (anche se su questo fronte le ontologie dei vari domini potranno fare molto per inquadrare, tenere sotto controllo e gestire tale vaghezza).

Si può forse pensare che, al di là di ogni condizionamento commerciale, ha senso porsi l’obiettivo del rigore espressivo delle annotazioni dei testi normativi. Si deve però intendere tale rigore come riduzione dell’ambiguità (voluta e non; quindi anche semplicemente dovuta all’inadeguatezza del linguaggio naturale), ma come accettazione della vaghezza e della conseguente, ineliminabile funzione interpretativa del giudice.

Mi chiedo in generale se sia sostenibile l’obiettivo del mantenimento o addirittura accentuazione del tecnicismo del linguaggio normativo. Dalla limitata conoscenza che ho del dibattito su tale tema all’interno del mondo giuridico e della società in generale, ho ricavato le seguenti impressioni. Nella società (operatori culturali e *mass media*) sembra prevalere la sfiducia nei confronti del tecnicismo del linguaggio dei giuristi. Si ritiene che una legge espressa attraverso un linguaggio non tecnico sia molto più comprensibile. Prevale la visione degli aspetti negativi, che porta ad assimilare il tecnicismo al gergo.

Su tali questioni Scarpelli (1985) fa le seguenti considerazioni, che trovo

molto profonde e convincenti. L'illuminismo settecentesco ha caldeggiato l'impiego del linguaggio ordinario, contro i gerghi creati dai giuristi. "C'è allora chi trascorre all'estremo opposto ed inventa per il diritto, con il più aggiornato strumentario della logica simbolica, linguaggi perfetti, cioè linguaggi artificiali con strutture complete istituite per convenzione, chiusi ad impieghi non previsti da tali strutture: chiusi quindi al cambiamento del diritto". "Altri invece accetta il linguaggio giuridico nella sua costituzione storica, come linguaggio tecnico inserito da una secolare tradizione nella struttura aperta del linguaggio ordinario, ed assegna ai giuristi, quale compito tra i più importanti, il compito di continuarne l'elaborazione, contrastandone la degenerazione in un gergo e cercando di farne, in rapporto alle circostanze pragmatiche in cui dovrà servire, un mezzo di espressione e di comunicazione limpido ed efficiente".

Sono considerazioni di estremo buon senso, che a mio parere riguardano parzialmente e di riflesso anche l'architetto e l'ingegnere della conoscenza giuridica. Affinché i sistemi informativi normativi non siano troppo rigidi e distanti dalla tradizionale configurazione dei testi legislativi, occorre elaborare tecniche di riformulazione della norma (o di sue parti) tali da preservare il tecnicismo giuridico, ma senza aggiungere eccessivo tecnicismo, per giunta magari di provenienza esotica, e sufficientemente elastiche da poter accettare mutamenti espressivi che si manifestino da parte del normatore.

Footnotes

[1] Traduzione di un mio intervento al Workshop on Legislative XML, Jurix 2007, Leiden 2007.

[2] RechtsInformationsSystem è l'archivio elettronico delle leggi austriache e sistema informativo noto per efficienza ed alta ricettività verso le innovazioni tecnologiche.

[3] Legal Information Technology.

Parte III

Le applicazioni

Capitolo 10

Struttura tematico-funzionale e *searching* dei dati legislativi

I sistemi documentari tradizionali avevano lo scopo di individuare all'interno di grandi collezioni quei documenti che corrispondevano alle richieste (per estremi o tematiche) dell'utente.[1] A tale scopo disponevano di tutte le informazioni che permettono di distinguere un documento dagli altri e di sommarie indicazioni circa il tema generale. Individuati i documenti pertinenti, la ricerca terminava; la fruizione dei documenti era una fase successiva ed esterna ai sistemi documentari.

Oggi però disponiamo di documenti integralmente in linea: qui la fruizione è contestuale al reperimento e questo cambia le cose. I sistemi informativi possono agevolare non solo il ritrovamento dei documenti utili, ma anche l'individuazione al loro interno dei frammenti che costituiscono il vero obiettivo della ricerca.

Inoltre i documenti legislativi sono peculiari e, riguardo alla loro fruizione, assai diversi dagli altri. Si può ipotizzare infatti che in buona parte delle ricerche documentarie su raccolte legislative, il movente risieda nella necessità di individuare norme piuttosto che leggi e che quindi queste costituiscano tutt'al più un obiettivo intermedio. Si può, semplificando molto le cose, pensare che la norma sia il prodotto di un'operazione in cui, applicando appositi criteri, si collegano tra di loro frammenti testuali (ma anche extra-testuali) come in un *puzzle*.

Se così è, funzione di un efficace sistema documentario legislativo dovrebbe essere quella di agevolare il reperimento dei frammenti significativi necessari alla ricostruzione della norma ricercata. Quindi ad una fase di *information retrieval* dovrebbe seguire una di *information extraction*. Meglio inoltre se il sistema informativo, oltre ad individuare i frammenti pertinenti, contribuisse anche a raccoglierli in unità informative complete e coerenti.

10.1 Modellazione dell'informazione

Per agevolare tale fase di estrazione dei frammenti di norme, occorrerà che prima essi siano stati individuati, evidenziati e descritti nei testi. Nel modello basato sulla 'struttura funzionale', oggetto del presente studio, i frammenti significativi sono intesi come disposizioni e le loro connessioni

esplicite fissate dal normatore sono dette ‘rinvii’. Le componenti significative e necessarie dei frammenti significativi sono dette argomenti delle disposizioni.

I testi legislativi hanno un profilo formale ed uno funzionale, come ci insegna la tecnica legislativa e come ho ripetutamente osservato. Articoli e commi sono entità che afferiscono al profilo formale, mentre entità funzionali sono disposizioni e loro argomenti, che permettono di guardare i testi da un punto di vista sostanziale. Sono le due facce di una stessa medaglia: in una buona formulazione la struttura formale dovrebbe ben riflettere quella funzionale, mentre invece non sempre i due aspetti della struttura dei testi si integrano.

La legistica regola accuratamente la formulazione degli aspetti formali degli atti normativi: se distinguiamo tra struttura di superficie (articolato) e struttura profonda (disposto) dei testi, troviamo minuziose regolamentazioni per la prima e solo cenni per la seconda.

Pur non essendo lineare il rapporto tra profilo funzionale (disposto) e profilo formale (articolato) della struttura dei testi, è rilevabile una rassicurante costanza nella corrispondenza tra unità di testo (comma) e unità di senso o funzionale (disposizione). Quanto basta per ritenere con fondatezza che tale corrispondenza non sia casuale: la disposizione è tendenzialmente il ‘senso’ della partizione elementare.

Il linguaggio di descrizione delle disposizioni normative costituirebbe, come già detto, un aggiornamento, una sistematizzazione e formalizzazione della tecnica di rubricazione. Il suo impiego in fase di redazione con adeguato software (come l’editore XML per testi legislativi sviluppato nel progetto LME) permetterebbe, oltre all’annotazione diretta dei testi, con eventuali automatismi come la rubricazione automatica, anche l’automatico trasferimento delle descrizioni nei documenti utilizzando metodi e strumenti offerti dalla tecnologia *web*, come i meta-dati.

Tale strumento risponderebbe sia alla tradizionale necessità di annotazione dei testi per una loro migliore comprensione, sia e soprattutto per rendere il testo elettronico *self explained*, come richiesto dalle esigenze del *semantic web*, affinché si avverino le promesse di ricerche concettuali in rete.

Mentre la scelta di un concreto *set* di *meta-data* risponde in parte anche ad esigenze compromissorie di opportunità ed è soggetta ad una evoluzione graduale nel tempo, per arrivare a strumenti di descrizione completi ed efficaci (da cui ricavare tra l’altro gli stessi *meta-data*) è necessaria una

attività di studio e sperimentazione approfondita e libera da ogni preoccupazione applicativa e in generale da ogni limitazione.

La messa a punto di un efficace linguaggio di descrizione dei testi legislativi avrà molte applicazioni, come già accennato. Innanzitutto permetterà di individuare meta-dati utili alle ricerche concettuali delle norme in rete, permettendo il passagio al *semantic web*, almeno per il dato legislativo. Sarà inoltre utilizzabile anche come guida al *drafting* legislativo, permettendo la preparazione contestuale degli atti normativi e delle loro versioni elettroniche *self explaining*, e favorendo la redazione di testi di legge meglio organizzati e comprensibili (cfr. capitoli 12 e 13).

10.2 Come usare le nozioni esaminate quali funzioni di ricerca documentaria in internet

Il tempo della globalizzazione nel campo dell'informazione si manifesta soprattutto con il ciclone *internet*, che non risparmia nessuno, apre tutte le porte, anche quelle della pubblica amministrazione.

Internet non vuol dire solo potenziale accesso a tutte le informazioni da parte di tutti, ma porta con sé anche un certo 'stile' nell'informare: le pagine *web* sono variegate, colorate, infantilmente seducenti e soprattutto 'cliccabili'. E si clicca con le mani: quindi l'informazione in *internet* non si legge soltanto, ma anche e soprattutto si tocca, si maneggia. Questa è la grande magia: ogni *hot word* è una misteriosa porticina che ci porta altrove.

Questa attitudine seduttiva è ormai anche essa uno degli *standard* da considerare nel realizzare sistemi informativi in rete, anche austeri sistemi di documentazione legislativa, se si vuole ottenere un certo gradimento.

Come animare i testi di legge in modo da sfruttare le potenzialità della rete ed adattarsi anche in qualche misura allo stile corrente? Si tratta di far emergere ed evidenziare al loro interno il maggior numero possibile di componenti interessanti e di stabilire connessioni con altre nozioni giuridiche, linguistiche e anche di altra natura, associando molteplici punti di vista, ispirati dalla grandiosa raccolta di dati che la rete sta diventando, oltre che ovviamente da concrete necessità.

Il secondo obiettivo dipende non solo dall'impegno immaginativo nel proporre accostamenti e stabilire connessioni, ma anche dalla disponibilità in rete di informazioni interessanti da associare. D'altra parte occorre considerare che tali associazioni potranno essere stabilite anche da altri, se i dati offerti dal sistema informativo legislativo risulteranno 'attraenti', cioè

comprensibili e facilmente fruibili anche da parte di altri sistemi informativi.

Quindi penso che il primo obiettivo sia quello decisivo: saper rendere trasparenti e comprensibili i documenti legislativi, mediante l'individuazione al loro interno di componenti chiare e significative.

Il primo collegamento che viene in mente è ovviamente quello tra differenti leggi connesse esplicitamente dallo stesso legislatore mediante i rinvii normativi espliciti. In tal modo il sistema informativo ci permette di percorrere la "catena orizzontale" (Rescigno, 1996b) delle norme e ricostruire l'intero atto normativo determinatosi nel tempo.

Questo è l'aspetto 'ipertestuale' delle leggi, perfettamente sfruttabile con le tecniche della rete. È appunto un aspetto già di per sé ipertestuale, quindi non da inventare. Non solo; le disposizioni che a vari fini stabiliscono connessioni con altre leggi, sono come già osservato inserite in una gamma abbastanza chiara e completa e per giunta sono anche abbastanza standardizzate. Quindi la loro attivazione non dovrebbe presentare difficoltà insormontabili e infatti abbondano iniziative ed esperimenti sul consolidamento dei testi. Di tali lavori si dovrà tenere conto per una attivazione integrale del metodo qui proposto.

Queste le sole ragioni per cui i riferimenti non sono trattati in questo studio. È però evidente che essi dovranno completare un sistema informativo basato sulla struttura tematico-funzionale delle leggi: riferimenti espliciti e relazioni logiche sono le due colonne del sistema documentario qui prospettato.

10.3 Profilo tematico

Oltre alle catene normative stabilite dai riferimenti possiamo immaginare altre 'catene di senso' determinate con altri criteri, che possono dare contributi apprezzabili alla comprensione dei dettati normativi. Riprendendo la distinzione di comodo tra profilo tematico e funzionale, cercherò di immaginare l'uso che delle relative componenti si potrà fare in rete.

Elementi del primo profilo sono, lo ricordo, soggetti, oggetti, azioni, relazioni, processi, eventi, stati e altre categorie della conoscenza contenute nel singolo testo di legge. Queste entità dovranno essere gli elementi tematici attivi, quindi cliccabili, una volta evidenziati all'interno delle singole disposizioni in fase di organizzazione dei documenti (*ex ante*), o in annotazioni successive (*ex post*).

Ad esempio su un determinato elemento di una legge ("imprenditore

agrituristico”, “autore di pubblicazioni”, “raccolta di dati”, “immigrato”, “parco”, ecc.) dovrà essere possibile, cliccando sul termine e/o in altri modi, avere informazioni di vario genere.

- Informazioni linguistiche terminologiche, ricavate da dizionari. Cliccando sul termine il sistema ci visualizzerà il suo significato secondo uno o più dizionari. Non è un’informazione significativa e comunque è ricavabile da altri strumenti descritti dopo.
- Informazioni giuridiche testuali, ricavate dalla legge stessa. La prima dovrebbe essere la definizione eventualmente fornita dalla stessa legge sulla nozione considerata. È infatti buona usanza del legislatore il descrivere attraverso le disposizioni definitorie o istitutive gli elementi tematici rilevanti considerati dalla legge. Cliccando ad esempio sul soggetto di una certa disposizione, potrebbe essere visualizzata la definizione che di esso è fornita dalla corrispondente disposizione definitoria. Potrò così sapere esattamente cosa si intende per “imprenditore agrituristico”. Non è un grande contributo del sistema, dato che l’informazione è comunque a portata di mano nel testo, ma è già qualcosa. Potrebbe operare ad esempio come la visualizzazione automatica delle note nei sistemi di videoscrittura.
- Informazioni extra-testuali, ricavate da altre leggi del sistema normativo. Con lo stesso procedimento precedente l’indagine potrà essere estesa ad altre leggi del sistema legislativo. Questo permetterà di integrare varie fonti normative attraverso connessioni concettuali, piuttosto che, o meglio ad integrazione, dei collegamenti offerti dai riferimenti espliciti normativi.
  Qui si pone un problema tecnico: mentre all’interno dello stesso testo di legge è prevedibile una buona uniformità terminologica, per cui un determinato soggetto sarà chiamato sempre allo stesso modo, questo potrebbe non essere vero per differenti testi legislativi, anche se non dovrebbe. Il problema potrà essere risolto in vari modi. Si potranno cercare affinità terminologiche tra le varie formulazioni linguistiche dei concetti, magari ricorrendo a ontologie (se disponibili) in cui tali concetti siano contenuti. Altrimenti si dovrà pensare ad iniziare a costruire un dizionario proprio, quantomeno per le definizioni contenute nei vari testi di legge di un dominio omogeneo.
- Informazioni comparative, ricavate da altri sistemi legislativi, utilizzando dizionari o ontologie multilinguistiche sulla materia. Sono già in via di sviluppo dizionari realizzati con criteri formali, relativi alle materie delle quali tradizionalmente si occupa il diritto e quindi la legislazione dei vari paesi. Attraverso lo stesso concetto trasformato in *link*possiamo quindi

indagare sempre più in estensione: prima all'interno del testo di legge, poi dell'intero ordinamento, infine addirittura su altri ordinamenti accessibili.
I problemi tecnici del punto precedente valgono anche a maggior ragione per questo, ma la soluzione in questo caso è implicita nell'uso di ontologie multilingue.

10.4 Profilo funzionale

Anche il profilo funzionale, quindi la differenziazione e caratterizzazione dei vari tipi di disposizioni, unitamente alla determinazione delle loro relazioni logiche, può avere un suo ruolo non solo nell'organizzazione dei testi di legge, ma anche nella loro animazione e quindi nell'apertura di nuovi sentieri di consultazione all'interno di una raccolta legislativa collocata in rete.

Come già prospettato è prevedibile che questo punto di vista possa tornare utile più all'amministrazione che all'utente privato, ma è solo una personale impressione. Sostanzialmente permette di creare archivi virtuali per tipi di disposizioni, quindi vedute ristrette ad aspetti direttivi specifici, ma profonde, nell'intero sistema di leggi o in domini predeterminati.

Come nell'organizzazione dei testi, così anche nella loro interrogazione sarà utile combinare l'impiego delle nozioni tematiche con quelle funzionali. Potrebbe risultare utile ad esempio visualizzare simultaneamente tutte le competenze previste per un dato organo amministrativo o i diritti connessi ad un determinato soggetto, magari comparativamente in più sistemi legislativi, sfruttando oltre alla caratterizzazione delle disposizioni, anche le conoscenze linguistiche e tassonomiche delle ontologie giuridiche condivise (quando saranno disponibili).

Inoltre le relazioni logiche tra i vari tipi di regole permettono di aggiungere alla ricerca di informazioni testuali la determinazione di altri contenuti impliciti. La ricognizione sugli obblighi gravanti su un certo soggetto darà in prima battuta come risposta l'elenco degli obblighi su di lui gravanti esplicitamente espressi nel testo ed in seconda battuta quelli impliciti, ricavati ad esempio da diritti di altri soggetti, con soggetto terzo o controparte coincidente con quello su cui avviene la ricerca, grazie alle relazioni logiche stabilite tra i due tipi di regole ed alle caratterizzazioni degli elementi tematici basate sulle definizioni.

Un altro tipo di estensione della risposta mediante deduzioni logiche potrà ad esempio allargare la risposta relativa agli obblighi del soggetto, con

l’elencazione di suoi doveri, intesi come obblighi generici (cfr. cap. 7.4.5), offrendo così un quadro più completo e variegato sugli adempimenti cui il soggetto è in vari modi tenuto.

Ritengo quindi che lo strumento di indagine più efficace sia quello costituito dall’uso simultaneo e combinato dei profili tematico e funzionale.

10.5 Predisposizione dei testi

L’attivazione del metodo consiste nella individuazione ed evidenziazione nei testi di legge delle componenti funzionali e tematiche pragmaticamente significative. Le funzionali corrispondono ai tipi di disposizioni o regole, mentre le tematiche ai loro attributi o argomenti, cioè, nell’insieme, alle entità delle quali la legge in vario modo si occupa. Ugualmente dovranno essere individuati e trattati i riferimenti espliciti, per la loro attivazione nella ricerca delle informazioni.

In caso di annotazione di testi preesistenti (*ex post semantic mark up*), per una maggiore efficacia tale informazione viene formulata in modo schematico e sistematico mediante il modello struttura funzionale.

Il risultato potrà oscillare, a seconda dell’orientamento adottato, tra una mera riformulazione delle annotazioni autentiche (rubriche), fino ad una descrizione completa che implichi una interpretazione linguistica e giuridica dei frammenti, ferma restando la tipologia delle informazioni evidenziate (argomenti).

<u>Scelta di funzioni ed argomenti.</u>

Si può intendere il tipo di regola o disposizione come funzione regolativa ed i relativi argomenti come suoi argomenti.

Il metodo non presuppone come si è visto una particolare tipologia predeterminata di tipi di regole; lo schema visto nel cap. 8 è solo propositivo ed intende porsi come compromesso tra la prassi legislativa italiana e la dottrina, per favorire un certo grado di generalità ed agevolare così ricerche comparate su ordinamenti diversi.

<u>Individuazione e marcatura di funzioni ed argomenti nei testi.</u>

La caratterizzazione del profilo funzionale dei testi di legge avverrà attraverso la individuazione e marcatura dei tipi di disposizioni, mentre quella delle componenti tematiche attraverso la individuazione e marcatura degli argomenti essenziali. Analogamente saranno individuate e caratterizzate le citazioni associate a riferimenti integrativi espliciti e normativi, sia interni che

esterni, qui intesi come argomenti indiretti, che permetteranno la ricostruzione delle risposte incomplete.

Tale operazione sarebbe notevolmente agevolata dall'impiego di *software* di aiuto al *drafting* legislativo, basato sul metodo della strutturazione funzionale, che in tal caso svolgerebbe anche un ruolo di guida alla organizzazione e strutturazione dei testi. La redazione del testo produrrebbe simultaneamente la strutturazione sia di esso che del relativo documento elettronico, nonché la marcatura in esso degli elementi funzionali e tematici e dei nessi, senza alcun successivo intervento del redattore.

Altrimenti tali operazioni dovranno essere effettuate manualmente sui testi già redatti (*ex post*). Se però in questi fossero disponibili le marcature relative all'articolato ed ai nessi (effettuabili automaticamente), la soluzione potrebbe consistere in un indirizzamento indiretto delle disposizioni: la loro localizzazione nei testi potrebbe essere espressa mediante la loro posizione a livello di articolato, senza aggiungere ulteriori marcature.

Vediamo un esempio:

Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Capo VIII Sanzioni
Art. 34 (Omessa o infedele notificazione)
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

<u>Individuazione della funzione e marcatura degli argomenti</u>:
la funzione regolativa è:
sanzione, espressa da: "sanzioni" (nel titolo), "è punito" (modalità nel testo);
gli argomenti sono:
soggetto: "Chiunque, essendovi tenuto" (nel testo);
azione: "Omessa o infedele notificazione" (sintetizzata nella rubrica);
azione: "non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero" (estesa nel testo);
oggetto: "reclusione da tre mesi a due anni" (estesa nel testo).

<u>Impiego di funzioni ed argomenti nelle ricerche documentarie</u>.

Con il metodo qui descritto la ricerca documentaria si avvarrà degli strumenti tradizionali, ma anche e soprattutto degli elementi funzionali e tematici evidenziati nei testi.

L'impiego degli elementi tematici avrà il vantaggio di selezionare un

lessico ristretto eccezionalmente significativo e pertinente, mentre gli elementi funzionali permetteranno di indagare anche in base alle varie modalità direttive. Eccezionalmente pertinente in quanto gli elementi tematici esprimono le entità rilevanti contenute nella legge (quindi pertinenti), che inoltre svolgono un ruolo pragmaticamente importante (ad esempio i destinatari delle varie disposizioni).

La descrizione (o stipulazione) degli argomenti eventualmente contenuta nelle disposizioni definitorie, svolgerà un importante ruolo informativo, anche con tecniche semplici quali la visualizzazione dinamica delle note di testi. L'impiego di *thesauri* e ontologie applicate al diritto, specie se multilingue, valorizzerebbero il ruolo degli elementi tematici, permettendo in qualche misura anche interrogazioni comparate simultanee su ordinamenti anche di paesi diversi.

Gli aspetti funzionali determinano particolari canali di ricerca differenziati, tanti quanti sono i tipi di regole introdotti. Può essere in certi casi utile restringere una ricerca documentaria su un archivio legislativo a particolari modalità regolative, quali ad esempio le disposizioni sanzionatorie o recanti obblighi.

Si può forse pensare che vada incontro alle necessità della pubblica amministrazione e del legislatore in particolare la possibilità di accedere a particolari norme o modalità direttive, magari con intenti ricognitivi e/o diagnostici.

Tipi di informazioni ricavate.

Si ricaveranno dal sistema risposte contenenti informazioni, relative a varie leggi ed espresse in vari modi: dirette e indirette, esplicite e implicite.

Risposte esplicite dirette:

una *query* relativa ad una certa modalità regolativa e a determinati tipi di soggetti, darà in risposta le norme pertinenti, visualizzandone i corrispondenti testi marcati. Questi in genere costituiranno un'informazione esauriente; ma non sempre e talvolta si renderà necessaria una integrazione di informazioni, nei casi che seguono e come vedremo dall'esempio.

Risposte esplicite indirette: gestione delle relazioni testuali (riferimenti).

La descrizione formale dei riferimenti normativi espliciti e la relativa marcatura nei testi, che fanno parte del metodo, permetteranno di attivarli in fase di ricerca, recuperando le informazioni indirette ed integrandole alla risposta del sistema.

Risposte implicite: gestione delle relazioni logiche tra regole (inferenze).

Il profilo funzionale permetterà inoltre di ampliare la capacità di risposta del sistema informativo. I vari tipi di regole intrattengono particolari relazioni logiche, come si è visto nei capp. 7 e 8, che attivate automaticamente permetteranno al sistema di aggiungere alle informazioni esplicite reperite, alcune di quelle implicite che il giurista solitamente ricava per interpretazione.

Questo vorrebbe essere il 'valore aggiunto' di sistemi informativi basati sul metodo qui proposto.

Ricostruzione delle informazioni ricavate.

Vediamo ora un esempio di ricostruzione, cioè di esplicitazione e completamento della risposta del sistema.

Dei tre argomenti dell'esempio precedente, uno (oggetto) è esplicito, mentre gli altri due sono indiretti e/o impliciti e vanno ricostruiti, deducendoli dai riferimenti (rinvii) e dalle relazioni logiche esistenti tra i vari tipi di regole o funzioni.

L'argomento azione (nel testo) non è direttamente informativo, in quanto rinvia (esplicitamente) agli artt. 7 e 28. In questi articoli si trovano obblighi, con relative azioni (argomenti); esse sono il concreto contenuto dell'azione indicata nella sanzione. In base alla relazione tecnica fra i due tipi di disposizioni (equivalenza fra le rispettive azioni) e azionando i riferimenti si riesce ad identificare, e quindi esplicitare, l'azione sanzionata.

Ugualmente (equivalenza fra soggetti) potrà derivarsi l'identità del soggetto sanzionato e accedere alla sua descrizione nelle definizioni.

I collegamenti dedotti sono virtuali, cioè non sono né vanno inseriti nei testi, in quanto impliciti e ricavati dalle relazioni logiche tra tipi di regole ed esplicitati dai meta-dati basati sul modello della 'struttura funzionale'. Si tratta di regole teorico-normative di deduzione, generali e caratteristiche del modello funzionale, incorporate stabilmente nel sistema informativo (base di conoscenza e motore d'inferenza).

Thesauri ed ontologie.

Questa è la soluzione, anche se tortuosa, per esplicitare i profili tematici impliciti riproducendoli come espressi nei testi. L'evoluzione opportuna sarebbe quella di concettualizzare e categorizzare gli argomenti mediante ontologie (*applied ontologies*), che prendano in considerazione tutte le entità significative introdotte nelle leggi, stabilendo tra dati e strumenti una

connessione.

Questa soluzione andrà comunque considerata, in prospettiva, per l'ulteriore vantaggio che essa può offrire, quello di connettere le entità descritte ad altre descrizioni affini, relative ad altri ordinamenti derivanti da altre istituzioni, accessibili in *internet*. Così la ricerca documentaria si estenderebbe oltre i confini del proprio ordinamento, utilizzando lo stesso sistema di ricerca.

10.6 Esempio di ipotetica ricerca

Chi sta per intraprendere una raccolta di dati personali, potrebbe voler sapere a quali obblighi dovrà sottostare e a quali sanzioni andrà incontro, nel caso di obblighi disattesi relativi al trattamento dei dati, secondo la normativa vigente. Per semplicità scelgo un dominio con normativa contenuta (soprattutto nel tempo della stesura di questo capitolo, quando ancora non vigeva il codice).

Potrebbe isolare il dominio normativo tradizionalmente, ricercando l'espressione "dati personali", o simile, nei titoli delle leggi o nelle disposizioni contenenti l'oggetto della legge o in informazioni aggiunte al testo contenenti classificazioni per materia dell'oggetto della legge, se presenti. Potrebbe perfezionare l'individuazione del dominio normativo attivando i riferimenti espliciti esterni contenuti nelle prime leggi raccolte, eventualmente incrociando tale ampliamento con restrizioni basate su tipi di regole come campo di applicazione, definizioni, ecc.. Ricerca che isolerebbe una serie di leggi, tra le quali ad esempio la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, il cui titolo recita: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Potrebbe visualizzare le entità (elementi tematici) considerate dalla legge, introdotte da disposizioni definitorie, per isolare quelle che lo riguardano:

Art. 1 – (Finalità e definizioni).

2. Ai fini della presente legge si intende:

…

b) *per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il*

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) *per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;*
d) *per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;*
e) *per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;*

Potrebbe visualizzare gli obblighi riguardanti il destinatario (titolare), relativamente all'oggetto (trattamento) dei dati personali; tra questi:

Capo II – Obblighi per il titolare del trattamento

Art. 7 (Notificazione)

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

Potrebbe voler sapere quali sanzioni derivano dalla non ottemperanza dell'obbligo visualizzato, chiedendo di sanzioni sul soggetto destinatario (titolare) relative all'oggetto (notificazione); otterrebbe tra l'altro:

Capo VIII Sanzioni

Art. 34 – (Omessa o infedele notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.

Se invece la sua curiosità riguardasse i modi per ottemperare all'obbligo visualizzato, potrebbe chiedere delle procedure relative al soggetto destinatario (titolare) e all'oggetto (notificazione), ottenendo tra l'altro:

Art. 7 (Notificazione)

…

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti al l'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza del le misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione del la banca di dati o del le banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residen- za o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.

Oppure ancora potrebbe cercare di scoprire altri obblighi non esplicitamente dichiarati, ma deducibili da disposizioni di altro tipo e con altro destinatario. Chiedendo ad esempio se è controparte (passiva) di diritti specifici di altri soggetti; scoprirebbe tra l'altro:

Art. 13 (Diritti dell'interessato)

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui al l'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato al l'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: …

La posizione di parte passiva del titolare (e responsabile) emerge esplicitamente per l'obbligo (implicito) di lettera c), mentre ad esempio quello relativo alla lettera b) va ricostruito, risalendo all'obbligo espresso nell'art. 7) prima visto, che ha appunto come soggetto destinatario il titolare. Quindi questi è anche il soggetto dell'obbligo implicito della lettera b).

Questo esempio mostra una risposta relativa ad una sola legge; se le leggi indagate fossero molteplici, la risposta cambierebbe quantitativamente, ma, volendo, anche nella presentazione, che potrebbe raccogliere le risposte in modo più sistematico, di nuovo utilizzando gli schemi del modello tematico-funzionale.

Si potrebbero ad esempio visualizzare i vari tipi di disposizioni, non legge per legge, ma simultaneamente, con una consultazione non in profondità, legge per legge, come quella vista, ma in parallelo, tipi di disposizioni per tipi di disposizioni. In fondo la singola legge è un contenitore angusto, rispetto all'intera normativa, che ormai (in tempi di *web*) va vista nel più ampio sfondo dell'ordinamento.

Sarebbero così affiancate ad esempio tutte le definizioni, contenute in tutte le leggi selezionate, e questo agevolerebbe operazioni di raffronto che potrebbero essere necessarie ad esempio nel caso di formulazioni di nuove leggi in materia, per evitare l'introduzione di nuove disposizioni definitorie di entità già definite in altri testi di legge.

Quindi la vista per disposizioni può condurre sia a consultazioni in profondità guidate dalle relazioni logiche esistenti tra i vari tipi di disposizioni, come nell'esempio, sia a consultazioni in estensione, con visualizzazione simultanea di disposizioni dello stesso tipo. Le due strategie hanno ambedue senso e la scelta dipenderà dalle necessità informative e forse anche dalla natura dell'utente. È infatti forse ipotizzabile che il secondo tipo di strategia, più comparativa, corrisponda maggiormente alle necessità della pubblica amministrazione.

10.7 Scopi e applicazioni

Ricerche di documenti sostanziali, piuttosto che formali, quindi di regole piuttosto che di testi. La descrizione del profilo formale dei testi porta a unità documentali formali, come i testi (di legge), o gli articoli. La descrizione

funzionale aggiunge ai sistemi informativi unità documentali virtuali di tipo sostanziale, come nel nostro caso le disposizioni normative. Alla ricerca tradizionale di testi legislativi o di articoli, si affiancherà la ricerca per regole [2].

Si potrà chiedere al sistema l'elencazione delle partizioni (articoli, commi, ecc.) contenenti particolari tipi di disposizioni e ricorrenti in molteplici leggi (simultaneamente). Potrò così sapere tutti gli "adempimenti, gli "obblighi" , le "deleghe, le "modifiche, ecc. previsti da tutte le leggi dell'ambito scelto, quindi dell'intera normativa trattata come fosse un unico testo di legge. Quasi una codifica virtuale!

Con l'assistenza di schemi concettuali descrittivi dell'ambito normativo indagato (ontologie giuridiche di dominio), si potrà precisare la *query* chiedendo degli adempimenti gravanti su particolari figure di soggetti, attivando così anche le conoscenze contenute negli argomenti delle disposizioni.

Dalle unità documentarie sostanziali si possono inoltre ricavare altre informazioni, che nei documenti non ci sono, ma che conoscenze dottrinarie giuridiche trasformate in formule ci permetteranno di dedurre. Ad es. le relazioni logiche tra concetti deontici ci permettono di ricavare da una disposizione recante un obbligo del destinatario A verso la controparte B, relativamente all'azione X, la presenza di una regola speculare, una pretesa di B verso A per X. Questa inferenza può essere attivata per ampliare (su richiesta dell'utente) la risposta del sistema, che potrà così elencarmi sia gli obblighi espliciti che impliciti. Si tratta di alcune di quelle regole che il legislatore non esplicita per economia espositiva, in quanto appunto ricavabili azionando meta-regole dell'ordinamento.

Svariati possono essere gli usi delle meta-informazioni prospettate, il cui effetto essenziale è quello di aumentare la trasparenza dell'ordinamento, attraverso l'annotazione dei testi (*semantic mark-up*) con meta-dati basati sul modello formalizzato delle disposizioni normative e su ontologie del dominio regolato e regolante (giuridico).

1 - Accessibilità delle leggi

1.1 - Risposte a bisogni individuali e collettivi.

Effettiva conoscibilità dell'ordinamento da parte del cittadino: alla ricerca tradizionale di testi legislativi o di articoli, si affiancherà la ricerca intuitiva per disposizioni normative, selezionate per tipi ed in base ai loro contenuti (argomenti: concetti selezionati da ontologia di dominio regolato),

permettendo così all'utente di esprimere semplicemente e adeguatamente la propria fattispecie.

1.2 - Divulgazione e multilinguismo.

Si può ragionevolmente ritenere che tale sistema favorisca la consultazione delle raccolte normative da parte dei non esperti, che verosimilmente costituiscono i più numerosi utenti di *internet*.

Il modello delle disposizioni favorirà la consultazione delle raccolte normative da parte dei non esperti e la connessione degli argomenti a dizionari multilingui permetterà anche l'accesso a informazioni espresse in lingue diverse o ad ordinamenti esteri.

La ricerca concettuale dovrebbe anche permettere l'accesso a informazioni espresse in lingue diverse, in quanto basata sulla corrispondenza (totale o parziale) fra concetti.

1.3 - Diagnosi delle norme e gestione dell'ordinamento.

Dovrebbe facilitare l'individuazione, mediante le annotazioni testuali, di punti critici dei testi, che richiedono l'attenzione del giurista per valutare se ci si trova di fronte a lacune od errori, rendendo così disponibili strumenti diagnostici per la cura dell'ordinamento.

In generale situazioni di possibili conflitti fra norme esplicite e rilevabili con le annotazioni testuali: ad esempio definizioni difformi della stessa entità in testi di legge diversi. Ugualmente saranno possibili simulazioni in tempo reale degli effetti delle modifiche testuali in altri atti richiamati.

In generale quindi si disporrà di strumenti diagnostici per la cura dell'ordinamento.

1.4 - Monitoraggi per la P.A. e valutazione dell'impatto normativo.

La P.A. potrà facilmente rilevare le competenze, le deleghe e quanto altro di simile ricorre nei testi legge ed è stato considerato in fase di annotazione dei testi e imputato a suoi organi. Sarà così agevole individuare gli adempimenti che gravano su un certo organo della P.A., derivanti da molteplici normative (purché i relativi testi siano stati annotati con meta-informazioni). Questo permetterà alla stessa PA di affidare ulteriori compiti ad organi con conoscenza adeguata dei carichi, quindi circa la fattibilità amministrativa di quanto prospettato sulla carta.

La conoscenza degli adempimenti informerà quindi circa la fattibilità amministrativa di ulteriori impegni.

2 - Automazioni nella produzione legislativa (cfr. cap. 13)

2.1 Drafting delle leggi.

Questi stessi modelli possono evidentemente essere adottati come guida alla stesura dei testi nuovi, così come guida per l'annotazione dei testi preesistenti con editori legislativi. Sarà agevolato il lavoro del redattore, esonerato da controlli vari gestiti direttamente dal programma, e si otterrà un completo e spontaneo adeguamento agli standards, sia formali (es. articolazione del testo) che sostanziali (meta-informazioni).

2.2 Meta-drafting.

Con il *meta-drafting* i modelli di disposizioni e concetti possono anche essere usati direttamente come guida alla stesura concettuale della struttura profonda dei testi nuovi, con generazione automatica delle frasi. Di questo si parlerà nel capitolo 13.3.

3 - Ponte verso applicazioni di *Legal Reasoning*

Infine, mappando ed evidenziando la semantica esplicita del testo con la massima granularità, si dovrebbe agevolare l'applicazione di modelli più elaborati di varia natura, l'unico vincolo essendo ovviamente la condivisione dei concetti portanti delle modellazioni effettuate ed il ricorso fatto ai confronti con le teorie delle norme più note dovrebbe garantirlo.

Footnotes

[1] Questo capitolo è stato scritto nel 2000. Lo riporto intatto perché così lo riscriverei e per mostrare il passaggio tra la ideazione di strumenti applicativi e la loro realizzazione, che sarà presentata nel capitolo seguente.

[2] Nei testi di buona qualità tecnico-legislativa, i due profili tendono a coincidere.

Capitolo 11

LME: *tools* semantici (Fabrizio Turchi)

11.1 metaSearch: *software* di ricerca semantica

La marcatura semantica rappresenta il punto di partenza del modulo *software* metaSearch, uno strumento *open source*che permette l'interrogazione di testi legislativi attraverso il profilo funzionale, ossia basandosi interamente sui meta-dati semantici in essi contenuti. Il programma si avvale del modello Disposizione-Argomenti (di seguito indicato come modello D-A[1]) e del modello dei concetti, l'ontologia di dominio relativa alla materia della protezione dei dati personali, dominio giuridico scelto come banco di sperimentazione dei modelli. Il modulo *software* metaSearch permette all'utente di creare le proprie *query* secondo due differenti modalità di ragionamento:

- il primo basato sulle disposizioni e le correlazioni associate;
- il secondo sui concetti definiti nell'ontologia e sulle relazioni linguistiche e semantiche connesse.

Fondamentalmente una *query* viene composta attraverso due fasi:

- nel primo si seleziona un tipo di disposizione, attraverso un componente grafico ad albero presentato dal sistema all'utente e coerente con il modello D-A (vedi Figura 11.1);
- nel secondo si impostano i valori degli argomenti associati alla disposizione scelta nel passo precedente, navigando direttamente nelle classi e nei concetti definiti nell'ontologia o selezionando i valori da una lista semi piatta di termini. (vedi Figura 11.2).

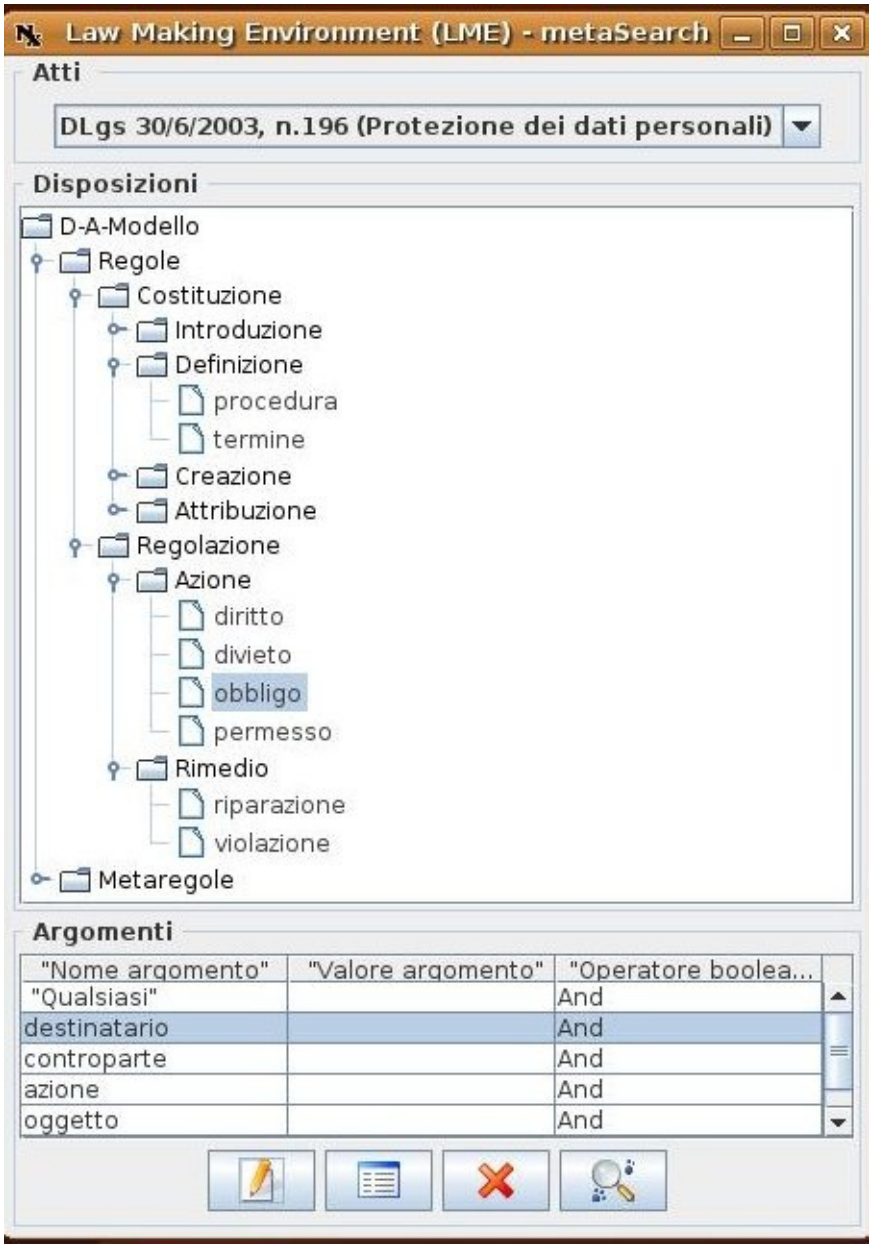

Figura 11.1: modello D-A

Ulteriori possibilità sono offerte sia a livello del modello D-A sia a livello dell'ontologia:

- nel primo caso è possibile comporre la *query* utilizzando una classe di disposizioni, ad esempio la classe regolative;
- nel secondo caso è possibile utilizzare la gerarchia dei concetti attraverso le relazioni linguistiche, come ad esempio iponimia, iperonimia e sinonimia o anche in questo caso selezionare una classe di concetti, ad esempio la classe delle autorità.

Dopo aver preparato la maschera di ricerca, la sua esecuzione genera la finestra dei risultati dove vengono presentate tutte le disposizioni che

soddisfano i criteri impostati nella ricerca. Il risultato dell'esecuzione comprende le seguenti informazioni (vedi Figura 11.3):

- la partizione formale di riferimento comprendente l'articolo e il numero dell'articolo;
- il tipo di disposizione;
- i valori di tutti gli argomenti collegati alla disposizione;
- il testo della/e disposizione/i su esplicita richiesta dell'utente che può anche eseguire una selezione multipla per confrontare su unica finestra il testo di più disposizioni. Il testo viene estratto attraverso un parser DOM che elabora il documento giuridico in formato XML secondo il DTD sviluppato nell'ambito del progetto NiR (Norme in Rete, www.normeinrete.it).

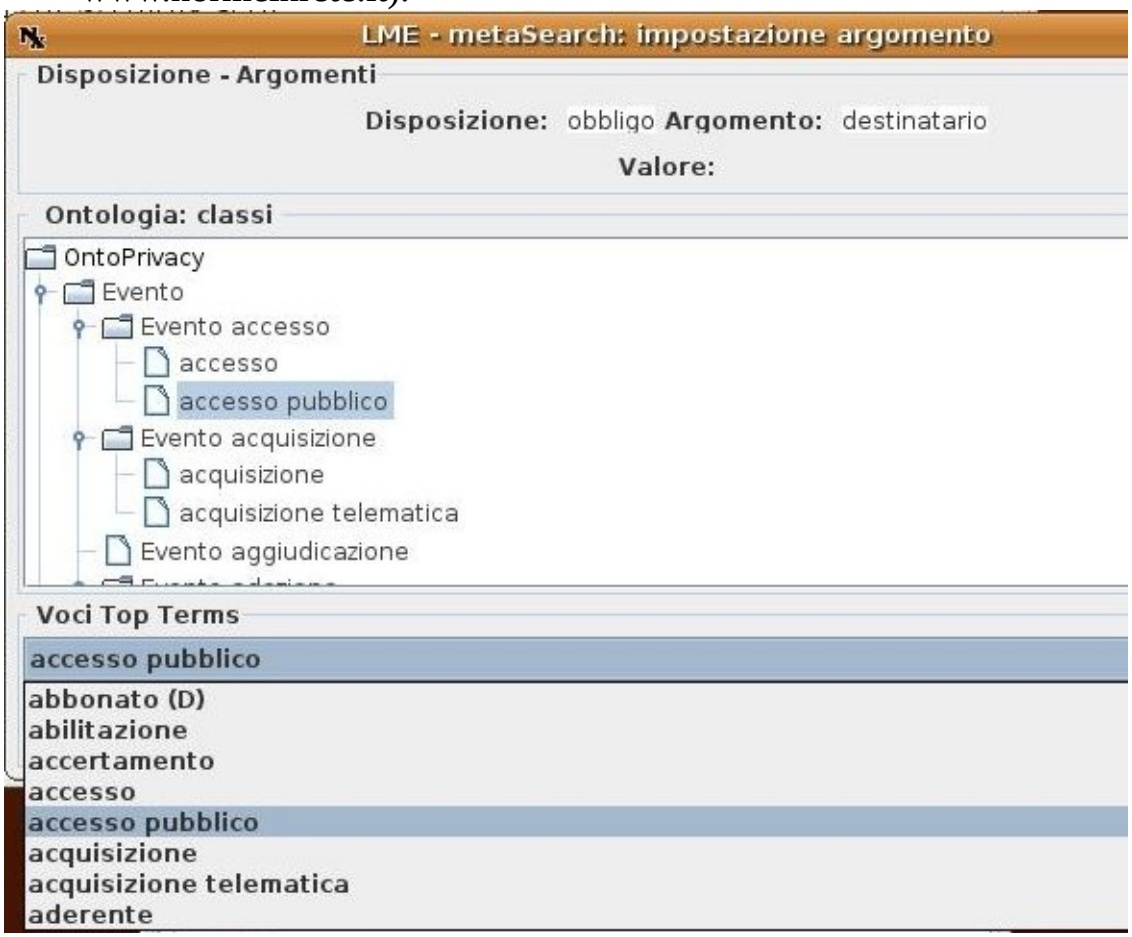

Figura 11.2: modello dei concetti, ontologia di dominio

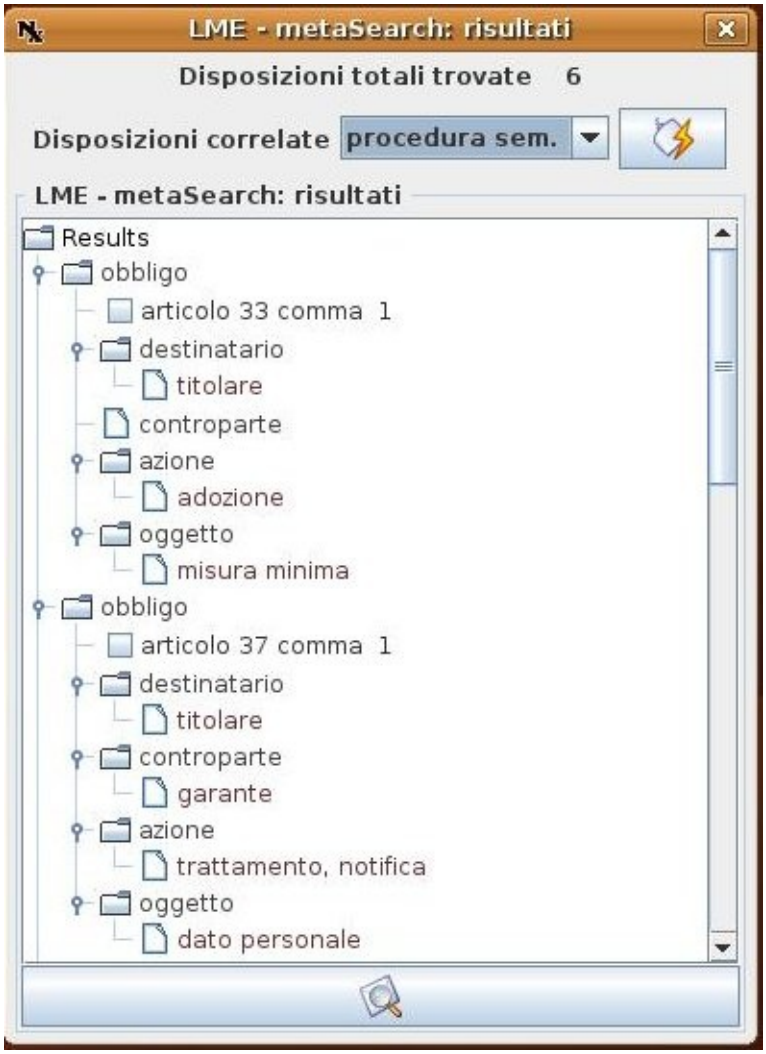

Figura 11.3: metaSearch, risultati

L'unità informativa mostrata è rappresentata da una singola disposizione insieme a tutti i contenuti degli argomenti associati, o meta-dati.

11.2 Disposizioni correlate

Nella tradizione della redazione dei testi legislativi, le disposizioni possono essere messe in relazione fra di loro attraverso i rinvii normativi. Questo tipo di correlazione viene indicata nel resto del testo come relazione sintattica o riferimento esplicito. Uno degli esempi di relazione sintattica più comuni è quello che intercorre fra una disposizione di deroga e la disposizione derogata attraverso un esplicito riferimento all'interno del testo normativo. Per una serie di molteplici ragioni capita a volte che questo legame non venga esplicitato, ossia capita che il legislatore non indichi esplicitamente tale legame. In queste situazioni i meta-dati semantici del

modello D-A possono, in molte circostanze, sopperire a queste lacune permettendo di descrivere e quindi di catturare questi legami per via semantica, mediante le correlazioni semantiche o riferimenti concettuali. Le correlazioni semantiche si possono, fondamentalmente, classificare in due categorie distinte:

- correlazioni logiche o regole implicite;
- correlazioni tecnico legistiche o regole complementari.

Quindi le disposizioni possono essere estratte in due modi distinti:

- basandosi sui riferimenti espliciti là dove è possibile;
- basandosi sulla coincidenza, totale o parziale, del contenuto degli argomenti comuni fra le disposizioni coinvolte, ossia fra le disposizioni del primo risultato e quelle correlate in accordo al modello D-A.

11.2.1 Regole implicite

Le regole implicite si basano sulle ben note teorie della logica deontica che pongono in relazione concetti giuridici ai quali si rifanno le disposizioni omonime del modello D-A. Ad esempio quando si cerca un obbligo per un certo soggetto, il sistema cerca anche i cosiddetti obblighi impliciti dello stesso soggetto che assumono la forma di pretesa/diritto e dove lo stesso soggetto compare come controparte. Queste correlazioni permetteranno di compiere dei processi di inferenza o deduzione automatica a fini informativi (cfr. capp. 7 e 8).

11.2.2 Regole complementari

Le regole complementari, in base alla conoscenza legistica e alle pratiche di *drafting* legislativo, vengono usate per stabilire una correlazione esplicita o relazione sintattica fra i seguenti tipi di disposizioni: procedure e obblighi. Gli obblighi procedurali e sostanziali sono spesso connessi attraverso riferimenti normativi interni ed espliciti fra regole e meta-regole: ogni disposizione può essere modificata o influenzata da disposizioni di modifica o di deroga. In questi casi il legislatore pone nel testo della modifica o della deroga un riferimento alla disposizione originale; tuttavia non sempre ciò accade e in tali casi le correlazioni semantiche sono fondamentali per superare il problema ed estrarre le disposizioni coinvolte nella correlazione.

Come spiegato nella sezione 6.2.4, le disposizioni che appartengono alla classe delle Deroghe, sottoinsieme della classe Meta Regole, possono essere

marcate come meta-regole ma anche come disposizioni della classe Regole. Ad esempio una deroga ad una disposizione di permesso è parte integrante del permesso stesso e quindi verrà semanticamente marcata come una disposizione di deroga, ma anche come una disposizione di permesso. Questa strategia ci permetterà di catturare ed estrarre le disposizioni di deroga anche grazie alle loro caratteristiche semantiche. Quindi le disposizioni di deroga possono essere ritrovate, come disposizioni correlate, secondo due modalità distinte:

- basandosi su di un riferimento normativo esplicito introdotto dallo stesso legislatore;
- attuando una doppia marcatura semantica e verificando successivamente, tra le disposizioni dello stesso tipo dell'insieme delle disposizioni ritrovate, il contenuto comune degli argomenti delle disposizioni coinvolte.

Un'altra relazione di tipo complementare sussiste tra disposizioni regolative (obbligo, divieto, permesso, ecc.) e le disposizioni di tipo violazione, quando esse regolano la stessa fattispecie concreta; in tal caso esse hanno gli stessi contenuti degli argomenti destinatario e azione. Nella pratica legistica italiana la disposizione della classe regolativa e la violazione sono correlate, generalmente, ma non sistematicamente, attraverso un riferimento normativo che assume la forma di un numero o di una formula linguistica appartenente ad un insieme ampio ma comunque circoscritto (tecnica dei rinvii).

Le regole o correlazioni, implicite e complementari, introdotte dal modello D-A possono essere attivate per via semantica o sintattica. Questi tipi di correlazioni permettono di espandere la risposta ottenuta con l'esecuzione della ricerca iniziale, aggiungendo, a richiesta dell'utente, nuove disposizioni correlate, e fornendo in conclusione una risposta più completa dal punto di vista giuridico. In sostanza il modulo metaSearch permette all'utente finale di ritrovare ulteriori disposizioni che potranno essere aggiunte al risultato di una ricerca, mostrando il risultato finale come l'unione di due insiemi di disposizioni: il primo estratto con il risultato della prima ricerca, il secondo ottenuto applicando le correlazioni al primo insieme di disposizioni e attuando, quindi, un processo di inferenza. In generale l'obiettivo primario è quello di utilizzare l'intero processo di *information retrieval* come una guida per la consultazione di atti normativi.

11.3 Processi di inferenza in metaSearch

Partendo dalla pagina dei risultati, ottenuta come esecuzione della prima ricerca, il modulo *software* permette all'utente la ricerca delle disposizioni correlate presentando un elenco di possibilità coerente con quanto previsto dal modello D-A. Come è già stato spiegato in precedenza il modello prevede due tipi di connessioni:

- sintattica;
- semantica.

e due tipi di correlazioni:

- implicita;
- complementare.

La connessione sintattica è basata sull'esistenza di un riferimento normativo esplicito, introdotto dal legislatore, tra le disposizioni coinvolte. La connessione semantica, invece, si basa sulla corrispondenza fra i contenuti degli argomenti in comune delle disposizioni coinvolte. La correlazione semantica può essere considerata come una relazione binaria che pone in relazione un numero n di coppie del tipo (Disposizione, Argomento) con $n >= 0$ così definite:

$(D_x, A_x) \Longrightarrow (D_y, A_y)$

dove D è una disposizione di tipo x e A è un argomento di D, analogamente per D e A . Le coppie possono essere messe in relazione solo se gli argomenti associati hanno almeno un termine (*keyword*) in comune, dove il termine appartiene all'insieme dei concetti definito sul dominio e che costituiscono l'ontologia di dominio.

11.4 Correlazioni semantiche

Un esempio di correlazione implicita sussiste fra le disposizioni di tipo obbligo e diritto ed è definita dalle seguenti quattro coppie:

(obbligo, destinatario) $\Longrightarrow$(diritto, controparte)

(obbligo, controparte) $\Longrightarrow$ (diritto, destinatario)

(obbligo, azione) $\Longrightarrow$ (diritto, azione)

(obbligo, oggetto)$\Longrightarrow$ (diritto, oggetto)

Vediamo in questo caso come il modulo *software* esegue un'espansione del primo insieme di risultati: supponendo di aver trovato un certo insieme di obblighi, e volendo estrarre i diritti semanticamente correlati, si individuano tutte le disposizioni di tipo diritto che hanno dei termini comuni fra gli

argomenti coinvolti nella correlazione esplicitata sopra. In questo caso le disposizioni di diritto che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- la controparte contiene dei termini in comune con il destinatario dell'obbligo;
- il destinatario contiene dei termini in comune con la controparte dell'obbligo;
- l'azione contiene dei termini in comune con l'azione dell'obbligo;
- l'oggetto contiene dei termini in comune con l'oggetto dell'obbligo.

Il processo di espansione viene effettuato per tutte le disposizioni di diritto e il confronto viene esteso a tutte le disposizioni di obbligo, ritrovate nel primo insieme di risultati.

Un esempio di correlazione semantica complementare sussiste fra le disposizioni di tipo obbligo e violazione ed è definita dalle seguenti tre coppie:

(obbligo, destinatario) $\Longrightarrow$(violazione, destinatario)

(obbligo, azione) $\Longrightarrow$ (violazione, azione)

(obbligo, oggetto) $\Longrightarrow$ (violazione, oggetto)

Vediamo in questo caso come metaSearch esegue l'espansione del primo insieme di risultati: supponendo di aver trovato un certo insieme di obblighi, e volendo estrarre le violazioni semanticamente correlate, si individuano tutte le disposizioni di tipo violazione che hanno dei termini comuni fra gli argomenti coinvolti nella correlazione esplicitata sopra. Il modulo individuerà le disposizioni di violazione che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- il destinatario contiene dei termini in comune con il destinatario dell'obbligo;
- l'azione contiene dei termini in comune con l'azione dell'obbligo;
- l'oggetto contiene dei termini in comune con l'oggetto dell'obbligo.

Ancora una volta il processo di espansione viene effettuato per tutte le disposizioni di violazione e il confronto viene esteso a tutte le disposizioni di obbligo ritrovate nel primo insieme di risultati.

11.5 Grado della correlazione

La correlazione fra disposizioni si basa su un certo numero di termini comuni fra i contenuti degli argomenti delle disposizioni coinvolte e quindi si può rappresentare attraverso una misura di similitudine. Questa similitudine

può essere computata in modo che si possa definire il peso o grado della correlazione. La formula usata dal modulo metaSearch è espressa dalle seguenti formule:

$$W_c = \frac{\sum_{i=1}^{N} A_i}{N}$$

N = numero degli argomenti coinvolti nella correlazione e

$$A_i = \frac{Ck_i}{Tk_i}$$

Ck = numero dei termini comuni tra A_i e A'_i coinvolti,

Tk = numero dei termini di A_i

Quindi vale la disuguaglianza 0 <= W < = 1 e più W si avvicina al valore 1, maggiore sarà il grado di correlazione semantica fra le disposizioni coinvolte.
Quando l'utente chiede un'espansione dei risultati, attraverso una correlazione semantica, il modulo *software* presenta, per ogni disposizione del primo insieme, le eventuali disposizioni correlate con l'indicazione del grado o peso della correlazione.

11.6 Esempi di ricerche

Tutti gli esempi che verranno presentati fanno riferimento al dominio giuridico della protezione dei dati personali e al principale atto del dominio, il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003).

Il primo esempio che esamineremo è relativo alla seguente ricerca:

"gli obblighi del titolare nei confronti dell'interessato"

Questa ricerca viene attuata in metaSearch cercando le disposizioni di tipo obbligo che hanno come destinatario il titolare e come controparte l'interessato. Nelle figure Figura 11.4 e Figura 11.5 vengono mostrate la selezione del tipo di disposizione e l'impostazione di uno degli argomenti coinvolti rispettivamente.

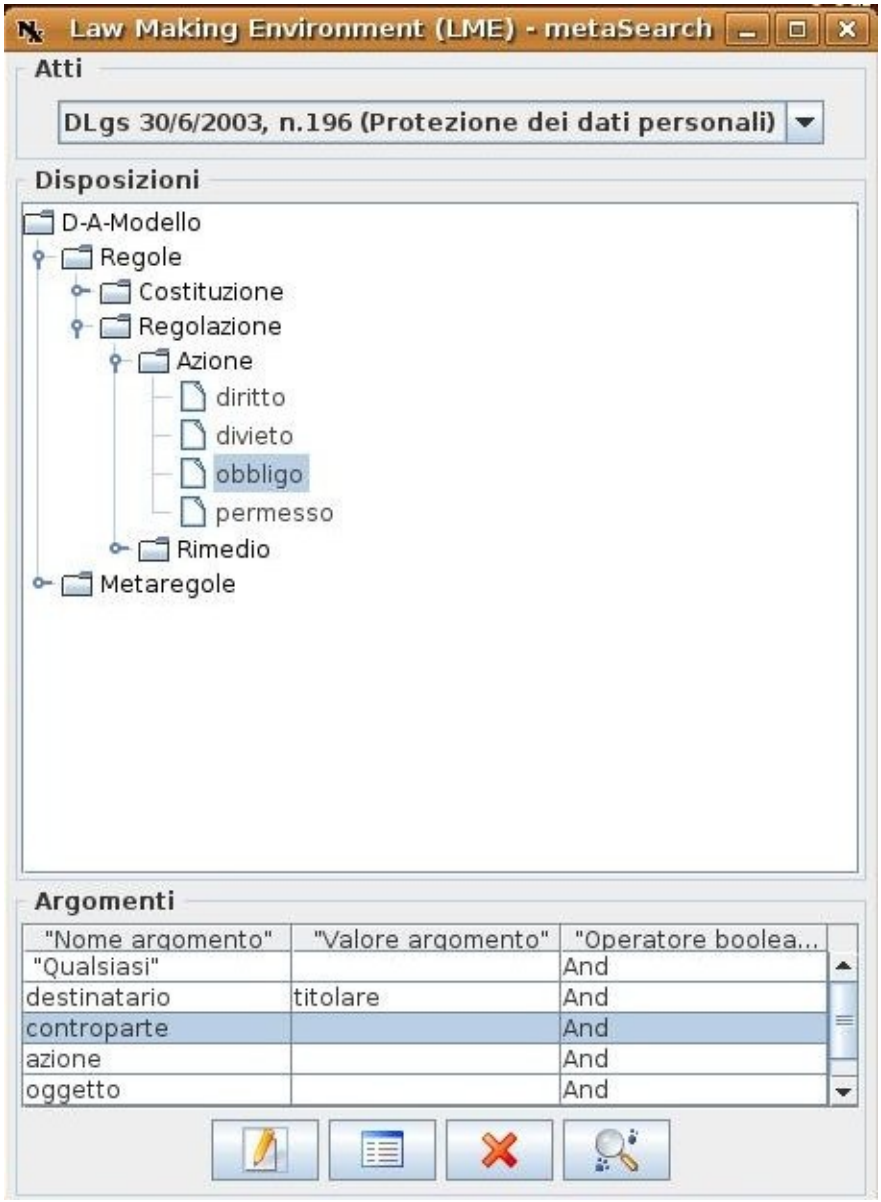

Figura 11.4: Selezione tipo di disposizione

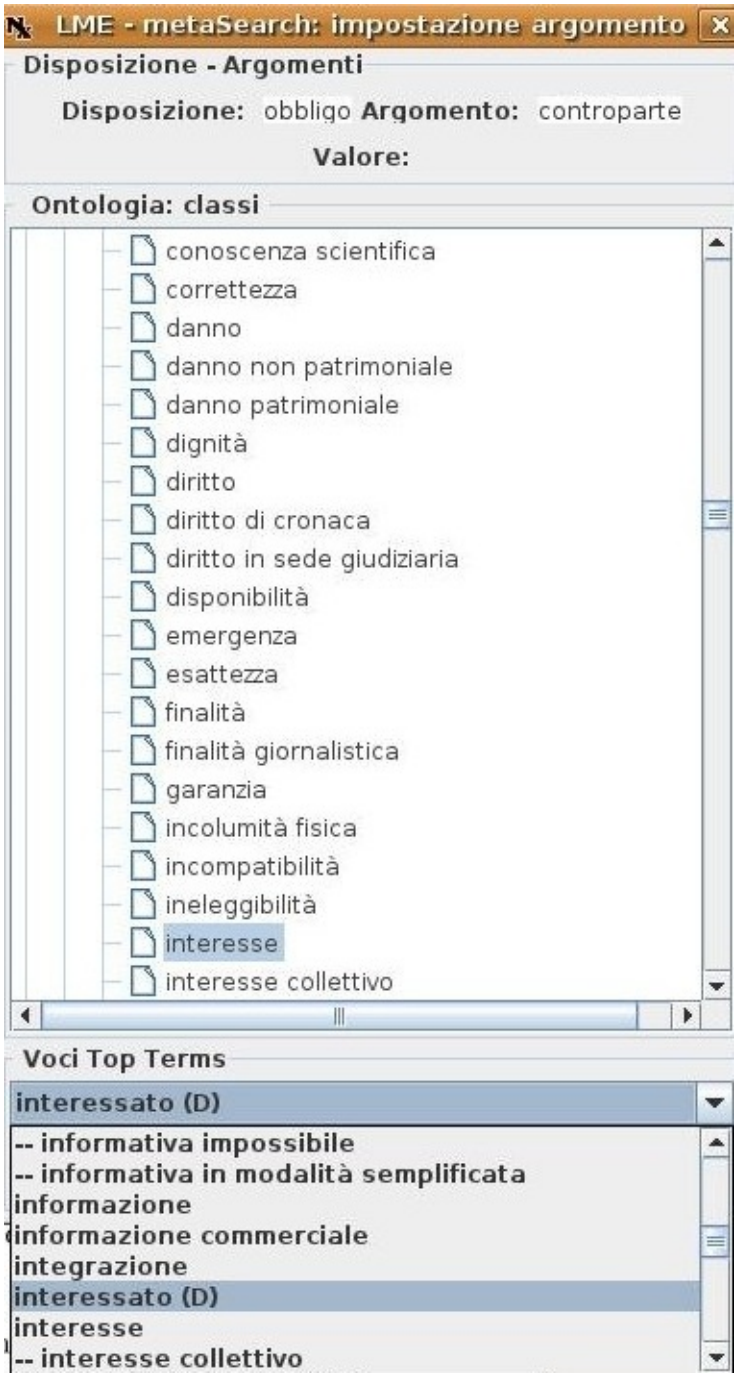

Figura 11.5: Impostazione argomento

Possiamo rappresentare schematicamente questa ricerca nel seguente modo:

tipo disposizione	obbligo
destinatario	titolare
controparte	interessato

L'esecuzione della ricerca genera il primo insieme di risultati, come

mostrato in Figura 11.6: si tratta di una sola disposizione di obbligo corrispondente all'articolo 52, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003):
Art. 52 comma 4 (*Dati identificativi degli interessati*): "*In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.*"[2]

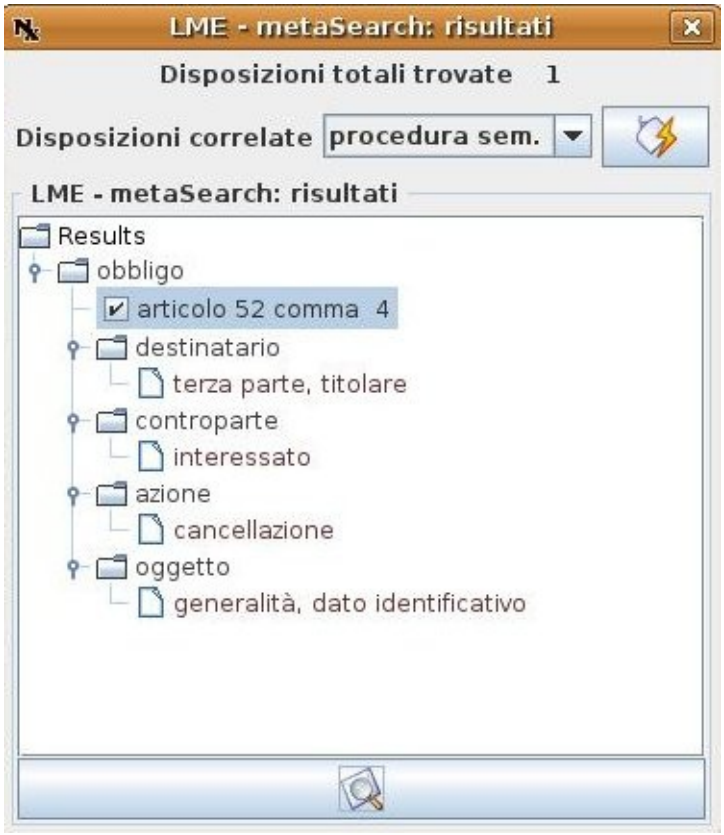

Figura 11.6: Impostazione argomento

A questo punto è possibile espandere questo primo insieme di risultati: se l'utente richiede gli obblighi impliciti (correlazione implicita) ossia le disposizioni di tipo pretesa/diritto semanticamente correlate (vedi Figura 11.7), il modulo presenta l'espansione dei risultati visualizzando un insieme costituito da quattro disposizioni (vedi Figura 11.8). Tale insieme corrisponde all' articolo 52 comma 4 del primo insieme dei risultati e agli articoli 7 comma 2, articolo 7 comma 3 e l'articolo 52 comma 1. Fissiamo l'attenzione sull'articolo 52 comma 1 che riporta un peso di 0,65 di correlazione:
Art. 52 comma 4 (*Dati identificativi degli interessati*): "*In caso di diffusione*

anche da parte di terzi di sentenze …”

Art. 52 comma 1 (*Dati identificativi degli interessati*): “*Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.*”

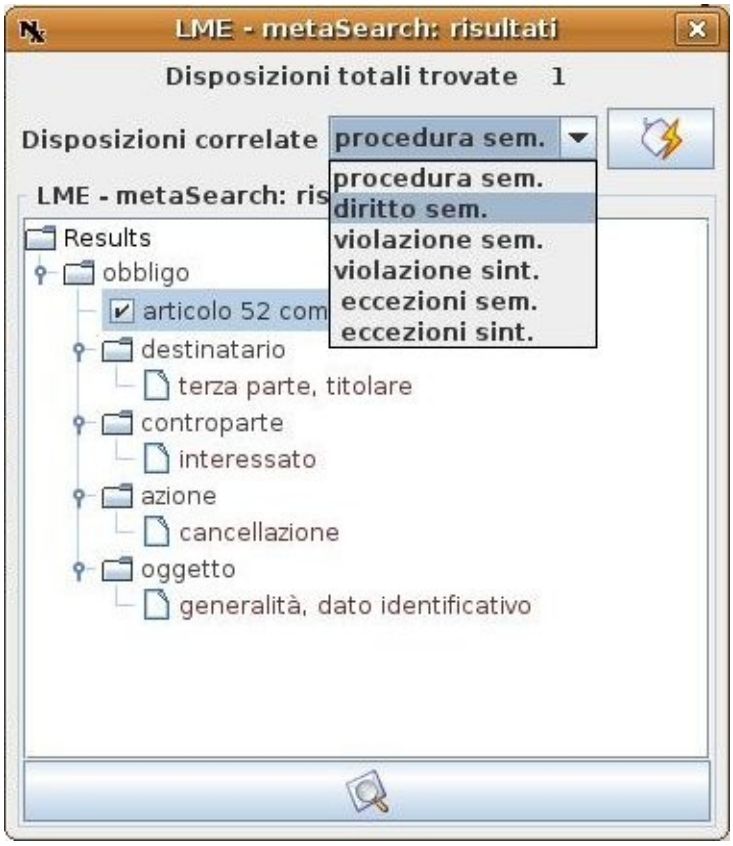

Figura 11.7: Selezione disposizioni correlate

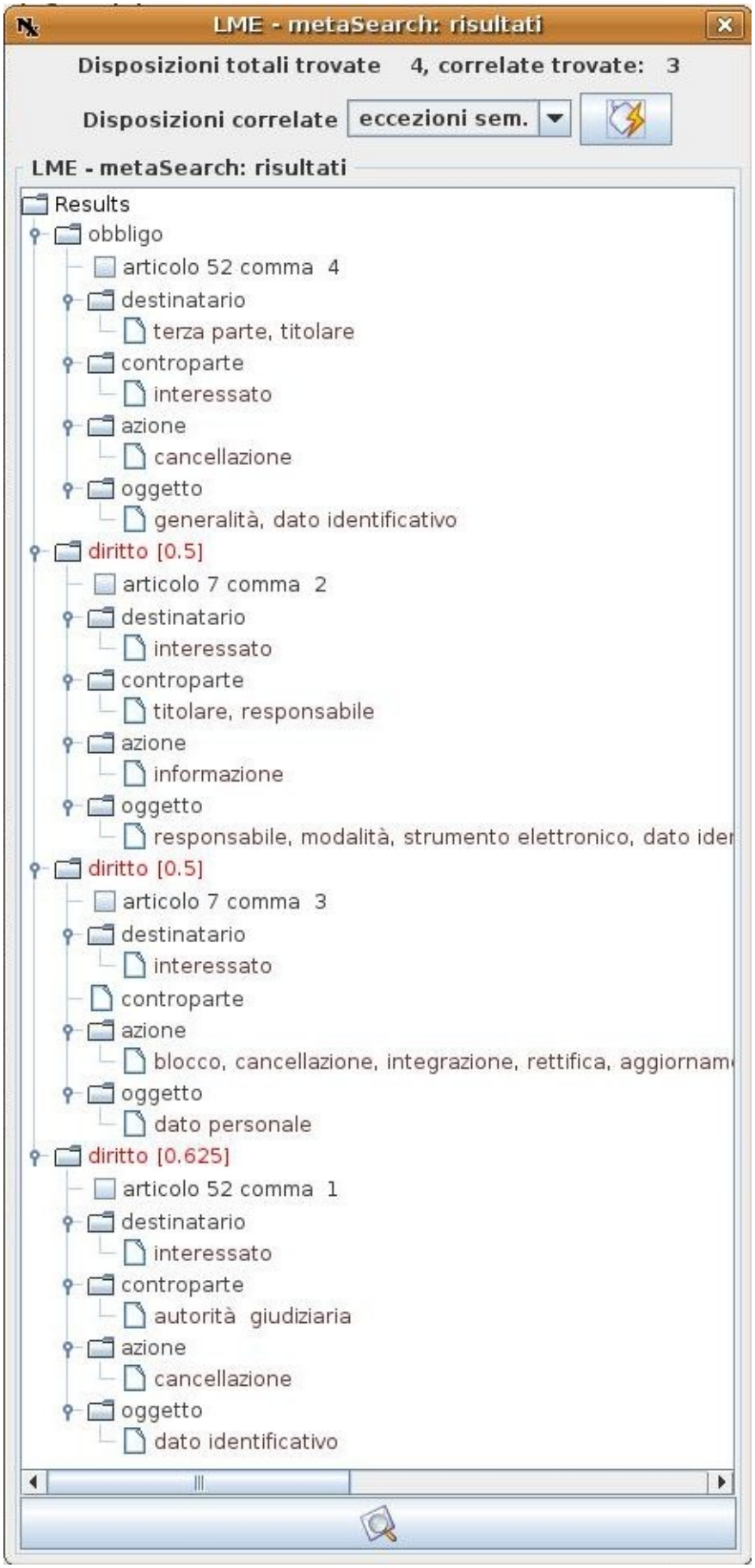
LME - metaSearch: risultati
Disposizioni totali trovate 4, correlate trovate: 3
Disposizioni correlate
eccezioni sem.
LME - metaSearch: risultati
Results
obbligo
articolo 52 comma 4
destinatario
terza parte, titolare
controparte
interessato
azione
cancellazione
oggetto
generalità, dato identificativo
diritto [0.5]
articolo 7 comma 2
destinatario
interessato
controparte
titolare, responsabile
azione
informazione
oggetto
responsabile, modalità, strumento elettronico, dato ider
diritto [0.5]
articolo 7 comma 3
destinatario
interessato
controparte
azione
blocco, cancellazione, integrazione, rettifica, aggiornam
oggetto
dato personale
diritto [0.625]
articolo 52 comma 1
destinatario
interessato
controparte
autorità giudiziaria
azione
cancellazione
oggetto
dato identificativo

Figura 11.8: Espansione dei risultati

Vediamo come il modulo metaSearch è in grado di costruire l'espansione dei risultati, in altre parole analizziamo questa fattispecie dal punto di vista semantico. L'insieme dei risultati ottenuto, concentrando l'attenzione sulla disposizione con peso di correlazione più alto, si presenta nel seguente modo:

obbligo	partizione	art. 52, comma 4
	destinatario	titolare
	controparte	interessato
	azione	cancellazione
	oggetto	dato identificativo, generalità
diritto	partizione	art. 52, comma 4
	destinatario	interessato
	controparte	titolare
	azione	cancellazione
	oggetto	dato identificativo

In questo caso il grado di correlazione è piuttosto alto e l'espansione è stata possibile grazie al fatto che gli argomenti coinvolti (destinatario, controparte, azione e oggetto) hanno molti termini in comune. Il processo di inferenza appena visto è fondamentale perché permette di estrarre l'informazione essenziale a fronte di stili diversi di redazione del testo legislativo: infatti il legislatore può esprimere un obbligo per un certo soggetto in maniera diretta o anche come una pretesa verso la sua controparte.

Un secondo esempio riguarda la seguente fattispecie:

"gli obblighi relativi alla cessione dei dati personali."

Questa ricerca viene attuata in metaSearch cercando le disposizioni di tipo obbligo che hanno come azione cessione e come oggetto dati personali. In Figura 11.9 viene mostrata la ricerca composta in metaSearch.

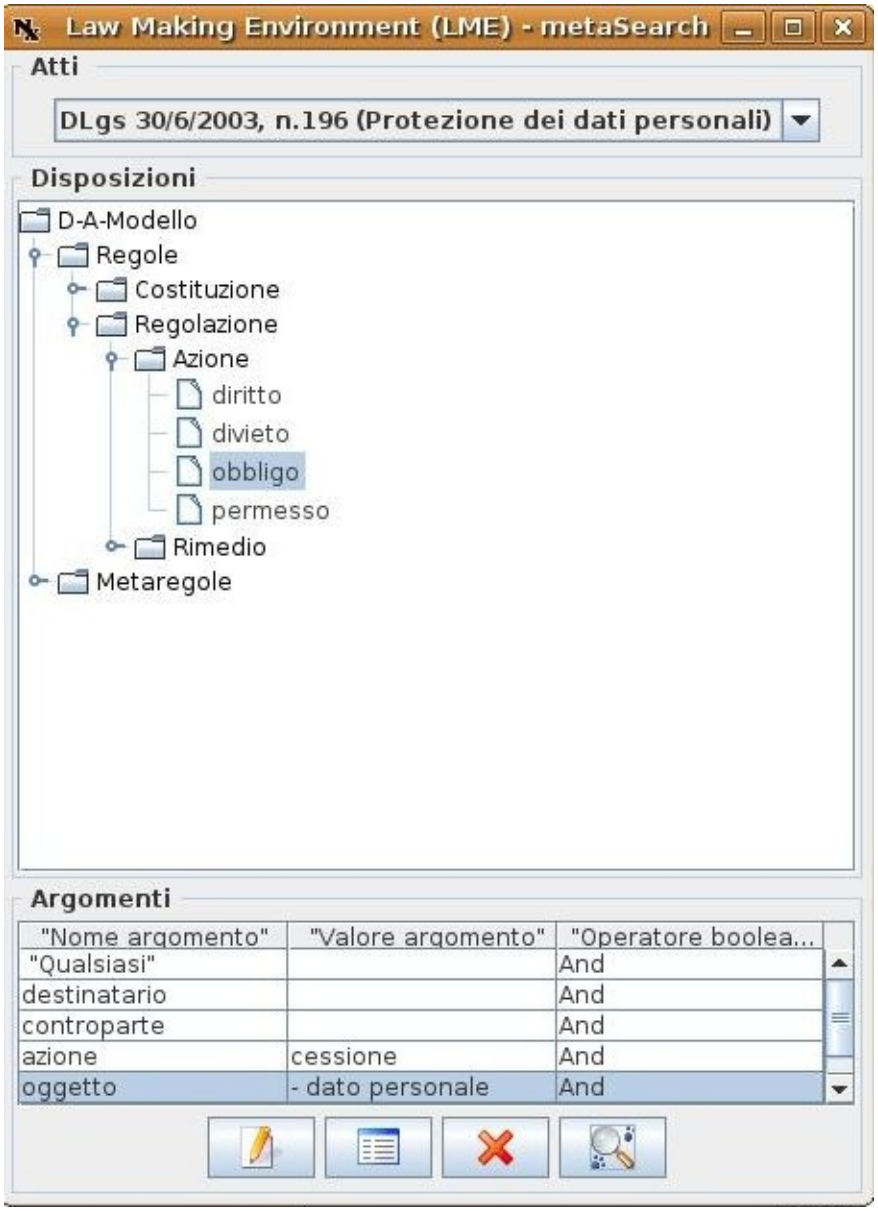

Figura 11.9: Obblighi relativi alla cessione dei dati personali, espansione dei risultati

Possiamo rappresentare schematicamente questa ricerca nel seguente modo:

tipo disposizione	obbligo
azione	cessione
oggetto	dato personale

L'esecuzione della ricerca genera il primo insieme di risultati, come mostrato in Figura 11.10: si tratta di una sola disposizione di obbligo

corrispondente all'articolo 16, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003):
Art. 16 comma 1 (*Cessazione del trattamento*): *"In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:*
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12."

Figura 11.10: Obblighi relativi alla cessione dei dati personali, risultati

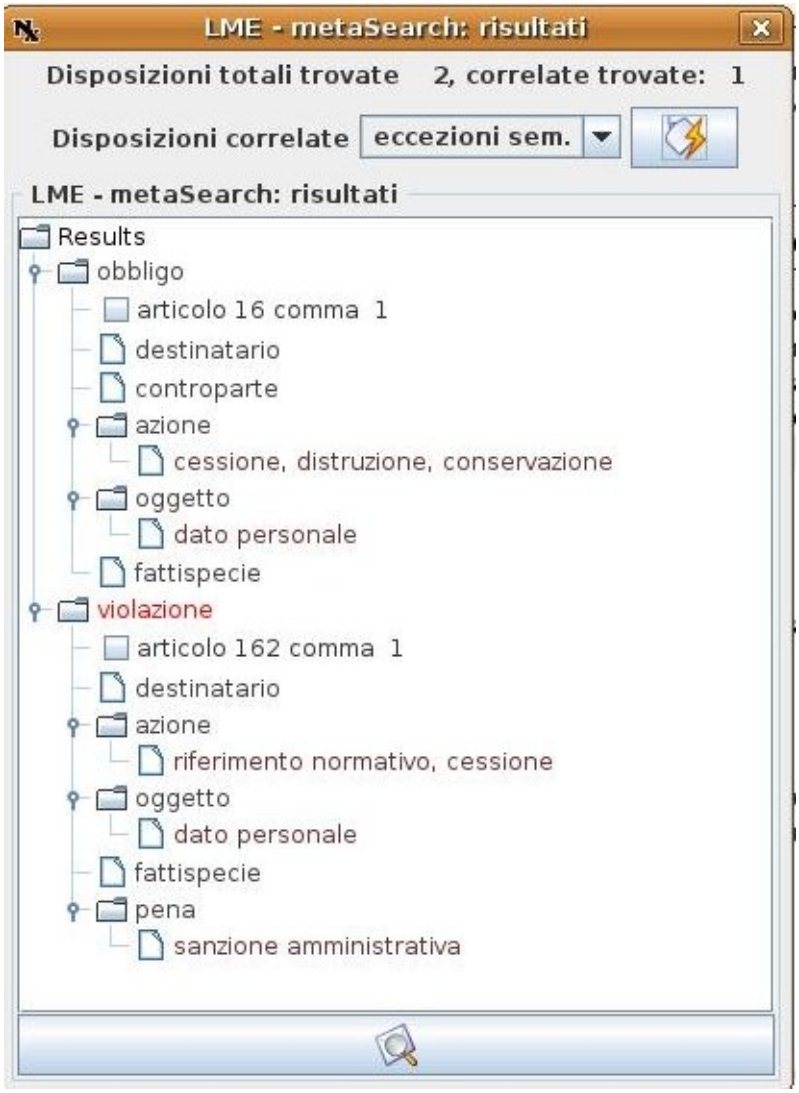

Figura 11.11: Obblighi relativi alla cessione dei dati personali, espansione sintattica

A questo punto è possibile espandere questo primo insieme di risultati: se l'utente richiede le violazioni sintatticamente correlate, il sistema presenta l'espansione dei risultati visualizzando un insieme costituito da due disposizioni (vedi Figura 11.11). Tale insieme è costituito dall'articolo 16 comma 1 del primo insieme dei risultati e dall'articolo 162 comma 1:

Art. 16 comma 1 (*Cessazione del trattamento*): "*In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: …*"

Art. 162 comma 1 (*Altre fattispecie*): "*La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro. 2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84,*

comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.”

In questo caso la correlazione si basa sul rinvio normativo inserito esplicitamente dal legislatore come si può leggere al punto “… *in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1* …” della disposizione di violazione rappresentata dall’articolo 162 comma 1. In questo caso l’espansione è ovvia, ma non sempre si può fare affidamento sulla presenza di un rinvio esplicito. Il modello D-A permette comunque l’estrazione della stessa informazione anche attraverso la correlazione semantica. Infatti se l’utente, a partire dallo stesso insieme di risultati della prima ricerca, richiede l’espansione dei risultati attraverso le violazioni semanticamente correlate, otterrà lo stesso risultato (vedi Figura 11.12).

L’algoritmo usato dal modulo metaSearch per ottenere la stessa espansione si basa sul profilo semantico delle disposizioni coinvolte, che così si presenta:

obbligo	partizione	art. 16, comma 1
	azione	cessione, distruzione, conservazione
	oggetto	dato personale
	azione	cancellazione
violazione	partizione	art. 162, comma 1
	azione	cessione
	oggetto	dato personale
	pena	sanzione amministrativa

Anche in questo caso il grado di correlazione è piuttosto alto e l’espansione è stata possibile grazie al fatto che gli argomenti coinvolti (azione e oggetto) hanno molti termini in comune, mentre l’argomento destinatario viene ignorato nel computo del grado di correlazione in quanto non contiene alcun termine.[3] Il processo di inferenza appena visto è fondamentale perché permette di estrarre l’informazione essenziale a fronte di stili diversi di redazione del testo legislativo: infatti il legislatore può esprimere un obbligo per un certo soggetto in maniera diretta o anche come una pretesa della la sua controparte nell’obbligo (cfr. par. 7.4.1). Questo processo di inferenza è importante perché se il legislatore non indica esplicitamente il rinvio normativo, il modulo *software*, basandosi sulla correlazione semantica, permette l’estrazione delle stesse informazioni, anche se queste non sono esplicitamente collegate, grazie ai ‘nessi di senso’ resi disponibili dal modello D-A.

Figura 11.12: Obblighi relativi alla cessione dei dati personali, espansione semantica

L' ultimo esempio riguarda la seguente fattispecie:
"i diritti dell'interessato relativi alla comunicazione dei dati personali."

Questa ricerca viene attuata in metaSearch cercando le disposizioni di tipo diritto che hanno come azione comunicazione e come oggetto dato personale. Possiamo rappresentare schematicamente questa ricerca nel seguente modo:

tipo disposizione:	diritto
destinatario:	interessato
azione:	comunicazione
oggetto:	dato personale

L'esecuzione della ricerca genera il primo insieme di risultati, come mostrato in Figura 11.13: si tratta di una sola disposizione di diritto corrispondente all'articolo 7, comma 1:

Art. 7 comma 1 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*): "*L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*"

Figura 11.13: Diritti dell'interessato relativi alla comunicazione dei dati personali, risultati

A questo punto è possibile espandere questo primo insieme di risultati: se l'utente richiede le eccezioni semanticamente correlate, il sistema presenta l'espansione dei risultati visualizzando un insieme costituito da due disposizioni (vedi Figura 11.14). Tale insieme corrisponde all'articolo 7 comma 1 del primo insieme dei risultati e dall'articolo 10 comma 5 che riporta un peso di 0,83 di correlazione:

Art. 7 comma 1 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*): "*L'interessato ha diritto di …*"

Art. 10 comma 5 (*Riscontro all'interessato*): "*Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.*"

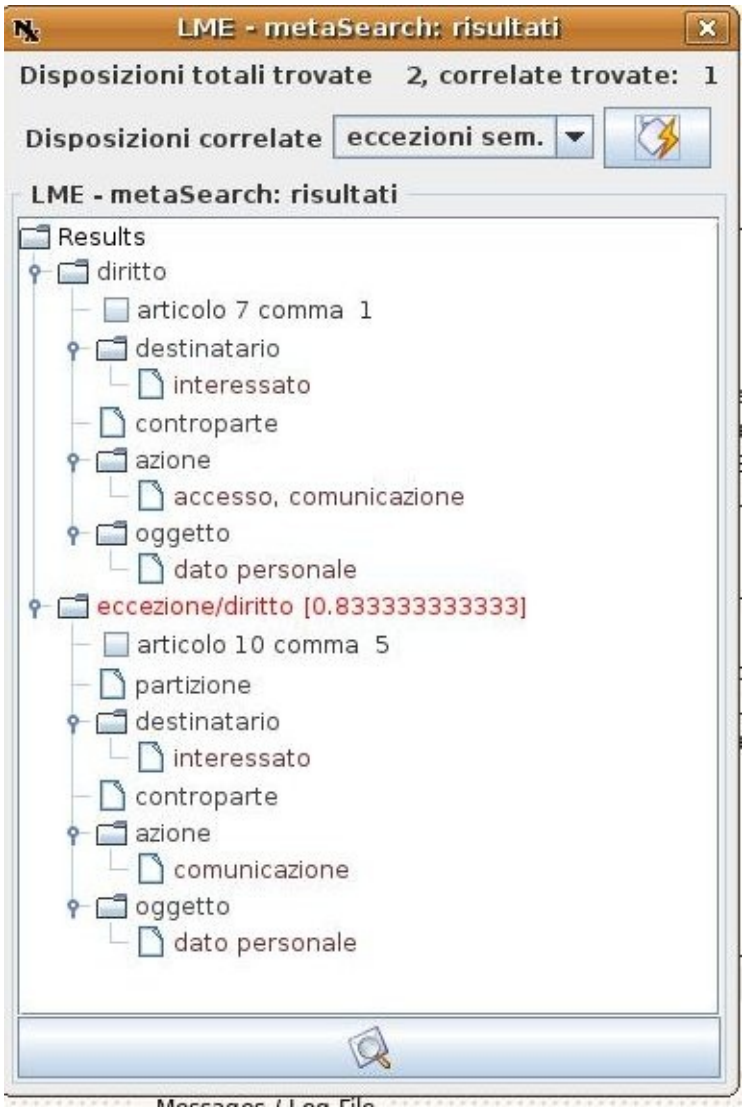

Figura 11.14: Diritti dell'interessato relativi alla comunicazione dei dati personali, espansione

Vediamo come il modulo metaSearch è in grado di costruire l'espansione dei risultati, in altre parole analizziamo questa fattispecie dal punto di vista semantico. L'insieme dei risultati ottenuto, concentrando l'attenzione sulla disposizione con peso di correlazione più alto, si presenta nel seguente modo:

	partizione	art. 7, comma 1
diritto	destinatario	interessato

	azione	comunicazione
	oggetto	dato personale
eccezione/diritto	partizione	art. 10, comma 5
	destinatario	interessato
	azione	comunicazione
	oggetto	dato personale

In questo caso il grado di correlazione è piuttosto alto e l'espansione è stata possibile grazie al fatto che gli argomenti coinvolti (destinatario, azione e oggetto) hanno molti termini in comune. Questa ricerca rappresenta anche un caso di riferimento esplicito espresso non in un formalismo tecnico (numerico) ma tramite le parole "Il diritto di ottenere la comunicazione …". Si tratta quindi di un riferimento esplicito difficilmente riconoscibile automaticamente da un sistema *software* e quindi, ancora una volta il legame semantico permette di ovviare all'inconveniente ed estrarre l'eccezione di interesse giuridico.

11.7 Espansione dei risultati basata sul modello dei concetti

Una caratteristica innovativa di metaSearch è la possibilità di eseguire una ricerca concettuale basata sul modello dei concetti e formalizzata attraverso ontoPrivacy, l'ontologia di dominio. Allo stato attuale le relazioni del tipo IS-A definite in ontoPrivacy non permettono ragionamenti troppo sofisticati, tuttavia alcuni esperimenti sulle possibili espansioni sono in corso di studio.

Ad esempio l'utente può ricercare i poteri riguardanti le autorità e il modulo può fornire dei risultati sulla base della classe Ruoli definiti all'interno dell'ontologia e recuperare numerose disposizioni che hanno come destinatario una delle autorità definite tra le quali troviamo Garante, Ufficio giudiziario, Consiglio Superiore della Magistratura.

È ragionevole ritenere che l'uso di ontologie dia il massimo contributo nella espansione e nel completamento delle risposte, ove la normativa sia estesa. Viceversa sembrerebbe scarso l'apporto nei casi come quello qui sperimentato (Codice in materia di protezione dei dati personali), dove la normativa è quantitativamente contenuta.

Footnotes

[1] Si tratta del modello DAO (Disposizioni, Argomenti, Operatori), oggetto centrale di questo studio, ma in versione ridotta, privo della

componente ‘operatori’ (cfr. cap. 5.4).

[2] Naturalmente i testi originali delle disposizioni reperite possono essere sempre visualizzati a richiesta

[3] Evidentemente l’argomento non aveva un contenuto esplicito nel testo, e l’annotatore ha ritenuto opportuno non esplicitarlo per via interpretativa.

Capitolo 12

Organizzazione tematico-funzionale del testo

Per la progettazione di efficaci sistemi informatici che operino con qualunque finalità su dati legislativi, sarebbe conveniente, come ho sempre sostenuto, intervenire nella fase di formulazione dei testi di legge, offrendo al redattore programmi di aiuto al *drafting* in grado di agevolare la stesura dei testi e soprattutto una loro razionale organizzazione, introducendo in quella sede discreti e opportuni elementi di modellazione, in tal modo automaticamente estesi anche ai relativi documenti elettronici, che risulterebbero poi preziosi per il buon funzionamento di sistemi informatici operanti su dati legislativi, come ad esempio quelli documentari. Sarebbe la soluzione più efficace ed economica e per questo cercherò qui (riallacciandomi alla Parte I sulla legistica e sviluppando le osservazioni già fatte) di mostrare come il punto di vista tematico-funzionale possa essere tenuto presente con profitto nella fase di formulazione di nuovi testi di legge [1].

12.1 Il documento legislativo

Dalle considerazioni svolte nei capitoli iniziali consegue, se non proprio la necessità, quantomeno l'opportunità di rivedere l'organizzazione dell'intero atto normativo (guscio+corpo) al fine di introdurre, per maggiore chiarezza espositiva, una certa distinzione tra le sue tre componenti: descrizione sintetica dell'atto e della decisione politica da cui esso scaturisce, disposizioni di modifica di altre leggi e disposizioni che disciplinano la realtà considerata. L'intento è quindi molto semplice e altrettanto semplice dovrebbe essere la soluzione da adottare.

L'orientamento da seguire a mio parere dovrebbe essere quello di alterare nella minore misura possibile un assetto che scaturisce da una lunga tradizione e che accomuna le normative di vari ordinamenti. Particolare attenzione immagino dovrebbe essere riservata agli usi degli ordinamenti europei e particolarmente comunitari.

Proprio da usanze comunitarie prende spunto questa proposta. Mi riferisco alla pratica prima commentata delle direttive comunitarie di collocare le disposizioni contenenti le finalità della legge nella parte dell'atto normativo qui chiamata "guscio", piuttosto che nel corpo della legge, come avviene nella prassi italiana.

Come già osservato tale usanza conferisce a mio modo di vedere al guscio un ruolo più consistente, che ho definito di esposizione sintetica della decisione politica. Mi pare che così facendo la descrizione della decisione risulti più ampia e chiara e che allo stesso tempo non offuschi l'esposizione delle regole sostanziali, come ritengo avvenga nella corrente esposizione indifferenziata.

Mi pare che queste considerazioni valgano anche per altri tipi di disposizioni, come ad esempio quelle finanziarie. In esse si decide come risolvere il problema dei costi che si prevede scaturiranno dall'operare delle nuove regole introdotte. Non si tratta evidentemente di regole di comportamento per il cittadino, ma semmai per la pubblica amministrazione. Sempre avendo in mente la massima chiarezza dei messaggi, penso sarebbe opportuno sistemare tali disposizioni nel guscio, lasciando al corpo della legge la funzione di contenere le sole regole sostanziali (competenza-responsabilità).

Anche l'altra componente, le disposizioni di modifica, presenta una certa disomogeneità rispetto alle disposizioni che disciplinano la realtà e immagino sia per questo che il Manuale raccomanda che esse siano concentrate nella parte finale dell'articolato (corpo). Penso che occorra accentuare tale distinzione, trovando ad esse una collocazione ancora più differenziata. Trovo infatti una maggiore omogeneità tra descrizione dell'atto normativo e della decisione politica da cui scaturisce e disposizioni che raccordano le regole veicolate da questo atto all'intero ordinamento, piuttosto che tra queste e le regole sostanziali.

La disciplina globale di una determinata realtà può essere determinata oltre che dalle nuove regole introdotte, da altre preesistenti in altre normative, richiamate direttamente o indirettamente (cioè richiamate a loro volta da norme richiamate direttamente). Le disposizioni di mutamento si riferiscono ai rapporti tra le nuove regole e altre preesistenti, ma altri rapporti di questo tipo potrebbero essere governati da altre regole di mutamento contenute in atti precedenti. Quindi mi pare che le regole di mutamento ultime introdotte non gestiscano la totalità delle relazioni tra norme che coprono l'intera area interessata, ma piuttosto che si limitino a disciplinare le relazioni tra le regole del nuovo atto e quelle di alcuni atti vicini nel tempo.

Per tali ragioni vedo le regole di mutamento contenute in un atto come riguardanti questo, piuttosto che l'intera normativa pertinente (ammesso che questa nozione sia sensata); quindi le considererei regole di raccordo dell'atto che le contiene con l'ordinamento, quindi elementi del guscio, piuttosto che

del corpo, il quale invece contiene regole che sono parte di una più ampia normativa, contenuta anche in altri precedenti atti normativi, con la quale andranno ad integrarsi attraverso i rinvii.

Considererei insomma il guscio come un veicolo che porta altre regole di comportamento nell'ordinamento e che si preoccupa con le regole di mutamento di appianare alcuni contrasti tra quelle e certe altre, contrasti nati da questo ultimo atto.

Inoltre mentre le regole sostanziali si rivolgono (in prima battuta) ai cittadini, che ne sono quindi i destinatari, con quelle di mutamento il legislatore si rivolge a se stesso, per dirlo con parole di Rescigno, mentre con altre disposizioni si rivolge alla pubblica amministrazione. Si tratta quindi di tre macro-atti che non sarebbe male distinguere in qualche modo nel testo.

12.2 Criteri correnti di formulazione delle disposizioni

Venendo al corpo (in senso stretto) dell'atto normativo, quindi alle regole di comportamento dirette e indirette (costitutive e regolative), di competenza e responsabilità, a mio parere si riscontrano nella prassi due criteri di organizzazione e strutturazione dei testi e due stili di formulazione delle disposizioni: *funzionale* e *tematico*. I due criteri coesistono, ma mi pare senza una esplicita ed omogenea regolamentazione. L'unica costante che riesco a vedere è che le parti iniziale e finale dei testi (quindi, da un punto di vista funzionale, certi tipi di disposizioni) sono strutturati funzionalmente, mentre il corpo centrale del dispositivo (o articolato) invece, specie se complesso, è organizzato soprattutto tematicamente nella maggioranza dei casi. A questo corrisponde inevitabilmente una tendenza analoga a qualificare (mediante le rubriche) le disposizioni: nelle parti iniziale e finale funzionale e invece tematica nel corpo centrale [2].

Se è lecito desumere il contenuto delle partizioni dalle rispettive rubriche, possiamo notare come alcune evidenzino il profilo regolativo, mentre altre quello tematico.

Alcuni esempi del primo caso[3]:

Art. 1	Finalità e definizioni
Art. 2	Ambito di applicazione
Capo II	Obblighi per il titolare del trattamento
	Diritti dell'interessato nel

Sezione II	trattamento dei dati
Art. 13	Diritti dell’interessato

Alcuni esempi del secondo caso:

Capo III	Trattamento dei dati personali
Art. 15	Sicurezza dei dati
Art. 16	Cessazione del trattamento dei dati

Nel primo gruppo il legislatore enfatizza l’aspetto regolativo, impiegando espressioni come finalità, obblighi e diritti, riconducibili appunto a quello che qui è chiamato profilo funzionale (tipi di disposizioni). Viceversa nel secondo gruppo si trasmette informazione sul contenuto delle partizioni, sottolineando nelle rubriche i temi o argomenti delle disposizioni ivi contenute.

Sono ambedue modi efficaci di informare, ma certamente due modi diversi. Questa differenza emerge forse più chiaramente nell’esempio seguente:

Art. 14	Limiti all’esercizio dei diritti
Art. 17	Limiti all’utilizzabilità di dati personali

Nel primo caso si sottolinea il tipo di regola, mentre nel secondo il suo contenuto più rilevante. Sono convinto che la sintesi più efficace del contenuto della partizione sarebbe quella che indica sia il tipo di disposizione che gli argomenti (o temi) principali. Questo però è evidentemente improponibile, in quanto così la rubrica finirebbe per riprodurre l’intero contenuto della partizione associata. Quello che secondo me è possibile ed auspicabile è individuare e adottare un metodo, cioè un criterio omogeneo per tutte le partizioni, che dia spazio sia al profilo funzionale che tematico.

La lamentata difficile comprensibilità delle leggi nasce a mio parere non tanto dal lessico, quanto appunto, a livello frasale, dalla incompleta esplicitazione delle intenzioni direttive e dall’organizzazione del testo e in particolare dall’uso alternato fra strategia espositiva tematica e funzionale. Una delle due dovrebbe diventare primaria e guida e l’altra subordinata, mentre nella prassi attuale non si sceglie un criterio omogeneo di organizzazione testuale e di qualificazione delle disposizioni.

Insomma, ci si rivolge indifferentemente sia al punto di vista funzionale che tematico e le indicazioni della tecnica legislativa sembrano non contrastare tale usanza. Ne è segnale a mio parere la vaghezza del *tipo disposizione "sostanziale"* nella struttura funzionale proposta dal Manuale, quasi una tacita rinuncia alla prospettiva funzionale, a favore del criterio tematico. Ambedue i criteri sono necessari, ma occorrerebbe a mio parere usarli in modo omogeneo e sistematico in tutte le parti del testo e in tutte le leggi.

Ad esempio per le sanzioni è invalso l'uso (favorito dalla loro natura, in quanto eventuali e periferiche rispetto agli scenari considerati) di scorporarle dal flusso espositivo tematico, raccogliendole funzionalmente a fine testo (usanza recepita dal Manuale) e collegandole al processo generale con rimandi interni, e inoltre di qualificarle funzionalmente. Altrettanto avviene per le definizioni.

Viceversa per le *disposizioni direttive* in senso stretto si preferisce (anche se non sempre) rinunciare al criterio funzionale ed esporle secondo quello tematico, mentre la loro tipizzazione è poco sviluppata (causa o effetto?). Da qui la mia sensazione che si dia per scontata la strutturazione tematica della parte centrale.

D'altronde a mio parere una legge è trasparente e comprensibile se e solo se le intenzioni regolative del legislatore (profilo funzionale) sono sempre chiare ed evidenti, nei limiti del ragionevole. Per giunta sono proprio le direttive più importanti le meno esplicitamente qualificate, le fonti di vaghezza prima individuate.

Naturalmente una cosa sono organizzazione e strutturazione del testo, altra l'evidenziazione e qualificazione delle disposizioni. Una strutturazione tematica non impedisce di per sé l'indicazione della funzione delle disposizioni; in pratica però ritengo che sia molto difficile far emergere in una esposizione puramente tematica le disposizioni con le relative qualificazioni.

12.3 Struttura del testo a strati tematico-funzionali

Si prospetta qui la possibilità di esplicitare sistematicamente le intenzioni direttive mediante la qualificazione funzionale delle disposizioni e inoltre di potenziare il ruolo della struttura funzionale del testo di legge, determinata in base alla funzione regolativa delle varie disposizioni.

Si tratta di qualificare e raggruppare le disposizioni dello stesso tipo, come già avviene per alcuni tipi (sanzioni, definizioni). Ne deriverebbe

un’articolazione del testo fissa, uguale per tutte le leggi, perché determinata non dalla *trama tematica*, ma appunto dai tipi di disposizioni o meglio dalla *trama regolativa*, che è se non immutabile, quanto meno prevedibile e stabile. Quindi quattro zone principali (*1 introduttive*, *2 direttive generiche statiche*, *3 direttive specifiche dinamiche*, *4 rimedi*) per le direttive esterne, mentre per le interne (regole su regole) sarebbe preferibile uno spazio apposito come già detto (o in subordine la parte finale dell’articolato come suggerito dal Manuale).

Sarebbe pensabile anche una struttura inversa: tematica e al suo interno funzionale, certamente più agevole e familiare per l’esposizione di processi o trame complesse. Avrebbe il difetto di provocare strutture di primo livello (quindi l’organizzazione generale dell’articolato) diverse tra legge e legge: ogni legge ha suoi intrecci narrativi-tematici diversi da quelli di altre.

Per contro privilegiare una strutturazione funzionale comporta un inconveniente da non sottovalutare: un uso consistente di rinvii interni che devono supplire all’eliminazione delle connessioni di senso (tematico) prima fornite dalla strutturazione tematica, ora sostituite da connessioni di senso regolativo. Di questo ci si può rendere conto osservando le disposizioni già ora organizzate funzionalmente, come ad esempio le sanzioni, che inevitabilmente necessitano di essere raccordate alle regole di condotta che le riguardano. I rinvii interni sono giustamente sconsigliati dalla tecnica legislativa in quanto spezzando l’esposizione introducono complessità.

Si tratta di scegliere fra i vari vantaggi ed inconvenienti offerti dalle due forme di strutturazione, mentre sembra senz’altro da scartare l’uso corrente di strutturazione mista, ma <u>non esplicitamente e chiaramente regolata</u>.

Se si privilegia un’organizzazione generale (quindi di primo livello) comune a tutte le leggi, allora la soluzione può essere quella qui proposta: tecnica mista tematico-funzionale, con ruolo di guida al metodo funzionale. Per leggi mono-tematiche e di volume non eccessivo strutturazione funzionale. Per leggi assai complesse ed estese, struttura iniziale di tipo funzionale; divisione del nucleo in sotto-temi; strutturazione di ciascuno nuovamente di tipo funzionale.

Due esempi: la legge 31 dicembre 1996, n 675, regolante il trattamento di dati personali, è composta da 45 articoli; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, testo unico su immigrazione e condizione dello straniero, ha 49 articoli. Ad una prima occhiata due leggi equivalenti in consistenza; però, e già ad una prima occhiata, si nota anche una grande differenza da un altro punto di vista. Mentre la prima ha un tema preciso e circoscritto, la seconda

tratta temi complessi e articolati, come la dinamica dell'immigrazione da una parte e le condizioni dello straniero residente dall'altra e questo rispetto a problematiche assai diverse, come lavoro, scuola, sanità, etc..

Sembra quindi evidente che mentre la prima legge ben si presta ad una strutturazione funzionale secca, la seconda necessita una tecnica mista: un primo quadro funzionale per l'introduzione di disposizioni generali comuni (campo applicazione, istitutive, definizioni, con la presentazione dei protagonisti o destinatari, ecc.), seguito poi da partizione tematica. Ogni blocco tematico poi ripeterà al suo interno l'organizzazione funzionale standard, che ovviamente non ripeterà le disposizioni introduttive, già espresse al primo livello.

12.4 Struttura tematico-funzionale e articolato

La *struttura gerarchica* o *articolato* è una semplice partizione del testo, non una organizzazione dotata di significato, indifferente sia alla struttura tematica che funzionale. Infatti in regime di strutturazione non regolata mista tematica e funzionale, esso finisce per esprimere confusamente ambedue i criteri di organizzazione del testo e quindi in definitiva nessuno dei due.

La gestione di una struttura regolata a strati funzionale-tematica necessita penso di un punto fermo: *comma = disposizione*, associando così fortemente l'elemento della struttura gerarchica dotato di contenuto testuale, l'entità minima del testo, alla entità minima di significato. In altre parole il primo passo è sanare la divisione attuale tra profilo formale e funzionale dei testi, riportandoli a collaborare tra loro.

Trovo efficace e proponibile come modello la soluzione del Capo VIII *Sanzioni*, della legge 675 del 1996, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Contiene tutte le regole sanzionatorie ed il suo titolo esprime questo, quindi informa sul profilo *funzionale*. All'interno tante disposizioni sanzionatorie: questo lo si sa appunto grazie al titolo della *partizione superiore*, la cui informazione si propaga a tutte le disposizioni contenute. Il *titolo* di ogni disposizione è *tematico*, esprime uno degli aspetti tematici più significativi, l'azione sanzionata. Ogni singola disposizione sanzionatoria è associata alla *partizione comma*.

Mi pare raccomandabile questa soluzione. Adottandola e generalizzandola potremmo esprimerla così: al *comma* deve corrispondere una singola *disposizione*; il *titolo* (se c'è) dell'*articolo* che lo contiene deve essere *tematico*, esprimendo così uno o (meglio) più aspetti tematici rilevanti. Negli

esempi immaginari di Tab 12.1 e Tab. 12.2, al posto di *comma* abbiamo *articolo* (mono-comma) e al posto di *articolo*, *Capo*, ma la sostanza non cambia.

Questa soluzione prevede inoltre che, in una situazione di *legge* mono-oggetto (o mono-tematica) e organica (situazione modello), le *disposizioni* di un certo tipo siano raccolte (come nell'esempio) in una *partizione* di *livello superiore* all'articolo (quindi *Capo*); il *titolo* di essa deve esprimere il *tipo di disposizioni* che contiene, utilizzando una caratterizzazione nota o innovando, ma nel rispetto dei criteri indicati nella parte 1.3.

Per *leggi* più complesse si potrebbe ricorrere all'iterazione della *struttura tematica*, secondo un criterio che potremmo chiamare della *strutturazione a strati*. Rimane fermo il principio della prima *strutturazione funzionale* (la più esterna o generale) e dell'ultima (interna, analitica) *tematica*; però per le parti 2 e 3 (in genere tematicamente più complesse) si possono introdurre *sub-temi* del tema generale (o *oggetto*) della *legge*.

Nelle tabelle che seguono si ipotizzano per semplicità articoli mono-comma, così che ad un articolo corrisponde un comma e viceversa; così nelle tabelle il livello comma non è riportato, in quanto coincidente con quello articolo. Se invece si preferisce pensare ad articoli contenenti più commi, ne deriverebbe uno schema in cui il comma prenderebbe il posto dell'articolo, l'articolo quello della partizione immediatamente superiore, e così via.

Quindi **prima ipotesi** relativa a *legge organica* con *oggetto-tema* semplice (Tab. 12.1):

- *struttura funzionale: 4 classi funzionali; titoli funzionali*;
- all'interno della *partizione* di ogni *tipo funzionale* i vari *tipi* di *disposizioni*; *titoli funzionali*;
- testo della singola *disposizione* con *titolo tematico*.

Partizioni	Classi disposizioni	Tipi disposizioni	Testi disposizioni	Titoli
Titolo I	*introduttive*			*funzionale*
Capo I		*ambito*		*funzionale*
Art 1			ambito	tematico
Capo II		*istitutive*		*funzionale*
Art 2			ist. 1	tematico
Capo III		*definitorie*		*funzionale*
Art 3			def. 1	tematico
Titolo II	*costitutive*			*funzionale*
Capo I		*competenze*		*funzionale*
Art 4			poteri 1	tematico
Capo II		*doveri*		*funzionale*

Art 5			doveri 1	tematico
Capo III		*diritti*		*funzionale*
Art 6			diritti 1	tematico
Titolo III	*regolative*			*funzionale*
Capo I		*condotte*		*funzionale*
Art 7			cond. 1	tematico
Art 8			cond. 2	tematico
Capo II		*procedure*		*funzionale*
Art 9			proc. 1	tematico
Art 10			proc. 2	tematico
Titolo IV	*rimedi*			*funzionale*
Capo I		*sanzioni*		*funzionale*
Art 11			sanz. 1	tematico
Art 12			sanz. 2	tematico
Capo II		*riparazioni*		*funzionale*
Art 13			ripar. 1	tematico

Tabella 12.1: Legge organiche con oggetto-tema semplice

Seconda ipotesi relativa a *legge organica* con *oggetto-tema* complesso da scomporre (Tab. 12.2):

- *strutturazione funzionale* come sopra; *titoli funzionali*;
- *struttura tematica* con i sub-temi; *titoli tematici*;
- le parti 2 e/o 3 relative a quel *sub-oggetto*; *struttura* e *titoli funzionali*;
- all'interno di 2 e/o 3 i *tipi di disposizioni*; *titoli funzionali*;
- all'interno di ogni *tipo funzionale*, le singole *disposizioni* con *titoli tematici*.

Partizioni	Classi disposizioni	Sub temi	Classi disp.	Tipi disp.	Testi disp.	Titoli
Parte I		tema				tem.
Titolo I	*introduttive*					*funz.*
Capo I				*campo app*		*funz.*
Art 1					campo	tem.
Capo II				*istitutive*		*funz.*
Art 2					istitutiva 1	tem.
Capo III				*definitorie*		*funz.*
Art 3					def. 1	tem.
Parte II		subtema 1				tem.
Titolo I			*dir. generiche*			*funz.*
Capo I				*poteri*		*funz.*
Art 4					poteri 1	tem.
Capo II				*doveri*		*funz.*
Art 5					doveri 1	tem.
Capo III				*diritti*		*funz.*
Art. 6					diritto 1	tem.

Titolo II			*dir. specifiche*		*funz.*
Capo I				*condotte*	*funz.*
Art 7				condotta 1	tem.
Art 8				condotta 2	tem.
Capo II				*procedure*	*funz.*
Art 9				proc. 1	tem.
Art 10				proc. 2	tem.
Parte III		subtema 2			tem.
Titolo I			*dir. gener.*		*funz.*
Capo I				*poteri*	*funz.*
Art 11				poteri 1	tem.
Capo II				*doveri*	*funz.*
Art 12				doveri 1	tem.
Capo III				*diritti*	*funz.*
Art 13				diritti 1	tem.
Titolo II			*dir. specif.*		*funz.*
Capo I				*condotte*	*funz.*
Art 14				cond. 1	tem.
Art 15				cond. 2	tem.
Capo II				*procedure*	*funz.*
Art 16				proc. 1	tem.
Art 17				proc. 2	tem.
Parte IV		tema			tem.
Titolo I	*rimedi*				*funz.*
Capo I				*sanzioni*	*funz.*
Art 18				sanz. 1	tem.
Art 19				sanz. 1	tem.
Capo II				*riparazioni*	*funz.*
Art 20				riparaz. 1	tem.

Tabella 12.2: Legge organica con oggetto-tema complesso

Questa soluzione associa il livello *comma* della *struttura gerarchica* al livello *disposizione* determinata *tematicamente*. Il livello *Capo* ai *tipi di disposizioni*, quindi al profilo *funzionale*. Così pure è associato al profilo *funzionale* il livello *Titolo* che esprime le *classi* dei *tipi di disposizioni*. Infine *Parte*, il livello più generale, dove le regole si raccolgono attorno a sotto-temi del tema (oggetto) generale della legge.

Ricapitolando mi pare che si possa comunque proporre per il momento come metodo generale quello di non omettere mai la qualificazione funzionale delle disposizioni e, rispetto all'organizzazione dei testi, usare contemporaneamente i profili tematico e funzionale, affidando il ruolo guida ora all'uno, ora all'altro a seconda dei tipi di testi ed a seconda delle loro zone.

Mentre però nella prassi a mio parere certe zone del testo sono strutturate

solo *funzionalmente* ed altre solo *tematicamente*, occorre adottare ambedue i criteri simultaneamente in tutte le parti dei testi, intrecciando (a strati) *struttura tematica* e *funzionale*.

In altre parole data l'estrema varietà delle leggi ci si dovrà accontentare della connessione comma-disposizione (regola), lasciando poi al redattore la massima libertà nell'uso combinato delle strutture tematica e funzionale, purché ogni parte del testo, ogni disposizione sia sempre da ambedue considerata e contenuta.

12.5 Riflessi legistici nelle proposte fatte

Quali novità contengono le proposte formulate in questo studio, limitatamente al solo corpo della legge, rispetto alle regole ufficiali di redazione dei testi legislativi italiani?

Il Manuale tratta minuziosamente tutti i problemi di tipo ortografico (parte II) e lessicale (parte I) e disciplina compiutamente i riferimenti (parte IV) e le modifiche (parte V). Le considerazioni sulla struttura (parte III) dedicano grande cura all'articolato, un po' meno come si è visto alla nozione di 'disposizione' ed al suo uso (cfr. par. 55, *Sequenza delle disposizioni*).

In particolare qui si è criticato la nozione di disposizione sostanziale, troppo generica sia rispetto alla prassi, che alle necessità che derivano dall'intento di accrescere la trasparenza dei testi rispetto alle intenzioni regolative del legislatore.

Vorrei fare due proposte di natura strutturale e pragmatica, che risulteranno un po' innovative rispetto alla tecnica legislativa italiana, meno rispetto a quella comunitaria europea.

L'intento è da una parte agevolare il lavoro di formulazione e stesura dei testi e dall'altra la ricerca diretta in archivi o in rete di contenuti normativi (quindi leggi, ma anche disposizioni ed altre componenti).

In questo intento sono stato guidato da una preoccupazione: fare scelte tecniche che favoriscano la trasparenza in testi e documenti di alcuni aspetti pragmatici delle leggi, da tutti giudicati significativi. Mi riferisco alle intenzioni direttive del legislatore ed ai destinatari delle singole norme.

Questi aspetti pragmatici a volte risaltano chiaramente nei testi, a volte invece sono meno evidenti (suscitando, mi pare, critiche). Fanno comunque parte del bagaglio di nozioni impiegate dal legislatore e sono considerati nel Manuale.

Trasparenza delle intenzioni direttive Affinché le soluzioni qui esposte possano funzionare, occorre che in fase di formulazione dei testi siano condivise e tenute presenti alcune implicazioni che ne derivano. Il ruolo più importante attribuito alla disposizione, sia nell'informare (trasparenza), sia e soprattutto come strumento documentario, dovrebbe essere recepito e sostenuto dal Manuale. Se così non fosse, la proposta andrebbe senz'altro abbandonata.

Un modo di inserire più attivamente la disposizione nella tecnica redazionale potrebbe essere quello di farla risaltare opportunamente nei testi di legge a livello strutturale, legandola all'entità strutturale comma: ad ogni comma dovrebbe corrispondere una sola disposizione e viceversa. Se questa soluzione risultasse accettabile, comporterebbe poche precisazioni rispetto alle regole del Manuale.

Occorrerebbe invece a mio parere riconsiderare al punto 55 (Sequenza delle disposizioni) l'espressione "disposizioni sostanziali" (55/1/b)). Essa raccoglie sia le disposizioni che specificano le posizioni giuridiche (competenze, poteri, ecc.) che le disposizioni che prescrivono particolari condotte (obblighi, divieti, permessi).

Quantomeno queste due grandi classi di regole (competenze e responsabilità) andrebbero ben distinte. Per valorizzare il disposto occorre dotarsi di uno schema articolato di classi e tipi di disposizioni, sul tipo di quello qui presentato.

Trasparenza degli elementi tematici L'altro aspetto pragmatico dei testi che nella tecnica proposta assume un ruolo determinante è quello dei destinatari. Anche questo andrebbe trattato dalle regole di redazione dei testi.

A mio modo di vedere un modo per raggiungere tale scopo è la presentazione chiara e completa degli elementi tematici rilevanti trattati da una certa legge, attraverso le disposizioni di tipo definitorio. Le definizioni dovrebbero elencare e descrivere (stipulativamente) tutti gli elementi, che verranno poi ripresi in ruoli significativi (soggetti-destinatari, innanzitutto, ma se possibile anche processi, azioni, oggetti, ecc.) dalle varie regole del testo.

Mi rendo conto che tale uso delle disposizioni definitorie con la funzione di introdurre e descrivere stipulativamente le entità trattate direttamente dalla legge, è diverso da quello previsto dal Manuale, che si riferisce piuttosto ai significati lessicali, quindi all'uso eventuale nel testo di termini con significato magari difforme dall'usuale. Niente vieta penso di usare le definizioni per tutti e due gli scopi. Comunque la funzione introduttivo-

stipulativa andrebbe, se apprezzata, considerata nei suggerimenti.

Questo uso delle definizioni mi pare avvenga nelle direttive comunitarie (almeno in quelle che ho visto), ma anche in certa legislazione italiana recente. Mi riferisco in particolare alla legge 675[4] sulla *privacy*, dove tutte le entità considerate dalla legge sono puntualmente introdotte e descritte, con una sola eccezione dovuta probabilmente a dimenticanza (un soggetto minore), e si tratta appunto di definizioni introduttive e stipulative, almeno così mi pare. Questa proposta sul ruolo delle definizioni mi è stata suggerita da tali usi e dalla convinzione che possa trasformarsi in un buon strumento informativo.

Senz'altro vi saranno altre soluzioni, anche più efficaci, a livello redazionale, per sostenere gli intenti informatici, che ricapitolando sono:
dare alle disposizioni il rango di veicoli riconosciuti (e riconoscibili) delle regole interne alle leggi (profilo funzionale);
introdurre e descrivere adeguatamente in disposizioni apposite gli elementi tematici significativi (destinatario, ecc.) delle regole (profilo tematico).

L'immissione in rete (*internet*) delle leggi italiane è secondo me un'occasione da non perdere; l'adozione di opportuni e limitati accorgimenti nella confezione dei testi-documenti permetteranno di realizzare sistemi di ricerca dei dati di grande efficacia e semplicità, utilizzabili anche dai profani.

Footnotes

[1] Anche questo capitolo è stato scritto nel 2000 ed è riportato senza mutamenti, che non ritengo necessari, a parte i riferimenti ripetuti al Manuale, che sono riportati alle varie edizioni (OLI, 1991, 2002, 2007).

[2] Ripeto, sono mie impressioni ricavate da osservazioni superficiali di vari atti, senz'altro smentite da casi diversi, ma che pretendono di individuare una tendenza.

[2] Legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

[4] Legge usata come banco di prova in questo studio.

Capitolo 13

Supporto alla formulazione delle leggi: dall'Editore al meta-Editore

13.1 Cenno storico

L'acquisto all'inizio degli anni '80 del mio primo Macintosh mi ha ispirato, contagiato dalla creatività di Steve Jobs e in epoca di interfacce arcane, l'idea di un ambiente informatico antropomorfo, essenzialmente un sistema intuitivo di video-scrittura per la stesura dei progetti di legge.

13.1.1 Informatica legislativa o Legimatica

Negli anni ottanta realizzammo Lexedit con Pietro Mercatali, un programma per la redazione di testi legislativi. I suoi diversi orientamenti hanno poi fatto sì che quello che doveva essere il primo *editor* per il *drafting* finisse per diventare un programma revisore di testi già redatti. Quindi intervento a posteriori: già si poneva il dilemma *ex ante* - *ex post* che oggi da Friedrich Lachmayer e Harald Hoffmann, oltre che da me, è stato posto tra le riflessioni della European Legislative XML Community, con riferimento al *semantic mark up* delle leggi. Va da sé che chi come me intende realizzare strumenti per il normatore, non può che avere un'attitudine *ex ante*. Ma anche per ben più profonde ragioni, prima fra tutte l'intento di favorire, oltre a tutto il resto, anche l'evoluzione della qualità tecnica delle leggi.

Il controllo sui testi in Lexedit riguardava aspetti formali, attraverso il riconoscimento automatico della struttura del testo, il cosiddetto articolato, e di altri aspetti rilevabili con criteri formali, mediante tecniche di linguistica computazionale (*parsing*). Il profilo sostanziale dei testi veniva solo sfiorato attraverso la ricerca in essi di alcune espressioni (le cosiddette 'stringhe sospette'), che permetteva di fare qualche limitato apprezzamento sullo stile linguistico dei testi stessi.

Già a quel tempo era evidente la necessità di pensare ad un programma che si occupasse anche e soprattutto della formulazione di testi nuovi. Per la progettazione di efficaci sistemi informatici che operassero con qualunque finalità su dati legislativi, sarebbe stato infatti conveniente disporre di testi formulati razionalmente e questo sarebbe stato possibile intervenendo nella fase di compilazione, offrendo al redattore programmi di aiuto al *drafting* in grado di agevolare la stesura dei testi e soprattutto una loro organizzazione

ottimale. Si sarebbero potuti introdurre in quella sede anche discreti e opportuni elementi di modellazione, automaticamente estesi anche ai relativi documenti elettronici, che sarebbero risultati poi preziosi per il buon funzionamento di sistemi di ricerca delle informazioni operanti su dati legislativi. Sarebbe stata la soluzione più efficace ed economica, in grado di elevare il livello di qualità non solo della documentazione legislativa, ma in qualche misura anche della legislazione stessa. Oggi tutto questo è scontato e l'adozione di standards comincia ad essere praticata grazie alle nuove tecniche disponibili (XML, meta-dati) e alle consapevolezze maturate negli ultimi venti anni.

13.1.2 Modellazione delle norme

Realizzai poi negli anni novanta un prototipo chiamato Lavagna. Si trattava di uno studio su un possibile editore per la formulazione di nuovi testi legislativi, basato sulla modellazione degli aspetti sia formali (sintattici) che sostanziali (semantici) dei testi. Avrebbe dovuto consentire al redattore di concentrarsi sugli aspetti contenutistici, piuttosto che ortografici, già in fase di stesura dell'atto.

Incontrò però più scetticismi che incoraggiamenti. Perché? Per varie ragioni. A parte la scarsa predisposizione dei giuristi verso le novità, ritengo che ciò sia derivato da quanto quel programma implicava. Esso era composto da due parti: una descrittiva dei testi legislativi ed una operativa, di assistenza alla loro redazione. Quest'ultimo modulo agevolava la formulazione del testo e controllava che non differisse da quanto previsto nel modulo descrittivo, un po' come oggi operano gli editori XML. Il modulo descrittivo a sua volta conteneva una descrizione degli aspetti formali più generali (profilo superficiale (o sintattico) della struttura (articolato)) e una modellazione degli aspetti sostanziali rilevanti dei testi (profilo profondo (o semantico) della struttura (disposto)). Un vero e proprio *standard ante litteram*, insomma, ma decisamente troppo unilaterale. L'idea di *standard* in sé implica autorevoli convergenze.

Questo era senz'altro il punto critico del programma: infatti le caratteristiche dei testi sono in parte evidenti e ricavabili da quanto dice la tecnica legislativa, in parte inespresse e quindi da individuare e formulare con una attività di studio e modellazione di aspetti pragmatico-semantici rilevanti. Questo era il punto che suscitava perplessità: i tempi non erano maturi per la proposta, almeno qui.

13.1.3 Internet ovvero il tempo della raccolta

Oggi, con l'avvento di *internet*, queste difficoltà sono fortemente ridimensionate grazie al successo dei linguaggi di descrizione dei documenti e la conseguente diffusione della pratica di descrizione di essi, descrizione sempre più approfondita e sempre più rivolta agli aspetti sostanziali oltreché formali dei documenti, mediante lo strumento dei c.d. meta-dati.

La disponibilità di *standards* agevola lo sviluppo di applicazioni, che ad essi possono fare riferimento con sicurezza data l'autorevolezza che loro deriva dalla convergenza su scelte condivise e ufficiali. Con l'adozione di XML la descrizione ufficiale del testo legislativo è stata autorevolmente realizzata, per iniziativa della P.A. italiana, dai gruppi nazionali di lavoro DTD, URN e Meta-dati ed è disponibile ai produttori di norme. Gli *standard* relativi ai riferimenti e alla descrizione e modellazione della struttura formale (o sintattica) e funzionale (o semantica) delle leggi sono già ufficialmente adottati e potranno essere usati sia per la descrizione dei documenti legislativi in rete, sia, naturalmente e con maggior vantaggio, essere impiegati anche in fase di *drafting* legislativo. Quindi sia per descrivere che per scrivere leggi. Un programma per l'aiuto alla redazione di testi legge può (anzi deve) utilizzarli senza bisogno di riformularli.

13.1.4 Ambiente di normazione

La situazione è divenuta quindi favorevole alla ripresa del vecchio progetto di Editor ed ho potuto proporre nel 2002 al Ministero della giustizia il *software* ideato sin dagli anni '80 per il *drafting* legislativo, realizzando con Enrico Francesconi ed altri informatici Nireditor (ora xmLeges, risorsa *open source*). È lo strumento base di un ambiente per legiferare, descritto sommariamente qui di seguito, così come tutti gli altri strumenti cui accennerò.

Ma ora i tempi sono maturi per affrontare oltre alla forma anche la sostanza dell'informazione e sono disponibili gli strumenti per il trattamento dei significati contenuti nei documenti. Si tratta dei cosiddetti meta-dati, le moderne glosse che permettono di aggiungere informazioni precise sui dati secondo *standards* semantici basati su modelli prestabiliti. La strada è così aperta verso testi legislativi auto-esplicativi finalmente comprensibili per tutti. Con Fabrizio Turchi abbiamo realizzato metaEdit: si tratta dell'editore legislativo, cui abbiamo aggiunto un sistema per la gestione della semantica dei testi legislativi, mediante individuazione ed inserimento dei meta-dati nei testi (*semantic mark up*).

I meta-dati si basano sulla modellazione delle disposizioni normative di

cui ho detto e che con l'aiuto di Davide Grossi si è concretizzata come proposta di teoria formale delle disposizioni. Questo è il profilo dinamico dei testi che rivela le intenzioni regolative del legislatore, mentre il profilo statico viene descritto mediante il ricorso a dizionari concettuali che sempre più diffusamente saranno disponibili in rete. Un esperimento in tal senso è stato condotto nell'ambito del progetto Ambiente di normazione da Valentina Bartalesi e Rachele Sprugnoli (CELCT, Trento[1]) sulla normativa relativa alla protezione dei dati (ontoPrivacy).

È così possibile cercare direttamente i tipi di norme che ci interessano, sui temi che ci riguardano: grazie a Marina Pietrangelo è possibile interrogare il Codice in materia di protezione dei dati personali, mentre Stefano Pietropaoli, che a lungo ha collaborato alla sperimentazione ed evoluzione del modello semantico delle regole, ha glossato la Costituzione italiana. Il sistema metaSearch per la ricerca di norme attraverso i meta-dati stessi, come abbiamo visto, ci prospetta i relativi commi e ci aiuta anche a trovare le norme implicite o variamente correlate, come ad esempio eccezioni e modifiche, a completamento della risposta, guidandoci così nella consultazione di testi complessi e costituendo un primo passo verso il lombardiano 'giurista condotto' (automatico) (Lombardi 1981).

13.1.5 *Semantic web* e *semantic drafting*

I metadati sono pensati per evidenziare ed arricchire l'informazione: non più ricerca per parole gettate negli archivi sperando di tirare su tra le varie cose anche quello che ci interessa, ma puntuale ricerca per norme e concetti. E perché non usare questi stessi strumenti concettuali ancora prima, nella fase di costruzione dei progetti legislativi? Ai tempi del *semantic web* si può puntare direttamente verso il *semantic drafting*. Rovesciando la moda attuale (che privilegia gli interventi a valle (*ex post*) sui documenti legislativi, disinteressandosi della loro origine e della loro qualità, dei loro autori e dei loro problemi) e trasferendo invece dall'ambito documentario a quello redazionale le nuove tecnologie IT, il legislatore potrà egli stesso usare sistemi *software* basati sulla modellazione di concetti e disposizioni normative. Non più ardua stesura non assistita dei testi e successiva interpretazione con individuazione di meta-dati esplicativi, né da parte di documentalisti (*ex post semantic mark up*) e nemmeno autentica da parte dello stesso legislatore (*ex ante s.m.*).

Il redattore userà modelli e dizionari concettuali come macchine da scrivere, ma non di lettere bensì di concetti, mediante le parole che li

costellano, nelle descrizioni contenute nei dizionari concettuali di dominio. Sarà l'editore semantico a tradurli poi in termini sintatticamente organizzati, collaborando sotto la sua guida alla generazione di frammenti di testo appropriati. Così il legislatore potrà misurarsi esclusivamente con questioni contenutistiche mediante la scelta dei significati rilevanti ed il *software* collaborerà con lui alla migliore formulazione delle disposizioni, liberandolo ovviamente anche da preoccupazioni ortografiche e dandogli la possibilità di costruire testi espressivi ed auto-esplicativi.

In questa ottica il meta-dato serve non a descrivere il dato, ma a scriverlo: il redattore individua nei dizionari i concetti rilevanti, preleva i termini associati e li organizza nei modelli dinamici del disposto, attivando poi processi automatici di generazione di frammenti di linguaggio naturale e rovesciando così l'ordine tradizionale del processo di formulazione dei testi. Si otterrebbero così una serie di vantaggi. Automazione spinta nel processo di *drafting* legislativo delle fasi di formulazione, di costruzione del testo e di sua annotazione (*semantic mark up*); inoltre annotazioni autentiche dei documenti legislativi, con riduzione dei rischi derivanti dal prevedibile affollarsi nel *legislative web* di svariate fonti interpretative dei testi in una situazione di silenzio del legislatore.

La mia speranza di poter realizzare l'ultimo e più innovativo tassello del mosaico Ambiente di normazione (Law Making Environment, progetto CNR-ICT) si sta ormai spegnendo, a meno che una luce improvvisa non illumini le menti autorevoli.

13.2 Il progetto editore legislativo (E. Francesconi, F. Turchi)

L'editore legislativo è stato progettato come un *software* organico di recupero, formulazione e gestione di testi di legge, secondo un particolare standard XML.

A differenza di quanto inizialmente previsto, è stato costruito un nuovo editore XML, anziché personalizzarne uno preesistente in commercio. Tale decisione, pur onerosa, ha portato notevoli vantaggi in termini di affidabilità, adattamento alle esigenze dell'utenza, anche nel tempo, e qualità delle prestazioni.

Tale scelta ha inoltre consentito di implementare anche funzioni avanzate, anch'esse inizialmente non previste, quali ad esempio la qualificazione automatica delle disposizioni, e ha infine agevolato la soluzione gradita da

NIR della esportabilità in ambienti diversi delle varie funzioni realizzate.

L'editore è stato realizzato in Java ed è completamente integrato con un nucleo di funzioni Java esportabili e utilizzabili in altri editor commerciali che supportino un'interfaccia Java-DOM.

Altro *software*, col quale l'editore può interagire, è stato nel frattempo realizzato per agevolare il recupero del cosiddetto pregresso, trattandosi evidentemente di un punto cruciale per l'effettivo impiego degli *standard*.

L'ambiente di videoscrittura realizzato è quindi proprietario e specialistico; gestisce l'applicazione di un particolare *standard* XML e anche delle principali regole di tecnica legislativa italiana; agisce con numerosi automatismi, ovunque ciò sia risultato possibile.

Il sistema di redazione realizzato appare confortevole e particolarmente efficace, in quanto specializzato sui testi legislativi. Le modalità di lavoro allestite sono due, come nei migliori ambienti di videoscrittura.

Una modalità di redazione da struttura a testo (*top down*), con numerosi comandi per inserimento e manipolazione di partizioni. Numerosi anche i comandi per l'inserimento e la gestione dei riferimenti, con vari automatismi come la creazione del nome uniforme secondo un particolare *standard* URN, o la creazione automatica del rinvio interno mediante puntamento a partizione nell'articolato. La funzione per la numerazione aggiornata delle sequenze delle partizioni e dei rinvii interni automatizza totalmente tutte le operazioni previste ed esenta il redattore da ogni cura.

La modalità di redazione da testo a struttura (*bottom up*) permette la formulazione libera del testo (bozza) e la costruzione successiva della struttura (articolato), mediante aggregazione automatica dei frammenti di testo piatto in nuove partizioni, con selezione diretta (manuale) o indiretta (via metadati analitici) dei frammenti stessi. Dovrebbe rivelarsi utile nella preparazione dei progetti di legge.

Tra le altre funzioni dell'editore occorre ricordare quelle per l'inserimento diretto dei metadati previsti dal particolare standard XML e per varie visualizzazioni del testo.

13.2.1 Architettura software e specifiche tecniche

L'architettura *software* dell'editore legislativo è rappresentata da un nucleo di funzioni Java specifiche per un particolare *standard* XML, integrate nell'ambiente per il *drafting* legislativo, anch'esso interamente sviluppato in

Java. Tale libreria di funzioni può essere integrata in altri editor XML commerciali che supportino una Java API.

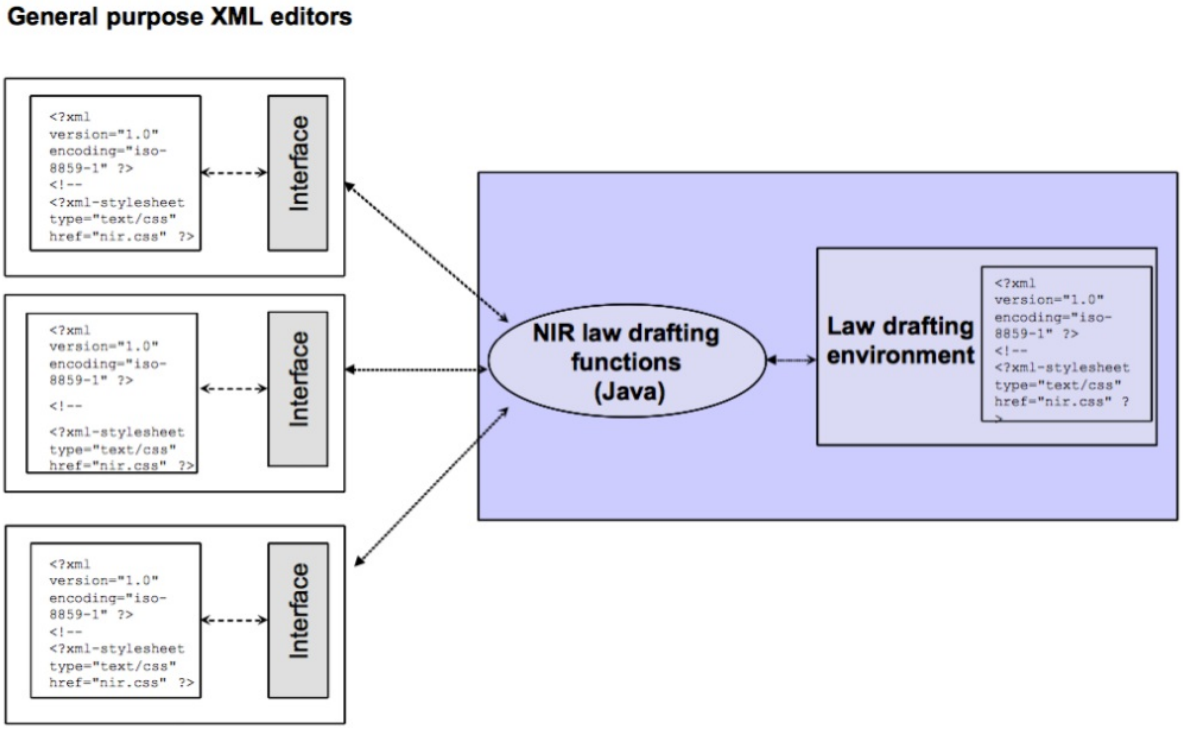

Figura 13.1: Architettura software dell' editore e le sue possibili connessioni con altri editor XML.

L'editore legislativo può gestire:

- la struttura superficiale di un testo di legge (*profilo formale*);
- la struttura profonda di un testo di legge (*profilo funzionale*);
- documenti preesistenti da trasformare secondo gli standard XML usando funzionalità manuali e automatiche.

L'editore garantisce la validità del documento (in senso XML) al termine di ogni operazione di modifica della struttura e di *editing*, poiché esegue solo operazioni valide. Pertanto, a differenza degli editor XML commerciali, non è necessaria alcuna validazione a posteriori delle modifiche apportate al documento. Il modulo *software* che consente tale comportamento, inoltre, è stato progettato per essere più generale degli scopi cui è destinato nell'ambito della adesione alle regole definite da un particolare *standard* XML, poiché tali regole vengono lette e rese interrogabili direttamente dallo standard utilizzato per la costruzione del documento corrente. Pertanto l'editor può essere facilmente adattato ad eventuali modifiche o estensioni dello *standard* XML.

Le funzionalità specifiche per uno *standard* XML sono state implementate secondo gli attuali *standard* di accesso alle strutture XML: in particolare il loro sviluppo è basato su interfacce e *parser* DOM e SAX, nonché sull'utilizzo di XSL per la descrizione degli stili di visualizzazione.

13.2.2 L'ambiente di redazione

L'ambiente di redazione dell'editore legislativo è suddiviso in 4 aree principali:

1. Finestra principale di *editing*;
2. Finestra di visualizzazioni della struttura del documento XML;
3. Pannello degli attributi;
4. Pannello di appoggio.

Nella Fig. 13.2 è illustrato l'ambiente di redazione dell'editore e le 4 aree principali di lavoro.

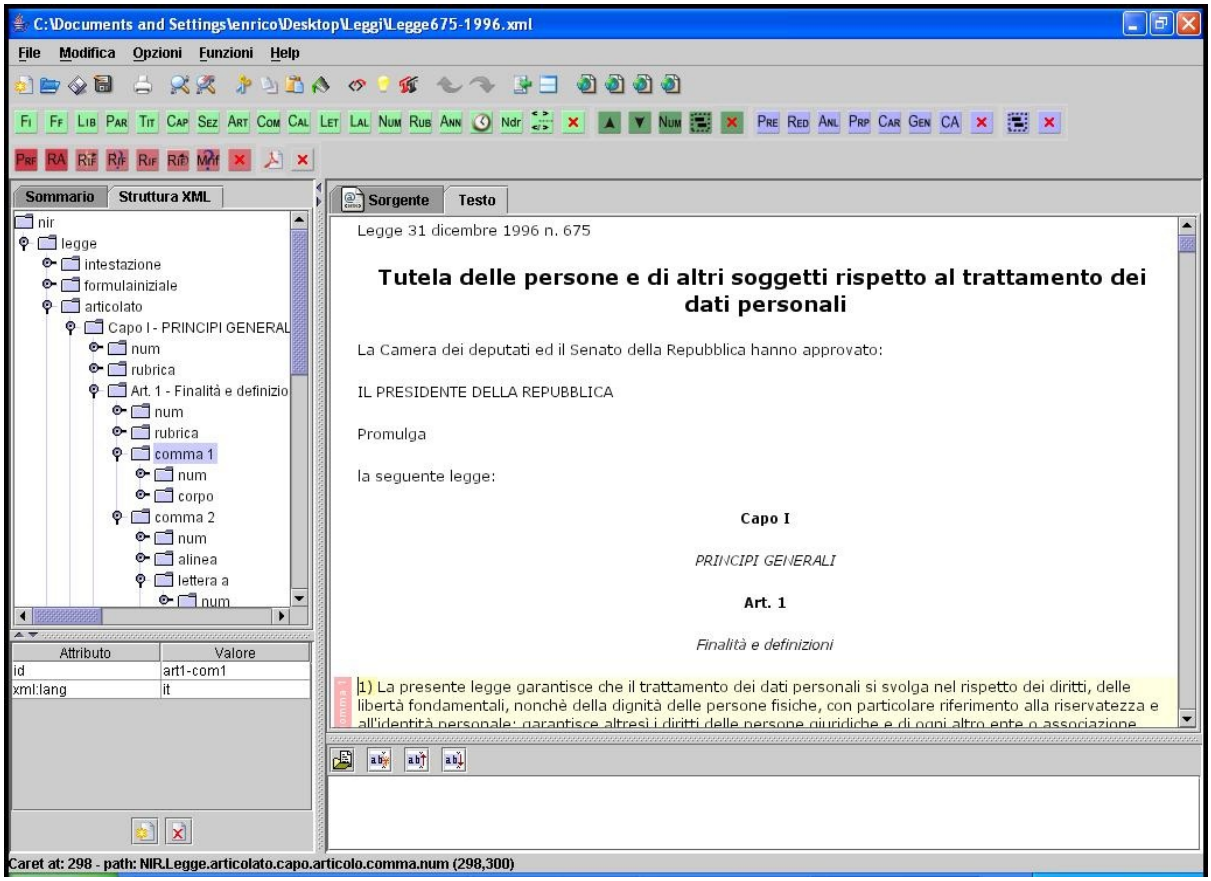

Figura 13.2: L'ambiente di redazione.

Finestra principale di *editing*

La finestra principale di *editing* consente di comporre un testo XML in

modalità visuale: tutti marcatori XML e i loro attributi sono trasparenti all'utente. L'inserimento dei marcatori XML e dei loro attributi può essere effettuato mediante le funzioni opportune della barra degli strumenti che attivano *form* per l'introduzione del testo, oppure, in funzione della posizione del cursore, utilizzando il tasto destro del *mouse*. Se l'inserimento degli elementi XML viene effettuato senza inserimento di testo, all'interno della finestra principale di redazione appare un marcatore (`[TipoDato]`) che riporta l'indicazione del tipo di dato da inserire nell'elemento XML relativo. In corrispondenza di tale posizione il redattore può inserire il testo associato all'elemento. Tale operazione cancella il marcatore. Posizionando il cursore in un blocco di testo, ogni linea di testo corrispondente all'elemento XML relativo viene circondato da un rettangolo. Sono possibili spostamenti di porzioni di testo o di elementi XML del documento in modalità *Drag and Drop* oppure utilizzando le funzionalità di *editing* previste dalle barre degli strumenti ("*cut*", "*paste*", "*delete*"). Tali funzioni avranno effetto solo se determinano una nuova struttura del documento valida (in senso XML) secondo lo *standard* XML. E inoltre possibile inserire gli elementi delle DTD NIR in funzione della posizione del cursore attraverso le voci di un menù contestuale attivabile con il tasto destro del mouse.

Finestra delle visualizzazioni della struttura di un documento XML

La struttura di un documento aperto può essere visualizzata nella finestra a sinistra di quella principale di *editing*. È possibile visualizzare:

1. la struttura XML del documento;
2. il sommario delle partizioni di un documento.

Nel primo caso è possibile visualizzare l'intera struttura XML del documento (ovvero l'albero DOM (Document Object Model)) che lo rappresenta, nonchè gli attributi associati a ciascun elemento. Nel secondo caso è possibile visualizzare il sommario di un documento, nei termini dei suoi elementi XML, nonchè gli attributi associati a ciascun elemento.

Pannello degli attributi

Il pannello degli attributi consente l'inserimento e la cancellazione guidata degli attributi degli elementi previsti dallo standard NIR.

Pannello di appoggio

Può essere utilizzato per i seguenti scopi:

1. come area di appoggio di porzioni di testo (*plain text*) da utilizzare:
    - per riempire gli elementi XML contenenti testo;
    - per correggere eventuali errori nella conversione di un documento solo testo in XML;
2. come area di gestione visuale di partizioni di un documento XML nella fase di composizione di un documento XML.

Pannello di appoggio come area di gestione del "*plain text*)" Il testo presente nel pannello di appoggio può essere copiato/tagliato e incollato nella finestra principale di *editing* per riempire gli elementi XML contenenti testo in fase di composizione di un testo nuovo o per correggere eventuali errori nella conversione automatica in XML di un documento solo testo, attraverso l'inserimento degli elementi XML mancanti con le funzioni di gestione delle partizioni formali della barra degli strumenti, e copiando le parti relative del testo dal pannello di appoggio. Analogamente possibile togliere porzioni di testo dalla finestra principale di *editing* e copiarle nel pannello di appoggio.

Pannello di appoggio come area di gestione di partizioni di un documentoXML E' possibile utilizzare il pannello di appoggio per gestire porzioni della struttura XML. In tale pannello possono essere incollate sotto-strutture XML, selezionate sul documento aperto nella finestra principale di editing. E' possibile decidere se gestire tali selezioni come strutture XML o come testo: nel primo caso tali strutture vengono visualizzate nel pannello di appoggio in maniera analoga a quella presente nelle finestre di visualizzazione della struttura; nel secondo caso viene visualizzato il corrispondente codice nativo XML. Le seguenti funzionalità possono essere utilizzate per decomporre e ricomporre un testo XML-NIR mediante strutture elementari componenti. Per esempio: alcuni commi di un testo di legge possono essere temporaneamente tolti dal testo stesso e incollati nel pannello dappoggio in modo tale che mantengano le proprietà strutturali (Fig. 13.3 a)); in questo modo potranno successivamente essere reinseriti nel testo di legge conservando le proprie proprietà strutturali, come mattoni elementari per la costruzione di un testo. La rappresentazione della codifica XML (Fig. 13.3 b)) può essere utilizzata come verifica del codice XML prodotto in porzioni limitate del testo.

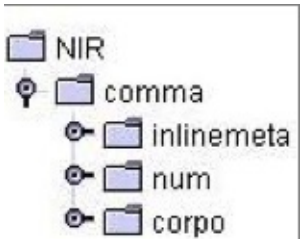

<radice><comma id = “…”> …</comma></radice>

Figura 13.3: Struttura e relativa codifica XML

Nel pannello di appoggio una porzione XML viene visualizzata graficamente come una struttura gerarchica. Per risultare autonoma e navigabile, la struttura collegata alla radice di un documento. Altrimenti della stessa struttura può essere rappresentata la sua codifica XML (vedi Fig. 13.3).

13.2.3 Funzionalità dell’ambiente di redazione

In questo paragrafo sono descritte le principali funzionalità di *editing* attivabili all’interno dell’ambiente di redazione di editore legislativo.

Compilazione di testa e coda della legge

Al fine di semplificare la compilazione delle formule di testa e di coda di un testo legislativo il sistema prevede due funzionalità di aiuto a tale compilazione. Le funzionalità si attivano attraverso la selezione delle voci:

- Formula di testa;
- Formula di coda.

L’attivazione di ognuna delle formule consente l’apertura di una *form* nella quale il redattore può inserire le parti variabili di ciascuna delle formule (titolo, estremi dell’atto, preambolo, formula di chiusura). In particolare con la formula di testa possono essere determinate alcune informazioni che contribuiscono all’attribuzione di alcuni descrittori generali dell’intero documento (tipo di atto, autorità emanante, Uniform Resource Name (URN)). In particolare la URN del documento sarà generata in maniera guidata e analogamente può essere modificata dall’utente.

Composizione top down del corpo del testo nella visione struttura formale (articolato)

Per profilo formale si intende la struttura fisica di un testo di legge, il

cosiddetto articolato. Il profilo formale considera un testo di legge composto da partizioni, ovvero le suddivisioni formali, esplicitamente marcate in XML (es: articolo, comma, lettera, ecc.). Oltre alle possibilità di inserire, mediante un menù contestuale, le partizioni XML previste dallo schema scelto per descrivere un documento, nell'editore è possibile utilizzare funzioni specifiche che permettono l'inserimento delle partizioni normative della struttura formale secondo le definizioni note in tecnica legislativa ("Capo", "Articolo", "Comma", ecc.). Tali funzioni infatti inseriscono in una sola soluzione gli elementi XML necessari a creare una partizione della struttura formale. Operano in relazione alla posizione del cursore, ma prescindono dai singoli elementi XML che compongono una partizione (es: `<comma>`, `<num>` e `<corpo>` per una partizione normativa "Comma"), mentre tengono conto delle dipendenze gerarchiche delle partizioni.

La struttura XML del documento può essere navigata dalla finestra delle visualizzazioni della struttura XML: è possibile posizionarsi su ciascuna delle partizioni individuate nonché visualizzare gli attributi di ciascun elemento. Utilizzando tali funzioni vengono gestite automaticamente la numerazione delle partizioni e l'aggiornamento dei riferimenti interni. Creata la struttura mediante l'inserimento delle partizioni formali, il redattore può inserire il testo nelle partizioni che possono contenerlo (commi, alinee, lettere e numeri); eventualmente la struttura può essere modificata mediante opportune funzioni di spostamento delle partizioni e del testo. È possibile infatti spostare una partizione ed il suo contenuto in qualunque posizione ammessa dallo standard utilizzato per la redazione del documento corrente. In funzione dello standatd XML utilizzato una partizione formale può essere soggette a regole più o meno restrittive per il proprio posizionamento o spostamento: nell'editore il tentativo di spostare una partizione in una posizione non ammessa viene opporrtunamente segnalato e lo spostamento non viene effettuato. E' inoltre possibile riorganizzazione il testo dal punto di vista formale, selezionando manualmente le partizioni che si intendono aggregare diversamente da come fatto: la funzione corrispondente crea una nuova partizione di livello appropriato ed aggrega in essa le partizioni selezionate. In questo modo si riesce ad attribuire una struttura formale articolata a frammenti di testo inseriti in tempi e modi diversi senza una precisa organizzazione gerarchica. Sono possibili le seguenti modalità di selezione delle partizioni:

- Selezione di partizioni contigue nel pannello principale di *editing*;
- Selezione di partizioni contigue o non contigue sull'albero di visualizzazione della struttura XML.

Composizione bottom-up del corpo del testo nella visione struttura formale (articolato)

La modalità di composizione *bottom-up* del testo, simmetrica alla precedente, consente di inserire frammenti compiuti di testo (commi per *default*) e di aggregare successivamente tali partizioni in partizioni di livello superiore. Tale aggregazione avviene mediante una prima operazione di selezione manuale, nel pannello principale di *editing*, di partizioni contigue di pari rango, oppure di partizioni contigue o meno utilizzando le visualizzazioni ad albero della struttura XML. Una seconda operazione comporta l'attivazione della funzione di aggregazione formale che estrae dal testo le partizioni selezionate per riunirle in una partizione opportuna nella zona del testo scelta dal redattore. Le funzioni di spostamento e rinumerazione automatica consentono di completare il lavoro di organizzazione del testo.

Composizione bottom-up del corpo del testo nella visione struttura funzionale (disposto)

Per profilo funzionale si intende la struttura profonda del corpo di un testo di legge (disposto), nella prospettiva pragmatica delle funzioni regolative in esso contenute. Il profilo funzionale considera il disposto di un testo di legge come un insieme di disposizioni (frammenti regolativi compiuti), generalmente (ma non necessariamente) corrispondenti ai commi della struttura formale o a loro partizioni inferiori (lettere, numeri) nel caso di commi complessi. Usando l'editore è possibile comporre un testo normativo in strategia *bottom-up* sulla base del profilo illocutivo delle disposizioni (metadati analitici) per ottenere la miglior organizzazione funzionale del testo stesso. Tale composizione consente di inserire frammenti compiuti di testo, che nella visione funzionale assumono agli occhi del redattore il ruolo di disposizioni, mentre agli occhi dell'editore sono partizioni elementari (comma), di annotarli automaticamente (grazie alle selezioni effettuate) con i metadati analitici corrispondenti e, successivamente, di aggregarli in partizioni di livello superiore. Le modalità di selezione delle disposizioni-partizioni da aggregare possono essere:

- manuale;
- mediante *query*.

La prima modalità è analoga alla corrispondente nella composizione formale: le disposizioni-partizioni vengono scelte contigue nel pannello principale di *editing*, oppure contigue o meno nelle visualizzazioni ad albero

del documento.
Con la seconda modalità, che può essere pensata come meta-comando, la scelta delle disposizioni-partizioni avviene in maniera indiretta, interrogando i metadati analitici e selezionando le disposizioni che soddisfano alle condizioni richieste.
Esempio:
Il seguente criterio:
Disposizione = ‘Dovere’, soggetto = ‘Garante’
Disposizione = ‘Diritto’, oggetto= ‘Trattamento dati sensibili’

corrisponde alla selezione di tutte le disposizioni di tipo ‘Dovere’ con soggetto destinatario ‘Garante’ e di tipo ‘Diritto’ con oggetto ‘Trattamento dati sensibili’.

In entrambi i casi le disposizioni, scelte verosimilmente in base alle loro affinità tematiche sulla base dei loro tipi e/o dei loro argomenti, saranno aggregate e organizzate in partizioni formali di livello superiore dalla corrispondente funzione di aggregazione.

Numerazione automatica delle partizioni e loro rinumerazione a seguito di mutamenti del testo

Tale funzionalità prevede l’attribuzione automatica della numerazione a tutte le partizioni dell’articolato: dal libro, all’articolo, al comma (comma semplice, comma alinea e sue sottoparti) in cui si sviluppa un testo di legge, eccetto gli elementi dell’articolato contenuti in elementi modificativi. Tale funzione, come già discusso precedentemente, viene attivata automaticamente al momento dell’inserimento delle partizioni formali dell’articolato, ma può essere anche esplicitamente attivata in qualunque momento durante la fase di editing. L’*editor* consente due modalità di numerazione in funzione delle seguenti tipologie di testi:

- Testi nuovi, non ancora approvati;
- Testi già approvati.

Per i testi nuovi, non ancora approvati la funzione consente di assegnare, o mantenere aggiornati a seguito di spostamenti, la numerazione e gli attributi “id” delle partizioni, secondo le specifiche di corredo al particolare standard XML implementato (in questo caso l’inserimento di una partizione formale mantiene automaticamente aggiornata la numerazione). Analogamente tale funzione consente di mantenere aggiornati i riferimenti interni alle partizioni che hanno subito una rinumerazione. Per i testi già approvati la funzione

consente di assegnare gli attributi “id” delle partizioni, secondo le specifiche di corredo agli *standard*, sulla base della numerazione delle partizioni, che deve rimanere immutata. La scelta della modalità di numerazione può essere effettuata all’apertura di un documento ed eventualmente modificata in qualunque momento da una opzione di menù.

Costruzione dei rinvii esterni e interni

Tale gruppo di funzioni agevola la formulazione dei rinvii, interni ed esterni e rappresenta una guida alla corretta formulazione dei rinvii, permettendo la corretta marcatura dell’elemento.

Formulazione assistita dei rinvii esterni e interni La prassi della redazione di atti normativi distingue due diverse modalità di formulazione di rinvii esterni:

- la formulazione per esteso della citazione, nel caso in cui tale citazione compaia per la prima volta nel documento corrente;
- una formulazione semplificata di una citazione, nel caso in cui tale citazione sia già presente nel documento corrente.

La formulazione assistita di una citazione prevede entrambe le precedenti possibilità:

1. inserimento di una citazione già presente nel documento producendone una formulazione semplificata;
2. inserimento di una nuova citazione. In questo caso viene aperta una form nella quale l’utente sceglie il tipo di atto che si intende citare e, in funzione di tale tipo, le informazioni previste.

Nel caso di inserimento di una nuova citazione, il redattore può decidere di citare globalmente un atto, oppure di inserire una citazione di alcune sue parti (es: articolo 1, comma 1, lettera a), della legge …). Per tale funzione, la *form* di inserimento di una nuova citazione prevede la possibilità opzionale di comporre la formulazione della citazione delle parti di un atto, selezionando alcune voci corrispondenti alle partizioni (es: Sezione, Capo, Titolo, Articolo, Comma) e inserendo nella finestra di testo corrispondente il numero della partizione che si intende citare.

Formulazione libera rinvio esterno e invio al Tale funzione consente al redattore di comporre liberamente il testo della citazione e di passarlo al *parser* per il riconoscimento e la sua corretta marcatura secondo i tag del particolare standard XML e il calcolo della URN.

Si prevedono due modalità di intervento:

1. Selezione del testo contenente una citazione e attivazione del *parser* URN per l'attribuzione del riferimento;
2. Selezione di tutto il documento e individuazione di tutte le citazioni presenti nel testo mediante l'attivazione del parser URN.

Formulazione automatica rinvii interni mediante puntamento a partizione Dal punto del testo in cui si intende inserire il riferimento, è possibile attivare la funzione di costruzione del riferimento interno (e del testo del riferimento (es: articolo 5, comma 3)). La partizione cui si intende far riferimento viene selezionata da una finestra che contiene una visualizzazione sintetica delle partizioni introdotte (struttura corrente dell'articolato). Selezionando la partizione che si vuol citare, viene generato automaticamente il testo della citazione e l'id corrispondente.

Inserimento degli 'allegati'

L'*editor* legislativo fornisce opportune funzioni per l'inserimento e la gestione degli allegati come documenti interni o esterni e l'assegnazione della URN corrispondente. L'eventuale numerazione di partizioni di un allegato interno ad un documento è aggiornata opportunamente, ovvero in maniera autonoma rispetto al documento principale.

Visualizzazioni del testo mediante stili XSL ed esportazione in PDF

Dall'ambiente di redazione è possibile attivare visualizzazioni diverse del documento attraverso il *browser* utilizzando stili XSL. Sono possibili le seguenti visualizzazioni:

- testo e metadati;
- indice e testo;
- indice;
- testo.

E' prevista la realizzazione di un'ulteriore visualizzazione simultanea della struttura formale e funzionale (articolato e metadati disposizioni).

Utilizzando un opportuno stile XSL è possibile inoltre effettuare l'esportazione del documento in formato pdf in stile Gazzetta Ufficiale.

13.2.4 Marcatura semantica

All’interno dell’editore è stato sviluppato il modulo per impostare la marcatura semantica dei documenti basandosi sul modello Disposizioni-Argomenti e sull’ontologia di dominio o modello dei concetti. Attraverso questo supporto l’utente, con profilo di esperto giurista documentalista del dominio, può descrivere i contenuti semantici di ogni partizione attraverso i seguenti passi:

1. qualificando il tipo di disposizione della partizione corrente sulla base del modello Disposizioni-Argomenti, catturando, in questo modo, l’intenzione del legislatore;
2. impostando gli argomenti della disposizione scelta attraverso i termini del modello dei concetti, descrivendo così il contenuto di ogni disposizione.

La marcatura semantica mantiene l’identificativo univoco associato ad ogni partizione, permettendo di identificare in modo univoco la partizione stessa all’interno del profilo formale. Questo identificativo rappresenta perciò un *gateway* tra i profili formale e funzionale. Ad esempio consideriamo il seguente articolo tratto dal codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003):

Art. 7 comma 1 (*Diritti dell’interessato*): *L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

Nel processo di marcatura semantica il precedente comma è visto schematicamente nel seguente modo:

tipo disposizione	diritto
attività	comunicazione
oggetto	dato personale
partizione	art7-com1

L’impostazione dei valori degli argomenti si basa sulle classi dell’ontologia di dominio o sul vocabolario giuridico controllato costituito dai termini giuridici del dominio, e può essere fatta in due modi distinti:

- selezionando l’opportuno concetto (*keyword*) da una lista semi-piatta comprendente la struttura gerarchica delle relazioni linguistiche come iponimia, sinonmia, ecc.
- navigando fra le classi e i ruoli definiti nell’ontologia di dominio

(ontoPrivacy) e selezionando i concetti ivi contenuti. Ovviamente l'uso delle ontologie offre un robusto supporto per l'acquisizione, la condivisione e il riutilizzo della conoscenza giuridica.

Dal punto di vista del documento finale in formato XML la marcatura, precedentemente illustrata, produce il seguente risultato:

```
<meta>
<descrittori>
<pubblicazione norm="20030729" num="174/123" tipo=GU" />
… </descrittori>
<disposizioni xlink:type="simple">
<dsp:diritto implicita="no">
<dsp:pos xlink:href="art7-com1" xlink:type=simple"/>
<dsp:destinatario>
<dsp:keywords>
<dsp:keyword valore="interessato" />
</dsp:keywords>
</dsp:destinatario>
<dsp:controparte />
<dsp:attivita>
<dsp:keywords>
<dsp:keyword valore="comunicazione" />
</dsp:keywords>
</dsp:attivita>
<dsp:oggetto>
<dsp:keywords>
<dsp:keyword valore="dato personale" />
</dsp:keywords>
</dsp:oggetto>
</dsp:diritto>
```

Le strategie di marcatura semantica possono variare in maniera significativa secondo la sensibilità del giurista documentalista:

- il documentalista può decidere di marcare solo gli aspetti palesemente esplicitati, adottando perciò un grado di interpretazione molto basso;
- oppure può includere nella marcatura anche informazione implicita individuata grazie ad uno sforzo interpretativo.

Naturalmente, più la marcatura semantica sarà estesa e dettagliata e più ampia sarà la risposta fornita, a valle, dagli strumenti di ricerca semantica (cfr. cap. 11).

Un altro aspetto fondamentale del processo di marcatura riguarda le disposizioni appartenenti alla classe Meta-Regole contenente come sotto classi le Deroghe e le Modifiche. Infatti gli elementi appartenenti alla classe Meta-Regole sono disposizioni che hanno il loro effetto sulle disposizioni della classe Regole. Quindi una disposizione della classe Meta-Regole è anche una disposizione dello stesso tipo di quella su cui agisce, in quanto ne è il naturale completamento (logico). Ad esempio una deroga ad una disposizione di permesso fa parte complessivamente, in maniera naturale, dello stesso permesso, in base alla relazione fra disposizione derogante e quella derogata. In base a questa considerazione le disposizioni di tipo deroga possono essere rappresentate nel profilo semantico attraverso una doppia marcatura: come disposizione di tipo deroga e come disposizione dello stesso tipo di quella derogata. Questo tipo di meta-dato semantico permetterà ai *tool* di ricerca semantica, come metaSearch (cfr. cap. 11) di eseguire alcuni processi di inferenza giuridica.

13.3 Verso un drafting legislativo sostanziale (C. Biagioli, E. Francesconi)

Obiettivo generale del progetto LME, sin dalla sua formulazione all'inizio degli anni ottanta, dai conseguenti prototipi (Biagioli 1996) e dal suo avvio concreto nel 2000, è la realizzazione di un ambiente di normazione per la formulazione di testi legislativi e per la progettazione guidata di nuovi atti.[2] Il *software* complessivo dell'ambiente di normazione sarà costituito da tre moduli funzionalmente autonomi, ma tecnicamente integrati. L'elemento centrale è l'*Editor* per la redazione ed annotazione delle leggi. Funzionalmente a valle dell'*editor* troviamo il *software* descritto nel cap. 11 per la meta-ricerca di disposizioni normative nelle fonti legislative. Come evoluzione tecnologica dell'editore, si intende con questo progetto realizzare un terzo modulo di aiuto alla formulazione di nuovi progetti di legge, concludendo così la realizzazione dell'intero ambiente di normazione.

L'*Editor* si basa su una doppia visione del testo legislativo: formale e funzionale (o retorica e illocutiva (Branting 1997)). Articoli, commi, ecc. sono entità che afferiscono al profilo formale, mentre entità funzionali sono disposizioni e loro argomenti, descritti come metadati analitici nella DTD NIR. Tutte le funzioni di gestione formale del testo si basano appunto sulle sue entità formali, quelle di cui principalmente si occupa la tecnica legislativa. Le funzioni che si basano sulle entità funzionali, permettono di trattare aspetti sostanziali dei testi e più in generale permettono di guardare i testi da un punto di vista sostanziale. Il redattore può utilizzare ambedue le visioni,

oppure limitarsi alla sola dimensione formale, quella che rievoca i tradizionali sistemi di videoscrittura non specialistici e non dotati di capacità di trattamento della semantica dei testi. La nuova frontiera del *semantic web* sposterà la ricerca delle informazioni sempre più sugli aspetti sostanziali dei documenti e così richiederà la disponibilità di strumenti adeguati di *editing*, strumenti capaci di elaborare appunto i significati, oltre che le forme. Questa capacità di trattamento di aspetti significativi della semantica dei testi legislativi non poteva poi mancare in un editore basato su XML, dove i significati vengono efficacemente espressi tramite i cosiddetti meta-dati.

Tradizionalmente gli articolati degli atti iniziano con l'introduzione mediante disposizioni definitorie degli elementi rilevanti di quel certo atto. Si tratta degli attori previsti (destinatari delle norme), delle principali attività e azioni regolate e in generale delle entità animate e inanimate protagoniste della realtà regolata dall'atto. I termini-sintagmi introdotti (soggetti, azioni, ecc.) verranno archiviati automaticamente nel definizionario e saranno simultaneamente descritti, dando luogo alle sue voci interne, costituite dal nome dell'entità e dalla corrispondente descrizione. Inoltre saranno correlati mediante le relazioni basilari previste nel sub-ambiente di *editing* e strutturazione degli argomenti, creando così una struttura tassonomica ad albero. Le eventuali correlazioni delle entità saranno attuate con strumenti grafici e le relazioni saranno quelle classiche ("è un", "è parte di" ecc.). Ne deriverà una specie di diagramma della struttura logica di aspetti del dominio regolati dalla legge. Sarà prevista la possibilità di collegare il definizionario organizzato che via via si costruisce, ad ontologie esterne giuridiche e/o di dominio, nel caso si preferisca usufruire di descrizioni esistenti, da importare nell'editore e nel definizionario. Quando preesistenti e graditi, termini e grafo che li contiene saranno presi già confezionati dalle ontologie e resi disponibili nell'editore al processo di *drafting*. L'aggiornamento del definizionario (lessico dell'atto) potrà continuare anche durante la stesura del testo e sarà assistito da opportuni automatismi. Inoltre il definizionario potrà essere autonomamente alimentato mediante l'analisi automatica dei testi esistenti, dando luogo ad un glossario, base anche per ulteriori elaborazioni come costruzioni semi-automatiche di ontologie di dominio.

13.3.1 Profilo funzionale

Seguirà la fase di correlazione funzionale (regolativa) degli argomenti. Si costruiranno via via relazioni-disposizioni, attingendo al menù delle disposizioni previste tra i metadati NIR. In ogni relazione-disposizione verranno introdotti i contenuti degli argomenti rilevanti per il legislatore, tra

quelli previsti dal quel tipo nelle concretizzazioni di quel particolare atto normativo, attingendoli dagli argomenti prima introdotti o aggiungendone di nuovi. Si determineranno tante stringhe-relazioni-disposizioni momentaneamente disarticolate, che da un punto di vista formale l'editore tratterà come partizioni embrionali di tipo comma in attesa di strutturazione. Nel *software* previsto tale operazione di correlazione delle entità potrà avvenire anche in un contesto gestito con strumenti grafici, dove le relazioni, che prenderanno la forma di archi, corrisponderanno ai tipi disposizioni. Seguirà la fase della conversione delle relazioni (in formule o grafiche che siano) in articolato, mediante le aggregazioni. Direttamente oppure mediante meta-comandi sarà attivata la già esistente funzione "aggregazione" di NIREditor (XMLeges), che creerà gruppi di relazioni-disposizioni correlate semanticamente. Si tratterà di correlazioni sia tematiche, riflesse dai contenuti degli argomenti, che regolative, indicate dai tipi disposizioni. Asssecondando determinati criteri tecnico-legislativi di organizzazione dei testi, le disposizioni individuate saranno raccolte in insiemi di rango superiore nella gerarchia dell'articolato. Ad esempio secondo un criterio particolarmente semplice adottatato dal legislatore, le disposizioni definitorie saranno raccolte in un'unica partizione. Quando le aggregazioni ottenute saranno ritenute soddisfacenti, si ricaverà una certa struttura funzionale del testo legislativo e quindi si potrà chiedere al sistema la conversione automatica dell'albero in articolato.

13.3.2 Generazione: aiuto alla formulazione della disposizione

Un secondo sub-modulo dovrebbe aiutare il redattore nella formulazione del corpo delle singole disposizioni. Finestre di dialogo specializzate nei vari tipi di disposizioni permetteranno l'inserimento nei previsti *slots* di quelle entità (tra quelle prima introdotte) rilevanti per la singola disposizione. L'inserimento dell'entità argomento sarà seguito dalla acquisizione della relativa descrizione contenuta nel definizionario, che così costituirà un eventuale tassello della frase. Il redattore sarà guidato dalla struttura logica della disposizione, ma anche eventualmente da quella associata a termini-argomento complessi descritti da ontologie e da lì importati. Seguirà un processo assistito di costruzione di frasi adeguate ad esprimere la disposizione con gli elementi selezionati, sia utilizzando frasari che impiegando tecniche di linguistica computazionale orientata alla generazione. Dovrà essere possibile anche una certa scelta negli stili linguistici di espressione della disposizione, quantomeno le forme attiva e passiva della frase.

13.3.3 Aiuto alla rubricazione

Infine la prevista funzione di rubricazione automatica completerà il processo di progettazione e costruzione guidata del corpo del progetto di legge, con la realizzazione di un modulo morfologico generatore di titoli partendo da termini-argomenti. I meta-dati analitici possono essere utilizzati per la rubricazione delle partizioni, a partire dai commi. In realtà i commi non hanno titoli (anche se sono autorevolmente auspicati); d'altronde i commi contengono le singole disposizioni e queste sono descritte dai meta-dati analitici. Quindi occorre partire necessariamente da esse per la costruzione dei titoli di tutte le partizioni. Per i titoli dei livelli superiori si opererà una sintesi dei titoli delle partizioni contenute: il titolo di una partizione (a partire dall'articolo) verrà determinato come denominatore comune, per così dire, dei titoli delle partizioni in essa contenute, esprimendo in modo equilibrato aspetti tematici e aspetti regolativi delle disposizioni contenute nelle varie partizioni, così come avviene nella prassi e come discusso nel cap. 12.

13.3.4 Implementazione del modulo di planning

Il progetto si propone di fornire al redattore un sistema che faciliti la pianificazione di un progetto di legge organico e ben strutturato. Il sistema fornirà al redattore particolari funzioni di aiuto alla progettazione e organizzazione di un nuovo testo normativo dal punto di vista concettuale, in modo tale che il profilo formale del nuovo testo di legge emerga dall'organizzazione della sua semantica. Seguendo le tradizionali modalità di costruzione di un atto normativo, che prevedono la stesura del testo e la sua organizzazione in partizioni formali, la struttura risultante potrebbe non essere la migliore ad esprimere la semantica del testo stesso. Il sistema di Planning prevede il ribaltamento di tale processo di *drafting*, fornendo facilitazioni che consentono di esprimere, in prima istanza, una ossatura della semantica, nei termini del profilo funzionale (illocutivo) di un testo di legge, e, solo in una seconda fase, di organizzare le componenti semantiche in una opportuna struttura formale. Come discusso in precedenza, tali facilitazioni sono basate essenzialmente sulla descrizione delle disposizioni e dei loro termini (argomenti), generalmente aggiunti ai documenti come meta-dati analitici, scelti da documentalisti o da *software* specializzati. Nell'ambito del modulo di Planning assumono un ruolo diverso: innanzitutto tali meta-dati sono scelti dal redattore stesso del testo legislativo, inoltre sono scelti durante la fase di progettazione e *drafting*, assumendo un ruolo di guida alla redazione. In questo modo essi assumono un carattere di "autenticità" e possono essere

usati non solo in fase di ricerca ma anche di *drafting*. Il carattere di autenticità che emerge dalla modalità di applicazione di tali meta-dati in fase di drafting da parte dello stesso redattore, è come già osservato un punto cruciale (Lachmayer 2005).

13.3.5 Il processo di progettazione di un nuovo testo di legge

La progettazione di un nuovo testo di legge può essere interpretata dal punto di vista della semantica che il documento dovrà esprimere, come l'attività di descrizione del modo in cui lo scenario delle attività umane oggetto del nuovo provvedimento verrà regolato dal nuovo atto. La formalizzazione di tale descrizione dovrà basarsi sia su un modello di tale scenario, sia sul modello dei possibili modi in cui lo scenario di riferimento può essere regolato. La descrizione formale dello scenario di riferimento sarà ottenuta mediante termini e concetti del mondo reale tratti da gerarchie di termini (thesauri) o tassonomie di concetti (ontologie). Allo stesso modo un possibile modello delle capacità normative dei testi di legge può basarsi sul modello delle disposizioni. Un testo normativo infatti può essere considerato come un veicolo che contiene e trasporta disposizioni e il sistema giuridico come un insieme di disposizioni piuttosto che di leggi (Biagioli 1997b). Per le attività di progettazione di un nuovo testo di legge, il sistema fornirà specifiche funzioni capaci di aiutare il legislatore ad esprimere il profilo funzionale, o illocutivo, del nuovo atto, ovvero di stabilire le relazioni fra le istanze del modello delle disposizioni e di quelle del dominio di interesse da regolare. La collezione delle relazioni così stabilite e le istanze di tali modelli rappresenteranno la semantica (profilo funzionale) del progetto di legge in costruzione. Una volta definito il profilo funzionale del nuovo atto, il sistema metterà a disposizione dell'utente particolari funzionalità di aiuto all'organizzazione delle componenti semantiche introdotte (disposizioni) in partizioni formali dell'atto in costruzione, secondo vari criteri (sostanzialmente esprimibili sotto forma di *query* di selezione su un data-base transitorio di disposizioni, argomenti e loro contenuti) derivanti da regole e pratiche di tecnica legislativa. Al termine di questo processo le partizioni formali del nuovo atto conterranno componenti (disposizioni) semanticamente correlate, così potrà essere generato lo scheletro della struttura formale (articolato) del documento da costruire, nel quale le partizioni formali saranno già qualificate dal punto di vista semantico (*semantic mark up* implicito). A questo punto l'utente avrà soltanto il compito di inserire il testo per ciascuna partizione/disposizione; tale funzione potrà essere in parte automatizzata

mediante lo sviluppo di un modulo, basato su tecniche di Natural Language Processing (NLP), che consenta di generare il testo della disposizione sulla base della descrizione formale di ciascuna istanza di disposizione.

13.3.6 L'architettura software

Il sistema di Planning è concepito come un editore visuale di disposizioni e consiste di quattro componenti principali: 1) un modello di Disposizioni, Argomenti e Operatori; 2) un modello rappresentato da concetti e termini, dello scenario da regolare; 3) un gestore delle Definizioni (*Definition manager*); 4) un gestore visuale delle Disposizioni (*Visual Provision Manager*);

Il modello Disposizioni, Argomenti e Operatori

Come osservato sopra la progettazione di un nuovo testo di legge dal punto di vista concettuale può essere basata essenzialmente sul modello DAO, capace di descrivere aspetti significativi della semantica degli atti, come mostrato nei capitoli precedenti. Al fine di fornire una formalizzazione di tale modello, oltre alle soluzioni prospettate nel cap. 8, si potrebbe anche pensare di utilizzare OWL come linguaggio capace di rappresentarne le proprietà tassonomiche. Un esempio di descrizione tassonomica di una porzione del modello delle Disposizioni e della sua implementazione in OWL è riportata in Figura 13.4.

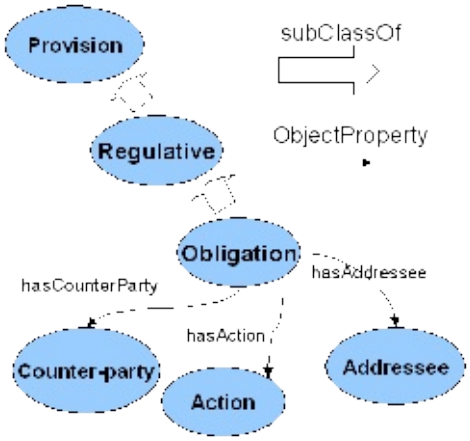

Figura 13.4: Taxonomy of a provision model portion (Obligation model hierarchy path) and its OWL representation.

OWL mette a disposizione gli strumenti per un'affidabile implementazione del modello delle disposizioni, garantendo l'inter-

operabilità fra le applicazioni che si basano su di essa e una solida base per applicazioni di ragionamento o inferenza sulle istanze delle disposizioni all'interno del singolo atto o all'interno dell'intero corpo normativo.

Modello dello scenario da regolare

Come accennato sopra, la descrizione delle principali entità dello scenario da regolare può essere basata su thesauri e ontologie. In questo contesto l'uso di una ontologia è di primaria importanza. I testi normativi infatti contengono disposizioni che trattano entità (argomenti) ma non forniscono alcuna informazione generale su di essi: per esempio la legge italiana sulla privacy (675/96) regola il comportamento dell'entità titolare dei dati personali, al quale competono le decisioni riguardo alle finalità e modalità del loro trattamento, ma non dà alcuna informazione di carattere generale su tale entità. L'uso di una ontologia permette di ottenere tali informazioni sulle entità introdotte o delle quali si occuperà il nuovo atto. Inoltre l'uso di una ontologia, e in particolare del lessico ad essa associato, permette di avere una forma normalizzata dei termini con cui le entità sono espresse, così da essere indicizzati e usati nel processo di interrogazione dei documenti normativi sulla base del modello delle disposizioni. Gli atti legislativi sono formati da termini sia del dominio regolato che del dominio giuridico. Questi ultimi sono pressoché comuni a qualunque atto legislativo. Per ottenere una descrizione dei concetti giuridici si propone di usare JurWordNet, come lessico semantico giuridico; esso consiste di: a) una *core legal ontology* contenente classi dei concetti giuridici e b) un lessico dei termini, istanziazione di concetti giuridici. Per ottenere una descrizione dei concetti del mondo reale non contenuti in JurWordNet, il sistema farà uso di ontologie e lessici del particolare dominio di interesse. Allo stesso modo l'utente potrà inserire nuovi termini o concetti del particolare dominio che dovrà essere regolato. Il coordinamento di tali basi di conoscenza sarà materia di altre iniziative in campo ontologico.

Definition Manager

Il Definition Manager (definizionario) può essere usato per collezionare termini, tratti da un *thesaurus*, relativi ad uno specifico concetto del dominio di interesse da regolare col nuovo atto. Inoltre potrà essere usato come interfaccia attraverso cui l'utente può inserire nuovi termini relativi alle entità da gestire nel nuovo atto, come discusso sopra. Utenti autorizzati potranno aggiornare con tali nuovi termini l'ontologia (o il *thesaurus*) scelto per il dominio di interesse. Tali termini saranno nuove istanze relative a concetti

esistenti o istanze di nuovi concetti da creare. I termini, collezionati dal Definition Manager, saranno usati principalmente come valori degli argomenti delle disposizioni di tipo ‘Definizione’ ma anche per fornire valori agli argomenti delle altre disposizioni.

Visual Provision Manager

Il Visual Provision Manager consisterà in un pannello dove i tipi di disposizione e i loro argomenti potranno essere trattati come oggetti visuali. L’utente avrà la possibilità di progettare il nuovo atto dal punto di vista concettuale, inserendo istanze di disposizioni come componenti base dell’atto in costruzione. Agli argomenti delle istanze di disposizione saranno assegnati valori ottenuti dal Definition Manager o da ontologie o thesauri del dominio di interesse. Al termine di questo processo il profilo funzionale del nuovo atto risulterà definito nei termini del suo profilo regolativo (istanze di tipi di disposizione) e tematico (valori degli argomenti delle disposizioni). In sostanza questo procedimento consente di costruire il nuovo atto partendo dalla descrizione delle sue componenti semantiche (istanze del modello delle Disposizioni).

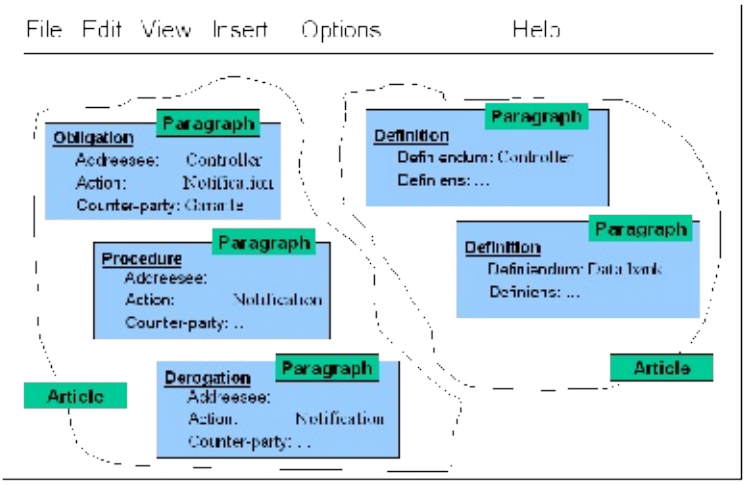

Figura 13.5: Visual Provision Manager e risultato del processo di raggruppamento delle Disposizioni

Solo in una seconda fase l’utente potrà costruire la migliore struttura del testo (articolato), con il vantaggio di poter vedere le componenti formali (partizioni) di base dell’atto in costruzione dal punto di vista del loro significato (disposizioni). L’organizzazione della struttura di un documento normativo contestualmente all’organizzazione della sua semantica, è consentita dalla assunzione secondo la quale un comma, la componente base

del profilo formale, di solito contiene una disposizione, componente base del profilo funzionale (come discusso nel cap. 12); tale assunzione è ampiamente osservata dal legislatore (figura 13.5) dalla relazione concrete fra un tipo di disposizione e il paragrafo corrispondente; la relazione concrete mette in relazione, fra differenti livelli di astrazione, rappresentazioni diverse dello stesso oggetto.

Al termine di questa fase gli oggetti visuali, che rappresentano istanze di disposizioni introdotte nel pannello, potranno essere organizzati in raggruppamenti semanticamente correlati. In base alla assunzione precedente, insieme alla organizzazione delle istanze di disposizione in raggruppamenti omogenei dal punto di vista semantico, si ottiene l'organizzazione degli stessi oggetti, visti come paragraph (commi) del profilo formale, in raggruppamenti formali di più alto livello, ovvero "articoli" (figura 13.5).

Tale processo può essere eseguito ricorsivamente, in modo da ottenere ulteriori raggruppamenti formali di più alto livello nell'organizzazione ad albero del profilo formale del documento (figura 13.6).

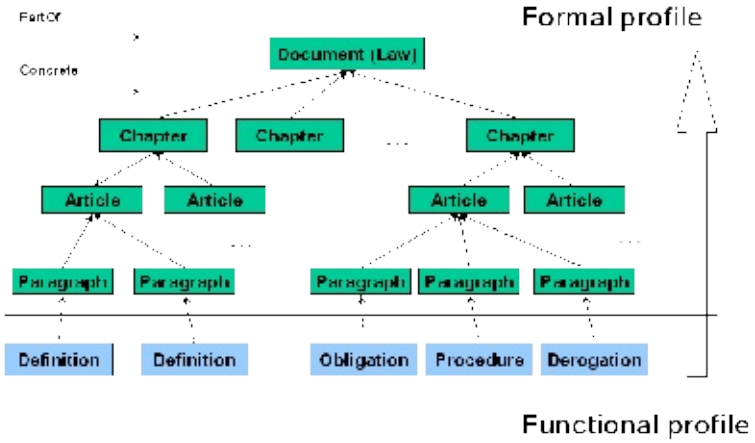

Figura 13.6: Costruzione della struttura formale del documento

L'utente avrà la possibilità di usare un'interfaccia con la quale potrà formulare criteri di raggruppamento mediante *query* sul modello delle disposizioni, sui loro argomenti e sul loro contenuto. Potranno inoltre essere forniti criteri predefiniti di aggregazione derivanti da regole di tecnica legislativa. Al termine di questo processo sarà ottenuto l'albero del documento, nel quale le foglie, che rappresentano le partizioni formali di più basso livello, sono semanticamente annotate in termini di disposizioni e loro argomenti. A questo punto lo scheletro XML del nuovo testo di legge, composto da partizioni formali semanticamente annotate, potrà essere

generato sulla base di una grammatica definita da uno specifico standard (per l'Italia lo standard NIR). L'utente potrà quindi completare la struttura del documento, inserendo il testo in ogni comma, avendo l'annotazione semantica come guida per il contenuto (figura 13.7).

```
 ...
<capo id=cap1»
<disposizioni>
<analitiche>
<dsp:definizione xlink:href=#art1-com1»
 <dsp:definiendum>Titolare <dsp:definiendum>
</dsp:definizione>
...
   <articolo id=art1»...</articolo>
</capo>
<disposizioni>
<analitiche>
<dsp:obbligo>
  <dsp:destinatario xlink:href=#art7-com1»
   Titolare
  </dsp:destinatario>
  <dsp:azione>
   Notificazione
  </dsp:azione>
  </dsp:obbligo>
<capo id=cap2»
  <articolo id=art7»...</articolo>
</capo>
```

Legge n.

Art. 1

1. [to be filled]

2. [to be filled]

...

Art. 7

1. [to be filled]

2. [to be filled]

3. [to be filled]

Capo 1

Definizione(Titolare, ...)

Definizione(Banca dati,...)

Capo 2

Obbligo(Titolare, Notificazione, Garante)

Procedura(..., Notificazione, ...)

Deroga(..., Notificazione, ...)

Figura 13.7: Scheletro XML-NIR di un progetto di legge e visualizzazione della struttura.

Un ulteriore sviluppo sarà rappresentato dalla automatizzazione della formulazione testuale dei commi con testo generato con tecniche di Natural Language Processing (NLP) sulla base di ciascuna delle istanze del modello inserite, nonché la generazione automatica dei titoli ("rubriche") degli articoli.

13.3.7 Conclusioni

In questo paragrafo si è presentato un modulo di aiuto alla progettazione di un nuovo testo di legge. Il modulo di Planning si propone di fornire uno strumento capace di aiutare il redattore di testi legislativi nella costruzione, dal punto di vista concettuale, di un nuovo atto, riflettendo ai contenuti (semantica) e ignorando le forme (sintassi). Utilizzando il modulo di Planning il processo di *drafting* legislativo tradizionale viene capovolto: la struttura (profilo formale) di un nuovo atto è costruita sulla base della sua semantica (profilo formale o illocutivo), così da ottenere un testo normativo ben strutturato, ovvero nel quale l'organizzazione della struttura formale riflette bene l'organizzazione della semantica (profilo formale) del testo di legge, essendo da essa scaturita.

Footnotes

[1] Center for the Evaluation of Language and Communication Technologies.

[2] Il testo del paragrafo 13.3 è la versione italiana di un paper presentato al terzo Legislative XML Workshop (Biagioli, Francesconi 2005).

Capitolo 14

Conclusioni sull'applicare

14.1 Ambiente di normazione – Law Making Environment

L'analisi del profilo pragmatico, mediante l'individuazione dei vari tipi di atti linguistici cui il normatore italiano ricorre, ha permesso la formulazione dello schema dei tipi di regole. Di ogni tipo di regola è stata poi studiata la struttura profonda, con la determinazione delle sue componenti logicamente necessarie. Mentre gli argomenti delle disposizioni di modifica, data la loro natura tecnica, sono generalmente formule, quelli delle regole sostanziali afferiscono pienamente al linguaggio naturale e trovano spiegazione sia nel modello stesso (ruoli degli argomenti), che in descrizioni terminologiche esterne al modello (reti semantiche, ontologie, dizionari di dominio in generale). Lo studio delle regole, finanziatomi nel 2006 direttamente dal CNR come Ricerca individuale a tema libero,[1] selezionata con altre a livello nazionale, ha condotto ad una teoria formale delle disposizioni normative (DAO, Disposizioni Argomenti Operatori) e questa a sua volta comporta una logica delle disposizioni che può essere considerata come un tentativo di dare un fondamento formale alla legistica. Queste le basi teoriche del sistema LME realizzato a sostegno delle principali attività del legislatore, quindi decisamente e necessariamente orientato *ex ante*, di cui sono state descritte caratteristiche e mostrate immagini. Nel sito apposito (http://nir.ittig.cnr.it/lme/) si possono trovare ulteriori informazioni e chiarimenti, sia sugli aspetti teorici che tecnici del sistema.

14.2 Sinergie impossibili ma indispensabili: le tecnologie ITTIG per le leggi

Nel corso degli anni ottanta e novanta ricercatori e tecnologi dell'IDG-ITTIG[2] del CNR hanno ideato, progettato e sperimentato varie applicazioni relative a produzione e gestione delle leggi. Due gli orientamenti che hanno ispirato le realizzazioni: *ex ante* ed *ex post*, naturalmente. Per *ex ante* si intende (giuro che lo ripeto per l'ultima volta!) l'intervento sulla legge nascente, mentre per *ex post* quello sulla legge esistente. Quindi da una parte sostegno alla progettazione e redazione del testo legislativo e dall'altra alla gestione e coordinamento dei testi, nonché interventi valutativi e diagnostici.

Sono due atteggiamenti alternativi di porsi ed anche in parte complementari. La ragione del duplice porsi di fronte alla legge è da trovarsi nelle varie esperienze professionali ed anche forse in orientamenti culturali diversi. Certo, come ho osservato in precedenza, l'essersi a lungo occupati di banche dati, porta a considerare la legge come un dato naturale sulla cui genesi non ha senso interrogarsi. Chi invece è meno condizionato da tali esperienze è più portato a cercare di risolvere a monte i problemi inerenti alla qualità tecnica del legiferare, piuttosto che affrontarli a valle con maggiori difficoltà e minori possibilità di successo.

Agli inizi degli anni ottanta gli strumenti versatili per la creazione di testi, di cui oggi disponiamo, erano di là da venire. Quindi un orientamento *ex ante* era difficilmente concepibile, senza una forte attitudine visionaria. Viceversa la tecnologia dell'informazione legislativa era totalmente orientata alla gestione del documento legislativo: era la stagione delle banche dati legislative. Negli anni ottanta l'IDG era essenzialmente la Banca dati della dottrina giuridica ed in generale l'informatica giuridica era documentazione giuridica, legislativa. Basti ricordare le iniziative della Corte Suprema di Cassazione, che hanno dato il via all'informatica giuridica italiana.

Negli anni ottanta sono stato impressionato dall'evoluzione appena avviata, che avrebbe rivoluzionato il mondo dei *computer*. Si avvicinava il tramonto del *main frame*: una rivoluzione che ci ha introdotti nel mondo del *personal computer* cui oggi siamo abituati. Chi non ha vissuto da dentro tale esperienza non può capire l'entità del mutamento tecnologico e i veri *shock* professionali che ha prodotto. Dai monumentali calcolatori che intimorivano il profano ed esaltavano l'*ego* dei gestori, si è rapidamente passati al *computer* piccolo ed individuale e per giunta più efficiente. Montagne di casse di schede di cartone perforate, gli strumenti di *input* del tempo, ingombranti e difficili da maneggiare, sono improvvisamente sparite, con sollievo degli operatori. Sono seguiti prima telescriventi con testine stampanti frenetiche e rumorose, poi ermetici *monitor* con scritte incomprensibili ai più, poi sistemi operativi sempre più amichevoli, a partire dalle finestre dei primi Mac, che poi tutti hanno copiato. Finalmente i primi programmi per la redazione di testi hanno aperto lo spazio operativo alla prospettiva *ex ante*. Ora era possibile e opportuno cominciare ad occuparsi dell'origine e della genesi dei documenti legislativi, non più imperscrutabili scatole nere. Questo è avvenuto anche all'IDG naturalmente, con l'avvio di un nuovo filone di ricerca, detto anche legimatica, che oggi copre la quasi totalità delle attività interne, mentre la documentazione appare piuttosto come residuale, ormai ingoiata dal buco nero del *web*.

Il privilegio di possedere il primo Macintosh mi ha suggerito l'idea di progettare e sperimentare un *editor* specializzato in testi legislativi, realizzato poi in versione efficiente dopo varie peripezie agli inizi del secolo (Biagioli, Francesconi, 2005) ed oggi colonna portante di molte delle applicazioni legislative e dei progetti dell'ITTIG. L'*editor* era ed è l'applicazione base dell'Ambiente di normazione (Law Making Environment), il progetto che da tempo porto avanti con l'aiuto di pochi colleghi. Intorno ad esso altri strumenti completano l'insieme di applicazioni *ex ante* per il legislatore. Ad oggi buona parte di esse è stata realizzata ed è in sperimentazione. Si tratta di metaEdit, l'applicazione complementare rispetto all'editore che permette l'annotazione semantica dei testi, basandosi sulla duplice modellazione di regole normative e concetti del dominio regolato (ontologie). I testi legislativi annotati con questo tipo di meta-dati, vengono interrogati dall'applicazione metaSearch, che consente la ricerca per disposizioni normative, nonché la deduzione, grazie alla conoscenza incorporata, di regole implicite e correlate, rispetto a quelle reperite (Biagioli, Turchi, 2005), come si è visto prima. Resta invece ancora da realizzare l'ultima componente dell'Ambiente di normazione, il metaPlan, che dovrebbe consentire pianificazione e meta-redazione dei progetti di legge, guidati dai meta-dati formulati *ex ante – ex ante*, cioè addirittura prima della stesura del testo stesso. La costruzione dei testi sarebbe in parte automatica, ad opera di componenti linguistico-computazionali di tipo generativo, guidate dalla conoscenza prima introdotta e sempre basata sui modelli di regole e concetti. Idea forse troppo innovativa per essere recepita; si dovrà forse aspettare che qualcosa del genere arrivi da oltre-oceano.

Già da prima, sin dagli anni ottanta, erano stati pensati e progettati altri strumenti, ma di ispirazione *ex post*. Riconoscitori automatici di formule ricorrenti nei testi, come i riferimenti normativi, ma anche di componenti semantiche, le più sfuggenti, quali le disposizioni normative (Francesconi, 2007), studiate e descritte dagli stessi lavori teorici che avevano prodotto le modellazioni prima accennate dell'Ambiente di normazione. Quindi si sono in parallelo accumulati strumenti *ex ante* ed *ex post*, basati su concezioni affini e teorie giuridico-cognitive di fatto condivise, però nonostante ciò tra loro scoordinati, se non in competizione. I *parser* per il riconoscimento dei rinvii normativi sono stati pensati e realizzati prima sperimentalmente (Mercatali, 1999), poi in forma efficiente dagli informatici dell'istituto (Francesconi, Spinosa, Taddei, 2005). Così è avvenuto per il riconoscimento della struttura dei testi e di tutti i loro aspetti di forma, consentendo in tal modo la conversione automatica delle leggi in formati prestabiliti (XML-NIR). Si è così costituito un insieme di applicazioni (raccolte nel sito

http://www.xmleges.org/) che completano la gamma delle possibili operazioni *ex post* concepite presso l'ITTIG. A questi si aggiunga il vecchio Lexedit, nato per essere l'*editor* e poi sempre più orientato *ex post*, forse, chissà, verso un destino di *software* valutatore di testi legislativi.

Intanto, dopo l'evoluzione tecnologica accennata, che ha reso possibile ed agevole l'intervento sui documenti legislativi, un nuovo salto tecnologico si è avviato a soluzione negli anni novanta, quello relativo alla cosiddetta 'semantica'. Già da tempo si studiavano i significati contenuti nei dati, cercando di addestrare il *computer* alla loro parziale comprensione, per avviare nuove applicazioni che agissero appunto su di essi. Anche sul fronte della semantica due orientamenti si sono sviluppati all'ITTIG, cominciando ora a dare i loro frutti. Nell'ambito del progetto Ambiente di normazione si è sviluppato lo studio per la modellazione della semantica rilevabile a livello di aggregati proposizionali nelle leggi: ne è scaturito il modello delle disposizioni normative DAO, portato a compimento fino alla sua formalizzazione in logica descrittiva e qui sinteticamente descritto (Biagioli e Grossi 2008). Inoltre si è diffuso lo studio delle c.d. ontologie, che anche in istituto si è sviluppato (Tiscornia 2008), innestandosi nella tradizione lessicografica di cui viene a porsi come forma aggiornata ai tempi e così forse rinverdendola. Come avvenuto per i due approcci *ex ante* ed *ex post* nella progettazione di applicazioni, anche i due approcci giuridico-cognitivi nella modellazione della conoscenza giuridica si sono rivelati complementari, almeno rispetto agli interventi sulla legislazione. Mentre infatti un modello delle regole ha il suo naturale campo di azione dove le regole operano, un modello concettuale-terminologico del linguaggio ha un raggio d'azione più ampio e può essere usato quindi in campi extra-legislativi ed anche extra-giuridici. Tale convergenza comunque si è rivelata anche questa volta fattore insufficiente a consigliare sinergie operative.

Quindi, tornando alla progettazione di applicazioni per le leggi, con l'eccezione di metaPlan tutte le applicazioni possibili sia nella prospettiva *ex ante* (LME) che *ex post* (XMLeges), sono state ideate, progettate, sperimentate e realizzate dall'ITTIG. Tutte hanno il loro centro, come è naturale, nell'*editor*, che resta uno strumento per sua natura *ex ante*, ma che anche nella dimensione *ex post* sa rendersi utile e che comunque ha lo spessore e la vocazione di coordinare tutti gli strumenti realizzati per intervenire sulla legislazione. Quello che manca è il coordinamento tra i due *set*, tra questi due insiemi di strumenti, *ex ante* ed *ex post*, che li renda disponibili al legislatore integrati, in modo che a seconda delle situazioni il più idoneo possa essere attivato, passando poi via via all'uso degli altri in fasi

successive e diverse di interventi. Il tutto reso possibile da un ambiente globale basato sugli stessi standard ed approcci teorici. I due approcci quindi sembrano essere per certi aspetti in competizione, pur restando gli strumenti da essi ispirati di fatto assolutamente complementari, *ça va sans dire*. Infatti anche in una situazione esclusivamente *ex ante*, per esempio, si porrebbe comunque sempre la necessità di interventi *ex post* su testi pre-esistenti, per le ragioni più varie.

Stesso discorso, come già accennato, per le modellazioni delle conoscenze relative alle normative, che costituiscono non applicazioni di per sé, ma componenti fondamentali di esse, componenti che caratterizzeranno tutte le applicazioni a venire (*semantic web*).

Come istituto di ricerca che ha avviato la stagione della informatica legislativa, dovremmo essere promotori di una visione più alta ed ampia, meno tattica e più strategica della tecnologia legislativa, rendendo disponibili tutti gli strumenti realizzati in modo coordinato e dando così al legislatore la possibilità di fare confronti ed operare poi nei modi più sensati, passando da strumenti *ex ante* a strumenti *ex post*, a seconda delle necessità e senza pregiudizi di sorta. Mi auguro che l'attuale assetto *sauvage*, non sia di ostacolo ad una concentrazione sinergica e strategica dei vari e notevoli strumenti per le leggi, direttamente ed indirettamente applicativi, ideati e progettati dai nostri ricercatori e realizzati dai nostri tecnologi nel corso degli anni.

14.3 Le pianticelle delle idee

Dawkins (1976) immagina una suggestiva entità che chiama meme, portatrice delle idee elementari, i mattoni della conoscenza, che affianca al gene, portatore (egoista) del *know how* per la costruzione/demolizione dei poveri veicoli transeunti che siamo noi umani. Geni e memi invece possono esibire attributi divini, quasi l'immortalità, cui gli umani vanamente (almeno per ora) aspirano. Solo l'amore per i figli ci rende quasi accettabile il nostro destino mortale.

I memi, le idee, sono la materia prima della ricerca, sia di base che applicata, scienza e tecnologia, che è l'arte del fare cose con le idee. Trovo emozionante vedere lo sviluppo di questa pianta che è la conoscenza profonda, stabile e sistematica, la scienza appunto, dove tanti pensatori prendono e danno e ricombinano idee, contribuendo in vario modo e varia misura alla costruzione di questa magnifica architettura, che mi fa pensare al *reef*, la barriera corallina, o ad altri simili prodigi della natura.

Verso le idee e le loro architetture si sviluppa, o dovrebbe, un atteggiamento analogo a quello per i figli: le generiamo, ce ne prendiamo cura e ne siamo affascinati, ma soprattutto siamo affascinati dall'opera finale, dal sapere globale che ne deriva, a cui volentieri le affidiamo.

È un difficile equilibrio tra cura del proprio io e cura delle idee di cui siamo portatori e che per loro natura sono fatte per combinarsi in qualche modo con quelle altrui e partecipare (anche le più modeste) alla grande architettura del sapere. Un'idea nasce ispirata dall'architettura della conoscenza generale, pur essendo portatrice di una propria originalità, di un proprio contributo. Senza la fascinazione di fronte all'architettura generale, non scatta il piacere dell'abbandono della propria piccola idea e prevale una preoccupazione sterile per l'affermazione invece del proprio *ego*. E questo non è in armonia col processo del divenire del sapere generale e lo ostacola.

In un ambiente propizio le idee dovrebbero sgorgare abbondanti, specie in chi ha scelto la professione di ricercatore ed ha propensione per l'innovazione, trovando facilmente sostegno per la loro trasformazione in applicazioni tecnologiche, specie in settori come questo della tecnologia dell'informazione giuridica (LIT), particolarmente dinamici grazie alla grande rete, il *web*, formidabile ribalta e opportunità per l'attitudine creativa, di cui tutti in varia misura siamo dotati.

Purtroppo l'ambiente che ho conosciuto non mi è sembrato molto propizio per la ricerca, almeno intesa in senso puro, forse ingenuo, come invenzione. Vediamo la sorte di una pianticella portatrice di una idea innovatrice (più o meno buona che sia) nel mare della ricerca pubblica italiana, nel settore a me noto.

Quando si tratta di ricerca applicata l'ideazione in sé difficilmente può configurarsi come un risultato. Richiede il superamento di una serie di ostacoli. Deve essere presentata, esaminata ed apprezzata dalla comunità scientifica. Deve poi trovare accoglienza nell'ambiente e nella struttura in cui si origina, in quanto presuppone un lavoro collettivo per la sua trasformazione in prototipo di applicazione. Infine il superamento di prove di efficienza ed una adeguata promozione, consentiranno il passaggio alla applicazione. Un vero calvario la aspetta.

Per progredire deve essere capace di mobilitare altri soggetti, che nelle strutture ricoprono vari ruoli. Ma i ricercatori sono in competizione tra di loro per definizione, per come è congegnata la loro carriera, che li vede contrapposti nei concorsi, così rari da non permettere un normale sviluppo delle carriere e basati su criteri valutativi che tutto promuovono meno che

l’attitudine creativa, premiando invece burocraticamente vuoti ruoli notabili, nella migliore delle ipotesi.[3] Stando così le cose, i ricercatori collaborano occasionalmente, ma secondo una dinamica di tipo bellico, per la progressione nella carriera, così difficile da richiedere una cura estrema, che in definitiva si concretizza nella ricerca del potere come obiettivo sostitutivo delle idee, più spendibile in tale tipo di progressione professionale, basata più sull’apparenza che sulla sostanza.

In altre parole fare ricerca è un lusso che il ricercatore italico non può permettersi, dovendo occuparsi esclusivamente di ricerca (sì) ma del potere, necessario ad una sua affermazione nell’ambiente in cui opera, ed ultimamente, da quando i finanziamenti diretti dell’ente (CNR) alle spese vive dei progetti sono cessati, anche nella ricerca di denaro.

Solo quando avrà acquisito abbastanza potere per sopravvivere, il povero ricercatore potrà finalmente dedicarsi alla ricerca vera, allo sviluppo delle idee innovative.

Ma, destino crudele, l’energia spesa esaurisce le sue risorse e prosciuga la vena ideativa, se mai ci fosse stata, anche nei più dotati. Quella che doveva essere un’attività momentanea e strumentale, la ricerca del potere-denaro per dare gambe alla ricerca delle idee, diventa attività di base, esclusiva del povero ricercatore, che ormai ha cambiato mestiere senza essersene accorto, è diventato un faccendiere della ricerca, un personaggio assai più familiare nel paesaggio culturale italiano, dove purtroppo la scienza non è molto popolare ed è anzi vista con diffidenza.

Le idee che aveva sono ormai dimenticate. Le idee sono piantine delicate, che se non annaffiate muoiono. Pochi hanno abbastanza energie da essere in grado di cercare e trovare sia il potere che le idee. Forse addirittura nessuno, perché le attitudini, i tipi di energie in gioco, sono di natura totalmente diversa. Le idee nascono dalla leggerezza, il potere dalla pesantezza, e insieme non possono stare.

D’altronde chi nonostante tutti gli ostacoli volesse coltivare la sua pianta delle idee trascurando il potere, finirebbe per trovarsi con qualche risultato in mano, ma nell’impossibilità di tradurlo in opera concreta. Questo in campo tecnologico naturalmente, non nella ricerca di base.

Un giovane e brillante ricercatore, che ha collaborato gratuitamente al progetto qui presentato e partecipato a questo volume, ad una mia proposta di aiutarlo a trovare un finanziamento in Italia, mi ha risposto con un cortese ma deciso “no grazie!”, preferendo rimanere nel paese europeo che da anni lo

ospita, pagato per tempi certi e per sviluppare le proprie idee.

Qui si sarebbe trovato nella posizione del c.d. ‘precario’, che per tanti anni e per pochi soldi e sempre incerti, lavora allo sviluppo più di carriere altrui che di proprie idee, nella sola età in cui le idee nascono. Infatti in genere l’attitudine creativa si manifesta in giovane età, all’inizio della professione. Se in quella fase i soggetti sono forzati ad altre attività, perdono quel prezioso appuntamento e si spostano definitivamente verso un diverso profilo professionale, caratterizzato da vuoto attivismo e accumulo di influenza, il solo mestiere qui praticato e insegnato.

E questo destino si tramanda nelle generazioni e viene inevitabilmente riproposto a nuovi giovani da chi l’ha subito. Perché questo è l’ambiente della ricerca pubblica applicata italiana e questi sono i tipi di traguardi che offre. Da questo stato delle cose si potrà uscire solo quando sarà considerata, come merita, il vero compito del ricercatore: l’attività di architetto della conoscenza.[4]

Footnotes

[1] Titolo del progetto: ‘Linguaggio formale per la descrizione sintattico-semantica delle disposizioni normative’.

[2] Istituto per la Documentazione Giuridica, poi Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica.

[3] Nell’ultimo bando di concorso CNR per direttori di ricerca, ho notato segnali promettenti. Anche le attività di ideazione e progettazione di sistemi informatici giuridici vengono considerate titoli di merito. Si tratta della professione mia e di tanti altri (architetti e ingegneri della conoscenza), che, pur esistendo da decenni, fino ad ora era semplicemente ignorata, costringendo a lavorare, per così dire, in clandestinità. Meglio tardi che mai (certo non per chi ha concluso o sta concludendo la propria attività).

[4] Se così stanno le cose, non deve stupire il presunto mistero del tanto chiacchierato fenomeno della ‘fuga dei cervelli’, su cui segnalo alcuni ironici blog: http://www.scrivendo.it/node/5064
http://www.scrivendo.it/node/4605
http://www.neteditor.it/content/sistemi-caotici

Appendice A

Annotazione dei testi (Stefano Pietropaoli)

A.1 Esempi di disposizioni

Guida alla lettura Nelle seguenti pagine sono riportati alcuni esempi di annotazione di disposizioni. Ogni annotazione è divisa in quattro parti:

La prima parte di ogni esempio indica tra parentesi acute la disposizione cui esso si riferisce.

Nella seconda parte seguono tra parentesi tonde gli argomenti di tale disposizione.

Nella terza parte è riportata una breve definizione della disposizione.

La quarta parte è costituita da un testo normativo (in corsivo).

A.1.1 Motivazioni (tipo, argomenti, descrizione, esempio)

<Visto>
(argomenti: norma)
Disposizione caratterizzante contenuta nel preambolo.
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

<Considerato>
(argomenti: oggetto)
Disposizione caratterizzante contenuta nel preambolo.
Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le proprie finalita' istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e peculiari;
Ravvisata l'opportunita' di dare corso al completamento dell'attuazione della suindicata programmazione come previsto dai citati decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 2000 e 4 agosto 2001;
Tenuto conto che l'art. 43 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, ha differito il termine per l'emanazione del predetto regolamento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sopprimendo, altresì, da tale data ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti;

<Parere>
(argomenti: soggetto)
Disposizione caratterizzante contenuta nel preambolo.
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27/07/1994;

<Proposta>
(argomenti: soggetto)
Disposizione caratterizzante contenuta nel preambolo.
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

<Necessitàeurgenza>
(argomenti: oggetto)
Disposizione caratterizzante, tipica del decreto-legge, contenuta nel preambolo.
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

A.1.2 Disposizioni sostanziali (tipo, argomenti, descrizione, esempio)

<Finalità>
La disposizione analitica che descrive la ratio dell'intero atto normativo.
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

<Ambito>
(argomenti: destinatario, attività)
La disposizione analitica introduttiva che spiega quali sono le realtà regolate dalla legge (ambito di applicazione).
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

<Finanziaria>
(argomenti: norma)
La disposizione analitica che fissa la copertura finanziaria necessaria ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'atto.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

<Definitoria>
(argomenti:definiendum)
La disposizione analitica che introduce e descrive stipulativamente le principali entità dell'atto.
Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento […].

<Istitutiva>
(argomenti: destinatario)
La disposizione analitica che crea un'istituzione.
È istituito il Garante per la protezione dei dati personali.

<Organizzativa>
(argomenti: destinatario)
La disposizione analitica che disciplina l'organizzazione di un'istituzione.
Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato in misura non superiore a quarantacinque unità, […].

<Competenza>

(argomenti: destinatario, attività, controparte, termine*)
La disposizione analitica con cui un’autorità superiore conferisce temporaneamente e nell’ambito della propria competenza ad un’autorità inferiore l’esercizio di un potere di cui resta titolare.
Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 2 novembre 1993, n.436, appositi decreti legislativi per la costituzione delle autorità metropolitane.

<Revoca>
(argomenti: destinatario, attività, controparte, termine*)
La disposizione analitica che sottrae un potere.
A partire dal 180giorno dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui al primo comma, i poteri dell’ufficio in ambito di circolazione delle merci si intendono revocati.

<Diritto>
(argomenti:destinatario, attività, controparte).
La disposizione analitica che attribuisce il potere di agire a tutela o per il soddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

<Dovere>
(argomenti: destinatario, attività, controparte)
La disposizione analitica che indica in modo generico una situazione giuridica passiva. I suoi argomenti possibili sono: destinatario (in questo caso il titolare della situazione giuridica passiva), attività (il comportamento prescritto), controparte (in questo caso il titolare della situazione giuridica attiva).
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

<Pretesa>
(argomenti: (argomenti:destinatario, azione, controparte).
La disposizione analitica che descrive una situazione giuridica attiva, rivolta alla realizzazione di un interesse particolare e correlata ad un comportamento altrui di contenuto specifico sanzionabile.
In relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto:
di conoscere, mediante accesso gratuito, al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

Di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

<Obbligo>

(argomenti: destinatario, azione, controparte)

La disposizione analitica che descrive una situazione giuridica passiva, prescrivendo un comportamento di contenuto specifico, rivolto alla realizzazione di un interesse particolare la cui violazione è espressamente richiamata da una sanzione. I suoi argomenti possibili sono: destinatario (titolare della situazione giuridica passiva), azione (comportamento prescritto), controparte (titolare della situazione giuridica attiva).

Le pubbliche amministrazioni sono tenute [a pena di una sanzione, n.d.R.] a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

<Divieto>

(argomenti: destinatario, azione, controparte)

La disposizione che esprime un obbligo in forma negativa.

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore.

<Permesso>

(argomenti: destinatario, azione, controparte)

La disposizione analitica che indica comportamenti consentiti dall'autorità competente, anche in deroga ad altre disposizioni.

La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;

quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

<Procedura>

(argomenti: destinatario, azione, controparte)

La disposizione analitica che descrive la serie coordinata e collegata di atti che deve essere osservata da un destinatario nell'esercizio di un adempimento.

Il trasferimento può avvenire soltanto dopo 15 giorni dalla data della notificazione; il termine è di 20 giorni qualora il trasferimento riguardi

taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

<Sanzione>
(argomenti: destinatario, azione, pena)
La disposizione analitica che descrive la limitazione dei diritti cui va incontro chi abbia violato un obbligo. A seconda del settore del diritto in cui intervengono, è possibile distinguere le sanzioni in civili, penali, e amministrative.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

< Riparazione>
(argomenti: destinatario, azione, effetto)
La disposizione analitica che descrive i rimedi (come la nullità e l'annullamento) con cui si sanzionano i vizi di un atto., detta anche pseudosanzione
È nullo qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una organizzazione sindacale ovvero cessi di farne parte.

A.1.3 Disposizioni di mutamento (tipo, argomenti, descrizione, esempio)

<Abrogazione>
(argomenti: norma, novellando, posizione, inizio*)
Disposizione di modifica testuale che elimina dall'ordinamento vigente un intero atto normativo, una sua partizione, o anche solo un suo frammento.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

<Sostituzione>
(argomenti: norma, novella, novellando, posizione, inizio*)
La disposizione analitica di modifica testuale che al contempo abroga un atto (una sua parte o un suo frammento) e ne inserisce uno nuovo al suo posto.
Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente: "2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".

<Integrazione>
(argomenti: norma, novella, posizione, inizio*)
La disposizione analitica di modifica che interviene su un testo normativo vigente aggiungendo nuove disposizioni.
Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".

<Vigenza>
(argomenti: norma, inizio*, fine*)
La disposizione che definisce l'entrata in vigore di una norma.
La presente legge entra in vigore il 1gennaio 2000.

<Sospensione>
(argomenti: norma, inizio*, fine*)
La disposizione che stabilisce la sospensione di una norma, di un atto o di un provvedimento, o di un termine.
L'allegato definito conformemente al paragrafo 2, è considerato provvisoriamente sospeso.

<Proroga>
(argomenti: norma, inizio*, fine*)
La disposizione che stabilisce la proroga di una norma, di un atto o di un provvedimento, o di un termine.

I trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995.

<Differimento>
(argomenti: norma, inizio*, fine*)
La disposizione che procrastina l'applicazione di una norma, di un atto o di un provvedimento, o la scadenza di un termine.
È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1 comma 1 primo periodo del d.l. 20 gennaio 2003, n. 4.

<Retroattività>
(argomenti: norma, inizio*, fine*)
La disposizione analitica che stabilisce l'applicabilità di una norma a fattispecie verificatesi anteriormente all'emanazione della norma stessa.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai

comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997.

<Ultrattività>
(argomenti: norma, inizio*, fine*)
La disposizione analitica speculare alla retroattività.
A decorrere dal 1gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 2001, n. 316.

<Deroga>
(argomenti: norma)
La disposizione analitica che fissa adempimenti difformi rispetto ad altri atti dell'ordinamento.
Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte interviene mediante le seguenti iniziative: [omissis]
c) concessione di contributi a favore di enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuare indagini sulla distribuzione e sugli effetti del DDT, da svolgersi nel territorio piemontese del bacino del Lago Maggiore, anche in deroga alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale).

<Eccezione>
(argomenti: norma)
La disposizione analitica che fissa adempimenti difformi rispetto ad altre norme interne richiamate.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è destinatario all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

<Estensione>
(argomenti: norma)
La disposizione analitica che fissa adempimenti ulteriori rispetto ad altre norme interne richiamate.
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

<Interpretazione>
(argomenti: norma)

La disposizione contenente una interpretazione autentica
La norma va interpretata nel senso che la graduatoria di merito del concorso può essere utilizzata per un periodo di 18 mesi dalla pubblicazione della stessa.

<Ratifica>
(argomenti: norma)
La disposizione, in forma di legge, con cui il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare un trattato, un accordo o un altro atto a carattere internazionale (memoranda, convenzioni, etc.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

<Recepimento>
(argomenti: norma)
Disposizione che connota un atto o una disposizione come conforme alle indicazioni di un provvedimento normativo precedente.
In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.

<Attuazione>
(argomenti: norma, novellando, posizione)
Disposizione che connota un atto o una disposizione come attuativo di un provvedimento normativo precedente e preordinato.
In attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, recante la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio": il termine entro il quale esso deve concludersi; l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonchè dell'adozione del provvedimento finale; il funzionario responsabile del singolo procedimento; le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" sottratti al diritto di accesso.

<Metaregola>
(argomenti: tiporegola)

Regola sulla produzione delle regole (di ogni tipo).
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è disposta mediante legge regionale nei confronti di tutti i soggetti di eguale livello istituzionale, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi.

A.2 Esempi di annotazioni di disposizioni

Guida alla lettura Nelle seguenti pagine sono riportati alcuni esempi di annotazione di disposizioni. Ogni annotazione è divisa in quattro parti:

La prima parte di ogni esempio indica tra parentesi acute la disposizione cui esso si riferisce, e tra parentesi tonde gli argomenti di tale disposizione, raggruppati per tipologia. All'elenco degli argomenti segue una breve definizione della disposizione.

La seconda parte è costituita da un testo normativo (in corsivo), preceduto dall'indicazione dei suoi estremi.

Nella terza parte, l'esempio viene annotato attraverso dei tag, che indicano i diversi argomenti della disposizione all'interno del testo esaminato.

La quarta parte è un riepilogo degli argomenti esplicitamente espressi dal normatore nel testo esaminato.

Si è ritenuto a volte opportuno fornire più di un esempio per una singola disposizione. In tal caso le parti 2, 3 e 4 sono state ripetute.

A.2.1 Regole sull'atto e regole costitutive

<**Ambito**> (vigore, efficacia)_(destinatario, territorio, attività)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione introduttiva che spiega quali sono le realtà regolate dalla legge (ambito di applicazione).
Legge n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 2, comma 1

La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

La presente legge si applica al <attività> trattamento di dati personali</attività> da <destinatario> chiunque effettuato</destinatario> nel <territorio> territorio dello Stato</territorio>.

destinatario: chiunque

territorio: territorio dello Stato.

attività: trattamento di dati personali

Legge 9 gennaio 2004, n. 4, articolo 3, comma 1
La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

La presente legge si applica alle <destinatari> pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici </destinatari>.

destinatario:
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
enti pubblici economici;
aziende private concessionarie di servizi pubblici;
aziende municipalizzate regionali;
enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
aziende appaltatrici di servizi informatici

<Competenza> (vigore, efficacia)_(destinatario, attività)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che attribuisce un potere (ovvero una situazione soggettiva attiva) ad un destinatario.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 78, comma 1

Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità.

Sono attribuite ai <destinatario> Comuni </destinatario> <attività> le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità

</attività>.

destinatario: Comuni

attività: funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità

Gazzetta Ufficiale N. 48 del 26 Febbraio 2002, articolo 1, comma 2

Le funzioni di selezione e reclutamento, gia' di competenza dei predetti organi, sono attribuite ai distretti militari indicati nella allegata tabella facente parte integrante del presente decreto.

Le <attività> funzioni di selezione e reclutamento </attività>, gia' di competenza dei predetti organi, sono attribuite ai <destinatario> distretti militari indicati nella allegata tabella facente parte integrante del presente decreto </destinatario>.

destinatario: distretti militari indicati nella allegata tabella facente parte integrante del presente decreto **attività:** funzioni di selezione e reclutamento

<Definitoria> (vigore, efficacia)_(definiendum, definiens)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che introduce e descrive stipulativamente le principali entità dell'atto.

L. n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 1, comma 2

Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento […].

Ai fini della presente legge si intende: a) per – <definiendum> banca di dati </definiendum> – <definiens> qualsiasi complesso di dati personali ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento […] </definiens>.

definiendum: banca di dati

definiens: qualsiasi complesso di dati personali ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.

<Delega> (vigore, efficacia)_(delegante, destinatario, attività)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione con cui un’autorità superiore conferisce temporaneamente e nell’ambito della propria competenza ad un’autorità inferiore l’esercizio di un potere di cui resta titolare.

Legge 16 luglio 1997, n. 254, articolo 1, comma 1

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico; […]

Il <delegato> Governo </delegato> è delegato ad <attività> emanare, <fine [termini (attività)]>entro sei mesi</fine [termini (attività)]> dalla <inizio [termini (attività)]> data di entrata in vigore della presente legge </inizio [termini (attività)]>, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari <attività>, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico; […]

delegante: Parlamento

destinatario: Governo

attività: emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari

inizio [termini (attività)]: data di entrata in vigore della presente legge

fine [termini (attività)]: fine sei mesi da **inizio [termini (attività)]**

condizioni: l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

Legge 22 luglio 1975, n. 382, articolo 1 , comma 1

Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell’articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell’articolo 17 della

legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali; […]

Il <destinatario> Governo </destinatario> è delegato ad <attività> emanare per le regioni a statuto ordinario, <fine [termini (attività)]>entro 12 mesi</fine [termini (attività)]> dalla <inizio [termini (attività)]>data dell'entrata in vigore della presente legge</inizio [termini (attività)]>, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali; […] </attività>

delegante: Parlamento

destinatario: Governo

attività: emanare per le regioni a statuto ordinario uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali; […]
inizio [termini (attività)]: data di entrata in vigore della presente legge
fine [termini (attività)]: dodici mesi da inizio [termini (attività)]

<Finalità> (vigore, efficacia)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)

La disposizione che descrive la *ratio* dell'intero atto normativo.

L. n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 1, comma 1

La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

<Finanziaria> (vigore, efficacia)_ (norma) _(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che fissa la copertura finanziaria necessaria ai fini

dell’attuazione di quanto previsto dall’atto.

Legge 11 agosto 2003, n. 231, articolo 15, comma 1

All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l’articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l’anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

All’onere derivante dall’attuazione delle <norma> disposizioni di cui alla presente legge, escluso l’articolo 4 </norma>, pari a 367.468.508 euro per l’anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Norma: disposizioni di cui alla presente legge, escluso l’articolo 4.

<Istitutiva> (vigore, efficacia)_ (destinatario)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che crea un’istituzione.

L. n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 30, comma 1
È istituito il Garante per la protezione dei dati personali.

È istituito il <destinatario> Garante per la protezione dei dati personali </destinatario>.

Destinatario: Garante per la protezione dei dati personali.

<Metaregola> (vigore, efficacia)_(tiporegola) _(termini, condizioni, norma, invigoreil)
Regola sulla produzione delle regole (di ogni tipo).

Legge regione Piemonte 2 settembre 1974, n. 27.
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è disposta mediante legge regionale nei confronti di tutti i soggetti di eguale livello istituzionale, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi.

La <tiporegola> revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge </tiporegola> è disposta mediante legge regionale nei confronti di tutti i soggetti di eguale livello istituzionale, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi.

Tiporegola: revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge.

<Organizzativa> (vigore, efficacia)_(destinatario)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)

La disposizione che disciplina l’organizzazione di un’istituzione.

L. n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 33, comma 1
Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato in misura non superiore a quarantacinque unità, […].

Alle dipendenze del <destinatario> Garante </destinatario> è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato in misura non superiore a quarantacinque unità, […].

Destinatario: Garante

<Revoca> (vigore, efficacia)_(destinatario, attività, delegante)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che sottrae un potere.

A partire dal 180giorno dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui al primo comma, i poteri dell’ufficio in ambito di circolazione delle merci si intendono revocati.

<inizio(termini)> A partire dal 180 giorno dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui al primo comma </inizio(termini)>, i <attività> poteri dell’<destinatario> ufficio </destinatario> in ambito di circolazione delle merci </attività> si intendono revocati.

Destinatario: ufficio

Attività: poteri in ambito di circolazione delle merci

Inizio (termini): 180 giorno dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui al primo comma

<Status> (vigore, efficacia)_(destinatario, qualifica)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che conferisce un complesso di poteri e doveri ad un destinatario dotato di determinati requisiti, determinandone l’appartenenza ad una particolare categoria di membri della società o di una comunità più ristretta.

Codice civile, articolo 2, comma 1
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

La <qualifica> maggiore età </qualifica> è fissata al <destinatario> compimento del diciottesimo anno </destinatario>.

Qualifica: maggiore età

Destinatario: chi ha compiuto il diciottesimo anno

A.2.2 Regole regolative

<Diritto> (vigore, efficacia)_(destinatario, controparte, attività)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che attribuisce il potere di agire a tutela o per il soddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico.

Costituzione, articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Il <destinatario> lavoratore </destinatario> ha diritto ad una <attività> retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa </attività>.

Destinatario: lavoratore

Attività: retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

<Divieto> (vigore, efficacia)_(destinatario, azione, controparte) _(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che esprime un obbligo in forma negativa.

Legge n. 300 1970, articolo 8, comma 1

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore.

È fatto divieto al <destinatario> datore di lavoro </destinatario>, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di <azione> effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche,

religiose o sindacali del lavoratore </azione>.

Destinatario: datore di lavoro

Azione: effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore

<Dovere> (vigore, efficacia)_(destinatario, attività, controparte)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che indica in modo generico una situazione giuridica passiva. I suoi argomenti possibili sono: destinatario (in questo caso il titolare della situazione giuridica passiva), attività (il comportamento prescritto), controparte (in questo caso il titolare della situazione giuridica attiva).

Costituzione, articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

<destinatario>Tutti</destinatario> sono tenuti a <attività>concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva</attività>.

Destinatario: Tutti

Attività: concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

<Informazione> (vigore, efficacia)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)

L. R.. 39/1996, articolo 8, comma 1
Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del d. lgs. n. 472/1997.

<informazione> Per quanto non previsto dalla presente legge in <condizione> materia di sanzioni amministrative </condizione> si rinvia alle disposizioni del <norma> d. lgs. n. 472/1997 </norma>. </informazione>

D.L. 28-5-2004 n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124. articolo 1, comma 2.

Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi <norma invigoreil="1994"> dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 </norma> tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e

lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

<Obbligo> (vigore, efficacia)_(destinatario, controparte, azione)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che descrive una situazione giuridica passiva, prescrivendo un comportamento di contenuto specifico, rivolto alla realizzazione di un interesse particolare la cui violazione è espressamente richiamata da una sanzione. I suoi argomenti possibili sono: destinatario (titolare della situazione giuridica passiva), azione (comportamento prescritto), controparte (titolare della situazione giuridica attiva).

L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 4, comma 1.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute [a pena di una sanzione, n.d.R.] a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

<destinatario>Le pubbliche amministrazioni</destintario> sono tenute [a pena di una sanzione, n.d.R.] a <azione>determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale</azione>.

Destinatario: pubbliche amministrazioni

Azione: determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

<Permesso> (vigore, efficacia)_(destinatario, azione, controparte)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che indica comportamenti consentiti dall'autorità competente, anche in deroga ad altre disposizioni.

L. n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 21, comma 4
La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi […][1]

La <azione>comunicazione e la diffusione dei dati</azione> sono comunque permesse: <condizione>a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi[…]</condizione>

Azione: comunicazione e la diffusione dei dati

Condizione: qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi[…]

<Pretesa> (vigore, efficacia)_ (destinatario, azione, controparte)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che descrive una situazione giuridica attiva, rivolta alla realizzazione di un interesse particolare e correlata ad un comportamento altrui di contenuto specifico sanzionabile.

L. n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 13, comma 1
In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto:di conoscere, mediante accesso gratuito, al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;Di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); […]

In relazione al trattamento di dati personali, <destinatario> l'interessato </destinatario> ha diritto: <azione> di conoscere, mediante accesso gratuito, al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;Di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h) </azione>; […]

Destinatario: interessato

Azione: conoscere, mediante accesso gratuito, al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; Di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h)

<Procedura> (vigore, efficacia)_(destinatario, azione)_ (termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che descrive la serie coordinata e collegata di atti che deve essere osservata da un destinatario nell'esercizio di un adempimento.

L. n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 28, comma 2
Il trasferimento può avvenire soltanto dopo 15 giorni dalla data della notificazione; il termine è di 20 giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

<azione> Il trasferimento </azione> può avvenire soltanto <inizio [termini (azione)]> dopo 15 giorni dalla data della notificazione</inizio[termini(azione)]>; <inizio [termini (azione)]> il termine è di 20 giorni </inizio [termini (azione)]> <condizione> qualora il

trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24 </condizione>.

Azione: trasferimento

Inizio [termini(azione)]:dopo 15 giorni dalla data della notificazione

Inizio {condizione[termini(azione)]}: dopo 20 giorni dalla data della notificazione

Condizioni: qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

<Riparazione> (vigore, efficacia)_(destinatario, azione, effetto)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che descrive i rimedi (come la nullità e l'annullamento) con cui si sanzionano i vizi di un atto.

Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 15, comma 1
È nullo qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una organizzazione sindacale ovvero cessi di farne parte.

È <effetto>nullo</effetto> <azione>qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una organizzazione sindacale ovvero cessi di farne parte</azione>.

Effetto: nullo

Azione: qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una organizzazione sindacale ovvero cessi di farne parte

<Sanzione> (destinatario, azione, pena) _(vigore, efficacia)_(termini, condizioni, norma, invigoreil)
La disposizione che descrive la limitazione dei diritti cui va incontro chi abbia violato un obbligo. A seconda del settore del diritto in cui intervengono, è possibile distinguere le sanzioni in civili, penali, e amministrative.

L. n. 675 del 31 Dicembre 1996, articolo 36, comma 1
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

<destinatario>Chiunque</destinatario> <azione>omette di fornire le

informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1</azione>, è punito con la <pena>sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni</pena>.

Destinatario: Chiunque

Azione: omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1

Pena: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni

A.2.3 Modifiche

<Abrogazione> (vigore, efficacia)_(norma, novellando, posizione)_(condizioni, decorrenza)
Disposizione di modifica testuale che elimina dall'ordinamento vigente un intero atto normativo, una sua partizione, o anche solo un suo frammento.

Legge 11 agosto 2003, n. 228, articolo 6, comma 1
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: «600, 601 e 602» sono soppresse; […]

Al <norma>codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, lettera b)</norma>, le parole: <novellando>«600, 601 e 602»</novellando>sono soppresse; […]

Novellando: 600, 601 e 602

Norma: articolo 5, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale

Dlgs n. 213 del 24/06/1998 (vigore/efficacia: 09/07/1998), articolo 4, comma 4.
4. A decorrere dal 1gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione». A decorrere dal 1gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.

4. <sostituzione>A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione» </sostituzione> <abrogazione>. A decorrere dal <condizione decorrenza="20020101"> 1 gennaio 2002 </condizione> il secondo comma

dell’articolo 2435 del codice civile è abrogato. </abrogazione>.

<Converte> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
I decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Altrimenti vengono convertiti in legge da una legge di conversione. La disposizione di conversione è riportata nella legge di conversione e rileva il collegamento fra il decreto-legge convertito e la legge di conversione.

LEGGE 8 luglio 2003, n.174
Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi. Gazzetta Ufficiale N. 162 del 15 Luglio 2003. articolo 1.

Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalita’ e protezione temporanea per taluni palestinesi.

<convertito>1. È convertito in legge il <norma>decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, </norma>recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalita’ e protezione temporanea per taluni palestinesi.</convertito>

<Deroga> (vigore, efficacia)_ (norma, dominio)_(condizione, termini, decorrenza)
La disposizione derogante limita gli effetti giuridici della disposizione derogata. L’applicazione quindi della norma derogata è sospesa quindi nel caso in cui si realizzi la fattispecie sottesa alla disposizione derogante.

Legge 25 novembre 2003, n. 339. «Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1 dicembre 2003, articolo. 1.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

1.<deroga> Le disposizioni di cui <norma>all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</norma>, non si applicano <dominio>all’iscrizione agli albi degli avvocati<dominio>, <condizione>per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al</normeintegrative> regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni</normeintegrative></deroga>.

<Estensione> (vigore, efficacia)_(norma, dominio)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
L'estensione estende la portata della norma generale a fattispecie non originariamente incluse. La disposizione estensione richiama l'effetto giuridico della disposizione estesa per collegarlo ad una nuova fattispecie. La nuova fattispecie viene posta dentro a <dominio>.

Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/1970, n. 1077 pubblicato su: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data: 07/01/1971. Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato. Articolo 138.
Articolo 138 – Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento […]

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

<estensione> Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano <dominio> anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni <dominio> </estensione>.

<Integrazione> (vigore, efficacia)_(norma, novella, posizione)_(condizione, decorrenza)
La disposizione analitica di modifica che interviene su un testo normativo vigente aggiungendo nuove disposizioni.

Legge 5 giugno 2000, n.144, articolo 3, comma 1

Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce».

Al <norma> terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile</norma> è aggiunto, <posizione> in fine</posizione>, il seguente periodo: <novella> «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce» </novella>.

Norma: terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura civile

Novella: «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce».

Legge dello Stato Italiano del 28/12/2001, n. 448 pubblicato su: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.301 in data: 29/12/2001. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), articolo 47 – Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi, comma 5.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende» sono inserite le seguenti: «nonché della Cassa depositi e prestiti», dopo le parole: «Le predette aziende o enti» sono inserite le seguenti: «e la Cassa depositi e prestiti» e al quarto periodo, dopo le parole: «sono esercitati dalle aziende ed enti predetti» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e prestiti».

5. <integrazione>Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, <norma>al comma 4 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</norma>, dopo le parole: <novellando>«I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende» </novellando>sono inserite le seguenti: <novella>«nonché della Cassa depositi e prestiti»</novella>, dopo le parole: <novellando>«Le predette aziende o enti» </novellando>sono inserite le seguenti:<novella>«e la Cassa depositi e prestiti» <novalla> e al quarto periodo, dopo le parole: <novellando>«sono esercitati dalle aziende ed enti predetti» </novellando>sono inserite le seguenti: <novella>«e dalla Cassa depositi e prestiti»</novella>.

<Interpretazione autentica> (vigore, efficacia)_(norma, dominio)_(condizione, termini, decorrenza)
La disposizione contenente una interpretazione autentica

Decreto legge n. 387 del 21/09/1987 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data: 21/09/1987
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

Articolo 5, comma 2.

2. L'art. 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato *nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.*

2. <interpretazione> <norma> L'art. 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel <dominio>senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. </dominio> <condiziona> Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986. </condizione> </interpretazione>

<Posticipo> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
La disposizione di posticipo dell'efficacia stabilisce che determinate disposizioni siano efficaci in un momento successivo alla loro entrata in vigore.

Autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 3
pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 in data 30/09/2000

9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.

9) Efficacia temporale.

<posticipo><norma>La presente autorizzazione</norma> ha efficacia a decorrere <intervallo inizio=20001001 fine=20011231>dal 1 ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.</intervallo><posticipo>

<Proroga> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
La disposizione che stabilisce la proroga del vigore di una norma che originariamente doveva terminare ad una certa data stabilita dal legislatore.

Decreto Ministeriale 22 dicembre 1993 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). – Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.

Articolo unico
Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31 dicembre 1994.
Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Articolo unico
<proroga> Il <norma> decreto ministeriale 27 aprile 1990 </norma> è prorogato <intervallo fine="19941231"> fino al 31 dicembre 1994. </intervallo> </proroga>
<sospensione> Per il predetto periodo <intervallo fine="19941231"> è sospesa l'efficacia del <norma> decreto ministeriale 9 gennaio 1986. </norma> </sospensione>

<Modifica-termini> (vigore, efficacia)_(norma, dominio)_(termini, condizioni, decorrenza)
Per modifica dei termini si intende quella disposizione che differisce, sospende o riduce dei termini temporali disposti e regolamentati da una norma.

Legge n. 93 del 24/04/1984 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.118 in data: 30/04/1984
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Articolo 1.

ART. 1
Il termine di cui all'art. 114 della legge 1aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'art. 1 della legge 23 aprile 1983, è ulteriormente prorogato di un anno.

ART. 1

<modifica-termini>Il termine di cui <norma>all’art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, </norma>concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con <norma> l’art. 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174,</norma> e successivamente con <norma>l’art. 1 della legge 23 aprile 1983,</norma>è ulteriormente prorogato di un anno.<intervallo fine=“+12”></modifica-terimini>

D.M. 12-5-2004 Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell’ufficio NEP della Corte d’appello di Salerno – Proroga dei termini di decadenza. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2004, n. 149.

In conseguenza del mancato funzionamento dell’ufficio NEP della Corte d’appello di Salerno nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2004 per sospensione causata da grave situazione igienico-sanitaria sindacale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

<modifica-termini>In conseguenza del mancato funzionamento dell’ufficio NEP della Corte d’appello di Salerno nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2004 per sospensione causata da grave situazione igienico-sanitaria sindacale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di <termini valore=“15” inizio=“20040628”> quindici giorni </termini> a decorrere dalla < data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. </modifica-termini>

D.M. 14-3-2001 Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2001, n. 63. Articolo 1, comma 1.

Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

<modifica-termini> <condizione> Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio

all’ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, </condizione> sono sospesi <termini inizio=“20010215” fine=“20010815”> per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. </termini> Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. </modifica-termini>

<Ratifica> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
Nesso normativo che ratifica, ossia immette nell’ordinamento normativo italiano, i trattati internazionali, gli accordi, gli emendamenti, le convenzioni, i protocolli, i memorandum d’intesa, ecc.

Legge 10 gennaio 2004, n. 25, “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a <ratifica> ratificare <norma> l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002. </norma> <ratifica>

<Recepisce> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)

La disposizione di recepimento viene usata quando una norma recepisce norme di rango superiore. Il caso più frequente è il recepimento della direttive europee.

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002. Articolo 1

Art. 1
1. Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Art. 1
1. <recepisce> Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della <norma invigoreil="“19991213”> direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, </norma> relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. </recepisce>

<Reitera> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
in corso di analisi.

<Retroattività> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
La disposizione retroattiva stabilisce che determinate disposizioni siano efficaci in un momento anteriore alla loro entrata in vigore.

Legge dello Stato Italiano n. 50 del 08/03/1999 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.56 in data: 09/03/1999. Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998, articolo 11, comma 1.

ART. 11 - Applicazione di disposizioni
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

1. <retroattività> Le disposizioni di cui <norma>all’articolo 9, commi 4 e 5, </norma>si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999. </retroattività>

<Reviviscenza> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
La disposizione reviviscenza dispone che una determinata norma precedentemente abrogata – o comunque uscita dall’ordinamento giuridico – sia ricondotta all’interno dell’ordinamento giuridico. La re-integrazione nell’ordinamento giudico acquista valore dal momento in cui viene reintrodotta senza retroattività se non altrimenti disposto.

LR n. 13 del 28/02/1980 pubblicato su: Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 in data: 03 marzo 1980, Norme transitorie per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna. Proroga dell’efficacia delle leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 22 giugno 1978, n. 18, articolo 1.

ART. 1

1. Sono richiamate in vigore le disposizioni della legge regionale 22 giugno 1978, n. 18, che conservano efficacia fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'art. 1, secondo comma e terzo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.

1. <reviviscenza>Sono richiamate in vigore le disposizioni della <norma>legge regionale 22 giugno 1978, n. 18</norma>, che conservano efficacia fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'art. 1, secondo comma e terzo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 </reviviscenza>.

<Ricollocazione> (vigore, efficacia)_(norma, partizione)_(condizioni, decorrenza)

La ricollocazione comporta lo spostamento di una sequenza testuale in una parte della struttura del documento diversa dalla sua collocazione originaria e non assegnata ad altre partizioni. La ricollocazione è atomica, cioè riguarda una partizione di struttura ben definita.

Decreto legislativo n. 80 del 31/03/1998 pubblicato in: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 in data: 08/04/1998. Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. articolo 44, comma 2.

ART. 44

[…]

2. La lettera c) dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: «alla lettera precedente» sono sostituite dalle parole: «alla lettera b)» e le parole contenute nel comma 2 del medesimo art. 8: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera i)».

ART. 44

[…]

2. <ricollocazione><norma><partenza>La lettera c) dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396</partenza>, diviene <destinazione><lettera h), e la lettera e) diviene lettera i).</destinazione>

</ricollocazione>
<sostituzione>Conseguentemente, nella <norma>lettera h)</norma> le parole: <novellando>«alla lettera precedente»</novellando> sono sostituite dalle parole: <novella>«alla lettera b)» </novella><sostituzione>e le parole contenute nel <norma>comma 2 del medesimo art. 8</norma>:<novellando> «di cui alla lettera e)»<novellando> sono sostituite dalle seguenti: <novella>«di cui alla lettera i)»</novella>.</sostituzione>

<Sospensione> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
La disposizione sospensiva sospende per un certo intervallo di tempo – determinato nell'inizio e nella fine – l'efficacia di un'altra disposizione. L'intervallo può essere ben formulato se esistono entrambi gli estremi (inizio, fine) o aperto se la fine non è determinata. Se invece vi è solo la fine significa che si sta chiudendo un intervallo di sospensione precedentemente aperto.

D.M. 8-2-2002 Sospensione del D.M. 3 dicembre 2001, recante «Commercializzazione delle acque minerali negli esercizi pubblici». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2002, n. 39. Articolo 1.
Per i motivi di cui in premessa, è sospesa l'efficacia del D.M. 3 dicembre 2001, recante «Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici».

<sospensione>Per i motivi di cui in premessa, è sospesa l'efficacia del <norma>D.M. 3 dicembre 2001 recante «Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici». </norma> <intervalloe inizio="20020213"> </sospensione>.

D.M. 17-2-1989. Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1989, n. 56.

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 3.000 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata.
Il trattamento di cui sopra è limitato al periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, che avverrà il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 24 gennaio 1986.

<sospensione> Per il predetto periodo è sospesa l’efficacia del <norma> decreto ministeriale 24 gennaio 1986. </norma> <intervallo inizio= “19890313” fine= “19900313”> </sospensione>

<Sostituzione> (vigore, efficacia)_(norma, novella, novellando, posizione)_ (condizione, decorrenza)
La disposizione analitica di modifica testuale che al contempo abroga un atto (una sua parte o un suo frammento) e ne inserisce uno nuovo al suo posto.

Legge 27 maggio 2002, n. 104, articolo 1, comma 5
Il comma 2 dell’articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente: “2. La rilevazione dei cittadini italiani all’estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all’articolo 10 dagli schedari consolari di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200”.

Il <norma> comma 2 dell’articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 </norma> è sostituito dal seguente: <novella> “2. La rilevazione dei cittadini italiani all’estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all’articolo 10 dagli schedari consolari di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200” </novella>.

Norma: comma 2 dell’articolo 8 legge n. 470 del 1988

Novella: “2. La rilevazione dei cittadini italiani all’estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all’articolo 10 dagli schedari consolari di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200”.

Legge regionale della Regione Emilia Romagna del 16/02/2000, n. 6 pubblicato su: Bollettino Ufficiale della Regione n.24 in data: 18/02/2000. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, articolo 1.

ART. 1 - Modifiche dell’art. 1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. All’art.1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “l’incremento della fauna selvatica” sono sostituite con le parole “il raggiungimento ed il mantenimento dell’equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale”;

ART. 1 - Modifiche dell’art. 1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. <sostituzione> <norma> All’art.1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 </norma> sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole <novellando> “l’incremento della fauna selvatica”

</novellando> sono sostituite con le parole <novella> “il raggiungimento ed il mantenimento dell’equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale” </novella>; </sostituzione>

Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia. Legge dello Stato Italiano n. 78 del 31/03/2000, Pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.79 in data 04/04/2000, articolo 6.

Articolo 6.
Disposizioni per l’Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

[…]

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell’art. 3 della legge 1aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:
“a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;”.

Articolo 6.
Disposizioni per l’Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

[…]

3. <sostituzione> A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, <norma> la lettera a) del secondo comma dell’art. 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121 </norma>, è sostituita dalla seguente:

<novella> «a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;». </novella>

<Ultrattività> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
L.R. n. 1 del 10-01-2000 pubblicata su: Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 4 in data: 14 gennaio 2000, Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, articolo 37, comma 6.

Articolo 37 - Norme transitorie e finali
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.

6. <ultrattività> <condizione> In sede di prima applicazione della presente legge, <fattispecie> per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), </fattispecie> </condizione> continuano ad applicarsi le <norme> norme delle leggi regionali abrogate </norme> dalla presente legge, <intervallo> fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3. </intervallo> </ultrattività>

L.R. n. 10 del 25-05-1999 pubblicata in: Bollettino Ufficiale Regionale Emilia-Romagna n. 69 in data: 27 maggio 1999, Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato, articolo 17.
Articolo 17 – Norme transitorie
1. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dall'art. 16.

1. <ultrattività> Ai procedimenti di <condizione> erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla <intervallo> data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9, comma 2 </intevallo>, continuano ad applicarsi le disposizioni delle <norme> norme regionali abrogate dall'art. 16.</norme> </ultrattività>

<Variazione> (vigore, efficacia)_(norma, dominio)_(termini, condizioni, decorrenza)
Si utilizza la variazione ogni qual volta si abbia una modifica del contenuto

ma che sia mal posta o incompleta e quindi non si possono applicare le altre categorie quali l'abrogazione, la sostituzione, l'integrazione.

<Vigenza> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni, decorrenza)
La disposizione di vigenza definisce o la data di entrata in vigore della norma o la data in cui la norma deve, per volere del legislatore, cessare di esistere (norme a termine).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in 1Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 302, del 31 dicembre). – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, articolo 136
Il presente testo unico entra in vigore il 1gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.

<vigenza> l presente testo unico entra in vigore il <intervallo inizio="19880101"> 1 gennaio 1988 </intervallo> <condizione> con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987 </condizione> </vigenza>.

COMUNICATO, Entrata in vigore dell'accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, firmato a Roma il 25 luglio 1990.

Il giorno 20 aprile 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, firmato a Roma il 25 luglio 1990, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge n. 465 del 15 dicembre 1998 pubblicata nel supplemento ordinario n. 5/L alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1999. Conformemente all'art. 16 tale accordo entrerà in vigore in data 20 giugno 1999.

<vigenza> Il giorno 20 aprile 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore <norma> dell'accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, firmato a Roma il 25 luglio 1990, </norma> la cui <ratifica> ratifica è stata autorizzata con <norma> legge n. 465 del 15 dicembre 1998 <norma> pubblicata nel supplemento ordinario n. 5/L alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1999. </ratifica> Conformemente all'art. 16 tale accordo entrera' in vigore in data <intervallo inizio="19990620"> 20 giugno 1999. </intervallo> </vigenza>

Footnotes

[1] Si confronti l’esempio di deroga: si tratta dello stesso fenomeno visto da due punti diversi.

Bibliografia

Ainis M., Pagano R. (1990), *Indicazioni bibliografiche sul drafting legislativo*, D'Antonio M. (a cura di), Corso di studi superiori legislativi, Padova, Cedam.

Allen L.E. (1979), *Una guida per redattori giuridici di testi normalizzati.* In "Informatica e diritto", V, 1979 (Vol. II), Jan-March, pp. 61-114.

Allen L.E., Daxon C.S., (1984) *Computer-aided Normalizing and Unpacking: Some Interesting Machin-processable Transformations of Legal Rules.* In "Proceedings of the First Annual Law and Technology Conference", Houston (Texas), August 1984, pp. 13-22.

Antoniou G., Billington D., Governatori G., Maher M.J., *On the modeling and analysis of regulations*, Proceedings of the Australian Conference Information Systems, 1999, pp. 20-29.

Austin J.L. (1962), *How to Do Things with Words.* In "Oxford: Clarendon Press." (Trad. it. 1987. Come fare cose con le parole. Genova: Marietti.)

Azzoni G.M. (1999), *Gli universali delle relazioni giuridiche.* In "Luigi Lombardi Vallauri (ed.), Lógos dell'essere, lógos del diritto." Bari, Adriatica, 1999.

Azzoni G. M. (1988), *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, Padova, Cedam.

Baader F., Brandt S., Lutz C. (2005), *Pushing the E L envelope*. In "Proceedings of the Nineteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence", UK, Morgan-Kaufmann Publishers.

Baader F, Calvanese D., McGuinness D.L., Nardi D. Patel-Schneider P.F. (2002), *The Description Logic Handbook*. In "Cambridge University Press", Cambridge.

Bartalanffy von L. (2004), *Teoria generale dei sistemi*, Mondadori, traduzione italiana di General System Theory, George Braziller Inc., USA.

Bench Capon T., Visser P. (1998), *Towards a library of legal domain ontologies.* In "Applied ontology, conference on law and institutions in society", Buffalo.

Biagioli C., Sartor G. (1993), *Regole e atti linguistici nel discorso normativo, Studi per un modello informatico-giuridico.* In "Nuovi modelli formali del diritto", Sartor G. (ed.), Milano, CUESP.

Biagioli C., Mercatali P., Sartor G. (1993), *Elementi di legimatica.* Padova, Cedam.

Biagioli C. (2007), *How to link external models or interpretations of the meaning of sources of law to the original sources.* In “Jurix 2007, Workshop on Legislative XML”, Leiden, 2007.

Bobbio N. (1958), *Teoria della norma giuridica.* Torino, Giappichelli, pp. 227.

Bobbio N. (1964), *Metodo.* In “Novissimo Digesto Italiano”, Torino, UTET, vol. X.

Bobbio N. (1965), *Norma giuridica.* In “Novissimo Digesto Italiano”, Torino, UTET, vol. XII, p. 330.

Bobbio N. (1977), *Dalla struttura alla funzione* Milano, Edizione di comunità.

Boer A., van Engers T., Winkels R., *Using Ontologies for Comparing and Harmonizing Legislation*, In Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Law, ACM Press, Edinburgh (UK), 2003, 161-172.

Branting L. K., Lester J.C., Callaway C.B. (1997), *Automated Drafting of Self-Expalinig Documents.* In “ICAIL 1997, Sixth International Conference on Artificial Intelligence and Law”, Melbourne.

Breuker J., Haan N. den (1996), *Constructing normative rules.* In “Legal Knowledge Based Systems, JURIX’96, Foundations of legal knowledge systems”

Breuker J., Haan N. den, Winkels R.G.F. (1996), *Automated legislative drafting.* In “Proceedings of the NAIC”

Breuker J., Hoekstra R. (2004), *Epistemology and ontology in core ontologies: FOLaw and LRI-Core, two core ontologies for law.* In “Proceedings of EKAW Workshop on Core ontologies”, Whittlebury Hall.

Bulygin E. (1992), *On norms of competence.* In “Law and Philosophy 11”, pp. 201-216.

Conte A. (1985), *Materiali per una tipologia delle regole.* In “Materiali per una storia della cultura giuridica.”

Conte M.E. (1999), *Condizioni di coerenza* Ed. Dell’Orso, Alessandria.

Dawkins R. (1976), *Il gene egoista* Mondadori – Oscar Saggi

Dworkin R.M. (1977), *Taking Rights Seriously* Duckworth, London.

(Trad. italiana *I diritti presi sul serio*. Bologna, Il Mulino.

Fall J.M., Lachwa A.X., Polanowska, B., Stabrawa E., Studnicki F. (1982), *A Semantic Approach to Automated Resolving of Interdocumental Cross-references in: Legal Texts.* In “Computing in the Humanities”, R.W. Bailey (ed.), Noth-Holland, Amsterdam.

Fameli E. (1984), *Intelligenza artificiale e sistemi esperti nel diritto. Note in tema di apprendimento e di ragionamento per analogia.* In “Informatica e diritto”, 10(3)

Francesconi E., Spinosa P., Taddei M. (2005), *ParserRiferimenti v.2.5, Analizzatore dei riferimenti normativi.* Copyright © ITTIG/CNR - Italy - GNU General Public License, Firenze, Ittig-Cnr

Francesconi E. (2006), *The “Norme in Rete” – project: Standards and Tools for Italian Legislation.* In “International Journal of Legal Information”, vol. 34, n. 2, pp. 358-376.

Francesconi E., Passerini A. (2007), *Automatic Classification of Provisions in Legislative Texts*, in “International Journal on Artificial Intelligence and Law”, vol. 15, n. 1, 2007.

Francesconi E. (2007), *Technologies for European Integration. Standards-based Interoperability of Legal Information Systems.* Florence, European Press Academic Publishing.

Governatori G., Rotolo A. (2008), *Changing legal systems: Abrogation and annulment. part 1: Revision and defeasible theories.* In “Proceedings of the 9th International Conference on Deontic Logic in Computer Science (DEON 2008)”, Luxembourg vol. 5076 of LNAI, pp. 3-18. Springer.

Gangemi A., Mika P. *Understanding the semantic web through descriptions and situations.* In Proc. ODBASE (2003)

Gangemi A., Guarino N., Masolo C., Oltramari A., Schneider L., *Sweetening ontologies with DOLCE*, in: Proceedings of the 13th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW02), Ed.: A. Gangemi and N. Guarino and C. Masolo and A. Oltramari and L. Schneider, In: Lecture Notes in Computer Science, vol. 2473, 2002

Governatori G., Rotolo A. (2008), *Changing legal systems: Abrogation and annulment.part 2: Temporalised defeasible logic.* In “Proceedings of the 3rd International Workshop on Normative Multiagent System (NorMAS 2008)”, Luxembourg pp. 112-127.

Grossi D. (2007), *Designing Invisible Handcuffs. Formal Investigations in Institutions and Organizations for Multi-agent Systems.* PhD thesis, Utrecht University, SIKS.

Guarino N. (1998), *Introduction.* In “Formal Ontology and Information Systems”, N. Guarino (Ed.), IOS Press.

Guarino N. *Semantic matching: Formal ontological distinctions for information organization, extraction, and integration*, In: Ed.: M.T. Pazienza, Information Extraction: A Multidisciplinary Approach to an Emerging Information Technology, Vol: 1299, Springer Verlag, 1997, 139-170.

Guastini R. (a cura di) (1980), *Problemi di teoria del diritto.* Bologna, Il Mulino, pp. 147-153.

Hafner C.D. (1978), *An Information Retrieval System Based on a Computer Model of Legal Knowledge.* Ann Arbor (Michigan): UMI Research Press.

Hare C. (1998), *Toward an ontology of intellectual property.* In “ Applied ontology, conference on law and institutions in society”, Buffalo.

Hart H.L.A. (1961), *The Concept of Law.* Clarendon Press, Oxford. (versione italiana 1965. *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi)

Hofstadter D.R. (1984), *Gödel, Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante.* Milano, Adelphi.

Hoffmann H., Lachmayer F., *Provisions as Legislative Elements: Annotations to Biagioli’s Theory*, in: Proceedings of the V Legislative XML Workshop, European Press Academic Publishing, 2007, pp. 137-148.

Lachmayer F., Hoffmann H., *From legal categories towards legal ontologies*, in: Proceedings of the International Workshop on Legal Ontologies and Artificial Intelligence Techniques, 2005, 63—69.

Hohfeld W.N. (1969), *Some fundamental legal conceptions as applied in legal reasoning.* In “Yale Law Journal”, XXIII, 1913, n. 1, pp. 16-59; traduzione italiana di M. Losano, Concetti giuridici fondamentali, Torino: Einaudi, 1969.

Honoré A. M. (1977), *Real laws.* In “Law, Morality and Society. Essays in Honour of H. L. A. Hart”, P. M. S. Hacker and J. Raz, editors. Oxford University Press.

Kelsen H.(1965), *Recht und Logik.* In “Neues Forum”, pp. 421-425, 495-500.

Kralingen van, R.W. (1995), *Frame-based Conceptual Models of Statute Law.* Kluwer Law International.

Lachmayer F., Hoffmann H. (2005), *From Legal Categories Towards Legal Ontologies.* In “LOAIT Workshop Legal Ontologies and Artificial Intelligence Techniques”.

Lombardi Vallauri L. (1981), *Corso di filosofia del diritto.* Padova, Cedam.

Losano M. (1984), *L’informatica e l’analisi delle procedure giuridiche.* Milano, Unicopli.

Maioli C., Sartor G., Sola S., Vitali F. (1993), *Un modello ipertestuale della legislazione.* Quinto congresso internazionale sul tema Informatica e attivitá giuridica, Roma.

Martino A. A. (a cura di) (1992), *Expert Systems in Law.* Amsterdam: North-Holland.

McClure J. *Legal-rdf: Annotated laws on the semantic web*, http://www.legal-rdf.org

Meoli C. (1995), *Formazione delle leggi e tecnica normativa.* In “Iter legis”, anno II, n 4/1995, pp. 83-88.

Mercatali P. (1988), *Plain Language.* In “Informatica e diritto”, 14 (3), pp. 260-273.

Mercatali P. (1999), *Legimatica e nessi normativi.* In Seminario nazionale di studio “Formazione per le tecniche legislative”, Torino.

Mommers L., Voermans W.J.M, *Using legal definitions to increase the accessibility of legal documents*, In Proceedings JURIX, Ed: M.F. Moens and P. Spyns, 2005, 147-156.

den Haan, N., Breuker J., *Constructing Normative Rules*, in Proceedings of the Jurix Conference, 1996.

Ogawa Y., Inagaki Y., Toyama K., *Automatic Consolidation of Japanese Statutes Based on Formalization of Amendment Sentences*, In: Proceedings JSAI ‘07, 2007, Miyazaki, Japan, 363-376.

OLI (2007), *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi.* Documento elaborato dall’Osservatorio legislativo interregionale, Prima edizione 1991, Seconda edizione 2002, Terza edizione, 2007.

Perez Luño A. E. (1993), *Expert Systems in Law. Premises for an*

Evaluation. In “Verso un sistema esperto giuridico integrale”, in Ciampi C., Socci Natali F., Taddei Elmi G. (a cura di), Padova, Cedam.

Rawls J. (1955), *Two Concepts of Rule.* In “Philosophical Review”, 64, pp. 3-32.

Ray J. (1926), *Essai sur la structure logique du code civil francais.* Librairie Fèlix Alcan, Paris.

Raz J. (1977), *Il concetto di sistema giuridico.* Librairie Bologna, Il Mulino.

Rescigno G. U. (1995), *Che cosa si aspetta dagli strumenti informatici un redattore di atti normativi.* In “Verso un sistema esperto giuridico integrale”, in Ciampi C., Socci Natali F., Taddei Elmi G. (a cura di), Padova, Cedam.

Rescigno G. U. (1996a), *Tipi di regole.* In “Rassegna parlamentare”, pp. 3-96.

Rescigno G. U. (1996b), *Tipi di atto normativo.* In “Rassegna parlamentare”, pp. 4-96.

Ricciardi M. (1997), *Constitutive Rules and Institutions.* In “Meeting of the Irish Philosophical Club and the Royal Institute of Philosophy”, Ballymanscanlon.

Robles G. (1986), *Las reglas del derecho y la reglas de los juegos.* In “Ensayo de teoria analitica del derecho”, Facultad de Derecho, Palma de Mallorca.

Ross A. (1965), *Direttive e norme.* Milano, Edizioni di Comunità.

Ross A. (1978), *Diritto e giustizia.* Torino: Einaudi, (traduzione di On Law and Justice, 1958).

Sartor G. (1993), *Atti linguistici e tipologia degli atti normativi.* in “Nuovi modelli formali del diritto”, Sartor G. (a cura di) , Milano, CUESP.

Sartor G. (1996), *Riferimenti normativi e dinamica dei testi normativi*, in “Il procedimento legislativo regionale”, Padova, Cedam.

Sartor G. (a cura di), Biagioli C., Guidotti P., Tiscornia D., Turchi F. (1993), *Nuovi modelli formali del diritto. Il ragionamento giuridico nell’informatica e nell’intelligenza artificiale* 266 pp., Milano, CUESP.

Scarpelli U. (1971), *Il metodo giuridico*, in “Rivista di diritto processuale”, pp. 533-554.

Scarpelli U. (1985), *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*,

Milano, Giuffré.

Schild K. (1991), *A correspondence theory for terminological logics: preliminary report*, In “Proceedings of IJCAI-91, 12th International Joint Conference on Artificial Intelligence”, pp. 466-471.

Schweighofer E., Rauber A., Dittenbach M., *Automatic Text Representation, Classification and Labeling in European Law*, in: Proceedings of the Eighth International Conference on Artificial Intelligence and Law, 2001, pp. 78—87.

Searle J.R. (1967), *How to derive Ought from Is.*, in “Theories of Ethics”, Ph. Foot (ed.), London, Oxford U.P.

Searle J.R. (1969), *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge: Cambridge University Press.

Searle J.R. (1995), *The Construction of Social Reality*, Free Press.

Spinosa P., Giardiello G. , Cherubini M., Marchi S., Venturi G., Montemagni S., *NLP-based Metadata Extraction for Legal Text Consolidation*, in “Proceedings of Twelfth International Conference on Artificial Intelligence and Law” (ICAIL 2009), Barcelona, 8th-12th June 2009

Studnicki F., Polanowska B., Stabrawa E., Fall J.M., Lachwa A.X., *A Semantic Approach to Automated Resolving of Interdocumental Cross-references in Legal Texts*, in R.W. Bailey (ed.), “Computing in the Humanities”, North-Holland Publishing, Amsterdam, 1982.

Studnicki F. (1986), *The system of headings in statutory texts*, in “Automated analysis of legal texts”, Martino A. A., Socci Natali F. (a cura di), Noth-Holland, Amsterdam.

Tiscornia D., Turchi F. (1997), *Formalization of Legislative Documents Based on a Functional Model*, in “Proceedings of the Sixth International Conference on Artificial Intelligence and Law”, Melbourne.

Tiscornia D. (2008), *Building Multilingual Legal Ontologies*, in “European Legal eAccess Conference”, Parigi.

Tonfoni G. (1983), *Dalla linguistica del testo alla teoria testuale*, Milano, Unicopli.

Turchi F. (a cura di) (1995), *Rappresentazione della conoscenza e ragionamento giuridico* 134pp., Bologna, CLUEB.

van Kralingen R. W., *Frame-based Conceptual Models of Statute Law*,

Kluwer Law International, 1997.

Visser P., Bench Capon, T. *Ontologies in the Design of Legal Knowledge Systems, towards a Library of Legal Domain Ontologies.* In Proc. of Jurix 99, Belgique (1999)

Winograd A. (1984), *Software per lavorare con il linguaggio*, in “Le Scienze”, n. 195, XVII, vol. XXXIII (edizione italiana di Scientific American).

Zuanelli E. (1997), *Strumenti per il drafting e il linguaggio delle leggi* relazione al Seminario nazionale di studio, Bologna.

Bibliografia sulla struttura funzionale

Bartalesi Lenzi V., Biagioli C., Cappelli A., Sprugnoli R., Turchi F. (2007), *Meta data driven legislative information retrieval based on semantic and pragmatic knowledge models.* In “Proceedings of the 2nd International Conference on MTSR”, Corfù.

Bartalesi Lenzi V., Biagioli C., Cappelli A., Sprugnoli R., Turchi F. (2008), *The LME project: legislative meta data based on semantic formal models*, in “Metadata and Semantics”, Springer.

Biagioli C. (1985), *Elementi per la definizione di un linguaggio per la rappresentazione di testi normativi giuridici*, in “Informatica e diritto”, Firenze, pp. 33-51.

Biagioli C. (1989), *Teorie giuridiche e linguistiche per la rappresentazione della norma*, in “Sistemi esperti giuridici”, Mariani P., Tiscornia D. (a cura di), Milano, Franco Angeli, pp. 255-276.

Biagioli C. (1991), *Definitional Elements of a Language for the Representation of Statutory Texts*, in “Rechtstheorie”, Berlin , Beiheft 11, Duncker & Humblot, pp. 317-336.

Biagioli C. (1991), *Normative texts and representation languages.* In “ARSP (Archiv fur Rechts und Sozialphilosophie”, n. 39, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 131-135.

Biagioli C. (1993a), *Ordinamenti normativi e tipologia delle norme*, in “Regole e atti linguistici nel discorso normativo, Studi per un modello informatico-giuridico”, Sartor G. (a cura di), *Nuovi modelli formali del diritto*, Milano, CUESP.

Biagioli C. (1997b), *Micro-ontologia funzionale della legge per il drafting e la cura degli ordinamenti*, in “Informatica e diritto”, vol. XXIII, fasc. 1, pp.

101-131.

Biagioli C. (1997), *Towards a legal rules functional micro-ontology.* In “Atti del convegno LEGONT”, Melbourne.

Biagioli C. (1998), *Strutturazione funzionale delle leggi per la progettazione di strumenti informatici a sostegno del drafting legislativo,* in “Atti del convegno Linguistica giuridica italiana e tedesca”, Bolzano.

Biagioli C. (1999), *Valorizzazione degli aspetti pragmatici delle leggi e loro impiego nei sistemi informatici legislativi* in “Informatica e diritto”, vol. XXV, fasc. 1, pp. 23-45.

Biagioli C. (2000), *Ipotesi di modello descrittivo del testo legisaltivo per l’accesso in rete a informazioni giuridiche*, in “Informatica e diritto”, vol. II, pp 90. Contributo allo Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto “Accesso alle norme in rete”.

Biagioli C., Pietropaoli S. (2005), *Verso testi legislativi autoesplicativi, Towards self explaining texts*, in “Quaderni CNIPA”, n. 18.

Biagioli C., Pietropaoli S. (2004), *Considerazioni sulle tecniche di costruzione delle disposizioni normative nella prassi legislativa italiana*, in “Informatica e diritto”, n. 1, 2004.

Biagioli C., Palmirani M. (2004), *Proposta di revisione dei metadati relativi ai documenti normativi*, Documento congiunto Cirsfid–ITTIG elaborato nel 2004 all’interno del Gruppo di lavoro NIR.

Biagioli C., Grossi D. (2008), *Formal Aspects of Legislative Meta-Drafting*, in “Proceedings of the 21st International Conference on Legal Knowledge and Information Systems”, Firenze.

Cappelli A., Biagioli C., Bartalesi Lenzi V., Sprugnoli R., Turchi F. (2008), *Legislative metadata based on semantic formal models*, in “International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO)”, vol. 4, n. 3, pp. 154-164.

Cappelli A., Bartalesi Lenzi V., Sprugnoli R., Biagioli C. (2007), *Modelization of Domain Concepts Extracted from the Italian Privacy Legislation*, in “Workshop on Computational Semantics IWCS”, Tilburg.

Ferrari G., Biagioli C. (1985), *Principi per la rappresentazione formale del linguaggio legislativo*, in “Atti del convegno Logica, informatica, diritto”, Firenze.

Ferrari G., Biagioli C. (1985), *Principles for the formal representation of*

legislative statements, in “Automated analysis of legal texts”, Martino A. A., Socci Natali F. (a cura di), Noth-Holland, Amsterdam, pp. 483-493.

Bibliografia sull’ambiente di normazione

Agnoloni T., Biagioli C., Francesconi E., Turchi F. (2008), *Legal XML: Labelling legislative provisions with semantic information*, in “Legislative XML Summer School”, (Fiesole, September 8-13th, 2008).

Biagioli C. (1992), *Law Making Environment*, in “Atti del Simposio internazionale Legal Knowledge and Legal Reasoning Systems”, Tokyo, pp. 83-103.

Biagioli C. (1996), *Ambiente di normazione: un sistema per la formulazione, ricerca e diagnosi delle leggi basato su modello*, in “Progetti di intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione”, Milano, Franco Angeli.

Biagioli C., Francesconi E., Spinosa P., Taddei M. (2003), *The NIR Project: Standards and Tools for Legislative Drafting and Legal Document Web Publications*, in “Proceedings of ICAIL Workshop on e-Government: Modelling Norms and Concepts as Key Issues”, pp. 69-78.

Biagioli C., Francesconi E., Spinosa P., Taddei M. (2004), *XML Documents within a Legal Domain: Standards and Tools for the Italian Legislative Environment*, in “Proceedings of IAPR Workshop on Document Analysis Systems”, pp. 413-424.

Biagioli C., Turchi F. (2005), *Model and ontology based conceptual searching in legislative XML collections*, in “Atti del workshop LOAIT”, Bologna.

Biagioli C., Francesconi E. (2005), *A Semantics-based visual framework for Planning a New Bill*, in “Proceedings of the Jurix Conference: Legal Knowledge and Information Systems”, pp. 103-104.

Biagioli C., Francesconi E. (2005), *A visual framework for planning a new bill*, in “Quaderni CNIPA”.

Biagioli C., Francesconi E. (2005), *Progetto di meta-Editore XML. Supporto al drafting legislativo basato sulla semantica*, in “Quaderni CNIPA”.

Biagioli C., Francesconi E. (2005), *NIREditor: un editor specializzato per la redazione di testi normativi*, Guida all’uso.

Biagioli C., Francesconi E., Spinosa P., Taddei M. (2005), *Legislative*

Drafting Support Tool Based on XML Standards, in “Proceedings of the International Conference on E-Government”, pp. 390-397.

Biagioli C., Francesconi E., Spinosa P., Taddei M. (2005), *A legal drafting environment based on formal and semantic XML standards.* In “Proceedings of ICAIL”, pp. 244-245.

Biagioli C., Cappelli A., Francesconi E., Turchi F. (2007), *Law Making Environment Perspectives.* In “V Legislative XML Workshop”, Firenze, European Press Academic Publishing, 2007.

Biagioli C., Turchi F. (2007), *MetaEdit, sistema di annotazione delle disposizioni normative in base al modello DAO (Disposizioni-Argomenti-Operatori)*, Rapporto tecnico ITTIG-CNR, 2007.

Biagioli C., Turchi F. (2007), *MetaSearch, sistema per la ricerca di disposizioni normative nei testi legislativi attraverso meta-dati basati sul modello DAO e su ontologie di dominio*, Rapporto tecnico ITTIG-CNR, 2007.

Francesconi E., Spinosa P., Taddei M. (2003), *The NIREditor: an XML specific environment for legislative drafting*, in “Proceedings of the International Workshop on the Development of Standards for Describing Legal Documents organized in conjunction with JURIX 2003”